

XII Quaderno

(dell'avvocato)

Paolo Rosa

*Dedico il mio XII Quaderno
all'avv. Giulio de Abbondi,
mio maestro,
che ci ha lasciati il 3 ottobre 2021
e all'avv. Luigi de Finis,
raffinato giurista e mio amico,
che ci ha lasciati il 19 giugno 2023*



Avv. Giuliana Cappello Firenze, che ringrazio per la disponibilità dell'opera.



Railroad and beautiful sky at sunset with motion blur effect in summer. Industrial landscape with railway station and blurred background with colorful sky. Railway platform in speed motion. Sleepers

Di Giuseppe Santoro*

Il mondo cambia in fretta. In quest'epoca caratterizzata da una crescente consapevolezza delle sfide ambientali, sociali ed economiche, sicurezza, tutela, solidità e sostenibilità emergono come concetti chiave per garantire un futuro resiliente. Sono i pilastri essenziali della previdenza, delle nostre professioni e della società nel suo complesso, e sono i principi che Inarcassa persegue da molti anni, che ci hanno guidato anche nel riprogettare il nuovo portale dell'Associazione, affinché diventasse uno strumento duttile, adeguato ai nostri valori.

Abbiamo voluto costruire un accesso alla previdenza semplificato, trasparente e altamente efficiente, in grado di rispondere alle esigenze dei nostri iscritti. E forse ci siamo riusciti. Con una navigazione intuitiva in una struttura ben organizzata, sono convinto che chiunque potrà trovare facilmente le informazioni di cui ha bisogno. Ma vogliamo fare di più. Negli ultimi anni, l'avvento delle nuove tecnologie ha rivoluzionato la nostra capacità di connessione e interscambio, aprendo le porte ad un mondo immensamente più ampio di opportunità. Il sito internet di Inarcassa è un chiaro esempio di come i progressi informatici possano migliorare la comunicazione e offrano un'interessante prospettiva sui futuri modelli di dialogo e interazione tra l'ente e i suoi iscritti.

Stiamo lavorando all'introduzione di Inarbot, la nostra chatbot intelligente, già attiva nell'area riservata di Inarcassa On Line, anche sul sito pubblico. Inarbot utilizzerà i sistemi di intelligenza artificiale (IA) per fornire risposte immediate e accurate alle domande degli utenti, offrendo un'esperienza di comunicazione ancora più proficua e interattiva. E questo rappresenterà l'avvio di uno sviluppo continuo. Oggi il futuro ci offre la possibilità di immaginare strumenti sempre più evoluti che renderanno la comunicazione ancora più fluida ed efficace. Per fare un solo esempio, l'integrazione degli algoritmi del linguaggio naturale potrebbe consentire agli iscritti di interagire con Inarcassa semplicemente parlando, rendendo l'esperienza più immediata e intuitiva.

Ma dove stiamo andando? In prospettiva, l'IA rappresenta un'opportunità anche nella cura della previdenza, consentendo una gestione ancora più accurata e tempestiva delle prestazioni assistenziali e pensionistiche. Le capacità di un'intelligenza artificiale di analizzare grandi quantità di dati, potrebbe aiutarci a identificare le tendenze, prevedere i bisogni futuri e adattare le nostre strategie per offrire un supporto ancora più adeguato ai nostri iscritti. Potremmo raggiungere traguardi ambiziosi: offrire servizi su misura e fornire soluzioni personalizzate per ogni individuo, tenendo conto delle sue specifiche necessità e aspettative.

Sono nuove frontiere che offrono molto ma richiedono grande cautela. Qualsiasi soluzione basata sull'IA, prima di essere implementata, dovrà sostenere una valutazione approfondita dei rischi e misure di sicurezza adeguate a proteggere le informazioni sensibili. Mi viene in mente una citazione di Marcel Proust che, sebbene scritta in un contesto differente, si lega perfettamente ai concetti di cura, previdenza e visione del futuro: "Il vero viaggio di scoperta non consiste nel cercare nuove terre, ma nell'aver nuovi occhi". Parole che ci invitano a guardare oltre l'orizzonte, a spingerci oltre i confini del tradizionale, per abbracciare idee e mezzi inediti che ci consentiranno di offrire soluzioni sempre più adatte alle sfide del mondo in cui viviamo.

Con una visione attenta e responsabile sull'adozione delle tecnologie emergenti, Inarcassa è pronta ad affrontare il futuro, assicurando che i valori di solidità, sicurezza, tutela e sostenibilità restino al centro della nostra missione.

Continueremo a lavorare a stretto contatto con gli iscritti e con la comunità professionale per adattarci ai cambiamenti in corso e per garantire che la nostra previdenza rimanga all'avanguardia, al passo con i tempi e pronta a rispondere alle esigenze in continua evoluzione dei nostri associati.

Una cosa è certa. La Cassa non derogherà mai dal fatto che la tecnologia digitale è solo un mezzo, uno strumento per raggiungere e sostenere i nostri associati. Utile a integrare e mai per escludere.

*Presidente Inarcassa

www.adeq.info

Ho usato l'editoriale del Presidente di Inarcassa per aprire il mio Quaderno n. 12 perché è un racconto, diverso dal mio, della previdenza.

«La trasparenza - ha spiegato Busia, presidente di Anac, l'autorità nazionale anticorruzione - è entrata a far parte dei bisogni della collettività come strumento di controllo e partecipazione civica alla vita democratica. Per questo occorre una piccola rivoluzione copernicana con la creazione di un portale unico della trasparenza, gestito da Anac e che raccolga tutti i dati previsti dalle norme. Si ridurrebbero oneri economici e amministrativi. Nell'ambito dei contratti e degli appalti pubblici – ha aggiunto - rendere fruibili i dati rappresenta un antidoto concreto ed efficace alla corruzione e al conflitto di interessi» (comunicato stampa ANAC).

Chi leggerà questo Quaderno n. 12 verrà aggiornato sugli accadimenti della previdenza degli ultimi sei mesi.

Siamo in attesa del regolamento sugli investimenti delle Casse di Previdenza e della nota interministeriale sulla bozza di riforma di Cassa Forense, segretata nel testo agli iscritti.

L'ultimo accadimento è che il Senato ha fatto confluire il Comitato per la promozione e lo sviluppo della previdenza complementare, ente terzo e super partes, voluto dal Parlamento nel 2001, in Assoprevidenza, l'Associazione che raggruppa una parte dei fondi pensione italiani.

Stato dell'arte sulla riforma di Cassa Forense:

la bozza è stata trasmessa ai Ministeri Vigilanti in data 02.02.2023 e, in base al DPCM 46/2911, i Vigilanti hanno 180 gg. di tempo per provvedere salva acquisizione di ulteriori elementi informativi. Ad oggi il termine è scaduto e CF mi comunica di non aver ricevuto alcuna risposta alla data del 04.08.2023.

L'EQUILIBRIO DI GENERE AL CNF

Il decreto Pa bis, convertito in legge in via definitiva dal Senato, contiene una norma che riguarda anche il Consiglio nazionale forense e la modalità di elezione dei suoi membri.

È stata infatti inserita una norma di interpretazione autentica che riguarda il rispetto del principio di parità di genere nell'ambito di elezione del Cnf, secondo cui «il riferimento al rispetto dell'equilibrio tra i generi di cui all'articolo 34, comma 1, secondo periodo, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, si interpreta nel senso che tale rispetto è assicurato dall'osservanza della previsione di cui al comma 2 del citato articolo 34 nonché della previsione di cui al quinto periodo del comma 3 del medesimo articolo 34 della legge n. 247 del 2012».

Questa interpretazione autentica risolve l'incognita sul comma 1, secondo cui «i componenti del Cnf non possono essere eletti consecutivamente più di due volte nel rispetto dell'equilibrio tra i generi». Teoricamente, la norma dovrebbe far cessare il contenzioso che oggi vede impugnata l'elezione di 17 componenti del Cnf, il cui genere è lo stesso di chi li ha preceduti nella precedente consiliatura. (Giulia Merlo)

L'indifferenza ai problemi previdenziali permea l'avvocatura italiana alla quale suggerisco la lettura di “*Odio gli indifferenti*” di Antonio Gramsci.

INDICE

♣ Arriverà la freccia di Robin Hood?	pag. 13
♣ Anticorruzione e trasparenza per le casse di previdenza dei professionisti	pag. 24
♣ La riforma delle pensioni del Governo Meloni	pag. 27
♣ Considerazioni al bilancio preventivo 2023 di Cassa Forense	pag. 31
♣ Cassa Forense nel X Rapporto di Itinerari previdenziali e la mia visione	pag. 40
♣ La rottamazione quater e le Casse di previdenza	pag. 47
♣ Eseggesi di una delibera	pag. 50
♣ Il ritorno nel pubblico per via giudiziaria?	pag. 54
♣ La riforma del quadro di governance economica della UE	pag. 61
♣ Se il futuro delle pensioni dei professionisti dipende dai mercati finanziari...	pag. 68
♣ La polvere sotto il tappeto: nasconderla o affrontare le difficoltà?	pag. 74
♣ La vendita di immobili delle Casse di previdenza alla politica	pag. 77
♣ Gli Stati Generali della previdenza dei professionisti e la Corte dei Conti	pag. 79
♣ Le pensioni e i mercati finanziari	pag. 82
♣ L'inflazione e l'avvocatura	pag. 84
♣ Le sfide per le Casse di previdenza dei professionisti	pag. 86
♣ Massimo rendimento con il minor rischio	pag. 88
♣ Attuazione del PNRR e giustizia	pag. 92
♣ Il senso civico	pag. 96
♣ Professionisti ed educazione previdenziale – finanziaria	pag. 101
♣ La previdenza dei professionisti italiani non ha futuro	pag. 107
♣ Il revolving doors nelle Casse di previdenza	pag. 111

♣ L'intelligenza artificiale avrebbe già riportato le casse di previdenza in INPS	pag. 113
♣ Le contraddizioni e i numeri di Cassa Forense	pag. 125
♣ Il bilancio consuntivo 2022 di Cassa Forense	pag. 137
♣ La Corte Costituzionale e il contributo integrativo versato dai professionisti	pag. 154
♣ Gli investitori istituzionali e l'obbligatorietà dell'iscrizione	pag. 158
♣ L'adeguatezza delle future pensioni	pag. 161
♣ I controlli della Corte dei Conti	pag. 165
♣ La cultura è l'unica droga che crea indipendenza per chi la assume	pag. 168
♣ Il calcolo della pensione degli avvocati	pag. 172
♣ Le distorsioni della doppia contribuzione per lo svolgimento della stessa attività attraverso gli ordini "feudali"	pag. 175
♣ La spesa out of pocket delle famiglie italiane	pag. 186
♣ Ineleggibilità dei Consiglieri CNF: nuovo ricorso al Tribunale di Roma	pag. 192
♣ Cassa Forense e la banca depositaria	pag. 195
♣ Scacco matto	pag. 198
♣ I numeri reddituali dell'Avvocatura a confronto	pag. 203
♣ Conflitto di interessi	pag. 208
♣ Abuso d'ufficio sì o abuso d'ufficio no?	pag. 213
♣ Le tendenze di medio – lungo periodo del sistema pensionistico italiano	pag. 220

PROFESSIONE

PREVIDENZA FORENSE

28/12/2022

Arriverà la freccia di Robin Hood?

Anche se non si sa con certezza se sia esistito un bandito con questo nome, a partire dal XIII secolo la tradizione ha fatto di Robin Hood un personaggio popolare, che incarnava le richieste di giustizia delle classi oppresse d'Inghilterra.

di Paolo Rosa

Il sistema pensionistico forense è un meccanismo redistributivo che trasferisce le risorse prodotte dagli avvocati, anche pensionati, **attivi** verso chi ha maturato i requisiti anagrafici e contributivi per la pensione di vecchiaia (tratto solo di questa provvidenza).

Il sistema pensionistico forense ha:

- Una **funzione assistenziale**, che richiede una dissociazione tra contributi versati e pensioni percepite in modo da favorire i redditi bassi;
- Una **funzione previdenziale** per garantire un trattamento in conformità all'[art.38 della Costituzione](#).

Ogni riforma deve garantire:

- l'**equità assistenziale**, nel senso che un livello di tutela minima deve essere assicurato a tutti;
- l'**equità previdenziale**, nel senso che a tutti, a parità di durata della vita lavorativa, deve essere assicurato lo stesso tasso di sostituzione (rapporto tra pensione e ultimo reddito);
- l'**equità attuariale**, nel senso che a tutti deve essere garantito lo stesso tasso di rendimento interno (valore attuale dei contributi versati al valore attuale del flusso di pensioni).

Cassa Forense gestisce la previdenza nel sistema di finanziamento a ripartizione, con parziale patrimonio di riserva RISPETTO AL DEBITO MATURATO, e quindi la massa dei contributi versati è destinato al finanziamento delle pensioni erogate nello stesso periodo.

Cassa Forense ha due **problemi** esistenziale per la sua tenuta che sono:

- **demografico** con il calo delle iscrizioni;
- **reddituale** con la contrazione dei redditi e la concentrazione nel 7% degli iscritti per quasi il 50% del PIL.

Questi due problemi non si possono risolvere con le riforme strutturali del sistema, se non allungando l'agonia con un accanimento terapeutico.

Sono temi che dovrebbe affrontare la politica prendendo atto della situazione demografica e reddituale dell'avvocatura italiana.

«Dalla Tabella 6 risulta in primis che, un numero non trascurabile di iscritti agli Albi non ha ricavato nulla dallo svolgimento della propria attività professionale ed ha pertanto dichiarato reddito pari o inferiore a zero, questi costituiscono il 6,1% degli iscritti, pari a 13.887 professionisti; ben 79.582 professionisti invece, pari al 31,4% dei dichiaranti, hanno prodotto un reddito inferiore al limite massimo stabilito per accedere ad agevolazioni contributive (pari a euro 10.300). Numero più contenuto è invece rappresentato da coloro che dichiarano redditi superiori al tetto pensionistico di 100.700 euro, sono stati pari a 15.798 (16.880 lo scorso anno) professionisti circa il 7,0% degli iscritti (7.65 lo scorso anno), i quali però, producono quasi il 47% del totale della ricchezza prodotta circa 4.007 milioni di euro su un totale di 8.535 totale del monte reddito ai fini Irpef». (*I numeri dell'Avvocatura al 2021, 1/2022 gennaio – aprile, Giovanna Biancofiore, attuario di CF*).

Tabella 6

REDDITO PROFESSIONALE E VOLUME D'AFFARI DEGLI ISCRITTI ALLA CASSA - ANNO 2020
DISTRIBUZIONE PER CLASSI D'IMPORTO

REDDITO PROFESSIONALE IRPEF

Classi di importo	Monte reddito	Reddito medio IRPEF	N° posizioni	%	(% anno 2019)
Mod. 5 non pervenuto			15.955	6,6%	9,6%
< zero	-€ 14.406.484	-€ 6.670	2.160	1,0%	0,6%
zero	€ 0	€ 0	13.887	6,1%	5,5%
1 - 10.300	€ 318.330.686	€ 5.010	63.535	28,1%	25,2%
10.300 - 19.931	€ 667.484.693	€ 14.828	45.016	19,9%	19,7%
19.931 - 50.300	€ 2.116.414.019	€ 32.409	65.304	28,9%	31,2%
50.300 - 100.700	€ 1.425.417.860	€ 70.653	20.175	8,9%	10,1%
100.700 - 150.000	€ 859.779.927	€ 121.989	7.048	3,1%	3,5%
150.000 - 250.000	€ 909.910.246	€ 189.604	4.799	2,1%	2,3%
250.000 - 500.000	€ 881.765.758	€ 338.880	2.602	1,2%	1,2%
> 500.000	€ 1.355.566.312	€ 1.004.868	1.349	0,6%	0,6%
TOTALE	€ 8.534.669.500	€ 37.785	241.830	100%	(100%)

VOLUME D'AFFARI IVA

Classi di importo	Volume d'affari complessivo	Volume medio IVA	N° posizioni	%	(% anno 2019)
Mod. 5 non pervenuto			15.955	6,6%	9,6%
< zero			0		
zero	€ 0	€ 0	15.321	6,8%	6,3%
1 - 16.350	€ 590.614.092	€ 7.823	75.499	33,4%	30,5%
16.350 - 17.750	€ 91.186.685	€ 17.041	5.351	2,4%	2,3%
17.750 - 50.300	€ 2.277.130.208	€ 30.909	73.671	32,6%	33,7%
50.300 - 100.700	€ 2.137.269.264	€ 68.342	31.273	13,8%	15,1%
100.700 - 150.000	€ 1.192.885.913	€ 121.960	9.781	4,3%	4,8%
150.000 - 250.000	€ 1.431.059.349	€ 190.503	7.512	3,3%	3,7%
250.000 - 500.000	€ 1.581.754.316	€ 342.223	4.622	2,0%	2,3%
> 500.000	€ 3.480.713.194	€ 1.223.449	2.845	1,3%	1,4%
TOTALE	€ 12.782.613.021	€ 56.592	241.830	100%	(100%)

TAB A4 - EVOLUZIONE ISCRIZIONI E CANCELLAZIONI ISCRITTI CASSA FORENSE NON PENSIONATI PERIODO 2010 -2021						
Anno delibera	ISCRIZIONI			CANCELLAZIONI		
	Donne	Uomini	Totale	Donne	Uomini	Totale
2010	3.978	3.230	7.208	872	501	1.373
2011	4.451	3.784	8.235	970	532	1.502
2012	5.846	4.869	10.715	1.475	845	2.320
2013	5.840	4.717	10.557	1.488	871	2.359
2014	25.913	17.855	43.768	969	610	1.579
2015	9.281	8.172	17.453	793	520	1.313
2016	6.485	4.472	10.957	2.562	1.413	3.975
2017	5.298	3.916	9.214	3.134	1.708	4.842
2018	5.294	3.879	9.173	3.814	1.879	5.693
2019	4.677	3.369	8.046	3.573	1.857	5.430
2020	3.850	2.914	6.764	3.398	1.657	5.055
2021	4.071	3.032	7.103	5.998	2.709	8.707

TAB A5 - AVVOCATI ISCRITTI ALLA CASSA FORENSE ALLA DATA DEL 31/12/2021

DISTRIBUZIONE PER CLASSI DI ETÀ'

CLASSI DI ETÀ'	ATTIVI			PENSIONATI CONTRIBUENTI			TOTALE ISCRITTI		
	Donne	Uomini	Totale	Donne	Uomini	Totale	Donne	Uomini	Totale
< 30	3.550	2.483	6.033	0	0	0	3.550	2.483	6.033
30 - 34	11.263	7.751	19.014	1	1	2	11.264	7.752	19.016
35 - 39	15.749	11.418	27.167	14	11	25	15.763	11.429	27.192
40 - 44	20.266	16.650	36.916	35	19	54	20.301	16.669	36.970
45 - 49	25.311	22.525	47.836	119	57	176	25.430	22.582	48.012
50 - 54	18.856	19.923	38.779	121	102	223	18.977	20.025	39.002
55 - 59	11.398	16.640	28.038	123	141	264	11.521	16.781	28.302
60 - 64	5.010	10.291	15.301	109	241	350	5.119	10.532	15.651
65 - 69	1.552	4.863	6.415	597	2.281	2.878	2.149	7.144	9.293
70 - 74	212	1.169	1.381	442	3.255	3.697	654	4.424	5.078
74 +	88	959	1.047	434	5.800	6.234	522	6.759	7.281
Totale	113.255	114.672	227.927	1.995	11.908	13.903	115.250	126.580	241.830

Età media	45,4	48,9	47,2	67,4	74,8	73,7	45,8	51,3	48,7
-----------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

TAB B1 - EVOLUZIONE DEL REDDITO IRPEF DEGLI AVVOCATI ISCRITTI ALLA CASSA FORENSE

Anno di produzione	Reddito complessivo Irpef	Incremento % annuo del monte reddituale complessivo	Reddito medio annuo	Incremento % annuo del reddito medio	Reddito medio Irpef rivalutato
1996	€ 2.578.044.619		€ 38.336		€ 55.666
1997	€ 2.948.635.594	14,4%	€ 39.789	3,8%	€ 56.810
1998	€ 3.253.966.468	10,4%	€ 41.223	3,6%	€ 57.816
1999	€ 3.476.601.590	6,8%	€ 41.242	0,0%	€ 56.932
2000	€ 3.827.748.127	10,1%	€ 43.333	5,1%	€ 58.302
2001	€ 4.147.856.131	8,4%	€ 44.828	3,4%	€ 58.728
2002	€ 4.510.879.809	8,8%	€ 45.812	2,2%	€ 58.610
2003	€ 4.684.281.352	3,8%	€ 44.444	-3,0%	€ 55.474
2004	€ 5.328.208.984	13,7%	€ 46.476	4,6%	€ 56.872
2005	€ 5.648.927.942	6,0%	€ 47.383	2,0%	€ 57.013
2006	€ 6.311.871.790	11,7%	€ 49.039	3,5%	€ 57.848
2007	€ 6.984.105.914	10,7%	€ 51.314	4,6%	€ 59.520
2008	€ 7.104.080.859	1,7%	€ 50.351	-1,9%	€ 56.592
2009	€ 7.203.601.852	1,4%	€ 48.805	-3,1%	€ 54.473
2010	€ 7.379.417.146	2,4%	€ 47.563	-2,5%	€ 52.251
2011	€ 7.639.790.420	3,5%	€ 47.561	0,0%	€ 50.875
2012	€ 7.924.736.311	3,7%	€ 46.921	-1,3%	€ 48.729
2013	€ 7.881.971.945	-0,5%	€ 38.627	-17,7%	€ 39.679
2014	€ 8.034.442.182	1,9%	€ 37.505	-2,9%	€ 38.450
2015	€ 8.414.280.162	4,7%	€ 38.385	2,3%	€ 39.391
2016	€ 8.525.531.438	1,3%	€ 38.437	0,1%	€ 39.484
2017	€ 8.545.536.744	0,2%	€ 38.620	0,5%	€ 39.240
2018	€ 8.888.036.658	4,0%	€ 39.473	2,2%	€ 39.670
2019	€ 8.896.333.216	0,1%	€ 40.180	1,8%	€ 40.180
2020	€ 8.534.669.500	-4,1%	€ 37.785	-6,0%	€ 37.785

TAB B2 - EVOLUZIONE DEL VOLUME D'AFFARI IVA DEGLI AVVOCATI ISCRITTI ALLA CASSA FORENSE

Anno di produzione	Volume d'affari complessivo Iva	Incremento % annuo del volume d'affari complessivo	Volume d'affari medio annuo	Incremento % annuo del volume d'affari medio	Volume d'affari medio rivalutato
1996	€ 4.038.799.674		€ 60.072		€ 87.226
1997	€ 4.552.524.114	12,7%	€ 61.435	2,3%	€ 87.714
1998	€ 4.917.380.931	8,0%	€ 62.303	1,4%	€ 87.381
1999	€ 5.283.888.910	7,5%	€ 62.687	0,6%	€ 86.535
2000	€ 5.760.512.777	9,0%	€ 65.232	4,1%	€ 87.766
2001	€ 6.267.622.899	8,8%	€ 68.068	4,3%	€ 89.174
2002	€ 6.971.501.729	11,2%	€ 70.806	4,0%	€ 90.587
2003	€ 7.473.662.576	7,2%	€ 70.912	0,1%	€ 88.509
2004	€ 8.044.211.179	7,6%	€ 70.167	-1,1%	€ 85.863
2005	€ 8.414.749.370	4,6%	€ 70.583	0,6%	€ 84.928
2006	€ 9.210.920.808	9,5%	€ 71.562	1,4%	€ 84.418
2007	€ 10.295.892.331	11,8%	€ 75.647	5,7%	€ 87.744
2008	€ 10.724.638.912	4,2%	€ 76.012	0,5%	€ 85.434
2009	€ 11.002.653.668	2,6%	€ 74.544	-1,9%	€ 83.201
2010	€ 11.139.153.803	1,2%	€ 71.796	-3,7%	€ 78.873
2011	€ 11.544.475.249	3,6%	€ 71.868	0,1%	€ 76.876
2012	€ 11.884.123.384	2,9%	€ 70.364	-2,1%	€ 73.075
2013	€ 12.238.771.312	3,0%	€ 59.978	-14,8%	€ 61.611
2014	€ 12.332.887.322	0,8%	€ 57.571	-4,0%	€ 59.020
2015	€ 12.780.728.909	3,6%	€ 58.305	1,3%	€ 59.832
2016	€ 12.961.070.658	1,4%	€ 58.435	0,2%	€ 60.026
2017	€ 13.077.588.956	0,9%	€ 59.101	1,1%	€ 60.050
2018	€ 13.454.294.374	2,9%	€ 59.752	1,1%	€ 60.050
2019	€ 13.404.733.004	-0,4%	€ 60.541	1,3%	€ 60.541
2020	€ 12.782.613.021	-4,6%	€ 56.592	-6,5%	€ 56.592

(Fonte: I numeri dell'avvocatura – anno 2021, Rapporto sull'Avvocatura 2022)

CASSA FORENSE

LA RIFORMA PREVIDENZIALE

- 1** **PERCHÈ UNA RIFORMA OGGI**
Per far fronte alla **sostenibilità** a 30 anni del sistema previdenziale oggi messa in discussione dalle proiezioni demografiche e reddituali dell'avvocatura rilevate dall'ultimo bilancio tecnico. La riforma entrerà in vigore **previa approvazione dei ministeri dal 01/01/2024**.
- SISTEMA DI CALCOLO DELLA PENSIONE**
 - ▶ **PIÙ DI 18 ANNI D'ISCRIZIONE SISTEMA RETRIBUTIVO**
Dal 2024 il coefficiente per il calcolo della quota di pensione passerà da 1,40 a 1,30
 - ▶ **MENO DI 18 ANNI DI ISCRIZIONE SISTEMA MISTO**
Retributivo sino al 31/12/2025 contributivo dal 2024
 - ▶ **NUOVI ISCRITTI SISTEMA CONTRIBUTIVO**
Il montante contributivo sarà costituito anche dal 1% del contributo integrativo
 - ▶ **LA PENSIONE MINIMA**
A regime sarà di € 9.000 annui per tutti
- 3** **NUOVI ISCRITTI**
Per i primi quattro anni di iscrizione, non sarà dovuto il contributo minimo. La **contribuzione soggettiva** sarà **proporzionale al reddito professionale prodotto**. Dal quinto all'ottavo anno, il **minimo soggettivo** sarà **ridotto al 50%** (€ 1.100).
- CONTRIBUZIONE DOVUTA**
Il contributo soggettivo minimo verrà ridotto da circa 3.000 euro attuali a 2.200 euro. Il contributo minimo integrativo pari a € 710, sospeso temporaneamente, sarà ridotto a € 250,00 per garantire il finanziamento dell'Assistenza da parte di tutti. In sede di autoliquidazione con il Mod. 5 annuale l'**aliquota del contributo soggettivo** passerà dall'attuale 15% al 16% dal 2024 e al 17% dal 2026.
- 5** **CONTRIBUTO MODULARE VOLONTARIO**
L'aliquota massima per la **contribuzione modulare** volontaria **viene elevata dal 10 al 15%** per dar modo di integrare il montante contributivo
- 6** **SCADENZE CONTRIBUTIVE E NORMA TRANSITORIA**
Unificazione al 30/9 del termine per il pagamento della prima rata in autoliquidazione e di quello per l'invio del mod.5. Gli iscritti con **decorrenza successiva al 31/12/2012** potranno **optare**, nel corso del 2024, per l'applicazione del regime contributivo con ricalcolo dei contributi minimi dovuti
- 7** **MATERNITÀ, PATERNITÀ ADOZIONE**
Per i casi di maternità, adozione e paternità (nelle fattispecie riconosciute dalla Corte Costituzionale) in sede di pensionamento, viene riconosciuto un coefficiente di trasformazione aumentato di un anno rispetto all'effettiva età anagrafica che comporterà un incremento delle pensioni (o quote di pensione) calcolate col sistema contributivo.
- 8** **PENSIONATI ATTIVI**
L'aliquota del contributo del contributo soggettivo passa dal 7,5% al 10% per pensionati che proseguono nell'attività professionale. Saranno reintrodotti i supplementi triennali di pensione.
- 9** **REGIME PENSIONISTICO UNICO PER GLI ISCRITTI DAL 2024**
È prevista un'unica prestazione denominata «pensione di vecchiaia» che si consegue a 70 anni di età con almeno **20 anni di anzianità contributiva**. L'età del pensionamento può essere **anticipata** fino a **65 anni, con almeno 35 anni di anzianità contributiva**.

WWW.CASSAFORENSE.IT

Detto questo, la riforma della quale non è dato conoscere l'articolato per asserito "garbo istituzionale" sino all'approvazione ministeriale presenta, per quanto è dato sapere, alcune macro criticità che sono:

1) l'opzione al criterio di calcolo contributivo per anzianità viola la Legge Fornero che ha modificato la Legge Dini applicando dal 2012 **il contributivo a tutti nel rispetto del pro rata.**

«La [Legge 8 agosto 1995, n. 335](#) di "riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare" (c.d. riforma Dini) introduce il sistema di calcolo contributivo, disponendone la totale applicazione nei confronti di tutti gli assicurati a decorrere dal 1° gennaio 1996. Il sistema contributivo rappresenta una forma più equa di determinazione della prestazione pensionistica, in quanto pone in diretta correlazione quanto versato con quanto il soggetto verrà a percepire; i contributi accantonati (c.d. montante) vengono, infatti, convertiti in rendita attraverso coefficienti di trasformazione calcolati in ragione dell'età di pensionamento e della conseguente attesa di vita. La transizione al modello contributivo è stata completata con l'entrata in vigore del [Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201](#) convertito con modificazioni dalla [Legge 22 dicembre 2011, n. 214](#) (c.d. riforma Fornero). Il sistema contributivo è stato esteso, infatti, a tutte le anzianità maturate a decorrere dal 1° gennaio 2012, con applicazione del calcolo "pro rata"» (Dal sito del Ministero del Lavoro e politiche sociali).

Si tratta di principi sovraordinati di riforma generale del sistema previdenziale che debbono essere rispettati anche da Cassa Forense.

Le disposizioni della presente legge costituiscono principi fondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica. Le successive leggi della Repubblica non possono introdurre eccezioni o deroghe alla presente legge se non mediante espresse modificazioni delle sue disposizioni. ([legge 335/1995](#))

Una riforma più espansiva, ha scritto di recente la Prof. Elsa Fornero, il Paese se la potrà permettere «Solo se tornerà a essere in forte crescita, accumulerà ricchezza, creerà occupazione, soprattutto giovanile: allora, solo allora, potremmo tornare sulle scelte compiute nel 2011».

Se la riforma non sarà corretta in sede Ministeriale avremo delle vere e proprie "GABBIE PREVIDENZIALI" e quindi è prevedibile un nutrito contenzioso e la corsa ai riscatti per rientrare nella fascia dei privilegiati che, con 18 anni di anzianità contributiva, potranno proseguire il percorso con il più favorevole criterio di calcolo retributivo.

Sostenere, come sento dire, che il sistema misto sarebbe più favorevole...avrebbe dovuto allora consigliare, a monte, l'adozione del contributivo in pro rata per tutti e non già mettere in campo tre trattamenti diversi, a seconda dell'anzianità contributiva!

Perché si è scelta la opzione per anzianità?

Credo di non sbagliare nell'affermare per tutelare la posizione di chi era vicino alla pensione!

2) Questo aspetto che tratto ora è molto grave perché non si è mai vista una riforma che, per fare cassa, intervenga sulla pensione minima, diminuendola di circa un 30%, sia pure gradualmente nel tempo. Ed infatti l'integrazione al minimo della pensione, riservata a chi, nell'intera vita lavorativa, si limita a versamenti del solo contributo minimo, sarà gradualmente rimodulata sino a € 9.000,00 annui, mantenendo, peraltro, un buon tasso di sostituzione rispetto ai redditi prodotti e dichiarati.

Il trattamento minimo pensionistico è previsto a garanzia della soddisfazione delle più elementari esigenze di vita.

«Su domanda dell'avente diritto, qualora applicando i criteri di calcolo di cui agli artt.47, 49 e 61 del presente Regolamento la pensione annua sia inferiore ad € 11.949,00, preso come base l'anno 2019, è corrisposta un'integrazione sino al raggiungimento del suddetto importo. Tale importo è rivalutato annualmente con i criteri di cui all'art.60. È escluso ogni collegamento automatico di tale importo minimo con il contributo soggettivo minimo».

3) la reintroduzione dei supplementi triennali di pensione per i pensionati attivi stante l'aumento del contributo soggettivo dal 7,5% al 10%, tradisce l'equità previdenziale e attuariale di sistema e quindi va mantenuta l'attuale previsione di cui all'art. 59 del Regolamento unico agli effetti della solidarietà intercategoriale che così recita:

«Art. 59 Prestazione contributiva per i pensionati di vecchiaia

1. I pensionati di vecchiaia di cui agli artt.44, 45 e 51 iscritti in un Albo forense e percettori di reddito da attività professionale, che hanno versato il contributo soggettivo dovuto ai sensi dell'art.17 terzo comma a partire dal reddito professionale dichiarato per l'anno 2013 hanno diritto ad una prestazione contributiva, calcolata su una quota del reddito professionale dichiarato fino al tetto reddituale indicato nell'art.17, primo comma lettera a) e secondo comma lettera a) del presente Regolamento. Detta quota sarà pari al 2% sino all'anno

2016; al 2,25% sino all'anno 2020 e al 2,50% dall'anno 2021. La quota versata e non valorizzata sarà destinata a solidarietà infracategoriale.

2. Tale prestazione sarà liquidata in unica soluzione, a domanda, alla cancellazione da tutti gli Albi professionali o agli eredi in caso di decesso.

3. Per il periodo transitorio di cui al successivo art.62 del presente Regolamento l'indennità di cui al primo comma sarà liquidata solo con riferimento ai contributi versati, nella misura ivi indicata, a partire dall'anno successivo a quello di maturazione del supplemento.

4. Il contributo del 3% del reddito netto professionale eccedente il tetto reddituale non dà diritto a supplementi, maggiorazioni, integrazioni del trattamento pensionistico, né ad indennità.

5. La prestazione di cui al primo comma è calcolata rivalutando, al momento della liquidazione, il montante dei contributi versati nella misura di cui al primo comma, con il metodo di calcolo contributivo previsto dalla [Legge n.335/1995](#).»

4) manca l'introduzione dell'assegno sociale forense così da garantire comunque, nell'ambito della funzione assistenziale, a chi ne abbia bisogno una dignitosa sopravvivenza, considerando che il criterio di calcolo contributivo, mediamente, è più penalizzante del criterio di calcolo retributivo e l'aumento di un punto del contributo integrativo sul montante non è in grado di risolvere il problema e, per legge, è esclusa ogni integrazione al trattamento minimo nel criterio di calcolo contributivo. L'integrazione al minimo della pensione ha la funzione di integrare la pensione quando dal calcolo in base ai contributi accreditati all'assicurato risulti un importo inferiore a un minimo ritenuto necessario ad assicurargli mezzi adeguati alle esigenze di vita, giusto il precetto dell'[art. 38, comma 2, Cost.](#) ([Corte cost. 10 giugno 1994, n. 240](#), in Foro it., 1994, I, 2016)

L'Assegno sociale è un contributo economico di natura assistenziale erogato dall'INPS a tutti coloro che si trovano in condizioni economiche disagiate. Viene elargito dall'Istituto, senza che sia necessario il versamento di alcun contributo, per un importo che varia di anno in anno. Nel 2022 l'Assegno sociale INPS, nella sua misura piena, ammonta a 469,03 euro al mese, erogato per 13 mensilità.

Se gli iscritti, agevolati nei primi anni, non riusciranno ad integrare la contribuzione, così da poter far valere gli anni nella loro interezza, si vedranno liquidare una pensione di poche centinaia di euro al mese e si aprirà un problema sociale molto rilevante.

Si tratta di decidere se tale erogazione spetti a Cassa Forense o all'INPS ma, in ogni caso, il problema non potrà essere eluso o trasferito al futuro facendo finta che non esista.

5) le agevolazioni contributive, non essendo coperte da contribuzione figurativa, se nel proseguo della carriera non saranno reintegrate, incideranno e non poco, sul depauperamento pensionistico. Ed infatti, il periodo iniziale di iscrizione, per i primi quattro anni, sarà caratterizzato da una contribuzione soggettiva direttamente proporzionale al reddito professionale prodotto, senza obbligo di contributo minimo. Dal quinto all'ottavo anno, il minimo soggettivo sarà ridotto al 50% (€ 1.100).

Resta in ogni caso la possibilità, entro i primi 12 anni di iscrizione, su base volontaria, di integrare i minimali non versati.

6) Come ho già scritto più volte, quando il rapporto tra attivi e pensionati sarà di 1 a 1, intorno agli anni 2050, le pensioni dipenderanno dai mercati scaricando sugli iscritti, per intero, il rischio finanziario e questo a me non pare in linea con l'art. 38 della nostra carta costituzionale, trattandosi di previdenza obbligatoria di primo pilastro.

C'è una arma di distruzione finanziaria di massa che si aggira oggi e domani che si chiama "DERIVATI" pari, nel 2022, a 620 mila miliardi di dollari, più di sei volte il PIL mondiale pari a 100 mila miliardi di dollari. (da Market Mover del 22.12.2022).

A mio giudizio la riforma MERITA UN APPROFONDITO RIESAME anche alla luce del *trend* delle pensioni, come risulta dalla tabella ufficiale di Cassa Forense, che già da anni contempla, sia pure in via residuale, la pensione contributiva e il confronto qualche perplessità, sulla tenuta complessiva della riforma, dovrebbe pur suggerirlo ai più attenti.

La freccia dei Vigilanti colpirà?

Lo vedremo.

Intanto frate Tac si interroga se gli convenga o meno riscattare gli anni utili per restare nella prima fascia perché la pensione contributiva non interesserà allo sceriffo di Nottingham.

TAB C9 - EVOLUZIONE DELL'IMPORTO MEDIO DELLE PENSIONI

Anno	Anzianità			Vecchiaia			Contributive			Cumulo			Invalidità e Inabilità			Indirette			Reversibilità		
	Donne	Uomini	Totale	Donne	Uomini	Totale	Donne	Uomini	Totale	Donne	Uomini	Totale	Donne	Uomini	Totale	Donne	Uomini	Totale	Donne	Uomini	Totale
2005	€ 23.923	€ 29.820	€ 28.890	€ 24.287	€ 27.022	€ 26.891							€ 8.477	€ 11.549	€ 11.162	€ 11.407	€ 11.029	€ 11.401	€ 11.670	€ 11.250	€ 11.664
2006	€ 24.673	€ 30.872	€ 29.909	€ 25.625	€ 28.440	€ 28.295	€ 3.796	€ 6.068	€ 5.911				€ 8.722	€ 12.081	€ 11.594	€ 11.935	€ 11.786	€ 11.932	€ 12.304	€ 12.238	€ 12.303
2007	€ 25.105	€ 31.239	€ 30.254	€ 26.100	€ 29.550	€ 29.366	€ 4.633	€ 5.762	€ 5.685				€ 9.209	€ 12.534	€ 12.001	€ 12.300	€ 12.007	€ 12.293	€ 12.723	€ 13.561	€ 12.740
2008	€ 26.199	€ 31.947	€ 30.995	€ 26.903	€ 30.774	€ 30.557	€ 4.097	€ 5.441	€ 5.321				€ 9.708	€ 12.901	€ 12.316	€ 12.588	€ 12.124	€ 12.574	€ 13.297	€ 13.877	€ 13.309
2009	€ 27.231	€ 32.599	€ 31.649	€ 27.644	€ 31.861	€ 31.614	€ 4.188	€ 5.486	€ 5.369				€ 9.878	€ 13.050	€ 12.346	€ 12.880	€ 12.700	€ 12.874	€ 13.756	€ 13.954	€ 13.760
2010	€ 27.314	€ 34.082	€ 32.784	€ 28.763	€ 33.488	€ 33.198	€ 4.202	€ 5.464	€ 5.346				€ 10.413	€ 13.112	€ 12.483	€ 13.460	€ 12.913	€ 13.441	€ 14.544	€ 13.487	€ 14.526
2011	€ 27.964	€ 33.825	€ 32.557	€ 29.250	€ 33.961	€ 33.664	€ 4.110	€ 5.525	€ 5.382				€ 10.252	€ 12.901	€ 12.199	€ 12.981	€ 12.155	€ 12.949	€ 14.217	€ 13.827	€ 14.210
2012	€ 28.672	€ 34.663	€ 33.293	€ 29.715	€ 34.965	€ 34.611	€ 4.234	€ 5.346	€ 5.230				€ 10.042	€ 12.688	€ 11.894	€ 13.880	€ 13.512	€ 13.865	€ 15.358	€ 14.782	€ 15.343
2013	€ 29.847	€ 35.575	€ 34.191	€ 30.408	€ 36.191	€ 35.786	€ 4.267	€ 5.434	€ 5.308				€ 10.046	€ 12.988	€ 12.051	€ 14.323	€ 13.440	€ 14.285	€ 16.090	€ 14.915	€ 16.064
2014	€ 31.025	€ 36.528	€ 35.101	€ 31.435	€ 37.591	€ 37.139	€ 4.470	€ 5.578	€ 5.456				€ 10.066	€ 13.135	€ 12.110	€ 14.814	€ 13.956	€ 14.774	€ 16.785	€ 16.299	€ 16.771
2015	€ 31.328	€ 37.178	€ 35.610	€ 31.825	€ 38.347	€ 37.849	€ 4.411	€ 5.514	€ 5.387				€ 9.939	€ 13.044	€ 11.963	€ 15.059	€ 13.803	€ 14.998	€ 17.302	€ 16.509	€ 17.278
2016	€ 31.449	€ 37.601	€ 35.894	€ 31.949	€ 38.517	€ 37.990	€ 4.333	€ 5.467	€ 5.333				€ 9.917	€ 12.801	€ 11.732	€ 15.183	€ 14.259	€ 15.133	€ 17.620	€ 16.328	€ 17.580
2017	€ 31.501	€ 37.828	€ 36.038	€ 31.905	€ 38.777	€ 38.200	€ 4.591	€ 5.448	€ 5.345				€ 9.967	€ 12.611	€ 11.603	€ 15.294	€ 14.358	€ 15.235	€ 17.945	€ 16.549	€ 17.898
2018	€ 31.654	€ 37.826	€ 35.973	€ 31.923	€ 39.064	€ 38.416	€ 4.655	€ 5.386	€ 5.296				€ 10.056	€ 12.442	€ 11.510	€ 15.481	€ 14.125	€ 15.385	€ 18.302	€ 16.660	€ 18.240
2019	€ 31.874	€ 37.753	€ 36.007	€ 32.657	€ 39.879	€ 39.172	€ 4.845	€ 5.389	€ 5.319	€ 22.933	€ 28.061	€ 27.264	€ 10.285	€ 12.549	€ 11.631	€ 15.871	€ 14.527	€ 15.767	€ 19.026	€ 16.937	€ 18.941
2020	€ 32.231	€ 37.998	€ 36.197	€ 32.796	€ 40.043	€ 39.263	€ 4.738	€ 5.274	€ 5.202	€ 22.195	€ 23.618	€ 23.429	€ 10.437	€ 12.581	€ 11.685	€ 16.100	€ 14.488	€ 15.967	€ 19.465	€ 16.998	€ 19.357
2021	€ 32.337	€ 38.007	€ 36.175	€ 32.718	€ 40.166	€ 39.287	€ 4.643	€ 5.178	€ 5.100	€ 20.846	€ 24.410	€ 23.812	€ 10.384	€ 12.661	€ 11.693	€ 16.182	€ 14.649	€ 16.047	€ 19.769	€ 17.121	€ 19.652

Ogni altra valutazione non appena cognito l'articolato.

PROFESSIONE

PREVIDENZA FORENSE

30/12/2022

Anticorruzione e trasparenza per le casse di previdenza dei professionisti

«La trasparenza - ha spiegato Busia, presidente di Anac, l'autorità nazionale anticorruzione - è entrata a far parte dei bisogni della collettività come strumento di controllo e partecipazione civica alla vita democratica. Per questo occorre una piccola rivoluzione copernicana con la creazione di un portale unico della trasparenza, gestito da Anac e che raccolga tutti i dati previsti dalle norme. Si ridurrebbero oneri economici e amministrativi. Nell'ambito dei contratti e degli appalti pubblici – ha aggiunto - rendere fruibili i dati rappresenta un antidoto concreto ed efficace alla corruzione e al conflitto di interessi» (comunicato stampa ANAC).

di Paolo Rosa

Abbiamo visto cosa accade quando manca la trasparenza nelle ONG nella UE. Ho preso in considerazione le Casse più grandi come dimensioni di iscritti e patrimonio. Parto dalla Cassa del notariato perché detta le regole. Sul sito della Cassa del notariato, alla voce “cassa trasparente” è dato leggere:

«In questa sezione, denominata Cassa trasparente, sono pubblicati i dati e le informazioni che riguardano la Cassa Nazionale del Notariato, secondo i principi dettati dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) con determinazione n. 1134/2017 “Nuove linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società o degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle Pubbliche amministrazioni e dagli Enti Pubblici Economici”. Tali linee guida sono volte all'applicazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione, di cui alla L. n. 190/2012, e trasparenza, di cui al D. Lgs. 33/2013. Con l'art. 3, comma 2, del D. Lgs. n. 97/2016 è stato modificato l'ambito di applicazione soggettiva della normativa in tema di trasparenza, mediante l'introduzione dell'art. 2-bis all'interno del D. Lgs. n. 33/2013. Tale disposizione, al comma 3, ha esteso l'ambito di applicazione della normativa agli “enti e fondazioni di diritto privato, anche privi di personalità giuridica, con bilancio superiore a € 500.000,00, che esercitano funzioni amministrative, attività di produzione di beni o servizi a favore delle pubbliche amministrazioni o di gestione di pubblici servizi” rispetto ai quali la normativa si applica “in quanto compatibile” e “limitatamente ai dati e documenti inerenti l'attività di pubblico interesse”. Il nuovo

campo soggettivo di operatività della disposizione citata è stato interpretato dall'Autorità Nazionale Anticorruzione con determinazione n. 1134 del 8/1/2017 contenente l'aggiornamento delle Linee guida in tema di trasparenza, di cui alla propria precedente determinazione n. 8 del 17/6/2015. All'interno delle nuove Linee guida, ANAC richiama nominalmente le Casse di Previdenza delle professioni tra i soggetti riconducibili all'ambito di applicazione di cui al comma 3, secondo periodo del novellato art. 2-bis del D. Lgs. n. 33/2013, dichiarando che, rispetto alla delimitazione dell'ambito dell'"attività di pubblico interesse" che esse esercitano, questo debba individuarsi "nell'attività istituzionale di previdenza ed assistenza". All'esito della novella legislativa, le Casse risultano quindi dirette destinatarie delle disposizioni in tema di trasparenza, nei limiti e secondo le forme di cui al combinato disposto dell'art. 2-bis, comma 3 del D. Lgs. n. 33/2013 e delle Linee guida successivamente emanate da ANAC; il termine per l'adeguamento era stato stabilito dalle stesse Linee guida al 31/7/2018, "salvo riallineamento definitivo al 31/1/2019».

Alla luce di ciò, la Cassa del notariato ha pubblicato tutta una serie di dati di interesse per gli iscritti tra i quali l'elenco, anno per anno, di tutti gli incarichi dati a terzi e consulenze, come si può vedere cliccando sul link <https://www.cassanotariato.it/cassa-trasparente.html>.

Ugualmente Cassa Geometri <https://www.cassageometri.it/cassa-geometri-trasparente>.

INARCASSA lo fa ma in modo parziale come si evince consultando il sito Inarcassa trasparente <http://www.inarcassa.it/site/home/amministrazione-trasparente.html>.

Ugualmente per Cassa ragionieri <https://www.cassaragionieri.it/previdenza>.

Ugualmente per la Fondazione Enpam <https://www.enpam.it/fondazione-trasparente/>.

Ugualmente la Cassa dei commercialisti <https://www.cnpadc.it/la-cassa/cdc-trasparente.html>.

Ugualmente per la Cassa dei consulenti del lavoro <https://www.consulentidellavoro-roma.it/content/amministrazione-trasparente>.

E veniamo ad Enasarco <https://www.enasarco.it/amministrazione-trasparente>.

Ho notizia che un collega ha chiesto a Cassa Forense l'elenco degli incarichi e collaborazioni a terzi e che si è visto opporre il diniego pendendo ora ricorso al TAR Lazio. Francamente non capisco questa resistenza alla pubblicazione sul sito istituzionale di questi atti (CF paga un dirigente allo scopo) e, in ogni caso, alla ostensione degli atti che sono di interesse per gli iscritti, obbligati per legge ad

esserlo. Per parte mia ho invitato la Direzione Generale di Cassa forense a provvedere alla pubblicazione prima dell'intervento dell'autorità amministrativa.

Consiglio a tutti la lettura del working paper, 7 di Stefano Maria Sisto "[L'importanza della trasparenza amministrativa nella prevenzione e nel contrasto alla corruzione](#)".

La trasparenza è l'antidoto più efficace alla corruzione. Le Casse dovrebbero essere una "casa di vetro" senza opacità e segretazioni. Si veda sul punto la sentenza 20/2019 del Corte Costituzionale.

Come scriveva Cantone la trasparenza è un "antidoto eccezionale" al "buio" di cui la corruzione ha bisogno per potersi affermare.

Del resto basterebbe applicare le linee guida dell'Adepp:

«Nell'ambito del potere di autoregolamentazione, le Casse quali Enti di previdenza ed assistenza, si impegnano a rispettare i principi in materia di trasparenza nei confronti degli iscritti tipici per i fondi pensione e nel caso specifico dall'art. 1 del d.lgs. 30 giugno 1994, n. 509, garantendo l'integrità, il costante aggiornamento, la completezza, la tempestività, la semplicità di consultazione, la comprensibilità, l'omogeneità e, nel rispetto della normativa vigente, l'accessibilità alle informazioni relativamente all'attività istituzionale di previdenza ed assistenza e all'utilizzo delle risorse. Nel caso delle Casse di previdenza ed assistenza, di seguito denominate "Casse", si ritiene che l'interesse alla trasparenza sia innanzi tutto in capo ai singoli iscritti e ai percettori di prestazioni che devono poter avere accesso attraverso i siti istituzionali ai documenti, alle informazioni ed ai dati concernenti l'organizzazione e l'attività delle rispettive Casse di appartenenza».

PROFESSIONE

PREVIDENZA FORENSE

13/01/2023

La riforma delle pensioni del Governo Meloni

Il Ministro del Lavoro, recentemente, ha dichiarato che «con il Presidente Meloni si lavora per riconfermare alcuni interventi e valutare di introdurre altre forme di flessibilità in uscita, forme sostenibili, per poi intervenire con una riforma di sistema che possa mettere ordine. Un riordine complessivo e una riforma delle pensioni sarà necessaria, questo è un tema sul quale stiamo lavorando».

di Paolo Rosa

La politica deve essere responsabile. Ce la faranno?

La riconferma di alcuni interventi vi è già stata con la legge di bilancio 2023. Quota 103, infatti, ha realizzato la forma di flessibilità in uscita, cioè una pensione anticipata in deroga rispetto ai requisiti della Legge Fornero. Vale a dire: 62 anni di età e 41 anni di contribuzione entro il 31.12.2023. Pensare ad altre forme di flessibilità in uscita, in questo momento, mi pare utopistico per mancanza delle risorse. Ora si aspetta la riforma di sistema che possa mettere ordine. Non è dato conoscere le direttive di manovra ma qualcosa si può imparare leggendo i programmi della coalizione di Governo che ho già trattato nel mio [Incrocio tra il programma di governo sulle pensioni e la riforma di Cassa Forense](#) del 16.12.2022.

Mi auguro che questo annunciato riordino di sistema possa interessare anche le Casse di previdenza dei professionisti e mi verrò spiegando. I fattori di crisi della previdenza, in generale, sono i seguenti:

- Allungamento vita media (i professionisti vivono di più);
- Riduzione del tasso di natalità;
- Modifiche mercato del lavoro;
- Frammentazione e iniquità del sistema previdenziale.

Questi fattori incidono sull'equilibrio finanziario del sistema con una crescita esponenziale della spesa pensionistica. Questi principi valgono anche per la previdenza dei Professionisti pur se, per scelta, hanno rinunciato agli interventi di Stato e quindi la situazione è più delicata. Nell'ambito del lavoro professionale siamo di fronte al progressivo deterioramento del rapporto attivi / pensionati. Questo determina un crescente saldo negativo tra entrate e uscite con la conseguenza che

l'equilibrio, nel tempo, sarà garantito dal rendimento del patrimonio nel frattempo accumulato. E se questo è vero, com'è vero, si passerà, di fatto, dal sistema a ripartizione al sistema a capitalizzazione, senza la garanzia finale dello Stato. Alla luce di tali considerazioni, ritengo che la riforma di sistema, debba interessare anche le Casse di professionisti. Se i professionisti, come cittadini, sono tutti uguali, allora lo Stato dovrebbe garantire che gli investimenti fatti dalle singole Casse abbiano per tutti lo stesso rendimento, diversamente l'autonomia delle Casse negli investimenti verrebbe a penalizzare gli iscritti ad una Cassa che porti a casa rendimenti inferiori, per i più svariati motivi. Le Casse, nella gestione del loro patrimonio, conseguono rendimenti diversi come evidenziato nell'[ultima relazione della COVIP](#).

La COVIP ha perfezionato un manuale per l'accertamento di tutti i dati di interesse. «Le survey previste dal Manuale sono quattro: segnalazioni strutturali, aventi ad oggetto informazioni sulle caratteristiche anagrafiche e strutturali dell'ente previdenziale, dei mandati di gestione e dei depositari, con periodicità di inoltro una tantum ovvero a evento; segnalazioni periodiche aggregate, con dati sulla composizione delle attività e passività e con periodicità di trasmissione annuale; segnalazioni periodiche di bilancio, con dati di bilancio sintetici inclusa la redditività e con periodicità di inoltro annuale; segnalazioni periodiche a livello di singolo strumento di investimento, con dati su consistenze e transazioni e con periodicità di trasmissione annuale».

Senza considerare che l'aumento della patrimonializzazione pone seri problemi di redditività e di mantenimento dei valori reali come correttamente evidenziato anche da *Itinerari previdenziali* nel suo ultimo *Report* sulla Previdenza.

Postulato che i professionisti, come cittadini, hanno gli stessi diritti, ivi compresi quelli previdenziali obbligatori, mi pare evidente che la diversità dei rendimenti conseguiti dalle Casse, crei una situazione di disparità tra i professionisti, soprattutto se consideriamo che, nel proseguo del tempo, la sostenibilità delle Casse dipenderà più dal rendimento del patrimonio che dalla contribuzione incassata. Disparità che può essere risolta, a mio avviso, solo dallo Stato attraverso l'emissione di un Bond dedicato alle Casse alle quali garantire il rendimento richiesto dai rispettivi bilanci tecnici. Non vi osta, come ho già illustrato nel mio precedente intervento [Le casse di previdenza e il rischio sistematico](#) del 06.12.2022, la legislazione europea.

Mi rendo conto che questa soluzione farebbe saltare l'attuale sistema e vedrebbe la contrarietà dei vari management e della industria finanziaria, insieme alla politica che spesso guarda alle Casse come "bancomat", ma garantirebbe un futuro pensionistico più sereno ai professionisti. Tutte le dissertazioni sulla autonomia delle Casse, (c'è un **ingerenza sempre più forte del diritto privato nel diritto pubblico**). Si sta mettendo in dubbio la riforma lungimirante del '93 e l'autonomia delle casse. Un noto studioso francese, Thomas Perroud, ha scritto un articolo illustrando il

progressivo svuotamento dello Stato e del diritto pubblico, perché il diritto privato governa sempre di più l'azione pubblica, e occorre quindi ripensare il diritto privato come un diritto comune all'azione pubblica. Di una tendenza di questo tipo si era reso conto il legislatore nel 1993 – 1994, compiendo la riforma delle Casse. In un quarto di secolo si stanno lentamente mettendo in dubbio i benefici di quella lungimirante riforma». **Così il professore emerito, già giudice della Corte costituzionale e ministro per la funzione pubblica nel Governo Ciampi, Sabino Cassese**, durante una lezione a Roma all'interno di un seminario dell'Adepp (Associazione degli Enti di previdenza privati) dal titolo «Autonomia delle Casse di previdenza al servizio delle professioni per il Paese») in questa ottica, a me sembrano solo una cortina fumogena, per non affrontare i problemi reali, uno su tutti, l'affermazione che la previdenza obbligatoria, nel regime di finanziamento a ripartizione, non può dipendere dai mercati finanziari, scaricando il rischio degli investimenti sugli iscritti. Vedremo se *“il riordino complessivo”* terrà conto di questi temi. Mi piacerebbe che la politica se ne occupasse *“funditus”* come si dice.

Basterebbe porsi una domanda semplice semplice: a chi giova l'attuale sistema? Ai professionisti o ai vari management, industria, finanziaria e politica?

Le uscite dei politici alla presentazione del rapporto Adepp mi hanno lasciato “basito” perché non vedo discontinuità con il passato. Il riordino, a mio giudizio, deve interessare l'intero comparto così descritto dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali: «L'art. 38 della Costituzione italiana prevede che "i lavoratori hanno diritto che siano preveduti e assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria. Ai compiti previsti in questo articolo provvedono organi e istituti predisposti o integrati dallo Stato". Su tale previsione costituzionale si fonda il sistema delle assicurazioni sociali obbligatorie, il cui scopo è quello di predisporre una tutela rivolta sia ai lavoratori subordinati, sia ai produttori di redditi da lavoro autonomo e libero professionale, ovvero ai loro superstiti, nel momento in cui sorge il bisogno di disporre di mezzi adeguati per far fronte a eventi come la vecchiaia, l'invalidità, la malattia, la disoccupazione involontaria e l'infortunio, ovvero la morte. Nel sistema vigente, la gestione delle forme di previdenza obbligatoria (primo pilastro) è affidata, da una parte, a un ente pubblico, l'INPS, che assicura la maggior parte dei lavoratori dipendenti del settore privato e pubblico e i collaboratori; dall'altra, agli Enti di previdenza dei liberi professionisti (Casse Geometri, Ingegneri e Architetti, Forense, Medici, Veterinari, Notariato, Dottori commercialisti, Ragionieri e periti commerciali, Farmacisti, Consulenti del lavoro, Impiegati dell'Agricoltura, FASC, ENASARCO, INPGI e ONAOSI), già enti pubblici, che hanno deliberato la propria trasformazione in enti con personalità giuridica di diritto privato, ai sensi del Decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, mantenendo tuttavia la finalità pubblica. A tali enti, si sono

aggiunti altri enti di previdenza di diritto privato dei liberi professionisti di nuova istituzione, ai sensi del Decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103 (ENPAB, ENPAP, EPPI, EPAP, ENPAPI, Gestione separata ENPAIA e Gestione separata INPGI), anch'essi con finalità pubblica».

PROFESSIONE

PREVIDENZA FORENSE

20/01/2023

Considerazioni al bilancio preventivo 2023 di Cassa Forense

Finalmente Cassa Forense ha pubblicato, sul sito istituzionale, il Bilancio preventivo 2023.

di Paolo Rosa

È noto a tutti che il 2023 sarà un anno molto complicato perché, come scrive Banca d'Italia nel suo piano strategico 2022-2025, *“avviene in un momento caratterizzato da profonda incertezza anche a livello internazionale: la crisi pandemica ancora attiva sullo sfondo, le tensioni geopolitiche, l'aumento dei costi degli approvvigionamenti energetici conseguenti all'aggressione della Russia all'Ucraina, le pressioni inflazionistiche e la nuova fase della politica monetaria a livello globale ed europeo si sono sovraimpresse alle sfide poste dalla improcrastinabile transizione energetica, dalle nuove tecnologie, dalla digitalizzazione e dalle riforme necessarie a dare nuovo impulso all'economia italiana”*.

Lo si vede nella proiezione dei numeri (*“In questo difficile contesto di scarsa visibilità di medio-lungo periodo, i mercati finanziari stanno vivendo in un clima di forte incertezza che non consente di poter proiettare nel 2023 la realizzazione attendibile di plusvalori inerenti il portafoglio della Cassa. Conseguentemente, le stime che vengono effettuate sono in linea di continuità con una gestione improntata ad escludere significativi ritorni di attività di compravendita rimandando alla I nota di variazione rettifiche eventuali sulle componenti positive di reddito. Ovviamente l'incremento del tasso di interesse che ha impatti sulla remunerazione del c/c bancario è stato considerato”*).

Secondo l'indagine sulle aspettative di inflazione e crescita di Banca d'Italia del 16.1.2023, le valutazioni di peggioramento delle condizioni per investire restano ampiamente superiori a quelle di miglioramento.

Secondo il Report di novembre del MEF: *“Le entrate contributive degli Enti previdenziali privatizzati risultano pari a 10.695 milioni di euro, in aumento di 1.882 milioni di euro rispetto al corrispondente periodo dell'anno precedente. La crescita osservata risente della contabilizzazione nell'anno 2022 dei versamenti contributivi di*

competenza 2021, in conseguenza dei tempi tecnici di regolazione contabile delle transazioni relative ai versamenti della seconda rata dei contributi previdenziali in autoliquidazione, il cui termine di effettuazione era stato fissato da alcuni Enti, al 31 dicembre 2021”.

La cooperazione in un mondo frammentato, il tema a Davos dove Klaus Schwab, fondatore e presidente esecutivo del World Economic Forum: *“Le principali forze politiche, economiche e sociali stanno aumentando la frammentazione a livello globale e nazionale. Per affrontare le cause profonde di questa perdita di fiducia, dobbiamo rafforzare la cooperazione tra i governi e il settore privato, creando le condizioni per una ripresa forte e duratura. Allo stesso tempo si deve prendere atto che lo sviluppo economico deve essere reso più resiliente, più sostenibile e che nessuno deve essere lasciato indietro”*.

lo consiglio di leggere il preventivo 2023 alla luce del piano degli indicatori e dei risultati attesi, redatto in conformità alle linee guida di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18.09.2012 che si applica **alle amministrazioni pubbliche, tra le quali rientra anche la Fondazione Cassa Forense**.

A tale scopo il DPCM 2012, agli artt. 3, comma 2, lettera c) e 4, comma 1, lettera e), impone di adottare degli indicatori che consentano di misurare l’obiettivo e di monitorare la realizzazione correlato alla complessità delle attività da programmare e monitorare.

Cassa Forense individua questi indicatori in numero di 3 e precisamente:

1. avanzo da bilancio tecnico attuariale come saldo fra entrate e uscite;
2. avanzo economico;
3. *funding ratio* annuale secondo il modello ABO calcolato dall’attuario esterno, ex delibera del CdA del 03.05.2017.

Se andiamo alla pag. 10 del bilancio troviamo questi dati che riporto:

Risk Advisor ex post

Curva dei rendimenti dei titoli euro corporate con rating "A", coerentemente con normativa IAS

2022

Valore attuale Prestazioni	44.569.570
Patrimonio	17.218.012
Surplus / Deficit	- 27.351.558
Funding ratio	38,63%

Fonte: Link Consulting

2021

Patrimonio (mld €)	16,5
Valore attuale prestazioni pensionistiche maturate (mld €)	53,1
Funding Ratio	31,0%
Delta (mld €)	-36,6

Fonte: Prometeia Advisor Sim

(dati in migliaia di euro)

Oneri pensionistici			
Anno	Bilancio Tecnico al 31/12/2020	Valori di Bilancio	Diff. %
	A)	B)	(B/A)
2021 consuntivo	891.294	892.680	0,16%
2022 preventivo assestato	927.765	937.266	1,02%
2023 preventivo	959.703	1.007.520	4,98%

In queste tabelle sono riportati tutti gli indicatori e possiamo dire che:

- gli oneri pensionistici, rispetto al bilancio tecnico, sono in aumento del 4,98%;
- le entrate contributive sono in diminuzione del 11,49%;
- le entrate patrimoniali sono in diminuzione del 3,52%;
- il patrimonio netto è in diminuzione del 1,55%;
- dal BT 2020 è certificato un progressivo deterioramento del saldo previdenziale a partire dal 2041.

A fronte di tutto ciò si attesta però che il *funding ratio*, che consente di stimare la sostenibilità della Cassa date le condizioni di mercato al momento dell'analisi, è pari al 38,63% in crescita rispetto all'anno precedente, pur dandosi atto che la Cassa risulterebbe non pienamente capitalizzata.

La cosa che non capisco è però questa: nel 2021 il valore attuale delle prestazioni pensionistiche maturate (il famoso debito latente) era stimato in 53,1 miliardi mentre nel 2022 risulta diminuito di quasi 9 miliardi per essere indicato pari a 44,5 miliardi così da aumentare, e non di poco, il *funding ratio* (https://www.ordineattuari.it/media/195371/qelera_gnp2015.pdf).

Premesso quanto hanno chiarito gli attuari, sono andato a ricostruirmi l'andamento del *funding ratio* negli anni precedenti a partire dal 2014, tutto da documenti ufficiali indicati:

(dati in migliaia di euro)

Entrate contributive (*)			
Anno	Bilancio Tecnico al 31/12/2020	Valori di Bilancio	Diff. %
	A)	B)	(B/A)
2021 consuntivo (**)	1.822.275	1.816.127	-0,34%
2022 preventivo assestato	1.905.034	1.805.557	-5,22%
2023 preventivo	1.997.396	1.767.952	-11,49%

() Esclusi contributi per maternità*

(dati in migliaia di euro)

Entrate patrimoniali			
Anno	Bilancio Tecnico al 31/12/2020	Valori di Bilancio	Diff. %
	A)	B)	(B/A)
2021 consuntivo	413.096	821.812	98,94%
2022 preventivo assestato	291.506	416.466	42,87%
2023 preventivo	313.885	302.851	-3,52%

(dati in migliaia di euro)

Patrimonio Netto			
Anno	Bilancio Tecnico al 31/12/2020	Valori di Bilancio	Diff. %
	A)	B)	(B/A)
2021 consuntivo	15.070.415	15.217.081	0,97%
2022 preventivo assestato	16.232.415	16.317.765	0,53%
2023 preventivo	17.473.525	17.202.438	-1,55%

Funding Ratio (importi in milioni di euro)

2014	
<i>Patrimonio</i>	9.064,3
<i>Valore Attuale degli Oneri</i>	33.826,8
<i>Funding Ratio Atteso</i>	0,268

(Cassa Forense, Valutazione del funding ratio atteso, dott. Luca Coppini, 19.04.2017)

2015:

Funding Ratio (importi in milioni di euro)

2015	
<i>Patrimonio</i>	10.424,1
<i>Valore Attuale degli Oneri</i>	37.785,6
<i>Funding Ratio Atteso</i>	0,276

(Cassa Forense, Valutazione del funding ratio atteso, dott. Luca Coppini, 19.04.2017)

2016:

Funding Ratio al 31.12.2016

(importi in milioni di euro)

<i>Patrimonio</i>	11.085,9
<i>Valore Attuale degli Oneri</i>	38.639,2
<i>Funding Ratio Atteso</i>	0,287

(Cassa Forense, Valutazione del funding ratio atteso, dott. Luca Coppini, 19.04.2017)

2018:

Funding Ratio
(a mercato* alla data di analisi)

Patrimonio (mld €)	12,5
Valore attuale prestazioni pensionistiche maturate (mld €)	47,4
Funding Ratio	26,3%

* Il FR è calcolato utilizzando l'ABO e attualizzando i flussi previdenziali alla curva di mercato Euro Corporate con rating A

(Bilancio di previsione 2019 di Cassa Forense)

2019:

Funding Ratio
(a mercato* alla data di analisi)

Patrimonio (mld €)	13,7
Valore attuale prestazioni pensionistiche maturate (mld €)	53,0
Funding Ratio	25,8%
Delta (mld €)	-39,3

(Bilancio di previsione 2020 di Cassa Forense)

2020:

Funding Ratio
(a mercato* alla data di analisi)

Patrimonio (mld €)	14,2
Valore attuale prestazioni pensionistiche maturate (mld €)	48,1
Funding Ratio	29,6%
Delta (mld €)	-33,9

(Bilancio di previsione 2021 di Cassa Forense)

2021:

2021	
Funding Ratio (a mercato* alla data di analisi)	
Patrimonio (mld €)	16,5
Valore attuale prestazioni pensionistiche maturate (mld €)	53,1
Funding Ratio	31,0%
Delta (mld €)	-36,6

* Il FR è calcolato utilizzando l'ABO e attualizzando i flussi previdenziali alla curva di mercato Euro Corporate con rating A.

(Bilancio di previsione 2022 di Cassa Forense)

Come è stato possibile, con tutti gli indicatori negativi, aumentare il FR da 31,00 a 38,63?

Per parte mia ho chiesto lumi in CF ma, a tutt'oggi, non ho avuto risposta.

Richiamo quanto è dato leggere a pag. 32 del preventivo 2023 dove si scrive testualmente che: *“Sul lato delle spese, si registra soprattutto un aumento del flusso finanziario in uscita per la spesa pensionistica precisando che è dovuto principalmente all'aumento dell'indice ISTAT oltre che ai nuovi pensionamenti”*.

Va detto anche che per il calcolo del funding ratio *“In ossequio al processo di investimento mirato a garantire l'equilibrio previdenziale nel lungo periodo, in presenza di limiti dati dal debito previdenziale maturando, si è dato corso alla revisione del modello ALM (asset liability management) dell'anno precedente aggiornando i dati al 31.05.2022 e stimando il Funding ratio secondo il modello adottato dalla Cassa con delibera del 03.05.2017, ovvero il modello A.B.O. (Accrued Benefit Obligation), nel quale le prestazioni sono calcolate in base ai redditi ed alle anzianità maturate alla data di valutazione e posizionate nel tempo alla data di effettiva erogazione e la contribuzione è posta pari a zero.”*

Cassa Forense ha cambiato Advisor perché Link Consulting ha vinto la gara.

Evidentemente il nuovo Advisor, nel calcolare l'entità del debito latente, pur se usando la stessa metodologia come riportato più sopra, ha usato numeri diversi e più favorevoli rispetto a quelli usati da Prometeia, abbassando il debito di quasi 9 miliardi, che non sono proprio bruscolini.

Si tratta di capire quale sta il criterio corretto. Quale sia cioè il criterio più garantista per gli iscritti, obbligati dalla legge ad esserlo, e che non ci sia una spiegazione in bilancio mi lascia “basito”.

La cosa non è di poco conto perché su questi nuovi dati si è costruita, “*In considerazione delle risultanze del modello ALM aggiornato e dell’attuale scenario macroeconomico, l’Asset Allocation Strategica per il triennio 2023-2025, rappresenta il risultato del processo di ottimizzazione del portafoglio eseguito da Link Consulting su un orizzonte di mediolungo periodo (10 anni) riportato al triennio. Il Comitato dei Delegati, con delibera del 16.09.2022, analizzata la proposta di Asset Allocation strategica e tattica che con delibera dell’8 settembre il Consiglio di Amministrazione in linea di continuità con la posizione della Commissione Bilanci e Patrimonio aveva opzionato, dopo ampia discussione ha aderito alla soluzione 2*”.

Come mi ha insegnato il dott. Luca Coppini, già attuario esterno in Cassa Forense: «*b) le modalità di calcolo degli oneri futuri (ABO, DBO, PBO). A tal proposito si ricorda che:*

le valutazioni cosiddette ABO (Accrued Benefit Obligation) tengono conto delle prestazioni calcolate in base ai redditi ed alle anzianità maturate alla data delle valutazioni, ma posizionate nel tempo alla data di effettiva erogazione;

le valutazioni DBO (Defined Benefit Obligation) tengono conto delle prestazioni calcolate in base ai redditi percepiti al momento del pensionamento, ma, come nel caso ABO, in funzione delle sole anzianità maturate alla data delle valutazioni;

le valutazioni PBO (Projected Benefit Obligation) tengono conto delle prestazioni “sbloccate”, vale a dire determinate in base sia alle anzianità che ai redditi percepiti sino al momento del pensionamento» (Cassa Forense, Valutazione del funding ratio atteso, dott. Luca Coppini, Roma 19 aprile 2017).

Ma se usi lo stesso metodo ABO come è possibile arrivare a risultati così diversi?

Capisco che non interessa ad alcuno ma è un passaggio molto delicato agli effetti della sostenibilità di lungo periodo.

La parola ai Vigilanti, alla Corte dei Conti e alla Covip che dovrebbero disporre delle risorse tecniche per capire la diversità di calcolo, risorse che io non ho e quindi non so rispondere, se non porre la domanda evidenziando le difformità e le incongruenze.

Nelle more il regolamento sugli investimenti per le Casse di Previdenza che si attende dal 2011, non vedrà mai la luce perché sostituito nella legge di bilancio per il 2023 dallo art. 311 che così prevede:

«311. Il comma 3 dell'articolo 14 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, è sostituito dal seguente: « 3. Entro il 30 giugno 2023, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentita la COVIP, sono definite norme di indirizzo in materia di investimento delle risorse finanziarie degli enti di diritto privato di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, di conflitti di interessi e di banca depositaria, di informazione nei confronti degli iscritti, nonché sugli obblighi relativamente alla

governance degli investimenti e alla gestione del rischio. Entro sei mesi dall'adozione del decreto di cui al primo periodo e nel rispetto di quanto disposto dallo stesso, gli enti previdenziali adottano regolamenti interni sottoposti alla procedura di approvazione di cui al comma 2 dell'articolo 3 del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 ».

Mi pare di essere in giostra, sono consapevole che agli avvocati interessa ben altro. Concludo con la visione di Banca d'Italia che condivido:

«Un sistema finanziario robusto, moderno ed efficiente rappresenta un fattore di fondamentale importanza per lo sviluppo economico del Paese, l'efficiente allocazione delle risorse e il necessario sostegno ai lavoratori, alle famiglie e alle imprese. L'evoluzione del contesto geopolitico, economico e tecnologico produce effetti sul sistema bancario e finanziario, incrementando la portata dei rischi esistenti e introducendone di nuovi. Allo stesso tempo l'impiego della tecnologia contribuisce a trasformare le modalità con cui il settore finanziario opera e si relaziona con i clienti e i fornitori di servizi di supporto, creando anche nuove opportunità di sviluppo. È prioritario sostenere e stimolare le innovazioni in ambito finanziario, ponendo sempre la massima attenzione al presidio dei rischi, compresi quelli di natura cibernetica. È inoltre essenziale continuare a contrastare l'illegalità in ambito economico e finanziario, rafforzando anche la cooperazione in ambito internazionale. Il sistema finanziario si trova ad affrontare la fase di progressiva uscita dalle misure di sostegno che hanno accompagnato il periodo di pandemia. La situazione che si profila è caratterizzata dal probabile acuirsi dei rischi tradizionali (credito, mercato, operativo, liquidità). Allo stesso tempo, le sfide poste dall'innovazione tecnologica e dai rischi climatici stanno determinando impatti significativi sulla sostenibilità dei modelli di business, di cui gli intermediari devono tenere conto nella revisione dei propri piani strategici» Così sempre Banca d'Italia nel piano strategico 2022-2025.

In questa ottica CF si sta muovendo perché si legge sempre nel preventivo che: *«Il progetto che ha preso avvio nel 2022 prevede che parte del patrimonio sia gestito da una SGR che fungerà da Management Company da selezionare mediante gara europea con una gestione di almeno un miliardo di euro da apportare sia alla SICAV che alla SICAF posto che la seconda può accogliere solo FIA chiusi (es Immobiliare). L'SGR utilizzerà la banca depositaria nel frattempo selezionata da Cassa e sul quale la Cassa sta lavorando per concludere il bando quanto prima»*.

Credo che dovranno essere risolte alcune problematiche, statutarie e regolamentari, prima di avventurarsi nella SICAV/SICAF. Lo studio, per la verità storica, lo ho avviato io e basterebbe richiamare la mia lettera del 23.1.2008 alla Commissione bilancio di allora. *Scripta manent, verba volant*. Alla luce del nuovo codice degli appalti, a me pare, che anche gli investimenti richiederanno la gara europea, ma avremo altre occasioni per discuterne.

PROFESSIONE

PREVIDENZA FORENSE

27/01/2023

Cassa Forense nel X Rapporto di Itinerari previdenziali e la mia visione

Itinerari previdenziali ha presentato il suo X Rapporto sulla previdenza dedicando al sistema delle Casse privatizzate dei liberi professionisti 14 pagine e precisamente dalla pag. 65 alla pag. 79 oltre ad una serie di grafici.

di Paolo Rosa

Riporto sotto le tabelle di interesse, per poi commentarle focalizzando l'attenzione su Cassa Forense ma ogni professionista può trovare i dati di interesse.

Tabella 3.1 - Il quadro generale e gli indicatori principali nel 2021

CASSE	Numero Contribuenti	Numero Pensioni	Entrate contributive	Uscite per prestazioni	Saldo contabile	Patrimonio netto	Totale Attivo
Casse 509/94	1.136.369	460.968	9.220.342.974	6.223.105.296	4.497.722.609	74.611.933.812	78.366.443.749

Tabella 3.1.1 - Le entrate contributive

ENTRATE CONTRIBUTIVE	2021 (mln euro)	Var. 2020-2021	Var. 2016-2021	Var. 2011-2021	Var.1989 per le 509 e 2000 per le 103
Casse 509	9.220	1,84%	16,35%	43,22%	787,89%

Tabella 3.1.2 - La spesa per pensioni

SPESA PER PENSIONI	2021 (mln euro)	Var. 2020 - 2021	Var. 2016 - 2021	Var. 2011 - 2021	Var.1989 per le 509 e 2000 per le 103
Casse 509	6.223	6,91%	31,01%	70,02%	867,37%

Tabella 3.1.3 – Saldi entrate contributive e uscite per prestazioni

SALDO ENTRATE/USCITE	2021 (mln euro)	Var. 2020 - 2021	Var. 2016 - 2021	Var. 2011 - 2021	Var.1989 per le 509 e 2000 per le 103
Casse 509	2.997	-7,28%	-5,57%	7,91%	658,49%

Figura 3.1 - Gli andamenti degli indicatori: numero iscritti, numero pensioni, pensione media e contributo medio 1989-2021, per gli enti di cui al D.lgs. 509/1994




Figura 3.2 - Gli andamenti degli indicatori: numero iscritti, numero pensioni, pensione media e contributo medio 2000-2021, per gli enti di cui al D.lgs. 103/1996




Tabella 3.1.4 – Rapporto pensioni su contribuenti

RAPPORTO NUMERO PENSIONI/CONTRIBUENTI	2021	2020	2016	2011	Var. 1989 per le 509 e 2000 per le 103
Casse 509	0,406	0,377	0,321	0,290	0,283

Tabella 3.1.5 – Rapporto pensione media su contributo medio

RAPPORTO PENSIONE MEDIA/CONTRIBUTO MEDIO	2021	2020	2016	2011	Var. 1989 per le 509 e 2000 per le 103
Casse 509	1,664	1,704	1,865	1,960	2,186

Tabella 3.1.6 - Rapporto entrate contributive e spese per pensioni

RAPPORTO ENTRATE CONTRIBUTIVE/SPESE PENSIONISTICHE	2021	2020	2016	2011	Var. 1989 per le 509 e 2000 per le 103
Casse 509	1,482	1,555	1,668	1,759	1,614

Tabella 3.2 - Indicatori economici e demografici degli Enti del 509 per l'anno 2021
(importi in milioni di euro)

		ENPAACL	ENPAV	ENPAF	CF	INARCASSA	CASSA GEOMETRI	CNPR	CDC	CNN	INPGI	ENPAM
Spesa per pensioni	2021 (mln €)	135,62	57,42	155,43	892,43	784,82	517,45	239,91	337,43	216,78	552,53	2.333,28
	var. % 20-21	2,58	10,13	0,47	2,17	5,12	1,40	1,22	7,50	0,70	0,99	14,47
	var. % 16-21	28,03	48,84	0,83	13,21	36,22	8,43	5,80	29,36	5,97	13,07	63,27
	var. % 11-21	88,68	87,05	-1,52	39,30	139,01	31,44	30,00	66,98	20,97	40,78	116,27
	var. % 1989-21	1.755,54	6.671,13	48,10	1.309,49	3.356,29	1.941,78	2.547,74	2.236,11	332,89	721,48	1.309,49
Entrate contributive per pensioni	2021 (mln €)	197,53	143,85	267,89	1.745,29	1.209,81	536,13	272,54	939,46	334,27	346,13	3.227,46
	var. % 20-21	8,58	8,86	0,85	0,20	2,36	-3,10	-3,11	5,68	25,05	1,62	0,27
	var. % 16-21	16,42	43,53	1,33	10,58	11,94	8,22	-7,01	24,01	14,80	-7,65	28,13
	var. % 11-21	71,93	96,77	4,61	33,38	64,95	30,81	9,02	33,38	33,38	33,38	51,31
	var. % 1989-21	1.312,26	4.633,31	159,18	1.669,55	1.274,83	667,30	1.113,65	1.669,55	1.669,55	1.669,55	667,99
Saldo pensionistico	2021 (mln €)	61,91	86,43	112,46	852,85	424,99	18,69	32,63	602,03	117,49	-206,41	894,18
	var. % 20-21	24,56	8,03	1,38	-1,77	-2,37	-56,55	-26,28	4,68	125,83	-0,04	-24,26
	var. % 16-21	-2,89	40,21	2,02	7,94	-15,77	2,82	-50,81	21,20	35,65	81,25	-17,96
	var. % 11-21	43,93	103,81	14,46	27,70	4,91	15,47	-50,13	58,97	571,26	1.772,99	-15,17
	var. % 1989-21	827,08	3.844,59	-7.177,31	2.315,12	550,93	-58,04	143,58	1.543,18	424,51	-836,01	528,52
Rapporto tra entrate contributive e spesa per pensioni	2021	1,46	2,51	1,72	1,96	1,54	1,04	1,14	2,78	1,54	0,63	1,38
	2020	1,38	2,53	1,72	1,99	1,58	1,08	1,19	2,83	1,24	0,62	1,58
	2016	1,60	2,60	1,72	2,00	1,88	1,04	1,29	2,90	1,42	0,77	1,76
	2011	1,60	2,38	1,62	2,04	2,23	1,04	1,35	2,87	1,10	0,97	1,98
	1989	1,91	3,58	0,98	1,56	3,88	2,76	2,48	3,54	1,45	1,42	1,51
Rapporto pensionati/attivi*100	2021	44,34	28,25	26,15	12,51	23,56	48,32	43,63	13,74	52,96	68,01	73,29
	2020	43,95	26,19	25,39	12,15	22,91	47,16	40,94	12,73	51,49	67,56	65,97
	2016	37,85	22,38	27,47	11,74	17,76	38,90	30,74	10,94	54,27	59,42	54,74
	2011	35,64	22,72	33,86	14,97	9,05	28,40	24,61	10,55	54,54	40,88	45,98
	1989	15,35	35,95	45,22	32,01	26,54	13,70	9,67	27,30	51,89	38,14	28,90
Rapporto pensione media/contributo medio	2021	1,55	1,41	2,22	4,09	2,75	2,00	2,02	2,61	1,22	2,35	0,99
	2020	1,65	1,51	2,29	4,13	2,76	1,96	2,06	2,77	1,56	2,38	0,96
	2016	1,65	1,72	2,12	4,26	3,00	2,48	2,52	3,15	1,29	2,19	1,04
	2011	1,76	1,85	1,82	3,27	4,95	3,38	3,00	3,30	1,67	2,52	1,10
	1989	3,41	0,78	2,25	2,01	0,97	2,65	4,17	1,04	1,33	1,85	2,29

Tabella 3.3 - Recuperi per omissioni, sanzioni e interessi per ritardati versamenti degli Enti del 509/1994 per gli anni 2021 e 2020 (importi in milioni di euro)

	2021	ENPAACL	ENPAV	ENPAF	CF	INARCASSA	CNN	CASSA GEOMETRI	CNPR	CDC	INPGI	ENPAM	TOTALE 509
Contributi prestazioni pensionistiche		197,5	143,8	267,9	1.745,3	1.209,8	334,3	536,1	272,5	939,5	346,1	3.227,5	9.220,3
Recuperi per omissioni, sanzioni e interessi per ritardati versamenti		4,7	0,7	0,8	33,8	34,3	0,0	34,0	66,0	7,5	3,6	13,2	198,7
Percentuale		2,38%	0,47%	0,32%	1,94%	2,84%	0,00%	6,34%	24,23%	0,79%	1,05%	0,41%	2,15%
2020													
Contributi prestazioni pensionistiche		181,9	132,1	265,6	1.741,7	1.181,9	267,3	553,3	281,3	889,0	340,6	3.218,9	9.053,7
Recuperi per omissioni, sanzioni e interessi per ritardati versamenti		1,4	0,8	0,4	39,2	10,2	0,0	13,4	66,0	0,6	3,4	15,2	150,6
Percentuale		0,76%	0,62%	0,16%	2,25%	0,86%	0,00%	2,42%	23,48%	0,07%	1,00%	0,47%	1,66%

Tabella 3.6 - Altri indicatori degli enti privatizzati ai sensi del Decreto 509/1994
(importi in milioni di euro, incidenza sul valore della produzione in %)

	ENPACL	ENPAV	ENPAF	CF	INARCASSA	CASSA GEOMETRI	CNPR	CDC	CNN	INPGI	ENPAM	TOTALE
Contributi prestazioni pensionistiche	197,53	143,85	267,89	1.745,29	1.209,81	536,13	272,54	939,46	334,27	346,13	3.227,46	9.220,34
Contributi prestazioni assistenziali	26,41	2,40	3,84	91,00	12,90	29,48	15,84	8,43	1,89	23,51	16,40	232,09
Rendimenti gestione ed altre entrate	34,01	49,63	112,82	446,92	446,92	95,66	241,72	395,96	81,24	51,85	1.102,98	3.059,71
Totale ricavi	257,95	195,88	384,55	2.668,32	1.669,63	661,27	530,10	1.343,85	417,41	421,48	4.346,83	12.897,26
Spesa prestazioni pensionistiche	135,62	57,42	155,43	892,43	784,82	517,45	239,91	337,43	216,78	552,53	2.333,28	6.223,11
Spesa prestazioni assistenziali	6,84	6,40	10,50	92,71	31,43	13,03	7,31	27,75	42,89	10,42	35,24	284,50
Spese funzionamento altre uscite	26,82	46,89	34,95	92,68	92,68	94,17	165,11	181,54	54,96	59,70	836,95	1.686,44
Totale Costi	169,28	110,71	200,88	1.283,31	908,93	624,65	412,32	546,71	314,63	622,65	3.205,47	8.399,54
Saldo contabile	88,67	85,17	183,67	1.385,01	760,70	36,62	117,78	797,13	102,78	-201,17	1.141,36	4.497,72
Totale ricavi + prestazioni	400,41	259,69	550,48	3.653,46	2.485,88	1.191,74	777,32	1.709,02	677,07	984,43	6.715,35	19.404,86
Spese di funzionamento	16,06	16,03	14,51	178,23	36,26	87,04	19,50	22,56	22,61	33,60	59,55	505,95
Incidenza sul valore della produzione	4,01%	6,17%	2,64%	4,88%	1,46%	7,30%	2,51%	1,32%	3,34%	3,41%	0,89%	2,61%


Tabella 3.8 - Contributi e prestazioni assistenziali degli Enti del 509/1994
(importi in milioni di euro)

2021	ENPACL	ENPAV	ENPAF	CF	INARCASSA	CNN	CIPAG	CNPR	CDC	INPGI	ENPAM	TOTALE
Contributi prestazioni assistenziali	26,41	2,40	3,84	91,00	12,90	1,89	29,48	15,84	8,43	23,51	16,10	231,79
Spesa prestazioni assistenziali	6,84	6,40	10,50	92,71	31,43	42,89	13,03	7,31	27,75	10,42	35,24	284,50

2020	ENPACL	ENPAV	ENPAF	CF	INARCASSA	CNN	CIPAG	CNPR	CDC	INPGI	ENPAM	TOTALE
Contributi prestazioni assistenziali	25,59	2,35	3,31	80,44	10,92	1,48	9,62	15,85	8,20	23,42	16,40	197,59
Spesa prestazioni assistenziali	6,54	6,19	9,62	81,42	33,89	49,45	10,87	6,60	30,32	13,23	31,06	279,18

Grafico dal 1989 al 2021 relativo a numero pensioni, numero iscritti, pensione media e contributo medio delle Casse Privatizzate dei Liberi Professionisti

CASSA FORENSE



Nel Report si auspica che le Casse, di cui al d.lgs. 509/1994, si uniformino alla normativa pubblica per ovviare a problemi di non sostenibilità finanziaria che hanno portato l'INPGI (giornalisti gestione sostituiva), in difficoltà da diversi anni, a confluire in INPS dal 1° luglio 2022. Nella riforma di Cassa Forense, al vaglio dei Ministeri vigilanti, e di cui non è dato conoscere l'articolato, si sa però che viene esercitata l'opzione al contributivo per anzianità, secondo la Legge Dini, senza tener conto che la Legge Dini è stata riformata dalla Legge Fornero che dal 01.01.2012 ha esteso a tutti il sistema di calcolo contributivo, nel rispetto del pro rata. Le tabelle 3.2 e 3.4 sopra richiamate, riportano, per ogni singola Cassa, gli indicatori relativi alla sostenibilità dell'ente nel medio e lungo termine.

Il primo indicatore di sostenibilità della spesa nel medio e lungo termine è il **saldo pensionistico**, cioè il rapporto tra l'insieme delle entrate contributive (contributi soggettivi e integrativi) e il costo per l'erogazione delle pensioni. A noi interessa la tabella 3.2 che riporta gli indicatori economici e demografici di Cassa Forense.

Il saldo pensionistico è in flessione cioè

Il rapporto tra entrate contributive e spesa per pensioni è in flessione.

Il rapporto pensionati / attivi è in costante aumento, passando dal 12,15 al 12,51.

Il rapporto pensione media / contributo medio è in flessione ed è, largamente, il peggiore di tutte le Casse come si può visivamente accertare dal raffronto.


La tabella 3.3 ci dà l'esposizione dei crediti verso gli iscritti che per Cassa Forense sono molto alti, pari a 1.745 milioni di euro una quantità tale da "alterare" i bilanci. Indicatori tutti negativi.

Pre-riforma la situazione è molto critica, come del resto certificato dal bilancio tecnico 2020 di CF pubblicato sul sito istituzionale.

Sarebbe interessante conoscere l'articolato della riforma e, soprattutto, lo studio attuariale che la accompagna per vedere i risultati dal punto di vista della sostenibilità di lungo periodo, con l'avvertenza però, che aumentare la contribuzione e ridurre le prestazioni, non risponde agli obiettivi dell'art. 38 della nostra Carta Costituzionale. Con la riforma, per ciò che è dato sapere, CF aumenta la contribuzione e riduce le prestazioni, ivi compresa la minima.

Rilevo che, come sempre, *Itinerari Previdenziali* non si occupa, per le Casse dei Professionisti, del debito latente come se fosse una grandezza non esistente, mentre, invece, è ciò che minaccia la sostenibilità di lungo periodo. Da ultimo la tabella degli investimenti:

Figura 3.3 - Gli investimenti delle Casse privatizzate (in percentuale)



Nei prossimi anni il rendimento del patrimonio diventerà sempre più determinante agli effetti della sostenibilità, infatti nel 2050 in CF il rapporto attivi v. pensionati sarà di 1 a 1, del resto in linea con le previsioni INPS per il quale oggi il rapporto è 1,4 per scendere nel 2029 a 1,3 e raggiungere la quota di 1 a 1 nel 2050. Nel sistema di finanziamento delle pensioni a ripartizione il rapporto tra attivi e pensionati è fondamentale («Anche se di sole 205 mila unità, a livello nazionale il numero delle pensioni erogate agli italiani (pari a 22 milioni e 759 mila assegni) ha superato la platea costituita dai lavoratori autonomi e dai dipendenti occupati nelle fabbriche, negli uffici e nei negozi (22 milioni 554 mila addetti). La situazione più squilibrata si verifica nel Mezzogiorno. Se nel Centro-Nord – con le eccezioni di Liguria, Umbria e Marche – i lavoratori attivi, anche se di poco, sono più numerosi delle pensioni erogate dall'Inps e dagli altri istituti previdenziali, nel Sud il sorpasso è già avvenuto: queste ultime, infatti, superano i primi di un milione e 244 mila unità. A dirlo è l'Ufficio studi della CGIA sulla base di dati riferiti al 1 gennaio 2022»).

Ma l'INPS ha la garanzia dello Stato alla quale le Casse hanno rinunciato confidando nel patrimonio accumulato. Ne consegue che le pensioni dei professionisti dipenderanno dall'andamento dei mercati finanziari e allora «Vi invitiamo a scoprire perché i **fondi comuni** non rappresentano l'opzione più efficiente per tutti gli investitori. Possono essere eccessivamente diversificati. Non sono un'opzione personalizzata Commissioni complesse. Scoprite le insidie dei fondi comuni e preparatevi a investire prendendo le giuste decisioni. **Questa guida agli investimenti e gli aggiornamenti periodici sono destinati a investitori con portafogli di oltre 350.000 euro.** Investire nei mercati finanziari comporta il rischio di perdita e non è possibile garantire che il capitale investito, in tutto o in parte, possa essere rimborsato. Le performance passate non garantiscono, né sono indicatori affidabili di performance future. Il valore degli investimenti, e i relativi

rendimenti, sono soggetti alle fluttuazioni dei mercati azionari mondiali e dei tassi di cambio internazionali». (Fisher Investments Italia con Il Sole24Ore).

Chi si iscrive oggi in Cassa Forense andrà in pensione dopo il 2050, tanto per capirci, e quindi il problema va affrontato oggi, meglio ieri, e non domani.

In questo mese si è insediato il nuovo Comitato dei Delegati al quale io chiedo di “ripensare” la riforma tenendo conto della necessità, non più procrastinabile, di recuperare la sostenibilità sociale dell’attuale modello che oggi divide l’avvocatura in due categorie: quella *in bonis* (pochi) e quella povera (moltissimi), quella che sta nella stanza dei bottoni e quella che si disinteressa, ma soffre.

La previdenza, anche quella forense, deve saper parlare a tutti e non distinguere, su base censuaria, come nei fatti sta accadendo.

Il nostro sistema previdenziale si basa sugli stessi strumenti e sistemi da circa 70 anni: riconosciamo cioè a fronte di un certo numero di anni di contributi un trattamento pensionistico, che servirà poi al pensionato per far fronte al post lavoro. Quale allora il vero punto della questione? Il punto è che nel frattempo sono cambiati i fondamentali per cui era si era costruito questo tipo di sistema previdenziale. Sono cambiati i fondamentali, ma lo strumento è rimasto lo stesso, ogni tanto rattoppato. Va ripensato in una visione dinamica che sappia intercettare i cambiamenti, magari anticipandoli.

E’ necessario estendere la flessibilità nell’accesso alla pensione.

E’ necessario pensare all’opzione donna per le Colleghe che, oggi maggioranza, oltre allo studio, hanno a carico la famiglia, i genitori ecc. anche per consentire loro la natalità per uscire dall’inverno demografico.

E’ necessario pensare ad una pensione contributiva di garanzia, a tutela del lavoro povero e discontinuo, per controllare una professione che è profondamente cambiata e continuerà a cambiare.

Sin qui si è rattoppato un vestito già logoro, oggi bisogna cambiarlo.

Ci vuole creatività previdenziale, passione, studio e magari smetterla di disprezzare chi da anni si batte su questi temi.

PROFESSIONE

PREVIDENZA FORENSE

03/02/2023

La rottamazione quater e le Casse di previdenza

Dopo aver visto la seguente tabella, avevo auspicato che Cassa Forense non aderisse alla rottamazione quater ma, come sempre accade, è avvenuto esattamente il contrario perché il CDD di Cassa Forense nella riunione di venerdì scorso ha adottato le due delibere, già pubblicate da *Diritto e giustizia* nel numero di lunedì 30 gennaio 2023 ([Cassa forense: definizione agevolata dei ruoli 2000-2021](#)).

di Paolo Rosa

Tabella 3.3 - Recuperi per omissioni, sanzioni e interessi per ritardati versamenti degli Enti del 509/1994 per gli anni 2021 e 2020 (importi in milioni di euro)

	2021	ENPACL	ENPAV	ENPAF	CF	INARCASSA	CNN	CASSA GEOMETRI	CNPR	CDC	INPGI	ENPAM	TOTALE 509
Contributi prestazioni pensionistiche	197,5	143,8	267,9	1.745,3	1.209,8	334,3	536,1	272,5	939,5	346,1	3.227,5	9.220,3	
Recuperi per omissioni, sanzioni e interessi per ritardati versamenti	4,7	0,7	0,8	33,8	34,3	0,0	34,0	66,0	7,5	3,6	13,2	198,7	
Percentuale	2,38%	0,47%	0,32%	1,94%	2,84%	0,00%	6,34%	24,23%	0,79%	1,05%	0,41%	2,15%	
	2020												
Contributi prestazioni pensionistiche	181,9	132,1	265,6	1.741,7	1.181,9	267,3	553,3	281,3	889,0	340,6	3.218,9	9.053,7	
Recuperi per omissioni, sanzioni e interessi per ritardati versamenti	1,4	0,8	0,4	39,2	10,2	0,0	13,4	66,0	0,6	3,4	15,2	150,6	
Percentuale	0,76%	0,62%	0,16%	2,25%	0,86%	0,00%	2,42%	23,48%	0,07%	1,00%	0,47%	1,66%	

(Fonte: X Rapporto di *Itinerari previdenziali*)

Ho ragionato sulla base di un principio di **equità e parità di trattamento** degli associati, soprattutto in relazione a chi ha regolarizzato la propria posizione contributiva versando le maggiorazioni dovute.

Lo stesso principio che ha indotto, per esempio la Cassa dei Commercialisti, a non aderire alla rottamazione quater, così come tutte le Casse più importanti.

In particolare, la **Cassa dei Commercialisti** ha emesso il seguente comunicato: «La Cassa, in applicazione di quanto previsto dall'art. 1, comma 229, della [Legge 197/22](#) (Legge di Bilancio 2023) ha ritenuto di non applicare lo stralcio automatico dei debiti di importo fino a 1.000 euro per le somme demandate all'Agente della Riscossione dal 2000 al 2015. La decisione è basata innanzitutto sulla necessità di rispettare il principio di equità e parità di trattamento tra gli Associati, sia nei confronti di coloro che hanno regolarmente adempiuto nel tempo agli obblighi contributivi sia nei confronti di chi ha regolarizzato la propria posizione contributiva versando anche le

maggiorazioni (sanzioni e interessi) previste dal Regolamento pro-tempore vigente. A tal proposito, si sottolinea che le maggiorazioni sono demandate agli Agenti della Riscossione solo in caso di mancata regolarizzazione spontanea (che prevede sanzioni ridotte rispetto a quelle ordinarie) o adesione alla proposta di regolarizzazione inviata dalla Cassa. Inoltre, si ricorda come il mancato versamento delle maggiorazioni comporta un effetto penalizzante per l'interessato in quanto non consente di maturare l'anzianità contributiva, non dà luogo all'incremento e alla rivalutazione del montante pensionistico né al riconoscimento della prestazione previdenziale. Con l'occasione, si comunica che per le medesime ragioni ed in coerenza con la posizione più volte sostenuta in passato, la Cassa non ha aderito alla definizione agevolata di cui all'art. 1, commi da 231 a 252, della [Legge n. 197/22](#) (c.d. "Rottamazione quater")».

Anche la **Cassa dei Geometri** non ha aderito come da comunicato che qui si riporta: «Cassa Geometri, al fine di tutelare la posizione previdenziale dei suoi iscritti, ha deciso - ai sensi dell'art. 1, c. 229 della Legge di Bilancio 2023 - di non applicare lo stralcio parziale dei debiti fino a 1.000 euro per le cartelle esattoriali emesse dal 2000 al 2015. Inoltre, in continuità con le decisioni prese fin dal 2017, la Cassa non aderisce al nuovo provvedimento di definizione agevolata delle cartelle esattoriali previsto dalla Legge di Bilancio 2023».

Anche la Cassa dei Notai ha deciso di non aderire alla rottamazione quater.

Casi particolari sono quelli di **ENPAM, ENPAP e EPPI** che non affidano all'Agenzia delle Entrate la riscossione dei debiti contributivi.

Alla luce di quanto già espresso in relazione alla rottamazione del 2019, ritengo che nemmeno **INARCASSA** aderirà alla rottamazione quater. Ed infatti nel 2019 INARCASSA riteneva «che l'inclusione dei debiti contributivi degli iscritti alle Casse di previdenza professionali nel campo di applicazione della legge, produca danni previdenziali per coloro che aderiscono introducendo rilevanti elementi di asistematicità; comporti gravi ed irrimediabili effetti sul piano finanziario per gli enti; contrasti con i principi e gli assunti costituzionali su cui si regge la previdenza privata; realizzi forti iniquità fra le coorti e tra gli iscritti alle diverse Casse».

Vale la pena di ricordare che, in occasione della rottamazione delle cartelle per il periodo dal 2000 al 2016, l'allora Presidente di Cassa Forense, avv. Nunzio Luciano, riteneva che «l'applicabilità del cd. condono fiscale alle Casse lede l'autonomia gestionale e organizzativa degli enti previdenziali privati e presenta profili di iniquità tra gli iscritti».

Dalla delibera di Cassa Forense si evincono però alcuni dati molto rilevanti:

- In caso di adesione totale da parte dei contribuenti, ci sarebbe una diminuzione del carico esattoriale di circa 159 milioni di euro (che non sono bruscolini), a fronte di un carico residuo di circa 709 milioni di euro
- Che la maggiorazione quater interesserebbe circa 81 mila iscritti ;
- Che Cassa Forense ha in atto ben 2000 cause pendenti avanti ad oggetto contributi e / o sanzioni.

È possibile pensare che in sede di discussione in Comitato dei Delegati qualcuno abbia sostenuto che i crediti di Cassa Forense verso gli iscritti sarebbero in gran parte “inesigibili” e quindi l'adesione alla rottamazione quater per Cassa Forense rappresenterebbe un vantaggio.

Se questo fosse vero, poiché l'enorme massa di crediti è postata in bilancio e il fondo svalutazione crediti di 393 milioni di euro non è certo in grado di coprirli, si porrebbe un enorme problema sul bilancio e, soprattutto, sulle proiezioni attuariali sulle quali si fonda il giudizio di sostenibilità.

In buona sostanza, se questo fosse vero, Cassa Forense dovrebbe avviare una operazione verità sui crediti in bilancio per accertare gli NPL e, di conseguenza, svalutare tutti i crediti “inesigibili” per sistemare il bilancio.

PROFESSIONE

PREVIDENZA FORENSE

10/02/2023

Esegesi di una delibera

Cassa Forense ha aderito, parzialmente, alla rottamazione ter adottando la seguente delibera.

di Paolo Rosa

«Delibera adottata dal Comitato dei Delegati in data 27/1/2023

Oggetto: definizione agevolata di cui all'art. 1, commi 231 – 252, L. n. 197/2022

IL COMITATO DEI DELEGATI

- udita le relazioni del Presidente e del Direttore Generale;
- vista la proposta del Consiglio di Amministrazione;
- considerato che la definizione agevolata delle somme iscritte a ruolo per sanzioni civili e interessi nel periodo 2000/2021, in caso di adesione totale da parte dei contribuenti, comporterebbe una diminuzione del carico esattoriale di circa 159 milioni di euro, a fronte di un carico residuo di circa 709 milioni di euro;
- considerato altresì che, a fronte di tale rinuncia, potrebbero essere enormemente accelerate le procedure di incasso del residuo carico, con salvaguardia di quanto dovuto a titolo di capitale e sanzioni amministrative;
- vista l'entità dei crediti insoluti iscritti a ruolo e l'attenzione richiamata sull'argomento da tutti gli Organi di controllo e dai Ministeri Vigilanti;
- vista la numerosità dei soggetti interessati che ammontano a circa 81.000 iscritti;
- tenuto conto degli obiettivi che la normativa in questione si prefigge, anche in termini di “pace sociale” e definizione bonaria del contenzioso in essere che per Cassa Forense riguarda ben 2.000 cause pendenti aventi ad oggetto contributi e/o sanzioni;
- tenuto conto che le eventuali conseguenze negative sui bilanci dell'Ente sarebbero coperte dal “fondo svalutazione crediti” di oltre 393 milioni di euro per gli anni in questione e non avrebbero impatti sul conto economico;
- considerato altresì che l'applicazione della normativa in questione non impatta sull'Ente in termini di sostenibilità in quanto le sanzioni non vengono considerate ai fini

dei bilanci tecnico-attuariali;

- visto, in particolare, l'art.1, comma 251, della [l. 197/2022](#) che dà la facoltà all'Ente di aderire alla definizione agevolata mediante apposita delibera, da approvare da parte dei Ministeri Vigilanti e da pubblicare sul sito internet istituzionale entro il 31/01/2023, previa comunicazione, entro il medesimo termine, a mezzo PEC all'Agente per la riscossione;

- ritenuto di dover escludere dalla definizione agevolata le sanzioni amministrative, a norma del comma 247 della medesima [legge 197/2022](#);

delibera

l'applicazione a Cassa Forense delle norme sulla definizione agevolata delle somme iscritte a ruolo dal 2000 al 2021 di cui all'art. 1, commi 231-252 [l. 197/2022](#), con salvaguardia di quanto dovuto a titolo di capitale e di sanzioni amministrative, avvalendosi della facoltà di cui al comma 251 della medesima legge. La presente delibera verrà trasmessa ai Ministeri Vigilanti per la necessaria approvazione ai sensi dell'[art. 3, comma 2 del D. Lgs. 509/94](#), nonché all'Agente della riscossione e pubblicata sul sito internet istituzionale».

L'adesione è avvenuta "**con salvaguardia di quanto dovuto a titolo di capitale e di sanzioni amministrative, avvalendosi della facoltà di cui al comma 251 della medesima legge**".

Si discute se le sanzioni amministrativa siano state salvaguardate dalla legge di bilancio 2023 che ha introdotto la rottamazione ter.

Occorre far riferimento al n. 247 che così recita: "**Per le sanzioni amministrative, comprese quelle per violazioni del [codice della strada di cui al d.lgs. 30.04.1992, n. 285](#), diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazioni degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti agli enti previdenziali, le disposizioni dei commi da 231 a 252, si applicano limitatamente agli interessi, comunque denominati, compresi quelli di cui all'[art. 27, sesto comma, della legge 24.11.1981, n. 689](#), e quelli di cui all'[art. 30, comma 1, del DPR 29.09.1973, n. 602](#), e alle somme maturate a titolo di agio ai sensi dell'[art. 17 del d.lgs. 13.04.1999, n. 112](#).**"

A me pare che il Legislatore sia stato molto approssimativo nella stesura della norma in questione perché si parla di sanzioni amministrative per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti agli enti previdenziali.

Dopo la sentenza della Cassazione con l'autorità delle Sezioni Unite del 13.03.2015, n. 5076 mi pare non vi possano essere più dubbi sulla distinzione tra sanzioni amministrative e sanzioni civili.

Le sanzioni irrogate a seguito dell'inosservanza degli obblighi dichiarativi, per il caso di Cassa Forense il mancato o ritardato invio del Modello 5 di cui agli artt. 7 e 67 del regolamento unico della previdenza forense e quelle originate da omissioni di carattere contributivo, differiscono, oltre che per l'oggetto, anche in ragioni della natura e del regime prescrizione applicabile.

La sanzione relativa al mancato o ritardato invio del Modello 5 è una sanzione amministrativa che prevede l'applicazione del termine di prescrizione di 5 anni mentre le sanzioni conseguenti al mancato o ritardato versamento dei contributi previdenziali sono sanzioni civili che seguono il termine prescrizione di 10 anni, come per i contributi.

Le Sezioni Unite della Suprema Corte, con l'arresto sopra indicato, hanno affermato il seguente principio di diritto: *“in materia previdenziale le somme aggiuntive irrogate al contribuente per l'omesso o ritardato pagamento dei contributi o premi previdenziali sono sanzioni civili che, in ragione della loro legislativamente prevista automaticità, rimangono funzionalmente connesse al detto omesso o ritardato pagamento dei contributi o premi previdenziali sicché gli effetti degli atti interruttivi, posti in essere con riferimento a tale ultimo credito, si estendono, automaticamente, anche al credito per sanzioni civili”*.

Alla luce di questa premessa, ho ragione di ritenere che la locuzione usata dal Legislatore di *“sanzioni amministrative per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti agli enti previdenziali”* sia errata perché le sanzioni conseguenti alla violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti agli enti previdenziali, come abbiamo visto, sono sanzioni civili e non amministrative.

La dizione, a mio giudizio impropria, usata dal Legislatore è già stata, nel dibattito, utilizzata per affermare che anche le sanzioni amministrative sono incluse nella rottamazione e che, quindi, la delibera di CF sarebbe errata.

La delibera adottata dal Comitato dei Delegati di Cassa Forense passa ora al vaglio dei Ministeri Vigilanti e vedremo che cosa diranno al riguardo ma una cosa è certa e cioè che le sanzioni conseguenti alla violazione degli obblighi relativi ai contributi previdenziali sono sanzioni civili e non amministrative.

Il Legislatore ha avuto presente questa distinzione o ha voluto ricomprendere, oltre alle sanzioni civili, anche quelle amministrative? Lo vedremo.

La questione non è di poco momento perché sono quasi 16 mila gli avvocati che non hanno inviato il Modello 5 a CF.

PROFESSIONE

PREVIDENZA FORENSE

17/02/2023

Il ritorno nel pubblico per via giudiziaria?

Cassa Forense, con molto ritardo il che creerà enormi sperequazioni, con la riforma, di cui non si conosce il testo ma che è all'attenzione dei Ministeri Vigilanti, ha optato per il criterio di calcolo contributivo della pensione per anzianità.

di Paolo Rosa

Il prof. Tiziano Treu, in un suo studio dal titolo *“Protezione sociale ed equilibrio intergenerazionale”*, così scriveva nel 2018: *«L'applicazione del metodo contributivo comporta un rapporto trasparente e omogeneo fra prestazione, contributi versati e pensioni; ma è ormai sostanzialmente privo di elementi solidaristici, quindi non corregge, anzi riflette ed enfatizza, le disparità della carriera lavorativa. La distribuzione degli importi pensionistici attuali è ancora relativamente più omogenea della distribuzione del reddito della popolazione attiva perché risente ancora del precedente assetto pensionistico, basato sul metodo retributivo. Peraltro questo metodo non è privo di distorsioni in quanto avvantaggia certi settori (le pensioni privilegiate) e gruppi di persone, in particolare quelle con carriere più rapide: lo comprova il fatto che il 10% delle pensioni più elevate comporta il 25% della spesa totale».*

Come ho già scritto in precedenza, l'opzione per anzianità creerà delle vere e proprie **gabbie previdenziali** con buona pace dell'equità *intra* e *inter* generazionale.

Con la recente ordinanza **Cass. civ., sez. lav., 7 febbraio 2023, n. 3683**, già pubblicata da Diritto e Giustizia, che è l'ultima dopo un centinaio di sentenze che hanno occupato la Suprema Corte nel corso del 2021 e 2022 e tutte univoche, è stato affermato che: *«la Corte non intende mettere in discussione il consolidato orientamento, confermato anche da recentissime decisioni (fra tante, Cass. nn. 31527 del 2022; 603 e 982 del 2019; n. 28054 del 2020, n. 6897 del 2022), in base al quale si è chiarito che gli enti previdenziali privatizzati (come, nella specie, la Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza dei Dottori Commercialisti) non possono adottare, sia pure in funzione dell'obbiettivo di assicurare l'equilibrio di bilancio e la stabilità della gestione, atti o provvedimenti che, lungi dall'incidere sui criteri di determinazione del trattamento pensionistico, impongano una trattenuta (nella specie, un contributo di solidarietà) su un trattamento che sia già determinato*

in base ai criteri ad esso applicabili, dovendosi ritenere che tali atti S. incompatibili con il rispetto del principio del pro rata e diano luogo a un prelievo inquadrabile nel genus delle prestazioni patrimoniali ex art. 23 Cost., la cui imposizione è riservata al legislatore (così, da ult., Cass. nn. 27340, 28055, 28054 del 2020); in particolare, con la pronuncia n. 603 del 2019, la Corte, nel confermare l'estraneità del contributo di solidarietà, per natura e funzione, ai criteri di determinazione del trattamento pensionistico e conseguentemente anche al principio del necessario rispetto del pro rata, ha richiamato, altresì, la sentenza della Corte Costituzionale n. 173 del 2016 che, nel valutare l'analogo prelievo disposto dalla L. n. 147 del 2013, art. 1, comma 486, ha affermato che si è in presenza di un prelievo inquadrabile nel genus delle prestazioni patrimoniali imposte dalla legge, ai sensi della Cost., art. 23, avente la finalità di contribuire agli oneri finanziari del sistema previdenziale (sentenza n. 178 del 2000; ordinanza n. 22 del 2003)».

Questi arresti impediscono ogni riequilibrio del sistema nel senso della **equità intergenerazionale** che dovrebbe governare il sistema di finanziamento a ripartizione. Poiché, com'è pacifico in base agli studi attuariali di Cassa Forense, nel 2050 il rapporto tra attivi e pensionati sarà di 1:1 e Cassa Forense non potrà contare sull'aiuto dello Stato, per avervi volontariamente rinunciato all'atto della privatizzazione, la sostenibilità potrà reggersi solo sulla base del rendimento del patrimonio e quindi sin da oggi il Comitato dei Delegati dovrebbe valutare la situazione venutasi a determinare, non potendo assicurare, a chi oggi si iscrive in Cassa Forense, la **garanzia di un trattamento pensionistico adeguato**.

Le **criticità** della **previdenza complementare** manifestatesi al suo sorgere, sono oggi quelle della previdenza obbligatoria di primo pilastro dei professionisti ed, infatti, in allora si diceva: *«In quel contesto, da tempo si è sottolineato il fatto che la previdenza privata è inevitabilmente incerta nel suo effettivo ammontare per ragioni squisitamente finanziarie, a differenza di quella pubblica che invece è per definizione certa in quanto determinata da leggi e regolamenti. In secondo luogo, è stato poi rimarcato il fatto che questa incertezza è enormemente aggravata dal cattivo funzionamento dei mercati finanziari e dallo scarso sviluppo del sistema di regole e garanzie sul quale questo funzionamento oggi si basa. Una circostanza che sottopone il risparmio previdenziale del lavoratore a rischi aggiuntivi rispetto a quelli meramente finanziari, con fenomeni di erosione da costi, oneri e sottrazioni che nulla hanno a che vedere con la sbandierata logica del mercato».* (Riforma previdenziale, TFR e mercati finanziari: al lavoratore l'ardua sentenza, Federico Merola).

La domanda allora che tutti i professionisti, non solo gli avvocati, dovrebbero porsi è la seguente: la previdenza obbligatoria di primo pilastro può dipendere dall'andamento dei mercati finanziari? Ma anche i decisori politici dovrebbero porsi la stessa domanda per anticipare gli eventi evitando lo stillicidio in atto come è

accaduto, da ultimo, ad INPGI1. Come diceva Cartesio il dubbio è l'inizio della conoscenza!

A chi si iscrive oggi bisognerebbe spiegare che sottoscrivere linee a indirizzo prevalentemente azionario comporta l'essere consapevoli che nel breve termine si possano accusare arretramenti anche di una certa entità che mettono a dura prova la tenuta emotiva degli investitori. Tuttavia, per chi ha un orizzonte temporale di lungo termine, come deve necessariamente essere per chi punta ad accumulare un montante contributivo sostenuto e ha una vita lavorativa ancora lunga, tali momentanee perdite di quota non devono spaventare più di tanto. Ma in ogni caso dovrebbe essere data al nuovo iscritto la possibilità di decidere se partecipare e con quale linea di rischio.

Mai come in questo periodo storico, il nostro Paese è chiamato ad affrontare contemporaneamente importanti transizioni che modificheranno il nostro modello economico e sociale: dall'invecchiamento demografico alla digitalizzazione, dalla rivoluzione verde e transizione ecologica alla mobilità sostenibile. **La previdenza dei professionisti deve partecipare al cambiamento e non subirlo passivamente.** Cassa Forense, a mio giudizio, dovrebbe anche affrontare il problema dei crediti cd. inesigibili verso gli iscritti.

Veniamo alla tabella pubblicata da *Itinerari previdenziali* per affrontare il tema dei crediti inesigibili di Cassa Forense:

Tabella 3.3 - Recuperi per omissioni, sanzioni e interessi per ritardati versamenti degli Enti del 509/1994 per gli anni 2021 e 2020 (importi in milioni di euro)

	2021	ENPACL	ENPAV	ENPAF	CF	INARCASSA	CNN	CASSA GEOMETRI	CNPR	CDC	INPGI	ENPAM	TOTALE 509
Contributi prestazioni pensionistiche	197,5	143,8	267,9	1.745,3	1.209,8	334,3	536,1	272,5	939,5	346,1	3.227,5	9.220,3	
Recuperi per omissioni, sanzioni e interessi per ritardati versamenti	4,7	0,7	0,8	33,8	34,3	0,0	34,0	66,0	7,5	3,6	13,2	198,7	
Percentuale	2,38%	0,47%	0,32%	1,94%	2,84%	0,00%	6,34%	24,23%	0,79%	1,05%	0,41%	2,15%	
2020													
Contributi prestazioni pensionistiche	181,9	132,1	265,6	1.741,7	1.181,9	267,3	553,3	281,3	889,0	340,6	3.218,9	9.053,7	
Recuperi per omissioni, sanzioni e interessi per ritardati versamenti	1,4	0,8	0,4	39,2	10,2	0,0	13,4	66,0	0,6	3,4	15,2	150,6	
Percentuale	0,76%	0,62%	0,16%	2,25%	0,86%	0,00%	2,42%	23,48%	0,07%	1,00%	0,47%	1,66%	

(Fonte: X Rapporto di *Itinerari previdenziali*)

Come si vede la situazione dei crediti verso gli iscritti in Cassa Forense è tra le più delicate e, a mio giudizio, merita la massima attenzione, come del resto più volte evidenziato dallo stesso Collegio Sindacale.

Com'è noto i crediti devono essere iscritti in bilancio non in base al loro valore nominale bensì in base a quanto la Fondazione pensa di poter effettivamente

incassare al fine di evitare che il capitale sia sopravvalutato. Per questo in bilancio vi è il fondo svalutazione crediti.

Se ci sono dei crediti che sicuramente non saranno incassati si deve procedere allo stralcio dei crediti inesigibili, rilevando una perdita sui crediti.

Dal bilancio consuntivo 2021, ultimo dato disponibile, la situazione è la seguente:

*«**Crediti.** Le posizioni creditorie, esposte nell'attivo circolante, sono registrate al loro valore nominale, al netto dei relativi fondi svalutazione. Come si evidenzia dalla tab. 2 sotto riportata, l'aumento è ascrivibile in gran parte ai crediti nei confronti degli iscritti e sui quali il Collegio ha già relazionato. Da segnalare il forte incremento del fondo svalutazione dei crediti verso gli iscritti (+ 74,3%, da 37,9 mln a 66,2 mln) in larga parte ascrivibile ad un approccio più prudenziale nella stima dei rischi connessi alla relativa riscossione. Discorso a parte merita il Fondo svalutazione dei crediti tributari che registra un importo di 1.068,2 milioni dovuto all'accantonamento del 100% del credito vantato verso l'Erario per i versamenti effettuati per gli anni 2012 e 2013, in ottemperanza al disposto legislativo di cui al D.L. 135/2012, meglio noto come spending review. A seguito della sentenza di incostituzionalità della Corte Costituzionale, frutto di un contenzioso generato dalla Cassa di Previdenza dei Dottori Commercialisti, l'Ente ha rilevato contabilmente il credito e ha avviato la procedura per ottenere il rimborso. Nel contempo, tuttavia, in ossequio alla recente diversa interpretazione comunicata dai Ministri vigilanti e alla osservazione pervenuta dalla Corte dei Conti sul Bilancio del precedente esercizio, ha inteso accantonare prudenzialmente l'intero credito al Fondo svalutazione.*

Tab. 2 - Attivo circolante - I Crediti

	2021 (a)	2020 (b)	Variazione (a) - (b)	Variaz. in mln (a) - (b)	Varaz. in % (a)/(b)-1
Crediti verso iscritti	1.683.741.703	1.369.491.678	314.250.025	314	22,9%
Importo Crediti, di cui:	1.750.328.094	1.407.761.181	342.566.914	343	24,3%
- Autotassazione	1.013.600.995	824.444.925	189.156.070	189	22,9%
- Minimi	668.842.560	543.640.698	125.201.862	125	23,0%
Fondi svalutazione	-66.586.391	-38.269.503	-28.316.888	-28	74,0%
Crediti tributari	78.809.260	15.028.085	63.781.175	64	424,4%
Importo Crediti, di cui:	79.931.675	15.091.549	64.840.125	65	429,6%
- verso lo Stato	77.745.747	13.524.425	64.221.322	64	474,9%
Fondi svalutazione	-1.122.415	-63.465	-1.058.950	-1	1668,6%
Crediti verso altri	7.091.298	135.076.183	-127.984.885	-128	-94,8%
Importo Crediti, di cui:	8.767.420	137.292.577	-128.525.157	-129	-93,6%
- vs Banche	5.779.682	5.686.103	93.579	0	1,6%
- vs BNP oper.ni Cash Plus	103	128.239.087	-128.238.984	-128	-100,0%
Fondi svalutazione	-1.676.122	-2.216.394	540.272	1	-24,4%
Totale Crediti	1.769.642.261	1.519.595.946	250.046.316	250	16,5%
Importo Crediti	1.839.027.189	1.560.145.307	278.881.882	279	17,9%
Fondi svalutazione	-69.384.928	-40.549.362	-28.835.566	-29	71,1%

»

(dalla Relazione del Collegio sindacale, pagg. 300 e 301)

Dall'esame, invece, del Bilancio preventivo 2023 si evince quanto segue:

«

Sanzioni amministrative

Descrizione	Previsione assestata 2022	Previsione 2023	Scost. %
Sanzioni	9.000.000,00	4.000.000,00	-55,56%
Inter. mora su ritardati versamenti concess. e avv	5.200.000,00	0,00	-100,00%
Sanzioni amministrative	14.200.000,00	4.000.000,00	-71,83%

Come già evidenziato nella I Nota di variazione, nel 2022 è stata avviata la procedura sanzionatoria che ha ricompreso anche le irregolarità nei pagamenti dei contributi minimi, procedura che ha interessato circa 97.000 avvocati secondo lo schema di pre-accertamento che segue:

RIEPILOGO IMPORTI IN ACCERTAMENTO - ANNI 2015 - 2018 (MOD. 5/2016 - 5/2019 e minimi 2016-2018)										
(informativa prot. 24920 del 1° febbraio 2022)										
Numero totale professionisti interessati: 96.904										
di cui: per il 2015 24.171										
per il 2016 54.556										
per il 2017 62.876										
per il 2018 70.533										
DESCRIZIONE	IN ACCERTAMENTO PER 2015		IN ACCERTAMENTO PER 2016		IN ACCERTAMENTO PER 2017		IN ACCERTAMENTO PER 2018		TOTALI	
	Quote ordinarie	Con accertamento per adesione	Quote ordinarie	Con accertamento per adesione	Quote ordinarie	Con accertamento per adesione	Quote ordinarie	Con accertamento per adesione	QUOTE ORDINARIE	Con accer per adesione
Contributo soggettivo minimo	-	-	54.197.934,60	54.197.934,60	61.211.247,71	61.211.247,71	65.903.832,15	65.903.832,15	181.313.014,46	181.313.014,46
Contributo soggettivo autoliquidazione	27.898.771,47	27.898.771,47	31.143.534,23	31.143.534,23	36.127.924,60	36.127.924,60	41.513.089,37	41.513.089,37	136.683.319,67	136.683.319,67
Contributo integrativo minimo	-	-	11.890.549,19	11.890.549,19	13.731.865,78	13.731.865,78	-	-	25.622.414,97	25.622.414,97
Contributo integrativo autoliquidazione	18.139.762,49	18.139.762,49	20.440.261,10	20.440.261,10	23.074.901,29	23.074.901,29	36.523.810,23	36.523.810,23	98.178.735,11	98.178.735,11
Contributo di maternità	-	-	1.274.998,85	1.274.998,85	2.871.627,15	2.871.627,15	4.187.480,14	4.187.480,14	8.334.106,14	8.334.106,14
Sanzioni	11.410.191,27	7.617.165,44	29.629.822,30	19.766.236,59	34.141.161,27	22.777.837,52	36.724.609,65	24.510.115,66	111.905.784,49	74.671.355,21
Interessi	7.462.356,41	7.462.356,41	17.820.213,48	17.820.213,48	16.699.302,10	16.699.302,10	13.434.029,62	13.434.029,62	55.415.901,61	55.415.901,61
TOTALI	64.911.081,64	61.118.055,81	166.397.313,75	156.533.728,04	187.858.029,90	176.494.706,15	198.286.851,16	186.072.357,17	617.453.276,45	580.218.847,17

Per la realizzazione di questo progetto a durata biennale a partire dal 1° ottobre 2021, il C.d.A. ha previsto anche il ricorso ad assunzioni a tempo determinato di personale esterno, al fine di costituire una "task force" dedicata in grado di terminare il 1° ottobre 2023 le specifiche attività di accertamento e di predisporre la riscossione, anche tramite decreto ingiuntivo. Contemporaneamente si sta proseguendo anche con la definizione degli accertamenti relativi ai sanzionatori "massivi" e puntuali, avviati per effetto delle domande di regolarizzazione ex art. 14 e delle richieste dei DURC che continuano ad arrivare in modo significativo. Data la premessa è opportuno precisare che ad oggi, non essendo ancora disponibili dati attendibili per le stime, si preferisce mantenere un atteggiamento prudentiale dato l'impatto a livello di ricavi rimandando alla I nota di variazione 2023 l'eventuale inserimento per competenza delle sanzioni. Per la voce interessi di mora in via prudentiale non viene esposto alcun valore in questa fase rinviando l'analisi alla Nota di Variazione.»

Nella delibera di accesso alla rottamazione quater si legge che: «Tenuto conto che le eventuali conseguenze negative sui bilanci dell'Ente sarebbero coperte dal "fondo svalutazione crediti" di oltre 393 milioni di euro per gli anni in questione e non avrebbero impatti sul conto economico» (dalla delibera 27.1.2023 del CDD).

Io credo che la voce "crediti verso iscritti" debba essere presa in considerazione per individuare e stralciare i crediti INESIGIBILI.

Ad esempio:

Ai sensi della legge 134/2012 che ha convertito le disposizioni contenute nel c.d. Decreto Sviluppo D.L. 83/2012, a partire dall'esercizio contabile 2012, un credito viene considerato automaticamente inesigibile qualora lo stesso sia scaduto da almeno 6 mesi e sia di modesto importo secondo i limiti sotto indicati:

- € 2.500,00 per le imprese che fatturano fino a 150 milioni di euro;
- € 5.000,00 per le imprese che fatturano oltre 150 milioni di euro;

Gli altri crediti rimangono soggetti alla ordinaria normativa e prassi fiscale che sancisce l'inesigibilità di un credito qualora il creditore sia in grado di fornire prova documentata di "elementi certi e precisi" tali da comprovarne l'inesigibilità.

Vale la pena di leggere Cassazione civile sez. VI, 01/07/2022, (ud. 10/03/2022, dep. 01/07/2022), n. 21031, pubblicata da Diritto e Giustizia con le massime correlate:

«ESAZIONE DELLE IMPOSTE ED AGENTE DELLA RISCOSSIONE - Ruoli delle imposte - in genere PREVIDENZA ED ASSISTENZA (Assicurazioni e pensioni sociali) - Mutualità pensioni Fonte: Giustizia Civile Massimario 2022

ESAZIONE DELLE IMPOSTE ED AGENTE DELLA RISCOSSIONE - Ruoli delle imposte - in genere PREVIDENZA ED ASSISTENZA (Assicurazioni e pensioni sociali) - Mutualità pensioni

In tema di riscossione dei crediti della Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense mediante ruolo, il meccanismo del discarico automatico dei ruoli, introdotto dall'art. 1, commi 527-529, l. n. 228 del 2012, non si traduce in un aiuto di Stato contrastante con l'art. 107 TFUE, non risultando in alcun modo dimostrato che tale discarico automatico comporti un vantaggio economico che il beneficiario non avrebbe ottenuto in condizioni normali di mercato, trattandosi invece di crediti meramente virtuali, iscritti a ruoli emessi e consegnati in tempi risalenti ed ormai del tutto inesigibili».

Ricordo che attraverso la cessione *pro soluto*, il cedente trasferisce al cessionario la titolarità dei crediti vantati nei confronti del debitore ceduto.

Il Factoring Pro Solutum è la soluzione ottimale per: aziende che intendono tutelarsi dal rischio di insolvenza dei loro clienti.

PROFESSIONE

PROFESSIONE FORENSE

24/02/2023

La riforma del quadro di governance economica della UE

L'opinione pubblica viene per lo più distratta dai bagattelle e dal *gossip* invece che intrattenuta sui problemi economici fondamentali per questo Paese. Non a caso, secondo le rilevazioni della Consob, infatti, risulta che in Italia il livello delle conoscenze economiche – finanziarie sia particolarmente basso, anche rispetto a nozioni e competenze logico – matematiche semplici.

di Paolo Rosa

Dalla relazione delle **Sezioni Riunite in sede di controllo della Corte dei Conti alla Commissione Bilancio della Camera dei Deputati** del febbraio 2023 si apprendono una miniera di cose che cerco di riassumere. La Commissione Europea il 9 novembre 2022 (<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:52022DC0583>) ha illustrato al Parlamento Europeo, al Consiglio, alla BCE, al comitato Economico e Sociale Europeo e al Comitato delle Regioni il progetto di ridisegno della *governance* economica della UE.

La posizione del Governo Italiano è la seguente:

«5 - POSIZIONE DEL GOVERNO ITALIANO

5.1 Il Governo italiano

Il Governo italiano ha illustrato la propria posizione in merito alla revisione della *governance* all'interno della relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per l'anno 2022 (Doc LXXXVI, n. 5). In particolare, ha evidenziato le seguenti questioni chiave: 1) la necessità di garantire la sostenibilità del debito pubblico degli Stati Membri e di promuovere una crescita sostenibile attraverso investimenti finanziati con risorse nazionali e riforme strutturali; 2) la richiesta di una maggiore attenzione alla programmazione di medio termine anche nella sorveglianza di bilancio; 3) l'opportunità di adattare alcuni elementi di successo dell'esperienza del dispositivo di ripresa e resilienza (quindi di NGEU) nella nuova architettura della politica di bilancio europea; 4) la necessità di semplificazione, inclusa la possibilità di fare riferimento ad una sola regola operativa basata sul controllo dell'aggregato di spesa, una migliore applicabilità e maggiore titolarità nazionale delle regole concordate a livello europeo. In vista della disapplicazione della clausola

generale di salvaguardia, il Governo ritiene importante promuovere una revisione delle regole di bilancio esistenti anche a supporto della ripresa, anche considerata l'elevata incertezza relativa sia al conflitto in Ucraina sia agli sviluppi dell'epidemia, sia alla persistenza degli impatti economici. In termini di modus operandi, dalla relazione emerge l'intenzione del Governo di partecipare al dibattito nei vari tavoli negoziali "in maniera proattiva, anche attraverso la produzione di analisi interne, confronti con l'ambiente istituzionale e accademico, valutazione comparativa delle proposte di riforma via via disponibili". Si ritiene importante che la revisione delle regole sia incentrata su un approccio costi-benefici, considerando gli aspetti positivi e negativi dell'attuale quadro di riferimento. Si individuano, infine, i seguenti punti rilevanti della riflessione: 1) l'importanza di evitare la prociclicità; 2) un percorso di riduzione del debito credibile e sostenibile; 3) il sostegno agli investimenti; 4) la possibilità di creare una capacità fiscale comune». (XIX Legislatura, *La riforma della governance economica dell'Unione Europea*, novembre 2022, n. 5, Servizio studi del Senato).

Sotto il profilo della procedura, la Commissione opta per un percorso che, pur necessitando di modifiche emendative alla vigente legislazione dell'Unione Europea, non richiede la revisione dei trattati.

Nel merito il progetto propone innovazioni multiple ben riassunte alla pag. 5 dalla nostra Corte dei Conti in sede di audizione:

«- Partendo dal principio che le diverse posizioni debitorie dei paesi membri pongono rischi e sfide di diverso grado all'intera Unione, la profilatura di tali rischi viene definita da parte della Commissione europea (quindi a livello "centrale") sulla base di una metodologia condivisa e pubblica (la DSA, *Debt Sustainability Analysis*); seguono, per i tre gruppi di Paesi a rischio/severità della sfida alta, media o bassa, impegni di aggiustamento differenziati da garantire su base pluriennale.[1]¹

- I Paesi interessati propongono un piano fiscale-strutturale di medio termine (normalmente di quattro anni o, su richiesta, di sette anni se si propone la realizzazione di riforme e progetti di investimento particolarmente onerosi e meritevoli).

- Il Consiglio valida il Piano, per la cui elaborazione e valutazione ex-ante viene previsto un maggior ruolo per gli IFIs (*Independent Fiscal Institutions*, in Italia l'Ufficio parlamentare di bilancio).

- Si confermano i parametri di Maastricht del 3 e del 60 per cento (per deficit e debito), ma vengono rimosse tutte le principali regole ora vigenti (OMT, saldo strutturale, riduzione del rapporto debito/Pil di 1/20esimo all'anno, ecc.) e viene scelto quale strumento unico sulla base del quale valutare la conformità dell'aggiustamento pluriennale, l'indicatore di spesa interna primaria *netta*, per il quale si fissa un tetto

compatibile con la dinamica del prodotto potenziale e con un prudente profilo del rapporto debito-Pil.

- Restano le procedure contro i deficit eccessivi (EDP), ma: a) viene rafforzata e resa operativa quella basata sull'andamento del debito (mai aperta nei confronti di alcun Paese) a conferma della maggiore attenzione diretta all'obiettivo finale di una dinamica sostenibile del debito pubblico piuttosto che a quello intermedio relativo al deficit; b) viene preso atto del sostanziale fallimento della procedura sugli squilibri macroeconomici eccessivi (MIP), mai attivata, e viene prefigurata per essi una specifica *framework*.

- Viene infine modificato, rafforzandolo, l'apparato sanzionatorio: si riducono, infatti, le sanzioni monetarie, anch'esse mai applicate ad alcun Paese, e si introducono: a) sanzioni reputazionali, come per esempio la richiesta ai Ministri dell'economia di dar conto davanti al Parlamento europeo delle azioni che si intendono intraprendere per far fronte agli impegni e b) condizionalità macroeconomiche, sulla scia di quanto esistente per i fondi strutturali europei e quelli relativi al Dispositivo di Ripresa e Resilienza, che possono portare alla sospensione delle erogazioni».

Per un Paese, come il nostro, che ha un alto debito pubblico e una bassa crescita, il nuovo progetto mi sembra molto positivo.

Vale la pena di leggere, per esteso, anche le conclusioni della nostra Corte dei Conti che qui riporto:

«CONCLUSIONI

13. La valutazione della Corte sugli orientamenti per la riforma della *governance* economica dell'Unione europea è complessivamente positiva. Dopo anni di accese discussioni, si è ora di fronte ad un progetto di ridisegno dell'architettura regolatoria che riflette adeguatamente, pur se in un quadro di necessaria sintesi e di temperazione di esigenze diverse, molte delle proposte avanzate negli ultimi anni per superare le numerose insufficienze delle regole vigenti. La revisione della *governance* economica che viene ora prefigurata non va letta come una sconfitta del Patto di stabilità e crescita, uno schema che ha generato politiche di bilancio complessivamente pro-cicliche più per deficienze applicative e problemi di coordinamento generale che per insufficienze intrinseche. Da questo punto di vista, il Patto sembra aver pagato negli anni colpe non sue (si veda la presenza nei Protocolli al Trattato di Maastricht dei “macigni” del 3 per cento e del 60 per cento). Esso va oggi superato non tanto per la sua scarsa flessibilità, quanto piuttosto per il necessario adeguamento del quadro regolatorio ad un contesto rivoluzionato dagli accadimenti più recenti e dalle sfide da essi poste: cambiamenti climatici, crisi energetica, mutamenti geopolitici, capacità della funzione anticiclica della politica monetaria. Alcuni di questi fatti epocali richiederanno nel tempo ingenti investimenti


e da questo punto di vista anche le politiche di bilancio a debito dovranno venire in soccorso come è accaduto durante la pandemia. Ma è proprio questa necessità che accresce le responsabilità di tutti i paesi dell'Unione e il ruolo della sorveglianza, la quale deve essere indirizzata a mantenere gli indebitamenti su livelli prudenti stimolando anche un cambiamento della loro composizione (più debito buono, molto meno debito cattivo). Degli orientamenti per la riforma, sono da condividere, in particolare, da un lato, la scelta di concentrare direttamente la sorveglianza sulla dinamica “di fondo” del rapporto debito/Pil e, dall'altro, lo sforzo richiesto a ciascun Paese di integrare obiettivi macroeconomici e di bilancio, di riforma e di investimento e, quindi, congiunturali e strutturali, in un unico piano a medio termine. L'Italia non dovrebbe avere timori di aderire all'idea guida della nuova *governance* secondo cui un Paese con un debito pubblico molto alto è portatore di maggiori rischi di instabilità e presenta più impegnative sfide di aggiustamento. Dovrebbe viceversa pretendere che l'analisi di sostenibilità del debito si effettui valorizzando appropriatamente tutti gli aspetti che vanno considerati.

14. Nel valutare gli orientamenti contenuti nella comunicazione della Commissione vi sono errori da evitare, interrogativi da sciogliere, implicazioni di policy da considerare attentamente, anche e soprattutto da parte dei Paesi più indebitati, tra cui l'Italia. La storia delle regole fiscali europee, della loro evoluzione nel tempo e della loro stratificazione (richiamata in Appendice) sta a dimostrare che sarebbe sbagliato ritenere che il nuovo quadro di *governance* possa risolvere problemi che si sono spesso palesati come intrinseci alla coesistenza, in un'area economica e monetaria comune, di esperienze, valori e attitudini molto diversificate. Da tale punto di vista la proposta che va ora delineandosi non è di certo una panacea. Alcuni aspetti della bozza meritano di essere chiariti, e ciò indipendentemente dagli elementi di dettaglio che sono a questo stadio ancora mancanti. Ci si può chiedere quale relazione sussisterà tra l'eventuale modifica del quadro di *governance* e l'ordinamento interno. Infine, occorrerà essere consapevoli che se nei prossimi anni non si faranno progressi molto significativi sulla creazione di una capacità fiscale comune per affrontare con efficacia, a livello europeo, gli inevitabili shock ciclici, allora il ruolo degli stabilizzatori automatici nazionali andrà fortemente rafforzato.

15. Un ultimo punto riguarda il più generale tema, che pure si intreccia con le caratteristiche del nuovo quadro di *governance* economica prefigurato nella Comunicazione, di quale possa essere, oggi, nell'Area dell'euro e nell'insieme dei Paesi avanzati, la *stance* delle politiche di bilancio. E dunque, in che misura tali politiche, e il debito pubblico in particolare, possono aiutare la crescita. Su tale fronte, un intenso dibattito si è avviato, soprattutto negli Stati Uniti, prima della pandemia[2] ed è stato ripreso di recente in un contesto di risalita dei tassi di interesse. Esso conferma l'indicazione che, nella prospettiva di un rientro delle tensioni inflazionistiche, la presente è una fase storica che dovrebbe spingere ad utilizzare l'indebitamento per finanziare gli investimenti meritevoli. E ciò, perché si è

presenza, in molti contesti economici avanzati, di un costo del debito inferiore al tasso di crescita dell'economia (costo fiscale negativo), con la conseguenza di una "naturale" pressione alla riduzione del rapporto debito/Pil. Ma l'opportunità di fare maggiore o minore debito pubblico dipende non soltanto dal suo costo fiscale (fiscal cost) ma anche dal "rendimento" complessivo dei progetti finanziati e dal fatto che il costo del debito in termini di benessere (welfare cost) - che consiste in un dirottamento del risparmio privato da altri impieghi e quindi in una minore accumulazione complessiva di capitale nell'economia, con conseguente minori produttività e crescita - sia il più basso possibile. Quanto al primo punto, e cioè alla possibilità di beneficiare effettivamente e durevolmente di un differenziale r-g negativo, la strategia vincente è di portare in Europa le politiche debitorie sulle grandi questioni che attengono al futuro (clima, energia, infrastrutture, ecc). L'Area dell'euro ha caratteristiche e fondamentali economici di tutto rispetto a confronto con altre grandi regioni del mondo (Usa, Giappone, ecc). Il rapporto debito/Pil era pari, nel 2021, al 95 per cento (88 per cento nell'UE, dati BI) contro il 126 per cento negli Stati Uniti e il 242 per cento in Giappone. E tuttavia, sui mercati finanziari, fondamentali nell'assicurare le risorse per il finanziamento del fabbisogno pubblico, il rapporto debito/Pil dell'Europa viene considerato soltanto un elaborato statistico di Eurostat. Si conoscono invece i rapporti debito/Pil di Germania, Francia, Italia, ecc. Cioè dei singoli paesi. Tra i meriti della costituzione di un'agenzia europea di gestione del debito, così come recentemente proposto, vi sarebbe quello di segnalare in modo concreto che il debito pubblico dei paesi dell'Area dell'euro è debito dell'Area. Con forti vantaggi in termini di quel costo medio che tanto inciderà anche negli esercizi di analisi di sostenibilità del debito (DSA) previsti dalla nuova architettura.

GRAFICO 1



Nota: il pannello in ALTO A SINISTRA indica **pro-ciclicità in fasi avverse** e quello in BASSO A DESTRA **pro-ciclicità in fasi favorevoli**. I pannelli in ALTO A DESTRA e BASSO A SINISTRA indicano politiche anticicliche.

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati AMECO (nov. 2022)».

In buona sostanza, aggiungo io, si introducono piani nazionali di bilancio strutturali a medio termine, si elimina la regola che gli Stati membri debbano ridurre ogni anno di un ventesimo la QUANTITA' DI DEBITO SOPRA IL 60 PER CENTO DEL PIL, assegnando fondamentale importanza alle riforme e agli investimenti in grado di aumentare la crescita e la sostenibilità del debito pubblico. A me pare un bel passo in avanti per la UE ma richiede consapevolezza nei professionisti che dovrebbero essere la guida della società.

Per lo Stato italiano le prospettive sono:

«5.2 Prospettive negoziali all'interno del Consiglio dell'Unione Nella citata relazione programmatica il Governo riferisce di "posizioni degli Stati membri (...) al momento variegate". 23 Si veda anche, in minore dettaglio, la relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'unione europea, la cui edizione più recente è relativa all'anno 2021 (documento LXXXVII, n. 5), in cui si è dato conto dell'operato del Governo nel corso del 2021 all'interno delle istituzioni europee. 24 Tradizionalmente, infatti, i paesi del Nord Europa (cd. "frugali") e quelli del Sud si sono fatti portavoce di posizioni ed esigenze diverse. Risale, ad esempio, a settembre 2021 la lettera, sottoscritta dai Ministri delle finanze di Austria, Danimarca, Lettonia, Slovacchia, Repubblica Ceca, Finlandia, Olanda e Svezia in cui, dando la propria disponibilità a aprire un dibattito sul miglioramento della governance, incluso il Patto di stabilità, hanno precisato che "la riduzione del rapporto debito/Pil deve rimanere un obiettivo comune". Tale contrapposizione è parsa mitigarsi quando, il 4 aprile 2022, è stata divulgata una dichiarazione congiunta dei Ministri delle finanze spagnolo e olandese, in cui si è sollecitata una riforma delle regole di bilancio dell'UE che "rafforzi la sostenibilità di bilancio in modo più efficace ed efficiente" e consenta gli investimenti pubblici necessari per attuare le transizioni verde e digitale. In particolare, il documento congiunto chiede piani di bilancio specifici per paese e l'introduzione di una regola di spesa semplice. In tale contesto si inserisce la dichiarata volontà del Governo italiano, in sede di Consiglio, di "promuovere un modello di regole migliorativo rispetto allo status quo e di affrontare nel dibattito le criticità" individuate nel Doc LXXXVI, n. 5 e descritte nel paragrafo precedente» (XIX Legislatura, La

riforma della governance economica dell'Unione Europea, novembre 2022, n. 5, Servizio studi del Senato).

[1] L'analisi di sostenibilità del debito (DSA-Debt Sustainability Analysis) nelle sue diverse declinazioni (deterministica, stocastica, ecc) sarà parte della valutazione iniziale della Commissione alla base della classificazione dei Paesi in tre fasce di rischio: basso, moderato e alto, a seconda che il rapporto debito/Pil non effettivo ma tendenziale, sia inferiore al 60 per cento, tra il 60 e il 90 e sopra il 90 per cento, rispettivamente. Per i Paesi collocati nella fascia di rischio alto (substantial public debt challenge) la spesa primaria netta, dovrà essere tale da assicurare che dopo l'aggiustamento durante i 4 anni del Piano (o, se del caso, 7), per i successivi 10 anni la traiettoria del rapporto debito/Pil in uno scenario a politiche invariate resti discendente e il rapporto deficit/Pil non superi il 3 per cento. Per i Paesi collocati nella fascia di rischio moderato (moderate public debt challenge) la spesa primaria netta, dovrà essere tale da assicurare che al massimo dopo 3 anni l'aggiustamento realizzato durante i 4 anni (o 7) del Piano, per i prossimi 10 la traiettoria del rapporto debito/Pil in uno scenario a politiche invariate resti discendente e durante lo stesso periodo il rapporto deficit/Pil non dovrà superare il 3 per cento. Infine, per i Paesi nella fascia di rischio basso sarà sufficiente mantenere il rapporto deficit/Pil entro il 3 per cento nei 10 anni successivi alla fine del Piano o al massimo la fine + 3 anni.

[2] Si fa riferimento al Presidential Address del Prof. O. Blanchard del gennaio 2019 (Public Debt and Low Interest Rates)

PROFESSIONE

PREVIDENZA FORENSE

03/03/2023

Se il futuro delle pensioni dei professionisti dipende dai mercati finanziari...

La situazione delle Casse previdenziali dei liberi professionisti è quella che risulta dalla Tabella 3.1 di pag. 66 del Rapporto n. 10 di *Itinerari Previdenziali*.

di Paolo Rosa

Tabella 3.1 - Il quadro generale e gli indicatori principali nel 2021

CASSE	Numero Contribuenti	Numero Pensioni	Entrate contributive	Uscite per prestazioni	Saldo contabile	Patrimonio netto	Totale Attivo
Casse 509/94	1.136.369	460.968	9.220.342.974	6.223.105.296	4.497.722.609	74.611.933.812	78.366.443.749
Casse 103/96	211.308	22.853	560.217.556	71.381.014	173.421.812	2.682.372.783	8.169.816.388
Totale Casse	1.347.677	483.821	9.780.560.529	6.294.486.310	4.671.144.421	77.294.306.595	86.536.260.137

È evidente che il patrimonio accumulato dalle Casse suscita molti appetiti ma va impiegato con la massima prudenza trattandosi di provvista previdenziale.

In questo mese la CONSOB ha pubblicato il quaderno “*Autorità indipendenti, anticorruzione e whistleblowing: le questioni aperte*” del quale segnalo questo passaggio:

«2. I due problemi principali della prevenzione. Due sono i problemi principali che si pongono nel contrasto preventivo alla corruzione. Il primo problema riguarda i comportamenti dei singoli: funzionari pubblici e privati che vengono in contatto con i primi. Il secondo problema riguarda elementi normativi o di sistema che possono incentivare i comportamenti corruttivi. Il primo problema, alla luce della più recente dottrina in materia, può definirsi “corruzione soggettiva”, delle singole persone; il secondo denota la cosiddetta “corruzione oggettiva” o “corruzione di sistema”. Una buona prevenzione deve risolvere entrambi i problemi, altrimenti rimane sempre incompleta. La “corruzione soggettiva”, in realtà, trova il suo principale strumento di contrasto nella repressione penale: i reati colpiscono i comportamenti illeciti delle persone, dei corrotti e dei corruttori. Ma anche gli strumenti preventivi possono giocare un ruolo importante. Ad esempio, la rotazione dei funzionari pubblici può attenuare i rischi di accordi corruttivi; e il whistleblowing, veicolato ai responsabili anticorruzione delle singole amministrazioni o direttamente all'ANAC, è idoneo a segnalare vicende puntuali di condotte illecite. La “corruzione oggettiva” o “di

sistema” assume importanza fondamentale, poiché può incentivare o favorire la “corruzione soggettiva”. Un primo fattore di corruzione oggettiva è la legislazione sovrabbondante e oscura: troppe leggi e poco chiare uccidono la legge, come ha ben chiarito un grande giuspubblicista francese, Yves Gaudemet. Nei gineprai delle leggi si perde la regola e può risultarne favorita la corruzione di chi in quei gineprai deve muoversi. Ancora: quando le norme attribuiscono agli amministratori pubblici un'eccessiva discrezionalità, si prospetta una grande varietà di soluzioni possibili, e gli interessi dei privati possono spingere verso quelle a loro più congeniali. Infine: quando i controlli delle pubbliche amministrazioni sulle attività private sono mal regolati – si pensi alle ispezioni – questo può dar luogo a non pochi problemi sul piano dei rischi di corruzione. In definitiva, al più tradizionale contrasto nei confronti dei comportamenti illeciti dei singoli, occorre affiancare un impegno continuo a semplificare e a chiarire le leggi, a modellare in modo equilibrato la discrezionalità amministrativa, a disporre di controlli efficienti sulle attività private.

3. Il ruolo dell'AGCOM. L'AGCOM ha messo in campo diversi strumenti di contrasto alla corruzione. Il ruolo di questa autorità indipendente, come di altre autorità di regolazione settoriale, è molto delicato. Tali autorità hanno poteri regolatori e di vigilanza in settori “sensibili”, secondo la definizione data dalla dottrina giuridica francese. Si tratta, nel caso dell'AGCOM, delle comunicazioni elettroniche, delle radiotelevisioni, dei servizi postali e delle piattaforme online. Per utilizzare il linguaggio degli economisti, l'Autorità trova dinanzi a sé “interessi speciali” assai consistenti portati dalle imprese che operano nei settori sopra menzionati. “Interessi speciali” e specifici, perché relativi ad alcuni mercati ben determinati: dunque, interessi particolarmente forti. Questo – sempre per seguire la terminologia degli studi economici sviluppatasi dal secondo dopoguerra – porta con sé un rischio di “cattura” del soggetto pubblico da parte dei soggetti privati regolati. Rischio che va scongiurato. Tra gli strumenti principali utilizzati a tal fine dall'AGCOM si possono ricordare i seguenti. In primo luogo, un Codice etico e di comportamento – valido per il Board e per i dipendenti – assai rigoroso per quel che riguarda, ad esempio, i conflitti di interessi e affidato, per il controllo sulla sua attuazione effettiva, a un Comitato etico di altissimo profilo. In secondo luogo, un Piano periodico anticorruzione che ha attribuito grande centralità al criterio della rotazione dei dirigenti e dei dipendenti che interloquiscono direttamente con le imprese e ha previsto un'intensa attività di formazione destinata a tutto il personale in materia di anticorruzione e trasparenza. In terzo luogo, un continuo perfezionamento delle garanzie di consultazione e di partecipazione ai procedimenti di regolazione dei mercati, al fine di rendere trasparenti le posizioni e le proposte delle imprese e i processi decisionali dell'Autorità. In quarto luogo, il rafforzamento del *risk assessment* mediante la realizzazione di un modello informatico che consente, da un lato, di semplificare il processo di analisi relativo all'individuazione dei rischi corruttivi

e, dall'altro, di disporre di dati e informazioni utili per la valutazione dei macro-processi e per la costruzione di indicatori idonei a potenziare la successiva attività di monitoraggio delle misure di prevenzione. Infine, la previsione di strumenti anche informatici volti a rafforzare l'attività di whistleblowing, in conformità alle normative europee e nazionali e in sinergia con l'ANAC, nell'ambito di una più ampia e proficua collaborazione. Il modello AGCOM di contrasto alla corruzione, ovviamente, è perfezionabile, ma tenta di stare in armonia con l'evoluzione delle leggi e delle azioni amministrative che ha caratterizzato quest'ultimo decennio» (Autorità indipendenti, anticorruzione e whistleblowing: le questioni aperte, Atti del convegno CONSOB - AGCM - Università degli Studi di Roma "Tor Vergata", Roma, Auditorium CONSOB, 14 ottobre 2022).

Non a caso nella sua relazione conclusiva la **Commissione Bicamerale di Controllo sugli enti previdenziali** ha, tra il resto, evidenziato che:

- «l'efficacia e la correttezza di sistemi di remunerazione che prevedono l'erogazione di rilevanti compensi a esponenti di vertice delle Casse per la partecipazione a comitati consultivi/d'investimento degli OICR (organismi di investimento collettivo del risparmio) oggetto di investimento. Tali schemi schiudono a valutazioni in termini di conflitti di interesse, di indipendenza, di contenuti, tempistiche e attività effettivamente svolte da parte dei rappresentanti degli Enti;
- i rischi connessi all'aumento, riscontrato in molti casi, dei crediti contributivi nei confronti degli iscritti. In materia si registrano, pertanto, profili di attenzione sulla correttezza e trasparenza del bilancio, sui criteri di valutazione, sulla mancata iscrizione di adeguati fondi di svalutazione crediti, sui meccanismi di recupero dei crediti stessi e sulla sostenibilità e adeguatezza delle prestazioni future;
- l'adeguatezza dei fondi rischi rispetto ai procedimenti legali in corso ed al relativo *petitum*;
- l'adeguatezza delle politiche di investimento, in particolare con riferimento alla consistenza delle attività in portafoglio detenute sotto forma di liquidità, attività immobiliari direttamente o indirettamente detenute e in OICR esteri.

Analizzando i casi più critici emersi nel corso dell'indagine e valutando i dati raccolti, la Commissione ha elaborato un'approfondita analisi sulla possibile riforma delle regole di gestione (*corporate governance*) applicabili agli enti previdenziali privati e privatizzati.

Nell'ordinamento italiano la legge riconosce alle società per azioni la possibilità di scegliere tra tre diversi modelli di gestione e di controllo: il modello tradizionale, il modello monistico e il modello dualistico. Tali modelli possono costituire un utile

punto di riferimento, pur nella consapevolezza della unicità che caratterizza le casse previdenziali.

Esse sono, infatti, enti di natura privata (e per questo dotati di autonomia gestionale) che svolgono una funzione strettamente correlata all'interesse pubblico (ovvero la gestione del primo pilastro previdenziale per più di un milione di professionisti iscritti) in ragione della quale beneficiano di contributi obbligatori previsti da disposizioni di legge e sono soggetti a un complesso sistema di vigilanza che coinvolge tre Ministeri (lavoro e politiche sociali, economia e finanze, giustizia), la Corte dei conti, la Covip e il Parlamento.

In termini di efficacia ed efficienza dei controlli non convince poi il «deterrente» previsto dall'[articolo 3, comma 3, del decreto legislativo n. 509 del 1994](#). Dalle indagini svolte, soprattutto con riferimento al commissariamento di Enpapi, tale previsione non ha costituito un valido argine alle condotte irregolari. In particolare, i termini stringenti previsti dall'articolo citato per l'effettuazione dei rilevamenti da parte dei Ministeri vigilanti (60/30 giorni) non appaiono consoni per un'analisi critica dei voluminosi bilanci degli Enti.

Le indagini svolte hanno pertanto evidenziato tre specifiche *opzioni* di intervento in grado di determinare un miglioramento nell'efficacia e nell'efficienza della gestione degli enti previdenziali privati: *i)* armonizzare il quadro normativo ai modelli di governo societario tipizzati dal codice civile; *ii)* introdurre requisiti di professionalità, di onorabilità, criteri di nomina, di composizione, di genere e di comportamento degli organi sociali degli enti previdenziali; *iii)* razionalizzare gli assetti di vigilanza.

In particolare, la Commissione valuta positivamente un aggiornamento del decreto legislativo [n.509 del 1994 e del decreto legislativo n.103 del 1996](#) prevedendo, ad esempio:

- l'introduzione dei modelli *di corporate governance* tipizzati dal codice civile ossia: 1) il modello tradizionale; 2) il modello monistico; 3) il modello dualistico. In sintesi, sarebbero gli Enti stessi, nel rispetto della loro autonomia organizzativa e finanziaria, ad esercitare la propria facoltà di scelta tra i tre sistemi di amministrazione e controllo previsti dal codice civile per le società per azioni;
- l'introduzione di requisiti di professionalità, di onorabilità degli organi sociali e gli effetti/sospensione derivanti dalla perdita degli stessi;
- l'introduzione di criteri di nomina (ad esempio il voto di lista), di composizione e di genere degli organi sociali;

- l'introduzione di regole di comportamento degli organi sociali tra cui i poteri di denuncia dell'organo di controllo di irregolarità al Tribunale, alla Covip e alla Commissione;
- l'introduzione di un sistema di remunerazione degli organi di vertice degli Enti collegato con i risultati dell'Ente stesso e da rendere pubblico e trasparente per il pubblico, per gli iscritti e per gli eventuali beneficiari delle prestazioni;
- la valorizzazione del sito *internet* dell'Ente quale canale per pubblicare e mantenere aggiornate le informazioni rilevanti per il pubblico, per gli iscritti e per gli eventuali beneficiari delle prestazioni;
- l'ulteriore valorizzazione del ruolo delle Associazioni di categoria e dei codici di comportamento;
- la razionalizzazione degli assetti di vigilanza. Un tassello importante del quadro normativo della previdenza complementare è rappresentato dall'assetto della vigilanza di settore che è incentrato sulla Covip. Fondi negoziali, fondi aperti, piani individuali pensionistici (PIP) e fondi preesistenti sono iscritti in un unico albo (Albo dei Fondi pensione), suddiviso per sezioni, gestito dalla Covip, ente con personalità giuridica di diritto pubblico, vigilato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali. La vigilanza condotta dalla Covip nei confronti delle forme pensionistiche complementari è a spettro esteso, includendo poteri regolamentari, informativi, ispettivi e sanzionatori. Sugli Enti previdenziali privatizzati o privati l'assetto della vigilanza pubblica è, invece, più articolato e tutt'ora in fase di completamento. In tal ambito intervengono, oltre alla Covip, anche il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il Ministero dell'economia e delle finanze e la Corte dei conti. Nel settore delle forme pensionistiche complementari, inoltre, è previsto l'intervento a vario titolo di intermediari finanziari autorizzati e assoggettati al [TUF](#) o al [TUB](#). I fondi pensione aperti, infatti, sono promossi e poi anche gestiti da banche, società di gestione del risparmio (SGR), società di intermediazione mobiliare (SIM) oltre che da imprese di assicurazione autorizzate al ramo VI. Su tali soggetti, oltre ai controlli della Covip che insistono sulla gestione del risparmio previdenziale, si aggiungono i poteri di vigilanza delle rispettive autorità di settore (CONSOB e Banca d'Italia) laddove tali intermediari svolgono le attività regolate dal [TUF](#) o dal [TUB](#)».

(*Senato della Repubblica, Camera dei Deputati, XVIII legislatura, disegni di legge e relazione, doc. XVI-bis, n. 9, Relazione finale sull'attività della Commissione, approvata nella seduta del 5 ottobre 2022*).

Vigilantibus iura succurrunt non dormientibus ed il problema dei controlli non è proprio irrilevante. La nuova Commissione bicamerale non si è ancora insediata. Io spero solo che non ricominci nel gioco dell'oca ma riparta dalle conclusioni della

precedente per affrontare finalmente i temi politici della previdenza dei professionisti perché, a mio giudizio, in primo luogo la previdenza di primo pilastro obbligatoria non può dipendere dall'andamento dei mercati finanziari. Il problema è politico ma il patrimonio delle casse di previdenza non può essere il bancomat del regolatore di turno così come non risponde a criteri di economicità l'esistenza di venti patrimoni investiti separatamente tanto per aggiungere qualche cosa al quadro.

«Il nostro sistema è ancorato a dei canoni e ad una ideologia nati nella società industriale, dove il numero elevato di dipendenti comportava necessariamente un maggiore potere rispetto a soggetti con in forza solo pochi lavoratori. Oggi non è più così. Ecco che allora, forse, il sistema di finanziamento contributivo della previdenza (destinato a diventare assistenza) non ha più senso che sia calcolato sulla retribuzione individuale. Probabilmente il sistema si avvierà verso una progressiva fiscalizzazione. Già oggi la Cassa pensioni dell'Inps è integrata per un terzo dai contributi statali. Su questa scia, si può ritenere che il sistema andrà gradualmente trasformandosi in un sistema prevalentemente assistenziale» (Giulio Prosperetti, Giudice Costituzionale).

Già oggi, durante la pandemia, i professionisti sono stati assistiti dallo Stato.

Mi preoccupa solo il silenzio dei professionisti sul tema.

PROFESSIONE

PROFESSIONE FORENSE

08/03/2023

La polvere sotto il tappeto: nasconderla o affrontare le difficoltà?

La nota dei Ministeri Vigilanti, inviata a Cassa Forense il 13 febbraio scorso ha acceso un faro sulla polvere sotto il tappeto.

di Paolo Rosa

In un passaggio, infatti, si legge: «Il covigilante Dicastero, nell'evidenziare che circa un terzo degli iscritti dichiara un fatturato inferiore a 17.750 euro, invita codesta Cassa ad effettuare, e a comunicare ai Ministeri vigilanti, gli esiti di *“una puntuale analisi, anche per sesso e classi d'età, dei profili tipo di tali professionisti, i quali probabilmente esercitano altre professioni per le quali è richiesta l'iscrizione a un albo oppure sono anche lavoratori dipendenti”*, anche ai fini di una migliore valutazione dell'impatto economico e finanziario derivante dalla *“integrazione al trattamento minimo”* pensionistico previsto dall'art. 48 del Regolamento».

L'intero terzo di iscritti, anche a riforma in itinere approvata, resterebbe o al retributivo o al contributivo in *pro rata* e quindi avrebbe diritto, comunque ricorrendone i presupposti, all'integrazione al trattamento minimo di cui all'art. 48 del Regolamento unico della previdenza. Cassa Forense non sarebbe in grado di garantire l'integrazione, dovendo tralasciare la sostenibilità di lungo periodo.

È un problema di politica previdenziale che va affrontato.

In Germania, tanto per non andare lontani, l'assistenza spetta allo Stato anche per i professionisti e, sempre in Germania, la doppia tassazione sarebbe incostituzionale nel senso che i proventi dagli investimenti in Germania sono esentasse.

Altra polvere è rappresentata dalla massa di crediti che Cassa Forense ha nei confronti degli iscritti, pari a circa 1/10 della sua patrimonializzazione. Molti sono **crediti deteriorati**. I crediti deteriorati sono esposizioni degli iscritti che non sono in grado, in tutto o in parte, di adempiere alle proprie obbligazioni contributive anche a causa del peggioramento della situazione economica e finanziaria.

Si deve fare un'attenta analisi dei crediti deteriorati lordi e netti.

I lordi sono i crediti che l'iscritto è tenuto a versare, i netti sono i crediti che Cassa Forense prevede di poter recuperare. In quest'ottica si va dal credito in sofferenza, alle inadempienze probabili, alle esposizioni scadute e a quelle deteriorate. Se il Fondo svalutazione crediti non ha capienza, si dovrà appostare la perdita in bilancio.

Altra polvere è rappresentata dai cd. **fantasmi** che sono coloro, e sono tanti, circa 15.000, che nemmeno inviano il Modello 5 e quindi risultano sconosciuti quanto a volume d'affari e capacità reddituale.

Altro problema è rappresentato dagli **avvocati monocommittenti**, anche qui valutati in circa 30.000 unità, il cui *status*, a tutt'oggi, non è regolamentato se non nelle intenzioni.

Per concludere questo breve *excursus* c'è il problema, tutt'altro che irrilevante, che tra il 2040 e il 2050 la sostenibilità della Fondazione dipenderà, più che dalla contribuzione, dal rendimento del patrimonio il che lega, indissolubilmente, le pensioni obbligatorie di primo pilastro, non alla contribuzione degli attivi, ma all'alea dei mercati finanziari il che, come ho già scritto più volte, non mi pare in linea con i parametri costituzionali di cui all'art. 38 della nostra Carta.

I Ministeri Vigilanti hanno dato uno scossone al tappeto, ora è compito del nuovo Comitato dei Delegati affrontare tutti questi temi per dare risposte adeguate. Ma Cassa Forense non può occuparsi di tutto, non avendone i poteri. La politica deve occuparsi della demografia e della redditività della categoria, rimuovendo gli ostacoli esistenti. Per decenni l'avvocatura è stata usata come area di parcheggio di laureati in giurisprudenza, oggi c'è la fuga dalla avvocatura per mancanza di reddito. Il 32,8% degli avvocati sta prendendo in considerazione l'ipotesi di lasciare l'attività. A spingerli sarebbero prevalentemente i costi eccessivi che l'attività comporta e il ridotto riscontro economico (63,7%). È questo il risultato *choc* che viene fuori del nuovo Rapporto Censis sull'Avvocatura 2022.

Servono, quindi, **politiche reddituali e redistributive del reddito tra gli iscritti**. La politica dei redditi è uno degli strumenti di politica con cui il governo può cercare di gestire la formazione e l'evoluzione dei diversi tipi di reddito degli agenti economici. Le più recenti riforme vanno però nella direzione opposta e molti sospettano che il disegno sia quello di liberarsi di una voce, sia pure rauca, ma libera e indipendente. In nome di una Giustizia efficace ed efficiente, abbiamo sacrificato garanzie, principi e ora anche la certezza del diritto, come ha ricordato la Collega Masi Presidente del CNF alla inaugurazione dell'anno giudiziario in Corte di Cassazione qualche settimana fa.

La élite forense al potere è però conservativa mentre ci vorrebbe creatività e, soprattutto, **lungimiranza**. Paradossalmente la nota ministeriale non lede l'autonomia dell'Ente, non è vessatoria nei confronti degli iscritti se valutata nel suo insieme, ed è fondata su motivazioni che dovrebbero stimolare il dibattito per

recuperare la piena autonomia che fu appositamente “disegnata” dal legislatore, ma autonomia vigilata dallo Stato.

Dolersi se lo Stato vigila, mi pare un non senso.

PROFESSIONE

PROFESSIONE FORENSE

10/03/2023

La vendita di immobili delle Casse di previdenza alla politica

Le Casse di previdenza dei professionisti sono vigilate. «Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali svolge attività di vigilanza sulla previdenza obbligatoria gestita dagli enti previdenziali di diritto privato (associazioni e fondazioni) di cui al Decreto legislativo n. 509 del 30 giugno 1994 e al Decreto legislativo n. 103 del 10 febbraio 1996, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze e con il Ministero della Giustizia, limitatamente alla Cassa di Previdenza Forense e alla Cassa del Notariato» (dal sito del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale).

di Paolo Rosa

Segue: «Sotto il profilo giuridico-amministrativo, il Ministero, tramite la Direzione Generale per le Politiche previdenziali e assicurative, esamina e approva le delibere, adottate dagli enti, in materia di contributi e prestazioni, di modifica degli statuti e dei regolamenti di organizzazione e dei regolamenti elettorali. Verifica, inoltre, la sostenibilità e adeguatezza delle prestazioni previdenziali, interagendo con COVIP nel controllo sulle politiche di investimento e sulla composizione del patrimonio degli enti. Svolge i procedimenti finalizzati all'emanazione dei Decreti di commissariamento degli Enti, in presenza delle condizioni previste dalla normativa di riferimento. Esprime le linee di indirizzo su organizzazione e funzionamento degli Enti, anche nei confronti dei rappresentanti ministeriali negli organi statuari. La Direzione Generale per le Politiche previdenziali e assicurative cura altresì la tenuta e l'aggiornamento dell'albo delle associazioni e delle fondazioni che gestiscono attività di previdenza e assistenza e predispongono i decreti di nomina dei componenti degli organi degli enti privati e privatizzati e dei componenti. Per quanto riguarda la vigilanza tecnico-finanziaria sui medesimi enti di previdenza privati, la Direzione esamina i bilanci preventivi, le note di variazione e i bilanci consuntivi, formulando eventuali osservazioni e rilievi. Effettua inoltre l'analisi dei bilanci tecnico-attuariali, finalizzata alla verifica della sostenibilità finanziaria e dell'adeguatezza delle prestazioni previdenziali. Approva i regolamenti di contabilità e amministrazione e verifica la legittimità e congruità dei piani triennali di investimento degli enti previdenziali finalizzata al rispetto dei saldi strutturali di finanza pubblica» (dal sito del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale). Si veda, da ultimo, la chiara sentenza del [Consiglio di Stato, Sez. III, 27.09.2022, n. 8313](#).

Come ha scritto Angelo Mastrandrea il 27.02.2023 su <https://www.ilpost.it/2023/02/27/case-enti-previdenziali-roma/> *Le migliaia di case degli enti previdenziali a Roma, e chi ci abita dentro*”, il caso di quelle acquistate da due noti politici ha riportato l'attenzione su una questione che si trascina irrisolta da anni. La materia è regolata dal decreto del MEF - Ministero dell'Economia e delle Finanze - del 10.11.2010 che non prevede però alcun divieto di vendita ai politici vigilanti. In linea di principio il rapporto di vigilanza richiede l'alterità dei soggetti: il vigilante e il vigilato. Nel caso di specie, uno dei politici coinvolti fa parte del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, che è appunto tra i vigilanti delle Casse di previdenza.

Poiché entro giugno 2023 dovrebbe essere finalmente emanato il decreto sugli investimenti per le Casse di previdenza dei professionisti, sarebbe utile **introdurre il divieto di vendita di immobili da parte del vigilato ai vigilanti**. Basterebbe introdurre un numero 6 all'art. 2 del decreto del MEF 10.11.2010.

Per la [Cassazione, Prima Sezione, 14.01.2008, n. 626](#) «un'ipotesi significativa della presenza di un rapporto di vigilanza è quella prevista dal [d.lgs. n. 267 del 2000, art. 114](#), tra l'ente locale e le aziende speciali le quali costituiscono organismi strumentali alle finalità sociali dell'ente medesimo, sono dotate di autonomia gestionale e sono soggette, fra l'altro, alla sua vigilanza (comma 6). La nozione di vigilanza è ben diversa da quella di controllo esercitata dall'interno attraverso una preponderante influenza nella formazione della volontà della società, essendo quest'ultima dipendente dalla natura e dall'entità della partecipazione e la prima, invece, dallo specifico rapporto fra due soggetti in forza di leggi e/o di statuti».

Per la Cassazione deve escludersi la presenza di un **rapporto di vigilanza** laddove, come nel caso in esame, il preteso soggetto vigilante (la Provincia) partecipi direttamente con il suo presidente all'amministrazione della società.

Se, per ragioni di **correttezza e trasparenza**, vogliamo tenere distinti i rapporti tra il vigilato e il vigilante, mi pare ovvio che la vendita di immobili tra questi due soggetti, magari con lo sconto, non solo appare inopportuna ma dovrebbe proprio essere vietata.

PROFESSIONE

PREVIDENZA

15/03/2023

Gli Stati Generali della previdenza dei professionisti e la Corte dei Conti

Il 1° marzo 2023 è stata pubblicata la sentenza n. 88/2023 della Corte dei Conti, Sezione Prima Giurisdizionale Centrale d'Appello, che ha riformato la sentenza della Sezione Giurisdizionale per la Regione Lazio n. 644/2021.

di Paolo Rosa

La successione dei fatti è interessante e merita di essere ripercorsa per far capire, a chi frequenterà gli Stati Generali della previdenza dei professionisti, che la pensione obbligatoria di primo pilastro non può dipendere dai mercati finanziari, checché se ne dica in quella sede!

Con la sentenza n. 644/2021 la Sezione Giurisdizionale per la Regione Lazio aveva riconosciuto la responsabilità di due consulenti per aver fatto ingiustamente sostenere all'ENPAM le spese per la ristrutturazione dei titoli finanziari derivati (cd. CDO) acquistati negli anni dal 2004 al 2007, condannandoli, in via solidale, alla rifusione della somma complessiva di € 39.479.541,60, oltre gli interessi legali e le spese di giudizio. Su impugnativa dei condannati, la Sezione Giurisdizionale di Appello della Corte di Appello ha riformato la sentenza con una motivazione che merita di essere ripresa e segnalata. Secondo quanto riportato nella sentenza impugnata, proprio la criticità della composizione dei titoli sottostanti aveva comportato la necessità della loro ristrutturazione da parte di ENPAM e la loro sostituzione con altri titoli. A parere degli appellanti, a contrario, tale ristrutturazione non sarebbe stata affatto necessaria stante la natura dell'investimento e l'elevato *rating* dei titoli che ne garantiva la solidità e l'acclusa garanzia di restituzione del capitale alla scadenza. Poiché la scelta di effettuare la ristrutturazione dell'investimento non si sarebbe posta quale scelta necessitata, bensì quale libera e autonoma volontà dei vertici di ENPAM di modificare il portafoglio degli investimenti, non condizionata da alcun imminente rischio di perdita del capitale investito, gli appellanti concludevano nell'affermare che doveva essere esclusa la configurabilità di un qualsiasi nesso di causalità tra il danno patrimoniale prodottosi (le spese connesse alla ristrutturazione dei CDO) e le condotte dei medesimi serbate nella vicenda (la proposizione dell'investimento in titoli CDO).

Sul punto il Collegio ha rilevato che, come confermato dalle consulenze tecniche acquisite agli atti, l'investimento in titoli CDO si sostanziava, in vero, in un investimento in obbligazioni con rimborso del capitale alla scadenza, garantito da una pluralità di emittenti, in funzione di un *rating* assai elevato (AA+ e AAA), cui andava ad aggiungersi un rendimento annuo, la cui misura percentuale dipendeva dall'andamento di indici o titoli sottostanti. Come evidenziato anche nelle relazioni dei consulenti tecnici del P.M. penale, acquisite agli atti del giudizio di primo grado, le CDO in questione erano state appositamente realizzate per ENPAM, unico sottoscrittore, e godevano di una sorta di "cuscinetto di protezione" che garantiva il rimborso integrale del capitale, anche nell'ipotesi in cui i diversi titoli contenuti nel paniere fossero stati colpiti da *default*.

Orbene, in disparte il rendimento prodotto annualmente dai titoli in questione, la documentazione versata agli atti del giudizio, compresa quella proveniente dalla stessa fondazione ENPAM, conferma, in modo inequivocabile e incontestato, che i titoli strutturali di cui è causa, al momento della loro scadenza (quasi tutti l'anno 2016), non solo non hanno prodotto perdite, ma hanno addirittura generato rendimenti positivi. A tal fine, a parere del Collegio risultano rilevanti le conclusioni contenute nella consulenza del prof. Antonio Salvi del 29.04.2019 laddove, sulla base dell'effettiva evoluzione della prestazione dei titoli CDO, risulta dimostrato che se ENPAM avesse tenuto gli stessi fino alla loro naturale scadenza, non solo avrebbe guadagnato 6,1 milioni di euro ma avrebbe anche incassato le cedole annuali per un importo complessivo di 30,3 milioni di euro. Ne consegue che se ENPAM avesse mantenuto i citati titoli nel proprio portafoglio sino alla loro naturale scadenza (anno 2016), invece che procedere, con notevole anticipo, alla loro ristrutturazione, (*rectius*: sostituzione), l'ingente danno patrimoniale, oggetto del presente giudizio contabile, non si sarebbe verificato.

Infatti, tutti i titoli, nonostante le sopravvenienze sfavorevoli verificatisi nei mercati finanziari internazionali a partire dal 2008, se la ristrutturazione non avesse avuto luogo, sarebbero stati integralmente rimborsati alla loro naturale scadenza e avrebbero generato anche un rendimento positivo, compresi i tre titoli collocati da Lehman Brothers.

Secondo la Corte dei Conti, l'ENPAM avrebbe dovuto ponderare con maggiore attenzione e prudenza la decisione di procedere alla ristrutturazione dei CDO, tanto più che nel 2010 il termine di scadenza risultava ancora lontano (oltre un quinquennio) e che verosimilmente, stante anche la ciclicità degli andamenti dei mercati finanziari, sussistevano ancora ampi margini di recupero delle eventuali perdite (come poi di fatto avvenuto).

Per la Corte dei Conti, in buona sostanza, l'operazione di ristrutturazione dei CDO, cui è conseguito l'ingente danno patrimoniale subito da ENPAM, non era affatto necessaria con la conseguenza che deve escludersi qualsiasi nesso di causalità per il danno di cui è causa e le condotte degli appellanti.

Risulta per *tabulas* che ai fini dell'operazione di ristrutturazione, ENPAM ha sostenuto ingenti costi, pari a complessivi € 65.799.236,00 rappresentanti il danno contestato dalla Procura Regionale nell'atto di citazione e ripartiti come segue:

- € 43.678.532,00 a titolo di commissioni liquidate agli *advisor* per i titoli CDO;
- € 761.109,38 a titolo di spese legali per la rinegoziazione dei titoli CDO;
- € 3.148.985,82 a titolo di spese legali inerenti alle azioni di rivalsa nei confronti delle banche emittenti i titoli CDO;
- € 17.590.641,74 a titolo di *minus* valenze realizzata in bilancio a seguito della dismissione dei titoli Safir e del titolo Anthracite;
- € 619.967,06 a titolo di spese legali attinenti alla negoziazione dei titoli Lehman Brothers.

Chi paga questi danni? Ovviamente Pantalone. E chi è Pantalone? Sono gli iscritti in ENPAM, obbligati per legge ad esserlo.

Le conclusioni le lascerei al valente giornalista Giorgino che condurrà gli Stati generali.

Io riporto le dichiarazioni in allora: «...Però il procedimento – nel quale come Fondazione ci costituimmo parte civile – ha permesso di cristallizzare determinati fatti che oggi ci hanno fatto ottenere dalla Corte dei Conti il diritto a 40 milioni di risarcimento. Tanti penseranno che sono soldi che non vedremo mai. Io posso solo rispondere con i fatti: abbiamo chiesto risarcimenti alle banche e li abbiamo ottenuti (cifre anche ben più alte di quelle indicate in quest'ultima sentenza); quando siamo stati vittime di mala gestio abbiamo fatto causa e non solo sono arrivati i provvedimenti favorevoli dei giudici, ma anche i bonifici. Infine un "com'è andata a finire": grazie alla ristrutturazione sui Cdo non ci abbiamo rimesso un euro, anzi ci abbiamo guadagnato. Il margine non è stato alto e di sicuro non è stato proporzionale al rischio corso. Di certo il buco non c'è mai stato, il fondo svalutazione si è azzerato in pochi anni e la Giustizia sta facendo il suo corso» (www.enpam.it/2021/la-corte-dei-conti-da-ragione-allenpam-sentenza-da-40-milioni/)

PROFESSIONE

PREVIDENZA FORENSE

17/03/2023

Le pensioni e i mercati finanziari

In questi giorni sono in crisi la Silicon Valley Bank, Signature Bank e First Republic Bank scatenando la paura sui mercati finanziari dove si teme l'effetto contagio.

di Paolo Rosa

«L'Asset Allocation Strategica proposta per il triennio 2023-2025 da Cassa Forense rispetto a quella dell'anno precedente prevede:

- una riduzione del peso dell'Immobiliare (-2%);
- un incremento del peso degli Alternativi Illiquidi (+1,5%), ripartito sulle classi Private Equity (+1%) ed Infrastrutture (+0,5%);
- un incremento del peso dell'azionario (+1%), con parziale rimodulazione del peso delle asset class in favore dell'Azionario Globale ex-Europa (+1,5%) e contestuale lieve riduzione del peso dell'Azionario Europa (-0,5%);
- una riduzione del peso dell'Obbligazionario (-1%), ed in particolare della classe Governativo EMU Tasso Fisso (-1,5%), con un lieve incremento del peso del Governativo Inflation Linked (+0,5%);
- una lieve rimodulazione del peso dei bond societari in favore della classe Bond Societario IG Euro (+0,5%);
- una lieve rimodulazione del peso dei bond alto rendimento in favore della classe Bond Societari HY (+0,5%);
- un lieve incremento del peso degli Alternativi Liquidi (+0,5%)» (Bilancio preventivo 2023, pag. 13).

In questi giorni sono in crisi la Silicon Valley Bank, Signature Bank e First Republic Bank scatenando la paura sui mercati finanziari dove si teme l'effetto contagio.

Le borse di tutto il mondo globalizzato... ballano, peggio la nostra.

La Silicon Valley Bank era la 16esima banca americana per dimensione patrimoniale, con circa 209 miliardi di dollari in *asset* e 175,4 miliardi di dollari in depositi. Al 31 dicembre 2022 la Signature Bank aveva un patrimonio totale di 110,4 miliardi di dollari e depositi totali per 82,6 miliardi di dollari. Secondo quanto riportato da *Il Sole 24Ore*, la Silicon Valley Bank sarebbe stata penalizzata dalla svalutazione dei bond in portafoglio causata dal violento rialzo dei tassi avviato dalla Federal

Reserve e tuttora in corso. Per gli analisti le tensioni evidenziano l'impatto dell'aumento del costo del denaro e l'incertezza in cui si trova ad operare il settore finanziario. Il Dipartimento del tesoro americano sta monitorando gli sviluppi della situazione per evitare di assistere ad una nuova Lehman Brothers. La Federal Reserve ha aperto una nuova maxi finestra di finanziamenti per evitare problemi di liquidità e per proteggere l'economia americana rafforzando la fiducia nel sistema bancario.

La Silicon era molto attiva nel settore del Venture Capital.

Poiché, come ho già ricordato più volte, le pensioni, con l'andare del tempo, più che dalla contribuzione degli iscritti dipenderanno dal rendimento del patrimonio, si pone un problema molto grave ed attuale e cioè se questo sistema sia in linea con i nostri parametri costituzionali. A mio giudizio le pensioni obbligatorie di primo pilastro non possono dipendere dai mercati finanziari perché si scaricherebbe l'alea e cioè il rischio sui pensionandi. Infatti, mentre nei sistemi a ripartizione le pensioni attuali vengono finanziate tramite i contributi attuali, e il patto generazionale è esplicito, in un sistema a capitalizzazione i contributi vengono investiti (sostanzialmente in titoli finanziari), e il rendimento (eventualmente la vendita dei titoli) di quanto accumulato "oggi" finanzia le pensioni "domani". La sostenibilità finanziaria di un sistema previdenziale, sia a ripartizione che a capitalizzazione, dipende in maniera cruciale dall'andamento dell'uguaglianza, o della differenza, tra entrate (C, contributi versati) e uscite (P, pensioni pagate). **Muoversi sui mercati significa anche essere disposti ad accettare un certo margine di incertezza, di solito tanto più elevato tanto più è alto il potenziale rendimento dei propri investimenti.**

Non credo che inserire tra gli organi di Cassa Forense il Comitato investimenti basti a risolvere il problema.

PROFESSIONE

PREVIDENZA FORENSE

24/03/2023

L'inflazione e l'avvocatura

L'inflazione primaria è uno degli indicatori chiave per capire lo stato di salute di una economia. L'inflazione indica la crescita generalizzata e continuativa dei prezzi dei beni nel tempo con la conseguenza che con lo stesso ammontare di moneta si possono comperare meno beni.

di Paolo Rosa

L'inflazione si calcola sulla base di un paniere definito dall'ISTAT. Finalmente sta scendendo per il calo dei prezzi della energia.

«Nel mese di febbraio 2023, si stima che l'indice nazionale dei prezzi al consumo per l'intera collettività (NIC), al lordo dei tabacchi, registri un aumento dello 0,2% su base mensile e del 9,1% su base annua, da +10,0% nel mese precedente; la stima preliminare era +9,2%. Il rallentamento dell'inflazione si deve, in primo luogo, all'accentuarsi della flessione su base tendenziale dei prezzi dei Beni energetici regolamentati (da -12,0% a -16,4%) e alla decelerazione di quelli degli Energetici non regolamentati (da +59,3% a +40,8%), i cui effetti sono stati solo in parte compensati dall'accelerazione dei prezzi degli Alimentari, sia lavorati (da +14,9% a +15,5%) sia non lavorati (da +8,0% a +8,7%), di quelli dei Tabacchi (da una variazione tendenziale nulla a +1,8%), dei prezzi dei Servizi ricreativi, culturali e per la cura della persona (da +5,5% a +6,1%) e dei Servizi relativi ai trasporti (da +5,9% a +6,4%). L'“inflazione di fondo”, al netto degli energetici e degli alimentari freschi, accelera da +6,0% a +6,3%, quella al netto dei soli beni energetici da +6,2% a +6,4%. Si attenua la crescita su base annua dei prezzi dei beni (da +14,1% a +12,4%), mentre al contrario si accentua quella relativa ai servizi (da +4,2% a +4,4%), portando il differenziale inflazionistico tra il comparto dei servizi e quello dei beni a -8,0 punti percentuali, da -9,9 di gennaio. I prezzi dei Beni alimentari, per la cura della casa e della persona registrano un'accelerazione in termini tendenziali (da +12,0% a +12,7%), mentre quelli dei prodotti ad alta frequenza d'acquisto rimangono pressoché stabili (da +8,9% a +9,0%). L'aumento congiunturale dell'indice generale si deve prevalentemente ai prezzi degli Alimentari non lavorati (+2,4%), dei Tabacchi (+1,9%), degli Alimentari lavorati (+0,9%), dei Servizi relativi ai trasporti (+0,8%), dei Beni durevoli (+0,7%), dei Beni non durevoli (+0,6%), dei Servizi ricreativi, culturali e per la cura della persona (+0,5%) e dei Servizi relativi all'abitazione (+0,4%); un

effetto di contenimento deriva invece dal calo dei prezzi degli Energetici, sia regolamentati (-4,9%) sia non regolamentati (-4,2%). L'inflazione acquisita per il 2023 è pari a +5,4% per l'indice generale e a +3,7% per la componente di fondo. L'indice armonizzato dei prezzi al consumo (IPCA) aumenta dello 0,1% su base mensile e del 9,8% su base annua (in rallentamento da +10,7% di gennaio); la stima preliminare era +9,9%. L'indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI), al netto dei tabacchi, registra un aumento dello 0,2% su base mensile e dell'8,9% su base annua» (www.istat.it , Prezzi al consumo – febbraio 2023).

Ma è in aumento l'inflazione CORE, cioè il paniere **senza generi alimentari ed energia**. L'inflazione è **buona** se generata da *shock* positivi di domanda aggregata (domanda robusta e occupazione elevata); l'inflazione è cattiva se generata da *shock* della offerta. L'inflazione, in buona sostanza, è una tassa che colpisce i più deboli.

Ora caliamo questi concetti nell'avvocatura italiana.

Nel 1985 gli avvocati iscritti in Cassa Forense erano 37.495, con un rapporto sulla popolazione dello 0,7‰. Nel 2021 sono arrivati a 241.830, con un rapporto sulla popolazione del 4,1 ‰. Nel 1996 il reddito medio IRPEF rivalutato era di € 55.666 mentre nel 2020 è sceso a € 37.785. Il tutto dai dati ufficiali di Cassa Forense.

Questo significa che all'aumento del numero di avvocati non è aumentato il PIL proporzionalmente, tant'è vero che è diminuito sia il volume d'affari che il reddito medio rivalutato.

Conclusione: vi è stata una inflazione di avvocati che ha prodotto danni enormi sia sulla qualità dell'offerta che sul risultato finale. Oggi l'avvocatura, seppur presente in Parlamento, non conta nulla nella società avendo perduto il suo ruolo di guida sia nell'articolazione delle riforme che nell'interscambio sociale. I numeri vanno ridotti e riqualficata l'offerta, a partire dalle università. Le istituzioni forensi dovrebbero partire da questi dati **reali e incontestabili** per supportare le riforme, non più rinviabili. Il *mainstream* corrente ha perduto l'emotività della narrazione, è tempo di aggredire il problema dell'avvocatura italiana che è la **numerosità e il demansionamento**. Come scrive da tempo la Suprema Corte «*il demansionamento è uno dei disagi lavorativi più pesanti da affrontare perché produce un forte stress emotivo*» ([Cass. 22635/2015](#) ex plurimis).

PROFESSIONE

PREVIDENZA FORENSE

31/03/2023

Le sfide per le Casse di previdenza dei professionisti

Nel convegno di primavera di *Itinerari previdenziali*, il prof. Alberto Brambilla, consulente di Cassa Forense per la riforma previdenziale attualmente all'esame dei Ministeri Vigilanti e che, a mio avviso, dovrà essere notevolmente riformata, ha pubblicato delle *slide* che allego e che vale la pena di leggere con la massima attenzione.

di Paolo Rosa

I prossimi 2/4 anni saranno fondamentali per recuperare le massicce perdite sia rispetto alle performance sui patrimoni (circa -6/-7%) sia rispetto al potere di acquisto (circa -11/-12%) e sarà importante riuscire a farlo senza andare ad incrementare il budget di rischio.

Una riconferma di quanto vado a tempo argomentando e cioè che le pensioni dei professionisti italiani non possono dipendere dai mercati finanziari ma i professionisti ... pensano ad altro.

Come scrive Nassim Nicholas Taleb nel suo *Antifragile*, pagg. 158 e 159:

«L'idea di diventare un non-tacchino.

È ovvio per chiunque, prima di aver bevuto, che possiamo portare sulla Luna un uomo, una famiglia, un paese con un piccolissimo municipio e prevedere la traiettoria dei pianeti o i minimi effetti di fisica quantistica, eppure un governo con modelli altrettanto sofisticati non è in grado di prevedere risoluzioni, crisi, deficit di bilancio, cambiamenti climatici. E nemmeno i prezzi di chiusura del mercato azionario di qui a qualche ora.

Esistono due ambiti diversi: uno nel quale siamo in grado di fare previsioni (in una certa misura), l'altro, l'ambito del Cigno nero, in cui dovremmo lasciar operare solo i tacchini e le persone tacchinificate. E il confine tra i due è visibile (ai non tacchini) quanto quello che separa un gatto da una lavatrice.

La vita sociale, economica e culturale si colloca nella sfera del Cigno nero, la vita fisica molto meno. Inoltre, occorre distinguere tra gli ambiti in cui i Cigni nero sono al tempo stesso imprevedibili e carichi di conseguenze significative e quelli in cui gli

eventi rari non sono fonte di serie preoccupazioni, sia perché sono prevedibili, sia perché le loro conseguenze sono minime.

Nel Prologo ho accennato al fatto che nell'ambito del cigno nero il caso è impossibile da gestire, lo ripeterò fin quando avrò fiato. Il limite è matematico, punto, e su questa terra non c'è modo di aggirarlo. Ciò che non è misurabile e non prevedibile rimarrà non misurabile e non prevedibile, a prescindere dal numero di ricercatore dai nomi russi e indiani che metterete al lavoro, e da quello di e-mail minatorie che riceverò. Nell'area del Cigno nero esiste un limite alla conoscenza che non può mai essere sfiorato, indipendentemente dal grado di sofisticazione raggiunto dalla statistica e dalla scienza della gestione del rischio.

*L'impegno di chi scrive non consiste tanto nell'affermare l'impossibilità di conoscere tali argomenti – nel corso della storia la questione generale dello scetticismo è stata sollevata da una longeva scuola di filosofi, tra cui Sesto Empirico, Algazer, Hume, e da molti altri scettici ed empiristi scettici -, quanto nel formalizzar(la) e modernizzar(la) come sfondo e postilla alla mia tesi dell'antitacchino. Perciò il mio lavoro riguarda i punti in cui si deve essere scettici e quelli in cui non occorre esserlo. In altre parole, focalizzatevi su come uscire da quel c***o di Quarto quadrante - «Quarto quadrante» è il nome scientifico che ho assegnato all'ambito del Cigno nero, quello in cui siamo molto esposti a eventi coda rari e in cui tali eventi sono impossibili da calcolare.*

Purtroppo, a causa della modernità, la quota di Estramistan sta aumentando, le conseguenze del tipo chi-vince-piglia-tutto stanno peggiorando: il successo di un autore, un'impresa, un'idea, un musicista, un atleta è planetario oppure non è. Questo peggiora la capacità di fare previsioni, dato che oggi nella vita socioeconomica quasi tutte le cose sono dominate dai Cigni neri. Il nostro grado di sofisticazione ci porta continuamente oltre noi stessi, creando cose che siamo sempre meno capaci di comprendere».

Allegati

[Slide](#)

PROFESSIONE

PREVIDENZA FORENSE

07/04/2023

Massimo rendimento con il minor rischio

Il DG della V Direzione del MEF, per le Casse di previdenza dei professionisti ha chiarito che: *«L'attività d'investimento degli Enti di previdenza privati "deve essere disciplinata in modo da consentire una gestione prudente, orientata al conseguimento di una appropriata redditività aggiustata per il rischio e, al tempo stesso, tale da preservare la capacità patrimoniale degli Enti e la loro stabilità finanziaria", ossia le "condizioni necessarie per l'assolvimento delle finalità cui sono destinate agli investimenti del risparmio previdenziale, in favore dei propri beneficiari iscritti».*

di Paolo Rosa

Portare a casa il massimo rendimento con il minor rischio è un'impresa sempre molto ardua.

La speculazione è il più classico dei meccanismi per "fare i soldi dai soldi" con la finanza. E anche quello che rende la finanza un pericolo per l'economia reale.

Correre dei rischi è fondamentale per ottenere dei risultati e purtroppo non esistono scorciatoie. Tutto sta nel mantenere il livello di rischio sotto controllo, il che vuol dire scegliere l'equilibrio tra obiettivi e perdite potenziali più adatto agli obiettivi delle Casse di Previdenza.

Prima di pensare alla gestione del rischio occorre comprendere a fondo il profilo di rischio di ciascun investitore, considerando il patrimonio in tutte le sue diverse componenti.

Nel caso delle Casse di Previdenza, il patrimonio è fatto di contribuzione obbligatoria che ha come *mission* garantire l'erogazione di pensioni. Non è cioè, voglio dire, denaro comune ma risparmio previdenziale, concetto molto spesso dimenticato.

«Il rendimento è una grandezza facilmente misurabile; il rischio, invece, risulta difficilmente misurabile in quanto è una grandezza soggettiva la cui percezione è influenzata da molteplici fattori. Talvolta è difficile comprendere il giusto equilibrio tra rendimento e rischio.

Ricordati che rischio e rendimento crescono insieme! Solo se abbiamo chiaro questo,

possiamo valutare **correttamente l'attività che promette un rendimento elevato, comunque non in linea con quello del mercato, come un'attività più rischiosa.**

Possiamo anche decidere di acquistarla, consapevoli però del maggior rischio cui andiamo incontro. **Il rischio** altro non è che il prezzo da pagare per la possibilità di un maggior guadagno rispetto ad **investimenti alternativi che promettono un minor guadagno.**

Le **aspettative di rendimento** devono essere realistiche: non si può "pretendere la luna" e soprattutto, si deve essere consapevoli che a maggiori rendimenti corrispondono maggiori rischi. Pertanto, se desideriamo un investimento che accresca il valore del nostro capitale, e non ne protegga semplicemente il potere d'acquisto dall'inflazione, dovremo essere pronti ad assumerci più rischi!

La **propensione al rischio** rappresenta la disponibilità a sopportare perdite patrimoniali dovute all'andamento negativo del mercato, **al fallimento dell'emittente dello strumento finanziario in cui abbiamo investito o al fatto che non esiste un mercato liquido.** Quanto più siamo propensi al rischio, tanto più siamo disposti ad accettare che l'investimento non consegua i risultati che ci attendevamo.

Nel momento in cui decidi di investire, devi:

- quantificare la percentuale del patrimonio investito che sei disposto a perdere in un determinato periodo di tempo se le condizioni di mercato non si rivelassero favorevoli ("capacità di rischio" o "**rischio oggettivo**"); tale percentuale dipende dalla tua situazione economica corrente e dalle tue prospettive reddituali;
- valutare il rischio dell'investimento proposto cercando di evitare che la tua percezione del rischio sia falsata da variabili quali la modalità di rappresentazione dell'informazione di prodotto, giudizi affrettati o gli esiti delle scelte pregresse, etc..;
- definire il tuo grado di "tolleranza al rischio", ossia la tua capacità emotiva di assumere rischio e affrontare situazioni di incertezza (rischio soggettivo); il livello di tolleranza al rischio di ciascun individuo dipende tipicamente da molteplici fattori, quali la personalità e le inclinazioni individuali, lo specifico stato emotivo, il genere, il livello di cultura finanziaria».

(Consob, *Rischio e rendimento*)

Le Casse di previdenza sono guidate dal bilancio tecnico e dai report ALM - Asset Liability Management ma in tempi di grande inflazione e continua fibrillazione nei mercati l'impresa è ancora più difficile.

Se solo pensiamo che tra pochi anni la sostenibilità delle Casse di previdenza, più che dalla contribuzione degli attivi, dipenderà dal rendimento del patrimonio accumulato, ogni iscritto dovrebbe rendersi conto che la previdenza obbligatoria di primo pilastro non può dipendere dai mercati finanziari perché trasferirebbe tutto il rischio, di aver o non avere una pensione, sull'iscritto.

Possibile che 1.700.000 professionisti non riesca a comprenderlo?

La Corte dei Conti in audizione lo ha compreso scrivendo che la sostenibilità delle Casse di previdenza deve dipendere dalla contribuzione più che dal rendimento del patrimonio ma, l'ammonimento, è rimasto senza seguito.

Il contesto di mercato è cambiato e sono aumentate le esigenze di una gestione e un monitoraggio delle casse pensione in funzione del rischio. Per riscuotere successo in tale ambito, occorrono un'organizzazione professionale e strumenti orientati alle performance di lungo periodo. La prima cosa da fare sarebbe una gestione UNITARIA di tutti i patrimoni con la creazione di un *team* di eccellenza.

Il fai da te e ognuno per se' non risponde a questa logica ... pensiamo solo ai risparmi in termini di costi fissi e il risparmio sarebbe il primo investimento per gli iscritti e i loro montanti.

La cosa, inspiegabile, è che la previdenza complementare, che è facoltativa, opera con norme sempre aggiornate mentre quella obbligatoria dei professionisti le attende da più di 10 anni.

«Il Regolamento (UE) 2019/2088 (di seguito, Regolamento Disclosure), come modificato dal Regolamento (UE) 2020/852, ha dettato norme armonizzate sulla trasparenza, per i partecipanti ai mercati finanziari e i consulenti finanziari, circa l'integrazione dei rischi di sostenibilità e la considerazione degli effetti negativi per la sostenibilità nei loro processi e la comunicazione delle informazioni connesse alla sostenibilità relative ai prodotti finanziari. I sopra citati Regolamenti trovano applicazione con riferimento alle forme pensionistiche complementari e alle società che hanno istituito le predette forme, giacché rientranti nell'ampia definizione di partecipanti ai mercati finanziari. Le relative previsioni riguardano, per quanto qui rileva, l'informativa da rendere sui siti web, la documentazione precontrattuale, i bilanci/rendiconti di tutte le forme pensionistiche complementari» (dal sito Covip).

Con il varo del nuovo codice degli appalti, a mio giudizio, non può più dubitarsi della soggezione delle Casse di previdenza al CDA così da dare attuazione alla normativa comunitaria come l'ANAC che da molti lustri va argomentando: «In presenza di enti che assommano tutti i requisiti previsti dalla direttiva 2004/18/CE, non può essere consentito eludere il dettato comunitario in virtù di disposizioni interne che esonerino

tali enti dall'applicazione di una disciplina – come quella in tema di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, servizi e forniture – posta a garanzia di sovraordinati principi di libera concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione e trasparenza. Ciò rileva a fortiori laddove si consideri che il menzionato allegato III della direttiva 2004/18/CE (modificabile solo seguendo la procedura all'uopo stabilita), nell'elencare, in via non limitativa, gli organismi e le categorie di organismi di diritto pubblico, include espressamente in tale novero gli "enti che gestiscono forme obbligatorie di previdenza e di assistenza". Per altro verso, una volta chiarito che la contribuzione obbligatoria costituisce una forma, seppur indiretta, di finanziamento pubblico, il dettato dell'articolo 1, comma 10-ter, del d.l. n. 162/2008 – che, come visto esclude la qualificazione di organismi di diritto pubblico per gli enti previdenziali privatizzati, sotto la condizione di non usufruire di finanziamenti pubblici o altri ausili pubblici di carattere finanziario – si svuota di significato, finendo per costituire una fonte di dubbi interpretativi e difficoltà applicative».

PROFESSIONE

PREVIDENZA FORENSE

14/04/2023

Attuazione del PNRR e giustizia

Il 28 marzo 2023 la Corte dei Conti ha presentato al Parlamento la Relazione semestrale sull'attuazione del PNRR con tre tomi di ben 17,276 MB che si possono scaricare dal sito istituzionale.

di Paolo Rosa

La situazione è la seguente:

«Spostando l'attenzione sui profili di attuazione del Piano, il progresso delle iniziative di investimento e di riforma può essere scrutinato secondo molteplici chiavi di lettura. La prima è quella del rispetto delle scadenze concordate a livello europeo e di quelle con valenza meramente nazionale. Risultano tutti conseguiti i 55 obiettivi del secondo semestre 2022. In esito a tale avanzamento 38 iniziative hanno esaurito gli obiettivi europei per le stesse fissati: si tratta di 31 riforme, segnando un progresso del 49 per cento sul totale di categoria, e 7 investimenti, pari ad oltre il 3 per cento del complesso. Dette 38 misure in discorso non possono naturalmente considerarsi ultimate, in quanto le stesse potrebbero necessitare di step realizzativi ulteriori, rispetto agli obiettivi concordati in sede europea. Per i 52 obiettivi nazionali, la ricognizione effettuata dalla Corte dei conti evidenzia un tasso di conseguimento più basso (62 per cento, n. 32); a fine anno, le attività inerenti a 7 target risultavano solo avviate, 5 target figuravano ancora in via di definizione, mentre per ulteriori 8 obiettivi emergevano ritardi rispetto alla scadenza programmata. Ancora intenso lo sforzo profuso nello scorso semestre sul fronte delle riforme strutturali, in particolare nel settore della giustizia civile e penale, in quello della concorrenza e delle politiche attive del lavoro. È proseguito il percorso riformatore che investe la pubblica amministrazione, nella prospettiva della semplificazione procedurale, del miglioramento del sistema di riscossione, in particolare nella direzione, più volte segnalata dalla Corte dei conti, di favorire la compliance dei contribuenti, nonché del miglioramento dell'efficienza della spesa, rafforzando le tecniche di analisi e valutazione. Avanzamenti legislativi importanti hanno interessato anche il settore dell'istruzione, in particolare grazie all'approvazione della riforma degli istituti tecnici e professionali e all'istituzione del Sistema terziario di istruzione tecnologica e superiore, tutti passaggi in grado di incidere sulla capacità di generare figure professionali ad alta occupabilità, funzionali a ridurre il mismatch tra domanda e offerta di lavoro in settori altamente specializzati. Nello stesso semestre sono stati

conseguiti importanti traguardi dal lato degli investimenti infrastrutturali, prevalentemente legati al settore dei trasporti ferroviari, nonché sul fronte della transizione verde e digitale, in particolare nel settore pubblico e in campo sanitario. Nel semestre in corso l'avanzamento del Piano impone ulteriori 27 obiettivi europei; continua ad essere prevalente il peso delle milestone (n. 20) rispetto ai target quantitativi (n. 7), seppure questi ultimi assumano un peso progressivamente maggiore, in coerenza con l'evoluzione del Piano verso le fasi realizzative. Di questi solo un target risulta allo stato come già conseguito. Sulla base della ricognizione effettuata dalla Corte, le valutazioni delle Amministrazioni titolari in merito al grado di complessità di tali obiettivi restituiscono un quadro in cui tutti i traguardi e i target in scadenza sono classificati con gradi di difficoltà medi o bassi; i possibili ostacoli alla tempestiva realizzazione sono stati identificati: nelle tempistiche di adozione dei provvedimenti normativi e regolamentari, nella chiusura di eventuali procedure di gara e all'aggiudicazione dei contratti, nel rischio di partecipazione ai bandi di un numero di soggetti inferiore al livello atteso, nella rendicontazione dei progetti, nonché in criticità settoriali (in particolare nei progetti in materia di idrogeno). Nel corso del primo semestre 2023, il quadro degli obiettivi da conseguire comprende anche ulteriori 54 scadenze nazionali, di cui 12 derivanti da scelte di riprogrammazione operate dalle amministrazioni responsabili» (Corte dei Conti, Relazione semestrale sull'attuazione del PNRR).

La Corte dei Conti parla dello sforzo profuso nel settore della giustizia civile e penale. Non mi occupo più di giustizia penale ma vedo che le Camere penali hanno indetto tre giorni di sciopero dal 19 al 21 aprile per i ritardi nell'attuazione delle riforme. Per quanto riguarda la giustizia civile, la Presidente del CNF ha già esaurientemente relazionato in modo molto negativo perché, in buona sostanza, sono stati soltanto compressi i diritti dei cittadini nella domanda di giustizia.

«A poche settimane dall'entrata in vigore di gran parte delle norme che regolano (?) il nuovo processo civile, oltre ad essere evidenti i denunciati difetti di coordinamento tra le fonti, è emersa in maniera chiara l'attuale inadeguatezza di strutture e di risorse. La stessa inadeguatezza che ancora impedisce l'attuazione delle norme che invece regolano il nuovo processo penale. Nel processo civile l'esercizio dell'attività di difesa rischia di essere e di diventare ancora più marginale, esposta irragionevolmente ad essere giudicata temeraria. Riti disseminati di decadenze, oneri, spettri di inammissibilità rendono l'ambito di operatività inquinato da troppe variabili. Nel penale il rischio è ancora più grande, soprattutto in tema di impugnazioni, quando legittimamente il difensore esigerà di esercitare in pieno e fino in fondo il suo mandato che consiste appunto nell'esercizio del diritto di difesa. Oltre e al di là dei contenuti è proprio l'approccio concettuale, il tema ideologico sotteso alle riforme che non può essere condiviso, come abbiamo rappresentato e

denunciato in tutte le occasioni utili e anche in quelle (non poche) inutili» (Intervento in sede di inaugurazione dell'anno giudiziario del CNF).

Nel frattempo è uscito anche il nuovo codice degli appalti che avrebbe indubbiamente dei pregi se nel nostro Paese la correttezza, la professionalità e l'onestà fossero le linee guida. Non abbiamo bisogno dei "guardiani della morale" ma di semplificazioni che garantiscano però la trasparenza e la legalità.

Sono condivisibili i dubbi dell'ANAC, qui riportati: *«Restano però i dubbi, per il Presidente Busia, "per la riduzione della trasparenza e della pubblicità delle procedure, principi posti a garanzia di una migliore partecipazione delle imprese, e a tutela dei diritti di tutti i soggetti coinvolti". "Soglie troppo elevate – afferma Busia – per gli affidamenti diretti e le procedure negoziate rendono meno contendibili e meno controllabili gli appalti di minori dimensioni, che sono – va notato – quelli numericamente più significativi. Tutto questo col rischio di ridurre concorrenza e trasparenza nei contratti pubblici"»*.

Come ha scritto il Prof. Alberto Vannucci della Università di Pisa *«L'inferno dei viventi non è qualcosa che sarà; se ce n'è uno, è quello che è già qui, l'inferno che abitiamo tutti i giorni, che formiamo stando insieme»*. Così Italo Calvino in *Le città invisibili*, doveroso omaggio alla rubrica che ospita questo contributo, coglie un aspetto profondo del tema trattato. *La pratica della corruzione costituisce infatti una dimensione di quel desolante "inferno che abitiamo tutti i giorni, che formiamo stando insieme". Si manifesta quando qualcosa di insinuante, quasi sempre impercettibile, va a corrodere e infine "spezzare" il legame fiduciario che anima tutte le relazioni sociali, permettendoci di attribuire loro significato e valore. L'etimologia ci permette di cogliere la radice del concetto: il termine latino corruptio è composto da con e rumpere rompere, ossia spezzare qualcosa che prima era unito: fiducia da un lato, responsabilità dall'altro. Comprendere quali pratiche sociali siano forme di corruzione è un primo passo necessario. Di cosa parliamo quando parliamo di corruzione. Sgombriamo il campo da un primo fraintendimento. Il discorso pubblico sulla corruzione si associa inesorabilmente alle vicende di qualche esponente politico o funzionario coinvolti o condannati a seguito di inchieste giudiziarie. Nell'immaginario collettivo si realizza così una sovrapposizione tra la realtà della corruzione e la violazione del codice penale, cui fa seguito l'azione repressiva dello Stato. La dimostrazione giudiziaria di una responsabilità penale si trasforma nella cartina di tornasole dell'esistenza di corruzione. Questo consente a imputati più o meno eccellenti prosciolti o assolti (o persino prescritti) di essere considerati pubblicamente immuni da qualsiasi forma di responsabilità.»*

Per altro verso ha ragione il segretario generale dell'Associazione Nazionale Forense Giampaolo Di Marco quando scrive: «*La soppressione del registro dell'in-house gestito da Anac è una modifica pericolosa. Avere la possibilità di effettuare una verifica preventiva per controllare se il soggetto che acquisisce al di fuori dal mercato una commessa pubblica ha i requisiti per non fare concorrenza sleale alle imprese è elemento essenziale. Eliminare questa sorta di filtro renderà gli affidamenti nella maggioranza dei casi illegittimi senza che il servizio offerto migliori e che i prezzi diventino più competitivi. Se non si reintroduce l'albo degli in-house, pertanto, aumenterà senza ombra di dubbio il contenzioso. ... Vi sono certamente aspetti positivi nel testo quali ad esempio la norma di favore per l'accesso agli appalti tramite reti di impresa che godranno di agevolazioni, in riferimento ai principi contenuti nello small business act della Commissione Europea. Ma rischiano di essere vanificati dalle criticità. ... Le finalità acceleratorie del nuovo codice degli appalti, che prevede termini ridotti in relazione alle controversie relative agli atti delle procedure di affidamento e di concessione disciplinate dal codice dei contratti pubblici, è comprensibile ma si scontra con un dato ineludibile, ovvero sia l'ostacolo rappresentato dalla eccessiva misura del contributo unificato. L'ottica efficientista volta a scoraggiare ricorsi pretestuosi deve tuttavia garantire un accesso alla tutela giurisdizionale che sia il quanto più possibile ragionevole quanto ai costi da sostenere, perché si concretizza il rischio di violare disposizioni degli articoli 97 e 111 della Costituzione in tema di diritto di difesa e buon andamento».*

PROFESSIONE

PROFESSIONE FORENSE

21/04/2023

Il senso civico

Cittadini non si nasce, ma si diventa. Oggi, accanto al *deficit* pubblico, c'è un *deficit* civico e un *deficit* di legalità. Se chi va al Governo, e vale per tutti, pensa alla propria parte politica guardando ai sondaggi e non al benessere complessivo, non ne usciremo mai e la distanza tra il corpo elettorale e gli eletti diventerà incolmabile.

di Paolo Rosa

Nella narrazione ogni leader ha i suoi bambini, se ci pensate bene.

«Le origini della cittadinanza, in Occidente, intesa come partecipazione del cittadino alla cosa pubblica, sono senza dubbio rintracciabili nell'antica Grecia, luogo storico dove nacque l'idea di democrazia e dove nel tempo si svilupparono diversi ordinamenti politici nel tentativo di realizzarla. Molti sarebbero dunque pronti a riconoscere ai Greci questo primato. Nondimeno, tale primato non è scevro di critiche e giudizi negativi: la presenza importante della schiavitù, l'esclusione delle donne dalla sfera pubblica, la conflittuale chiusura nei confronti dei barbari e l'estromissione degli stranieri dalla cerchia privilegiata dei cittadini. La cittadinanza greca si presenta dunque non priva di contraddizioni: condizione di privilegio riservata a un gruppo ristretto di persone, piuttosto che espressione vera e propria di un principio democratico. Ciò accadeva tanto nella Grecia spartana quanto nell'Atene di Pericle. Al contrario, la questione appare differente se ci si sposta a Roma, dove sembra possibile riscontrare una maggiore generosità, proprio in relazione al concetto di cittadinanza. Alla chiusura greca – il cui culmine paradossalmente si raggiunse proprio nell'Atene di Pericle (simbolo, per eccellenza, di democrazia) –, appare dunque opporsi l'Impero Romano, portatore di una grande apertura, che trova la sua massima espressione nella *Constitutio Antoniniana*, editto emanato nel 212 d.C. dall'imperatore Antonino Caracalla, *Materialismo Storico*, n° 1/2019 (vol. VI) 166 con il quale si concedeva la cittadinanza romana a tutti gli abitanti dell'Impero, e con la "conseguente" scelta, dopo pochi anni, di un imperatore barbaro, nato senza cittadinanza romana (l'imperatore Massimino, un barbaro della Tracia che ottenne il titolo imperiale nel 235 d.C.)» (da *Il mito dell'appartenenza. Politeia greca e civitas romana a confronto* di Giovanna Errede).

La nostra democrazia vive una crisi profonda al punto che ogni due anni cerca, disperatamente, il nuovo da cavalcare essendo scomparse le ideologie e il corpo elettorale è molto liquido con la conseguenza che il voto è fluttuante accanto al non voto che rappresenta il partito di maggioranza relativa. L'eccesso normativo e burocratico aumenta, esponenzialmente, il rischio della corruzione e quindi vi è la necessità di regole più chiare per tutti.

Le considerazioni generali del 56esimo Rapporto Censis 2022, che pochi hanno letto, descrivono bene la situazione italiana:

«1. Dove siamo? Affrontare di nuovo la domanda con la quale la nostra cultura occidentale ci interpella fin dalle origini sembra essere un bisogno profondo della società italiana. Tre anni, quattro crisi profonde e diversi improvvisi cambi di direzione giustificano la necessità di ritrovarsi, di ridisegnare vie confluenti di risalita dei consumi e del benessere, di riempire i vuoti lasciati dal mancato sviluppo. Il mondo è diverso, l'embrione di una fase nuova non ancora si è messo in moto. Da qui un interrogativo che esprime la consapevolezza che tutto è cambiato e la coscienza che, se la classe dirigente non sa affrontare il "dove siamo", non potrà avere cura delle nostre cose e del Paese.

2. Tante rincorse, una rincorsa. Si può dire, con buona ragione, che siamo di fronte a sconvolgimenti veloci, inaspettati, difficili da metabolizzare; a un rimescolamento delle carte e a un ridisegno delle planimetrie sociali. In questi anni abbiamo visto il moltiplicarsi di rassicurazioni: da "andrà tutto bene" al "faremo tutti un passo avanti", fino al più attuale "daremo risposte immediate ed efficaci ai problemi del Paese". Le crisi veloci impongono reazioni veloci. Anche al costo di perdere di vista la capacità di responsabilità collettiva; tutto serve se rassicura: moltiplicare i decreti per necessità e urgenza, estrarre dai cassetti progetti di lunga data, favorire le dinamiche economiche sommerse, delineare programmi di ricostruzione o di sviluppo in ogni ambito possibile. Funziona, nell'emergenza; ma che cosa riunirà tutte le rincorse una volta compreso che le crisi non lasciano tempo alla risalita a passo svelto nel sentiero dello sviluppo?

3. La società non regredisce e non matura. Il nostro Paese vive in una sorta di latenza di risposta, in attesa che i segnali dei suoi sensori economici e sociali siano tradotti in uno schema di adattamento, funzionamento, mappatura della realtà e dei bisogni. Le riforme e il riposizionamento dei sistemi istituzionali, il rinforzo degli apparati pubblici e delle regole per il loro funzionamento, la riduzione delle iniquità territoriali e sociali faticano a declinare effetti concreti. Il nostro Paese, nonostante lo stratificarsi di crisi e difficoltà, non regredisce grazie allo sforzo e al rischio individuale, ma non matura. Riceve e produce stimoli a mettersi sotto sforzo, a confrontarsi con le ferite della storia, ma non manifesta una sostanziale reazione, vive in una sorta di latenza di risposta.

4. Il futuro nascosto nel presente. Gli angoli ciechi delle incertezze future si

moltiplicano e crescono senza sosta. Nell'urgenza di dare risposte, tutto si giustifica e in qualche modo tutto si tiene: ogni bonus, sussidio, promessa, intervento ha avuto le sue ragioni. Resta la realtà che l'Italia non cresce abbastanza o non cresce affatto. Non si va però concretamente avanti se non si esce dalla povertà dell'attuale dialettica sociale.

5. Non funziona più il solo far da sé. Nel codice genetico del Censis, e di questo Rapporto, vive la convinzione che la società cresce, si adatta, si trasforma continuamente, come l'argine ridisegnato dalla realtà del fiume che scorre. Grazie a una capacità, essenziale allo sviluppo, di combinare insieme soluzioni efficaci, anche se poco efficienti: un po' di sommerso e un po' di evidente, un po' di sociale e un po' di politico, una dose di furbizia con una di cinismo, una di fantasia per arrangiarsi e una di innovazione tecnologica e organizzativa per uscire dalla crisi, un po' d'istinto e un po' di competenza. Un far da sé per andare oltre se stessi che oggi, da solo, non funziona più, non ha più sufficiente spinta a generare il nuovo.

6. Risalire dalle foci alle sorgenti. L'attenzione alla qualità delle cose che abbiamo intorno, concreta base delle co-responsabilità del nostro futuro, richiede di rinegoziare il nostro modello di sviluppo, interrompere l'inerzia delle reti di rappresentanza e di appartenenza, spiazzare l'atteggiamento corrente della nostra cultura sociale e politica. La perdita di consapevole bisogno di orientamento collettivo e la rinuncia individuale al consolidarsi degli schemi proiettivi di media e lunga durata, che così significativamente ha caratterizzato gli ultimi anni, ripropone l'esigenza, fin qui sopita, di ritornare a sperimentare innovazione istituzionale, di ritrovare il gusto e il coraggio dell'inquietudine, di rilanciare una nuova fase dei meccanismi decisionali. Poco o nulla di tutto questo possiamo registrare nella cronaca e nella programmazione di questi tre anni di crisi.

7. La perseveranza come mezzo e come fine. Il tempo di uscita dalla pandemia, dalla guerra, dalla crisi energetica sembrava poter essere breve; la realtà ci ha dimostrato che dobbiamo allenare l'arte della pazienza, della ricerca di un inatteso fecondo che trattiene la vita nella vita, che non la lascia scivolare all'indietro. Che possiamo e dobbiamo esercitare la perseveranza, come mezzo e come fine, in una lotta lunga di uscita dalla latenza di risposta del sistema sociale, poiché è feconda nel suo operare ma pericolosa nel suo prolungarsi.

8. Non solo assicurazione è la politica. Tra le affermazioni pubbliche degli ultimi mesi, dentro e fuori la vita politica, ricorre la convinzione che spetta alla politica e agli ordinari processi democratici il compito di regolamentare, promuovere, tutelare i diritti e i processi di sviluppo. Lo slogan dell'"uno vale uno" ha lasciato il posto alla competenza degli scienziati, degli strateghi militari, degli economisti dell'energia che, a loro volta, sembrano richiesti di cedere il passo, di nuovo, alla politica. Non per ridare vigore al processo di sviluppo o vie d'uscita dalla spirale del declino dell'economia e della struttura sociale, piuttosto per offrire la sicurezza che, grazie alla politica, i problemi sul tappeto di ciascuno saranno presto rimossi.

L'anno che si va chiudendo porta la testimonianza di un intenso e fertile lavoro di ricucitura interna e di recupero di credibilità della politica italiana sia nello scenario nazionale, sia sul piano internazionale. La guerra, la crisi energetica, la carenza di materie prime e di componenti, il contrasto al degrado ambientale e al riscaldamento globale, sono esempi di un ritrovato campo d'impegno delle decisioni politiche e delle loro concrete attuazioni.

Un tentativo di ritorno che corrisponde a un'ansia diffusa di ripartenza dello sviluppo sociale, ma che, nella prospettiva di rassicurazione a breve, perde di vista il medio e lungo periodo. Con una sovrapposizione a pendolo delle idee e dei programmi, la scelta politica si risolve in dibattiti di corto respiro e in un lavoro programmatico dibattuto in sedi ristrette, spesso ignaro della tradizionale costellazione di soggetti e culture di sintesi socio-politica della nostra storia.

Solo che oggi la politica non ha un suo stile e li usa tutti; vede prospettive oscillare, tessuti lacerarsi, aspettative disattese e preoccupazioni crescenti, e ancora non affronta se e come diventare una sede proponente di sintesi e di convergenza sociale. La classe dirigente è chiamata a permettere alla società l'esercizio della pazienza, perché si sappia affrontare la domanda "dove siamo, tutti insieme, nel nostro tempo?"» (56esimo Rapporto Censis 2022)

Il prof. Michael Walzer, filosofo-sociologo della politica americana, anziano ma molto moderno, individua tre requisiti curriculari di importanza critica per l'educazione del cittadino: *«Il primo requisito probabilmente può essere meglio soddisfatto al livello delle scuole superiori, perché implica qualcosa di simile a quanto si usava chiamare «educazione civica». Gli studenti hanno bisogno di imparare una scienza politica pratica della democrazia; hanno bisogno di un corso dove si studino il funzionamento quotidiano dei ministeri di governo, delle assemblee rappresentative, delle corti, dei partiti, dei movimenti sociali e così via. Questa è la parte meno controversa dell'educazione democratica. Ciò nonostante, v'è un importante lavoro educativo da fare qui: insegnare agli studenti a pensare se stessi come futuri partecipanti nell'attività politica, non meramente come spettatori bene informati. E siccome lo spettacolo è spesso tutt'altro che edificante e invitante, gli insegnanti devono evidenziare come il sistema democratico non sia mai chiuso, il suo carattere non sia mai deciso una volta per tutte. Nonostante tutte le rigidità burocratiche, ci sono sempre delle opportunità per persone con idee nuove o diverse. Gli studenti dovrebbero essere incoraggiati a sperimentare le dottrine politiche, e si dovrebbe insegnare loro come discuterle davanti ai loro pari e all'interno di specifici ambiti istituzionali. Secondo, gli studenti hanno bisogno di studiare la storia delle istituzioni e delle pratiche democratiche dall'antica Grecia in avanti, e parallelamente devono imparare e misurarsi con la preferenza di vari gruppi religiosi per forme di governo*

non democratiche. Forse insegnanti in scuole con molti studenti cattolici, ebrei o musulmani cercheranno modi per naturalizzare la democrazia all'interno di tradizioni che sono state nei fatti ostili ad essa, ma io sarei per favorire un confronto onesto con le forme di governo - di re o preti o saggi religiosi - preferite dalla religione. Dopo tutto, la democrazia è una cultura della critica e del dissenso. Ci sono vari modi per aiutare gli studenti a sentirsi a casa propria in una società democratica, e la pretesa che tutti ci abbiamo da sempre vissuto non è necessariamente la migliore. Certamente non è il modo più onesto, e i giovani generalmente riconoscono e rifiutano la disonestà. Ciò detto, non penso che sia sbagliato raccontare la storia cattolica, ebraica o musulmana in una versione che metta in rilievo i possibili punti di accesso ad un'intesa democratica. Ma si deve anche raccontare la storia greca e soffermarsi sui momenti genuinamente formativi nella storia della democrazia. Il terzo requisito è a mio parere il più importante: un corso sulla filosofia o la teoria politica della forma di governo democratica, dove si rivedano criticamente tutti gli argomenti standard. Ciò ovviamente dovrebbe includere discussioni sugli ordinamenti costituzionali, ma il fulcro dovrebbe essere sulle pratiche e le attitudini che costituiscono una cultura politica democratica: l'eguaglianza dei cittadini (così degli uomini come delle donne), la loro libertà di parola e associazione, il diritto all'opposizione, la tolleranza per il dissenso, l'esigenza (alle volte) di compromessi, uno scetticismo rispetto all'autorità e così di seguito. Queste, naturalmente, sono le pratiche e le attitudini in una democrazia liberale, ma in questo caso l'aggettivo non qualifica bensì semplicemente rinforza il sostantivo; dubito che una democrazia illiberale possa mantenere a lungo l'eguaglianza, l'inclusione, e il diritto all'opposizione che sono caratteristiche necessarie della politica democratica. Il modo migliore di insegnare queste pratiche e attitudini è esemplificarle in classe: così, i testi teorici nei quali la democrazia è stata spiegata e difesa (o criticata) dovrebbero essere studiati democraticamente, con una discussione libera, una ricerca aperta a qualsiasi interpretazione, un'idea del carattere sempre incompiuto del progetto democratico. Gli argomenti non dovrebbero mai essere ridotti ad un catechismo, in special modo non ai fini dell'esame finale».

O si ricomincia dalla scuola, primaria o secondaria, o non ci sarà futuro.

PROFESSIONE

PREVIDENZA FORENSE

28/04/2023

Professionisti ed educazione previdenziale - finanziaria

Di fronte al *deficit* culturale in previdenza e finanza la Banca d'Italia ha aperto il sito "L'economia per tutti", e quindi anche per i professionisti, al fine di avviare il processo per difendersi dal disordine informativo.

di Paolo Rosa

Il termine "pianificare" vuole dire regolare, organizzare, progettare secondo un piano. L'infografica da questi risultati:



...sei regole d'oro da seguire

1 Prevedere il futuro non è facile...



... ma un esercizio di stima sulla base della nostra esperienza è sicuramente di aiuto

2 Pianificare consente una gestione più consapevole delle spese...



... che non significa per forza fare rinunce o "tagli"

3 Esistono spese ordinarie ma anche straordinarie...



... e non dimentichiamo gli imprevisti

4 Gestire i flussi finanziari è possibile...



... e permette di trovare la via del risparmio

5 Un registro di entrate e uscite (budget) può essere di aiuto...




... è uno strumento semplice e veloce da usare

6 Occorre dotarsi di pazienza, volontà e costanza...



... i benefici saranno evidenti!



È importante ricordare che...

Budget mensile

ENTRATE +
- STIPENDIO
- ENTRATE EXTRA

SPESE -

- LUCE ✓
- ACQUA ✓
- CIBO ✓
- CARTA DI CREDITO ✓
- CASA ✓
- RIPARAZIONE AUTO ✓
- BENZINA ✓
- TELEFONO ✓
- INTERNET ✓
- SPESE MEDICHE ✓
- MEZZI PUBBLICI ✓

L'abitudine a risparmiare in modo regolare si associa positivamente con la cultura finanziaria e la propensione a pianificare

Perciò se PIANIFICO HO MAGGIORI PROBABILITÀ DI RISPARMIARE

RISPARMIO ↑

Per saperne di più consulta la nostra sezione dedicata
www.economiapertutti.bancaditalia.it/pianificare/
Fonte: Elaborazioni Consob su dati GfK/Eurisko - Report on financial investments of Italian households, 2019 Survey, Consob.

Banca d'Italia
Via Nazionale, 91 - Roma
www.bancaditalia.it

Ora veniamo a noi.

Prima cosa **incomprensibile**: 1.700.000 professionisti versano contributi previdenziali obbligatori in 20 Casse di previdenza, 15 di cui al d.lgs. n. 509/1994 e 5 di cui al d.lgs. n. 103/1996 (dal sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali). La *mission* delle 20 Casse è la stessa ma “la moltiplicazione dei pani e dei pesci” in quanto a costi non si giustifica con la specificità delle singole professioni. Lo stesso che dire che basterebbe una unica Cassa per tutti i professionisti per realizzare importanti economie di scala. Il primo rendimento è il taglio delle spese.

Seconda cosa **incomprensibile**: nei prossimi anni la sostenibilità delle Casse dipenderà più dal rendimento del patrimonio accumulato che dalla contribuzione degli attivi. Lo stesso che dire che le pensioni dei professionisti dipenderanno dai mercati finanziari così, di fatto, transitando dal regime della ripartizione a quello della capitalizzazione.

La Corte dei Conti in audizione alla Commissione Bicamerale di Controllo sugli Enti previdenziali in data 28.05.2019 così concludeva: «**Al riguardo non va dimenticato che l'art. 2, comma 2, del citato d. lgs. n. 509 del 1994 prevede che la gestione economico-finanziaria degli enti previdenziali privatizzati debba assicurare l'equilibrio di bilancio mediante l'adozione di provvedimenti coerenti con le indicazioni risultanti dal bilancio tecnico, con proiezione dei dati attuariali su**

un lungo periodo (art. 24, comma 24, del d.l. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla l. 22 dicembre 2011, n. 214). Tale disposizione, al fine di garantire l'equilibrio finanziario nel tempo, pone l'accento sulla necessità che gli enti assicurino tendenzialmente l'equilibrio con le entrate contributive e non, quindi, con quelle derivanti dalla gestione del patrimonio. Peraltro, come già indicato, la riduzione delle entrate contributive costituisce anche il riflesso di fattori demografici e biometrici, nonché dell'andamento sfavorevole del mercato del lavoro in determinati settori».

La Bicamerale di controllo sugli enti previdenziali nella sua relazione del 5 ottobre 2022 ha evidenziato: «Le indagini svolte sulla documentazione acquisita hanno evidenziato la necessità di indagini più approfondite volte a valutare:

- l'adeguatezza quantitativa e qualitativa delle strutture organizzative dedicate agli investimenti finanziari e reali;
- le ragioni della rilevante movimentazione di portafoglio su base annuale all'interno delle medesime asset class;
- l'opportunità di favorire un incremento delle prestazioni di welfare erogate dagli enti a favore degli iscritti, alla luce della riscontrata sussistenza di diverse situazioni di avanzo della gestione assistenziale. La trasformazione digitale e con essa la maggiore flessibilità/precarizzazione del mondo del lavoro se, da un lato, confermano la funzione fondamentale delle prestazioni previdenziali erogate dagli Enti, dall'altro, dimostrano l'assoluta necessità per gli iscritti, nel corso dell'intero arco di vita lavorativo, di misure di carattere assistenziale, e più in generale delle varie forme di welfare, per far fronte alle crisi economiche, alla discontinuità dei redditi, al mercato del lavoro sempre più globalizzato, ad eventi straordinari come ad esempio l'emergenza da COVID-19, ecc. In tale ambito, particolare attenzione meritano quindi le politiche di welfare (indennità di maternità, congedo parentale, assegno per il nucleo familiare, indennità giornaliera di malattia, di degenza ospedaliera e di disoccupazione, ecc.) le cui prestazioni vengono erogate dai vari Enti.
- l'efficacia e la correttezza di sistemi di remunerazione che prevedono l'erogazione di rilevanti compensi a esponenti di vertice delle Casse per la partecipazione a comitati consultivi/d'investimento degli OICR (organismi di investimento collettivo del risparmio) oggetto di investimento. Tali schemi schiudono a valutazioni in termini di conflitti di interesse, di indipendenza, di contenuti, tempistiche e attività effettivamente svolte da parte dei rappresentanti degli Enti;
- i rischi connessi all'aumento, riscontrato in molti casi, dei crediti contributivi nei confronti degli iscritti. In materia si registrano, pertanto, profili di attenzione sulla correttezza e trasparenza del bilancio, sui criteri di valutazione, sulla

mancata iscrizione di adeguati fondi di svalutazione crediti, sui meccanismi di recupero dei crediti stessi e sulla sostenibilità e adeguatezza delle prestazioni future;

- l'adeguatezza dei fondi rischi rispetto ai procedimenti legali in corso ed al relativo petitum;
- l'adeguatezza delle politiche di investimento, in particolare con riferimento alla consistenza delle attività in portafoglio detenute sotto forma di liquidità, attività immobiliari direttamente o indirettamente detenute e in OICR esteri».

Bisogna allora sapere che un sistema a capitalizzazione garantisce rendimenti maggiori di uno a ripartizione **se, e solo se**, il rendimento ottenibile investendo sui mercati finanziari (r) è maggiore della somma del tasso di crescita dell'occupazione (n) e del tasso di crescita dei salari (m).

Secondo alcuni economisti, fra tutti Nouriel Roubini, c'è il rischio serio di andare incontro ad una pesante crisi finanziaria. *“Le banche centrali hanno sbagliato, adesso il mondo rischia di avvatarsi”* L'economista che prevede la crisi dei *subprime*: *«L'aumento dei tassi è troppo veloce, l'Italia faccia le riforme e stia attenta al debito altrimenti sarà punita dai mercati»*.

Se accadrà, le pensioni dei professionisti non saranno esenti da rischi e, soprattutto, a chi si iscrive oggi, non potrai garantire nulla, a fronte della obbligatorietà della iscrizione, il che, a me, non pare in linea con i parametri costituzionali.

Una pecora più s'informa ... e più diventa nera.

«Il criterio solidaristico non è stato indebolito dalla privatizzazione delle previdenze categoriali, e dall'autonomia normativa attribuita alle casse previdenziali, atteso che, con la privatizzazione, il legislatore ha attuato un complessivo disegno di riordino della previdenza dei liberi professionisti, arretrando la linea di intervento della legge e lasciando spazio alle casse di previdenza di modellare la forma di previdenza (categoriale) secondo il criterio solidaristico. Rientra, infatti, nell'autonomia regolamentare della Cassa dimensionare la contribuzione degli assicurati nel modo più adeguato per raggiungere la finalità di solidarietà mutualistica, assicurando l'equilibrio di bilancio e senza necessità di finanziamenti pubblici diretti o indiretti» (Daniela Carbone).

Scaricare sugli iscritti, obbligati per legge, il rischio dei mercati finanziari non mi pare possa rispondere appieno alla solidarietà intercategoriale.

PROFESSIONE

PREVIDENZA FORENSE

04/05/2023

La previdenza dei professionisti italiani non ha futuro

In questa tornata di tempo escono, quando sono pubblicati sui siti istituzionali, i bilanci consuntivi del 2022 delle varie Casse di previdenza che esaltano i saldi attivi, senza tener conto che dal 2040 circa in poi la sostenibilità delle Casse di previdenza dei professionisti dipenderà dall'andamento dei mercati finanziari dato che il saldo previdenziale, e cioè il rapporto fra le entrate contributive e le uscite per le pensioni, sarà negativo.

di Paolo Rosa

Il 28 aprile 2023 la Banca d'Italia ha pubblicato il Rapporto sulla stabilità finanziaria n. 1 – 2023, che si snoda attraverso 65 pagine con grafici molto illuminanti, che tutti i professionisti dovrebbero leggere per documentarsi sulla situazione reale. Mi limito qui a riportare i dati di sintesi.

«Nel primo trimestre dell'anno è proseguita la fase di debolezza dell'economia mondiale, ma emergono segnali di miglioramento. Le stime di crescita per il 2023 continuano a prefigurare un deciso rallentamento, ma meno marcato rispetto alle previsioni dello scorso autunno. Il ciclo economico risente delle pressioni inflazionistiche ancora elevate, del connesso rialzo dei tassi di interesse e delle tensioni geopolitiche.

***In una situazione di grande incertezza, le condizioni sui mercati finanziari globali sono tornate a peggiorare dallo scorso febbraio.** I recenti episodi di crisi bancarie negli Stati Uniti e in Svizzera hanno determinato un forte aumento della volatilità, un incremento dei rischi di contagio e significative riallocazioni di portafogli dalle attività a più alto rischio verso quelle ritenute più sicure. Le tensioni si sono attenuate dopo gli interventi delle autorità.*

***I rischi per la stabilità finanziaria restano elevati anche in Italia.** L'impatto delle tensioni sui mercati bancari internazionali è stato limitato, grazie alle contenute esposizioni delle banche italiane verso gli intermediari in crisi e, più in generale, al rafforzamento dei bilanci conseguito negli ultimi anni. Come per gli altri paesi dell'area dell'euro pesano tuttavia la persistente instabilità geopolitica, le rilevanti pressioni inflative e il rallentamento della crescita.*

***Le condizioni della finanza pubblica sono migliorate nel 2022.** Sono*

diminuiti sia l'indebitamento netto in rapporto al PIL, sia il peso del debito sul prodotto, quest'ultimo di oltre 5 punti percentuali. Il consolidamento di tali tendenze resta fondamentale, anche alla luce dell'incertezza sull'evoluzione del quadro macroeconomico e del rialzo dei tassi di interesse. In un contesto di prudente gestione delle finanze pubbliche, la riduzione dei titoli di Stato nel bilancio dell'Eurosistema, condotta a ritmi misurati e prevedibili, non dovrebbe avere ripercussioni di rilievo sui rendimenti e sul funzionamento del mercato secondario dei titoli di Stato italiani, dove il differenziale rispetto a quelli tedeschi si mantiene in linea con i livelli osservati alla fine di novembre. **Il mercato immobiliare mostra segni di rallentamento.** Nel secondo semestre del 2022 i prezzi delle abitazioni sono cresciuti con minore intensità e ben al di sotto dell'inflazione, mentre le compravendite sono risultate in flessione, risentendo del rallentamento nelle erogazioni dei mutui. Secondo nostre stime l'aumento dei prezzi nominali continuerebbe ad attenuarsi anche quest'anno.

Il deterioramento del quadro congiunturale incide in misura moderata sui rischi connessi con la situazione finanziaria delle famiglie. La liquidità resta elevata, ma in termini reali il reddito disponibile è diminuito a causa dell'inflazione. L'incremento dei tassi di interesse si sta riflettendo sul costo medio dei prestiti in essere e la quota di nuclei finanziariamente vulnerabili potrebbe salire nel corso di quest'anno. In rapporto al reddito, l'indebitamento rimane comunque molto più basso rispetto alla media dell'area dell'euro.

La situazione finanziaria e la vulnerabilità delle imprese risentono del peggioramento delle previsioni macroeconomiche e dell'aumento dei tassi di interesse. A fronte di una domanda sostanzialmente invariata, la crescita dei prestiti alle imprese si è gradualmente arrestata nel 2022 ed è ora in territorio negativo. Il calo ha tuttavia interessato solo le imprese più rischiose e, tra queste, soprattutto quelle di minore dimensione. È rallentato anche il ricorso al mercato obbligazionario. Nel complesso la capacità di servizio del debito, pur lievemente deteriorata, beneficia di una situazione finanziaria equilibrata, sostenuta da margini di liquidità ancora ampi. La quota di debito riconducibile a imprese vulnerabili potrebbe tuttavia aumentare nel corso dell'anno, in particolare nei settori delle costruzioni e della manifattura.

Le condizioni del sistema bancario italiano sono complessivamente buone. La qualità degli attivi non mostra segnali di peggioramento e la redditività è migliorata, favorita dall'aumento del margine di interesse. Pur in presenza di una riduzione della raccolta e di una ricomposizione dei depositi della clientela, il profilo di liquidità si mantiene equilibrato sia sulle scadenze a breve sia in un orizzonte di medio periodo; la disponibilità di attività stanziabili per operazioni di rifinanziamento presso l'Eurosistema resta ampia.

Le principali fonti di vulnerabilità per il sistema bancario continuano a provenire dalle deboli prospettive macroeconomiche e dall'incertezza del

quadro geopolitico internazionale, aggravata dal perdurare del conflitto in Ucraina. Eventuali minusvalenze sul portafoglio di titoli di debito valutati al costo ammortizzato si materializzerebbero solo nell'ipotesi, al momento poco probabile, in cui gli intermediari dovessero essere costretti a vendere i titoli prima della loro scadenza. La redditività rimarrebbe positiva anche nel 2023, ma la capacità di rimborso dei prestiti da parte di famiglie e imprese potrebbe indebolirsi, con potenziali ricadute sulle rettifiche di valore, che si attestano ancora su livelli bassi. Potranno inoltre manifestarsi ulteriori pressioni al rialzo sul costo della raccolta, anche per la necessità di continuare a sostituire i fondi acquisiti attraverso le operazioni straordinarie di rifinanziamento dell'Eurosistema (TLTRO3) e per l'esigenza di emettere strumenti idonei a soddisfare il requisito minimo di fondi propri e passività soggette a bail-in (MREL).

La patrimonializzazione del comparto assicurativo si è ridotta, risentendo dell'andamento dei tassi di interesse, ma resta su livelli elevati, prossimi alla media europea. È diminuita anche la redditività, mentre la posizione di liquidità si mantiene complessivamente buona; nel comparto vita, tuttavia, la ricerca da parte della clientela di rendimenti che salvaguardino il potere di acquisto dei risparmi ha frenato la raccolta premi e ha alimentato le estinzioni anticipate dei contratti. Le minusvalenze non realizzate sul portafoglio titoli, concentrate in prevalenza nelle compagnie che operano nei rami vita, si sono ridotte nei primi tre mesi dell'anno.

La raccolta netta dei fondi comuni italiani è diventata negativa nel primo trimestre del 2023; è stata comunque caratterizzata da afflussi verso i fondi azionari e obbligazionari, con una preferenza per quelli che investono rispettando criteri di sostenibilità sotto i profili ambientale, sociale e di governo societario (ESG). Il grado di liquidità è sceso a causa del rialzo dei tassi di interesse, che disincentiva il mantenimento di disponibilità liquide. I rischi del comparto rimangono nel complesso contenuti.»

(Banca d'Italia, *Rapporto sulla stabilità finanziaria*, Numero 1 / 2023, Aprile)

Come ho scritto più volte, la previdenza di primo pilastro dei professionisti italiani non può dipendere dall'andamento dei mercati finanziari perché significa scaricare sull'iscritto, obbligato ad esserlo, il rischio dei mercati finanziari il che, tradotto in parole semplici, significa scaricare il rischio di ritrovarsi senza pensione.

Attualmente siamo in un circolo vizioso a causa della spirale inflazionistica elevata con tassi in aumento e mutui alle stelle. Questo può creare un disordine finanziario con correzioni disordinate sul mercato mobiliare e immobiliare.

Alla presentazione del Rapporto sull'avvocatura 2023 il sottosegretario Freni ha dichiarato «*Il ruolo delle Casse nello sviluppo dell'economia reale è centrale. Senza le Casse di previdenza e senza il sistema delle casse di previdenza lo sviluppo dell'economia reale è fisiologicamente monco e questo Governo non ha intenzione di sviluppare l'economia reale senza il supporto delle Casse di previdenza*».

Va tutto bene a condizione che il Governo si renda conto che si maneggia **provvista previdenziale** e che, conseguentemente, dovrà garantire l'erogazione della pensione ai professionisti italiani.

PROFESSIONE

PREVIDENZA FORENSE

05/05/2023

Il revolving doors nelle Casse di previdenza

Si tratta, più semplicemente, del fenomeno delle "porte girevoli", una delle più sottovalutate pratiche capaci di originare gravi casi di conflitto di interessi.

di Paolo Rosa

Per approfondire il fenomeno e lo studio della normativa, vi rinvio al «*Fermiamo le poltrone girevoli tra politica, economia e lobby*» di Federico Anghelè, Fabio Rotondo e Martina Turola (The good lobby) e all'approfondimento di Deborah Veraldi «*Pantouflage: quando passare dal settore pubblico al privato e viceversa minaccia l'imparzialità della Pubblica Amministrazione*» (Il fenomeno del pantouflage nella Pubblica Amministrazione, 10 settembre 2021, DirittoConsenso).

Negli approfondimenti di Banca d'Italia si trova questo:

«La Legge n. 190/2012 ha introdotto per i dipendenti pubblici il divieto di svolgere, per i tre anni successivi alla cessazione del rapporto di impiego, attività lavorativa presso i soggetti privati nei confronti dei quali il dipendente abbia esercitato, negli ultimi tre anni di servizio, poteri autoritativi o negoziali per conto dell'Amministrazione;

Il D.L. n. 90/2014 e il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29/1/2015 hanno previsto uno specifico divieto per i componenti degli Organi di vertice e i Dirigenti della Banca d'Italia cui sono attribuite competenze amministrative di vigilanza o supervisione di intrattenere, nei due anni successivi alla cessazione dall'impiego, rapporti di collaborazione, consulenza o impiego con i soggetti regolati o vigilati;

Il Codice Etico del personale della Banca d'Italia, in vigore dal 2010, stabilisce che il dipendente, nel corso del primo anno successivo alla cessazione del rapporto di lavoro, deve evitare - in relazione al ruolo svolto - situazioni di conflitto di interesse che possano derivare da una nuova attività privata o professionale».

Il fenomeno delle poltrone girevoli è presente anche nelle Casse di previdenza dei professionisti e va quindi affrontato e arginato dato che l'etica è ormai scomparsa dai radar.

Il tanto atteso decreto sugli investimenti delle Casse di Previdenza, annunciato per il prossimo mese di giugno, potrebbe essere il veicolo più adatto ma la politica saprà cogliere l'attimo fuggente o il conflitto d'interessi resterà permanente?

Come ha scritto giustamente Deborah Veraldi «*Il rischio emergente consiste in una forma di conflitto di interessi a posteriori che minaccia l'imparzialità e il buon andamento della Pubblica Amministrazione, costituzionalmente garantito (art. 97 Costituzione)*».

PROFESSIONE

PROFESSIONE FORENSE

12/05/2023

L'intelligenza artificiale avrebbe già riportato le casse di previdenza in INPS

In un recente convegno svoltosi a Bruxelles, presso il Parlamento Europeo organizzato da Abv, l'Associazione delle Casse di previdenza private tedesche, e Adepp, il Presidente dell'Abv, Rudolf Henke, ha affermato: *«la sostenibilità è un concetto fondamentale per un sistema pensionistico come il nostro: in un sistema che non riceve – e non vuole ricevere – sussidi pubblici, la sostenibilità finanziaria è la chiave di volta del nostro operato. Dobbiamo sempre guardare al futuro, con un orizzonte temporale di 40 o 50 anni, per poter rispondere in tempo alle sfide poste dai cambiamenti sociali, economici e politici che dobbiamo affrontare, con l'obiettivo di garantire le pensioni dei nostri iscritti nel lungo periodo».*

di Paolo Rosa

Per parte sua il Presidente Adepp ha detto: *«Viviamo, specie in Italia, un inverno demografico fatto di culle vuote, famiglie corte e invecchiamento che ha effetti diretti e indiretti sulle Casse influenzando le strategie di sostenibilità».*

Io ho il sospetto che l'intelligenza artificiale, elaborando tutti i dati contenuti nei bilanci consuntivi delle Casse di previdenza e nelle proiezioni attuariali triennali, concluderebbe che l'unica soluzione sostenibile sia quella di rientrare al più presto in INPS.

Ma ci sono due modi per affrontare il problema: quello delle Casse che magnifica i saldi attivi, come si può vedere dall'articolo pubblicato sul sito istituzionale dell'Adepp e che qui ricopio fedelmente:

«Le Casse? Godono di ottima salute

Tempo di Bilanci per gli Enti di previdenza privati e privatizzati. Numeri che fotografano un sistema in salute nonostante la crisi post Covid e i mercati finanziari "ballerini".

«Mai come in questa occasione – dichiara il Presidente Giuseppe Santoro presentando il Bilancio consuntivo di Inarcassa – in un Paese fragile che ha bisogno di lavoro, sicurezza e fiducia, il risultato raggiunto è frutto della coesione e della lealtà previdenziale che caratterizzano il legame tra l'Ente e i suoi associati.

Unità ed unitarietà – conclude Santoro – sono valori irrinunciabili che Inarcassa, in quest'epoca ambigua, non ha smesso di perseguire per continuare ad offrire quella tutela del futuro che passa anche attraverso il benessere degli architetti e ingegneri liberi professionisti”.

E i numeri gli danno ragione. L'anno chiude con un risultato positivo, che assicura all'Associazione 360 milioni di euro di avanzo economico e un patrimonio netto di circa 13 miliardi di euro.

*Il patrimonio netto **dell'Enpam** sale a 25,35 miliardi di euro. In totale nel 2022 **l'Ente presieduto da Alberto Oliveti** ha pagato prestazioni previdenziali e assistenziali per 2,87 miliardi di euro, in aumento di 346 milioni di euro rispetto all'anno precedente, a causa della crescita del numero dei pensionati. Nonostante questo il saldo previdenziale resta positivo.*

“Quest'andamento è per noi certamente il più significativo – sottolinea il presidente dell'ente previdenziale dei camici bianchi – perché dimostra che l'Enpam sta governando la cosiddetta ‘gobba pensionistica’, cioè la crescita ampiamente prevista dei pensionamenti, che proprio in questi anni sta raggiungendo il suo picco. La categoria dei medici e degli odontoiatri, in autonomia, sta cioè garantendo la stabilità e la sostenibilità del proprio futuro. Resta la sfida per il Paese, che deve pensare a garantire un numero sufficiente di professionisti per prendersi cura di tutti i cittadini su tutto il territorio”.

*Segnali positivi arrivano anche dalla **Cassa di previdenza dei periti industriali**. Patrimonio netto di 1,5 miliardi in crescita del 5% e avanzo economico di 32,8 milioni. Il portafoglio investimenti regge, con un rendimento al netto delle spese e delle imposte di 8,6 milioni. I liberi professionisti Periti Industriali iscritti alla Cassa restano circa 13mila, ma versano di più, grazie anche all'impennata del fatturato medio, importante aumentato rispetto al 2020.*

*Chiude con un utile al lordo di accantonamenti e rettifiche di valore pari a 186,8 milioni (mentre l'utile netto è di 39,3 milioni) la **Cassa di previdenza dei ragionieri**. Il patrimonio investito è pari a 2 miliardi 314,3 milioni, a fronte di una valutazione a mercato di 2 miliardi 281,1 milioni e il rendimento finanziario delle gestioni patrimoniali mobiliari si è attestato al -12,6%”.*

***L'Ente degli avvocati presieduto da Valter Militi**, registra “un patrimonio netto superiore ai 16 miliardi e un avanzo di gestione superiore al miliardo” che è maturato, peraltro, in un anno estremamente difficile da un punto di vista finanziario, per la concomitanza delle difficoltà economiche provocate dalla guerra e il perdurare degli strascichi della pandemia”. A tutte le misure assistenziali per i professionisti associati, lo scorso anno, la Cassa forense ha destinato oltre 68 milioni.*

*E' di oltre 75 milioni l'avanzo economico della **Cassa del Notariato** che registra un patrimonio che supera il miliardo e 700 milioni. “Il ‘boom’ degli acquisti immobiliari post-Covid ha fatto sì che il 2022 si chiudesse con oltre 4 milioni di atti stipulati e*

con volumi repertoriali generati dalla professione notarile che sfiorano i 900 milioni”, fa sapere il **Presidente Vincenzo Pappa Monteforte**.

Ricavi “per 275 milioni (+6,2%, rispetto al 2021), un avanzo di esercizio di oltre 100 milioni (+12,9%) e un patrimonio che supera la cifra di 1,53 miliardi (+7%), tale da garantire oltre 10 volte la spesa per pensioni in essere”: ecco le cifre principali del bilancio consuntivo 2022 dell'**Enpacl, l'Ente di previdenza e assistenza dei consulenti del lavoro**, approvato oggi dall'assemblea dei delegati della stessa Cassa presieduta da **Alessandro Visparelli**.

E mentre al 31 dicembre scorso il patrimonio netto della **Cassa geometri** è risultato in crescita, arrivando a 2 miliardi ed oltre 578 milioni (era di più di 2 miliardi 478 nel 2021), **la Cassa dei dottori commercialisti** vede le riserve patrimoniali superare i 10 miliardi e 530 milioni, in crescita del 4,2% rispetto al 2021, così come sono in salita i proventi degli investimenti pari ad oltre 338,5 milioni, con una crescita, rispetto al 2021, del 16,4%.

Enpaia chiude il bilancio 2022 con 10.6 milioni di utile. “Un risultato sopra le aspettative – spiega il Presidente Giorgio Piazza nella sua relazione al Cda – considerando le difficoltà del contesto economico-finanziario che hanno contraddistinto l'anno 2022” mentre **Enasarco** registra un patrimonio in crescita a 8,3 miliardi di euro: +2% rispetto al 2021. La riserva legale, corrispondente al patrimonio netto, è invece pari a 5,6 miliardi di euro, contro i 5,4 miliardi di fine 2021 e rappresenta 5,3 volte il valore delle prestazioni previdenziali 2022.

“La Fondazione -si legge nella nota diffusa – è gestore istituzionale di un asset pubblico, quello della previdenza obbligatoria integrativa, per tale ragione occorrerà agire con trasparenza e senso di responsabilità, per essere partecipi del rinnovamento della nostra economia, mettendo a fattor comune le risorse e le conoscenze, affinché agiscano da leva sullo sviluppo del Paese e sul miglioramento della previdenza e del welfare dei nostri iscritti. Occorrerà in definitiva restituire alla Fondazione un ruolo istituzionale e sociale, passando attraverso la riqualificazione del portafoglio investito, affinché sia realmente redditizio, sostanzialmente la natura istituzionale della Fondazione, abbia profili mission related e attribuisca alla Fondazione stessa un ruolo di sostegno concreto all'economia del Paese”, conclude l'Ente”.

Ed infine, per **Enpap** l'avanzo dell'esercizio è di 78,6 milioni di euro. Il rendimento netto della gestione finanziaria è pari al 3,3534% su un patrimonio investito di oltre 2 miliardi di euro. Continua il trend di crescita degli iscritti all'ENPAP: oltre 77 mila Psicologi attivi, + 6,21% rispetto all'anno precedente.

Presidente Torricelli “Nonostante il conflitto Russia-Ucraina abbia moltiplicato i costi dell'energia, creato grande volatilità dei mercati finanziari e sostenuto l'aumento fuori controllo dell'inflazione, un'attenta politica degli investimenti e l'ampia diversificazione del nostro portafoglio ci hanno consentito di raggiungere, anche nel 2022, obiettivi di rendimento in linea con gli anni precedenti. Ora

potremo utilizzarli anche per rivalutare i versamenti previdenziali dei nostri Iscritti, come facciamo dal 2015'».

E quello che propongo io: veniamo ai dati che l'IA potrebbe elaborare e i dati li traggio dal Rapporto n. 10 anno 2023, *Il Bilancio del Sistema Previdenziale italiano, Andamenti finanziari e demografici delle pensioni e dell'assistenza per l'anno 2021 di Itinerari Previdenziali* (pagg. 71, 72, 73, 74, 75 e 76):

«3.2 L'analisi per singola Cassa e gli indicatori principali

Le tabelle 3.2 e 3.4 riportano, per ogni singola cassa, gli indicatori relativi alla **sostenibilità dell'ente nel medio e lungo termine**. Il primo indicatore di **sostenibilità** della spesa nel medio e lungo termine è il **saldo pensionistico**, cioè il rapporto tra l'insieme delle entrate contributive (contributi soggettivi e integrativi) e il costo per l'erogazione delle pensioni. Nel calcolo sono state considerate anche entrate contributive diverse da quelle sopracitate (in particolare quelle relative ai recuperi per omissioni contributive, sanzioni e interessi per ritardati versamenti complessivamente pari a 222 milioni (dettagli alla **tabella 3.3** per i 509 e alla **tabella 3.5** e per i 103) in crescita rispetto ai 166 dello scorso anno. La crescita è dovuta in sia ai 509 (+48 milioni) sia ai 103 (+8,5 milioni dai -5 del 2020).

Il cospicuo incremento di queste tipologie è conseguente al ritorno alla normalità dopo i lockdown e le varie restrizioni legate alla pandemia da COVID-19 che hanno consentito la ripresa delle attività di recupero e il contemporaneo incasso dei versamenti dilazionati nel tempo. Oltre al saldo pensionistico puro sono riportati gli altri due rapporti, fondamentali per la sostenibilità e già evidenziati in precedenza a livello complessivo di sistema: il rapporto demografico, numero pensionati/numero attivi, e quello economico, dato da pensione media/contributo medio. Per tutti questi indici vengono riportate le variazioni percentuali a 1, 5, e 10 anni e dalla costituzione dell'Ente.

Il rapporto **“entrate contributive e spesa per pensioni”** (**tabella 3.2**) relativo alle Casse 509 comprende ancora quello relativo all'INPGI (Gestione Sostitutiva dell'AGO) che, come sopra ricordato, dal 1° luglio 2022 è confluito nell'INPS. I dati confermano il permanere delle difficoltà della Cassa, il cui **valore** pari a 0,63 evidenzia per il 2021 un ulteriore, anche se lieve, peggioramento rispetto allo 0,62 del 2020, dovuto alla pesante crisi del settore. Per quanto riguarda le Casse Dottori Commercialisti, Veterinari e Avvocati il rapporto entrate/uscite è buono, con valori vicini o superiori a 2, ovvero entrate contributive più che doppie (2,78 volte per CDC) rispetto alle prestazioni pensionistiche; gli altri Enti indicano un saldo sostanzialmente stabile, anche se in lieve diminuzione, dovuto allo scarso aumento dei contributi causato dagli effetti del COVID-19 sull'economia. In particolare, Geometri e Ragionieri hanno subito una riduzione dei contributi pensionistici,

rispettivamente -3,10% e -3,11%, dovuta alla diminuzione dei redditi medi e del volume medio degli affari come diretta conseguenza degli effetti depressivi della pandemia. Quanto al “rapporto pensionati/attivi” i dati migliori li evidenziano la Cassa Forense (solo 12,51 pensionati ogni 100 attivi) seguita da Cassa Dottori Commercialisti (13,74), Inarcassa (23,56) e Veterinari (28,25); più problematico il rapporto per Cassa del Notariato (52,96), Geometri (48,32) e INPGI (67,90 da 67,56). Da segnalare, inoltre, come nessuna Cassa sia riuscita a migliorare, seppur di poco, il rapporto rispetto al 2020, trend che dipende sia dall'invecchiamento della popolazione che da situazioni contingenti quali i pensionamenti del Servizio Sanitario Nazionale per i medici di base non adeguatamente sostituiti che hanno provocato una drastica crescita del rapporto da 65,97 a 73,29.

Il “ **rapporto pensione media/contributo medio** ” presenta valori che vanno da 1,42 dei veterinari a 4,09 degli avvocati, (in diminuzione dal 4,13 del 2020 e dal 4,23 del 2019). Inoltre, tutte le Casse presentano un rapporto più basso rispetto all'anno precedente fatta eccezione per Geometri (da 1,96 a 2) e Medici (da 0,96 a 0,99). L'Enpam, che ha tra gli iscritti sia i medici che esercitano la libera professione come i medici di famiglia e i dipendenti di aziende sanitarie pubbliche e private, la cui posizione pensionistica di base è gestita dall'INPS (ex Inpdap), presenta una situazione particolare per la quale i liberi professionisti hanno contribuzioni e pensioni gestite dall'Ente mentre i dipendenti sono iscritti in quanto appartenenti all'albo ma versano una contribuzione minore ed hanno una prestazione che essendo complementare a quella pubblica è di modesta entità. In questo caso ricalcolando gli ultimi due indici considerando il numero dei medici che ricevono una o più pensioni anziché il numero di prestazioni gli stessi sono maggiormente confrontabili con quelli delle altre Casse dove il numero delle pensioni erogate coincide con quello dei percipienti. Più precisamente il rapporto pensionati/attivi passa da 73,29 a 38,15 (in crescita dal 35,29 dal 2020) mentre quello pensione media/contributo medio da 0,99 ad 1,86 più alto dell'1,72 dello scorso anno.

Tabella 3.2 - Indicatori economici e demografici degli Enti del 509 per l'anno 2021
(importi in milioni di euro)

		ENPACL	ENPAV	ENPAF	CF	INARCASSA	CASSA GEOMETRI	CNPR	CDC	CNN	INPGI	ENPAM
Spesa per pensioni	2021 (mln €)	135,62	57,42	155,43	892,43	784,82	517,45	239,91	337,43	216,78	552,53	2.333,28
	var. % 20-21	2,58	10,13	0,47	2,17	5,12	1,40	1,22	7,50	0,70	0,99	14,47
	var. % 16-21	28,03	48,84	0,83	13,21	36,22	8,43	5,80	29,36	5,97	13,07	63,27
	var. % 11-21	88,68	87,05	-1,52	39,30	139,01	31,44	30,00	66,98	20,97	40,78	116,27
	var. % 1989-21	1.755,54	6.671,13	48,10	1.309,49	3.356,29	1.941,78	2.547,74	2.236,11	332,89	721,48	1.309,49
Entrate contributive per pensioni	2021 (mln €)	197,53	143,85	267,89	1.745,29	1.209,81	536,13	272,54	939,46	334,27	346,13	3.227,46
	var. % 20-21	8,58	8,86	0,85	0,20	2,36	-3,10	-3,11	5,68	25,05	1,62	0,27
	var. % 16-21	16,42	43,53	1,33	10,58	11,94	8,22	-7,01	24,01	14,80	-7,65	28,13
	var. % 11-21	71,93	96,77	4,61	33,38	64,95	30,81	9,02	33,38	33,38	33,38	51,31
	var. % 1989-21	1.312,26	4.633,31	159,18	1.669,55	1.274,83	667,30	1.113,65	1.669,55	1.669,55	1.669,55	667,99
Saldo pensionistico	2021 (mln €)	61,91	86,43	112,46	852,85	424,99	18,69	32,63	602,03	117,49	-206,41	894,18
	var. % 20-21	24,56	8,03	1,38	-1,77	-2,37	-56,55	-26,28	4,68	125,83	-0,04	-24,26
	var. % 16-21	-2,89	40,21	2,02	7,94	-15,77	2,82	-50,81	21,20	35,65	81,25	-116,96
	var. % 11-21	43,93	103,81	14,46	27,70	4,91	15,47	-50,13	58,97	571,26	1.772,99	-15,17
	var. % 1989-21	827,08	3.844,59	-7.177,31	2.315,12	550,93	-58,04	143,58	1.543,18	424,51	-836,01	528,52
Rapporto tra entrate contributive e spesa per pensioni	2021	1,46	2,51	1,72	1,96	1,54	1,04	1,14	2,78	1,54	0,63	1,38
	2020	1,38	2,53	1,72	1,99	1,58	1,08	1,19	2,83	1,24	0,62	1,58
	2016	1,60	2,60	1,72	2,00	1,88	1,04	1,29	2,90	1,42	0,77	1,76
	2011	1,60	2,38	1,62	2,04	2,23	1,04	1,35	2,87	1,10	0,97	1,98
	1989	1,91	3,58	0,98	1,56	3,88	2,76	2,48	3,54	1,45	1,42	1,51
Rapporto pensionati/attivi*100	2021	44,34	28,25	26,15	12,51	23,56	48,32	43,63	13,74	52,96	68,01	73,29
	2020	43,95	26,19	25,39	12,15	22,91	47,16	40,94	12,73	51,49	67,56	65,97
	2016	37,85	22,38	27,47	11,74	17,76	38,90	30,74	10,94	54,27	59,42	54,74
	2011	35,64	22,72	33,86	14,97	9,05	28,40	24,61	10,55	54,54	40,88	45,98
	1989	15,35	35,95	45,22	32,01	26,54	13,70	9,67	27,30	51,89	38,14	28,90
Rapporto pensione media/contributo medio	2021	1,55	1,41	2,22	4,09	2,75	2,00	2,02	2,61	1,22	2,35	0,99
	2020	1,65	1,51	2,29	4,13	2,76	1,96	2,06	2,77	1,56	2,38	0,96
	2016	1,65	1,72	2,12	4,26	3,00	2,48	2,52	3,15	1,29	2,19	1,04
	2011	1,76	1,85	1,82	3,27	4,95	3,38	3,00	3,30	1,67	2,52	1,10
	1989	3,41	0,78	2,25	2,01	0,97	2,65	4,17	1,04	1,33	1,85	2,29

Quanto al recupero di contributi omessi o non versati (**tabella 3.3**), per le Casse 509 è continuato il trend di crescita iniziato nel 2019 (+28 milioni sul 2018) proseguito nel 2020 (+15 milioni sul 2019) e ancor migliorato nel 2021 (+48 milioni). Quest'ultimo dato risente delle sospensioni temporanee e delle dilazioni nei versamenti concesse agli iscritti nel 2020 a causa della pandemia in corso.

Tabella 3.3 - Recuperi per omissioni, sanzioni e interessi per ritardati versamenti degli Enti del 509/1994 per anni 2021 e 2020 (importi in milioni di euro)

	2021	ENPACL	ENPAV	ENPAF	CF	INARCASSA	CNN	CASSA GEOMETRI	CNPR	CDC	INPGI	ENPAM	TOTALE 509
Contributi prestazioni pensionistiche		197,5	143,8	267,9	1.745,3	1.209,8	334,3	536,1	272,5	939,5	346,1	3.227,5	9.220,3
Recuperi per omissioni, sanzioni e interessi per ritardati versamenti		4,7	0,7	0,8	33,8	34,3	0,0	34,0	66,0	7,5	3,6	13,2	198,7
Percentuale		2,38%	0,47%	0,32%	1,94%	2,84%	0,00%	6,34%	24,23%	0,79%	1,05%	0,41%	2,15%
	2020												
Contributi prestazioni pensionistiche		181,9	132,1	265,6	1.741,7	1.181,9	267,3	553,3	281,3	889,0	340,6	3.218,9	9.053,7
Recuperi per omissioni, sanzioni e interessi per ritardati versamenti		1,4	0,8	0,4	39,2	10,2	0,0	13,4	66,0	0,6	3,4	15,2	150,6
Percentuale		0,76%	0,62%	0,16%	2,25%	0,86%	0,00%	2,42%	23,48%	0,07%	1,00%	0,47%	1,66%

La **tabella 3.4** riporta gli stessi indicatori calcolati per gli enti privatizzati di cui al decreto 103/1996. Data la loro "recente istituzione" le prestazioni pensionistiche erogate sono ancora in numero limitato, per cui il **rapporto entrate/uscite** è generalmente molto positivo anche se fisiologicamente in diminuzione dovuta all'invecchiamento degli iscritti e conseguente maturazione dei requisiti pensionistici per la componente più anziana. Il rapporto entrate contributive/spesa per pensioni varia, infatti, da 4,60 dei Periti Industriali (EPPI) al 14,55 degli Infermieri (ENPAPI),

all'11,24 degli Psicologi (ENPAP) e all'8,41 dei Biologi (ENPAB). Poco significativo, anche se fortemente positivo, è l'indice per gli Agrotecnici (Enpaia gestione Agrotecnici) pari a 63,3 operativo solo dal 2008, con l'erogazione di appena 78 pensioni (**tabella 4-103** in allegato). È opportuno precisare che il calcolo del parametro è influenzato dai criteri di rilevazione delle entrate contributive. Infatti, le aliquote vengono applicate al reddito e al volume d'affari dell'iscritto che sono disponibili solo nell'autunno dell'anno successivo per cui, il dato sulle entrate contributive riportato in bilancio è frutto di una stima che in anni normali è molto accurata mentre per il 2020, stante lockdown e pandemia, sono stati adottati diversi criteri più o meno prudenziali che hanno portato a scostamenti non trascurabili nel bilancio 2021 dove tutte le Casse hanno sottostimato le entrate contributive con conseguente crescita del parametro. Ad esempio, i Biologi avevano fortemente sottostimato le entrate 2020 (-21,57%); alla comunicazione dei redditi, poi, si è riscontrato che gli effetti della pandemia da COVID-19 sul reddito e sul volume di affari sono stati pressoché nulli come nulli sono stati gli effetti sul numero delle iscrizioni rimaste costanti. Da qui il forte incremento delle contribuzioni nel 2021 (+39,03%).

Tabella 3.4 - Indicatori economici e demografici degli Enti privatizzati ai sensi del Decreto 103/1996 per l'anno 2021 (importi in milioni di euro)

		EPPI	ENPAP	ENPAPI	ENPAB	ENPAIA AGR.	ENPAIA PA	EPAP	INPGI 2
Spesa per pensioni	2021 (mln €)	22,49	15,18	6,09	7,58	0,08	1,68	11,52	6,77
	var. % 20-21	6,83	14,20	10,20	12,74	57,89	15,91	17,98	12,01
	var. % 16-21	63,63	108,03	94,95	137,55	324,28	91,83	84,71	16,99
	var. % 11-21	387,50	468,31	519,88	711,11	545,27	259,05	376,15	657,95
	var. % 2000-2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.749,48	0,00	242.007,77
Entrate contributive per pensioni	2021 (mln €)	103,42	170,67	88,55	63,75	4,83	9,69	67,30	52,00
	var. % 20-21	7,14	9,73	-4,53	39,03	20,48	17,67	18,95	24,07
	var. % 16-21	18,28	56,60	-4,58	32,51	88,88	17,28	21,62	20,63
	var. % 11-21	85,02	115,32	86,51	115,78	209,48	49,64	28,57	9,23
	var. % 2000-2021	149,83	519,71	837,77	268,94	622,97	117,09	-33,32	353,45
Saldo pensionistico	2021 (mln €)	80,93	155,49	82,46	56,16	4,75	8,01	55,79	45,23
	var. % 20-21	7,23	9,32	-5,46	43,54	20,02	18,05	19,16	26,10
	var. % 16-21	9,82	52,91	-8,04	25,05	87,21	8,46	13,61	21,20
	var. % 11-21	57,80	103,01	77,36	57,80	206,91	33,37	11,74	-3,17
	var. % 2000-2021	95,50	464,58	773,31	95,50	611,56	83,26	-44,73	294,53
Rapporto tra entrate contributive e spesa per pensioni	2021	4,60	11,24	14,55	8,41	63,33	5,78	5,84	7,68
	2020	4,58	11,70	16,79	6,82	83,00	5,70	5,80	6,94
	2016	6,36	14,93	29,72	15,07	142,26	9,46	8,88	7,45
	2011	12,12	29,67	48,35	31,60	132,05	13,87	21,64	53,32
	2000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,26	0,00	4102,59
Rapporto pensionati/attivi*100	2021	41,16	7,81	8,10	12,24	3,51	23,00	11,14	6,22
	2020	38,08	7,61	7,43	12,01	2,34	21,21	10,41	5,88
	2016	26,91	6,23	4,81	8,03	1,52	16,21	8,30	4,92
	2011	9,04	4,23	2,90	3,29	0,65	8,46	4,51	3,84
	2000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rapporto pensione media/contributo medio	2021	0,53	1,14	0,85	0,97	0,45	0,75	1,54	2,09
	2020	0,57	1,12	0,80	1,22	0,51	0,83	1,66	2,45
	2016	0,58	1,08	0,70	0,83	0,46	0,65	1,36	2,73
	2011	0,91	0,80	0,71	0,96	1,17	0,85	1,02	0,49
	2000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Anche il **rapporto pensionati/attivi** è fortemente positivo; trascurando le due piccole gestioni speciali di Enpaia, si va dai 6,22 pensionati ogni 100 attivi di INPGI-gestione separata ai 7,81 degli Psicologi (Enpap) agli 8,10 degli Infermieri (Enpapi), fino a un massimo di 41,16 pensionati per 100 attivi dei Periti Industriali (Eppi); gli

altri Enti mantengono valori intorno agli 8-12 pensionati per attivo ma tutti in lieve crescita probabilmente legata all'aumento dei pensionati causa COVID. Con la "maturazione" di queste gestioni il numero dei pensionati potrà solo crescere alzando il valore del rapporto. Infine, il "rapporto pensione media/contributo medio", al netto delle due gestioni speciali di Enpaia, evidenzia una pensione media più alta del contributo medio di ben 2,09 volte per i Giornalisti (Inpgi-gestione separata), di 1,54 volte per il Pluricategoriale (Epap), e di 1,14 volte per gli Psicologi. Per gli altri Enti il rapporto è buono, inferiore a 1 e con lievi riduzioni rispetto al 2020. In ogni caso, rispetto all'anno precedente tutti gli Enti hanno alzato il rapporto seppure lievemente. Quanto al recupero di contributi omessi o non versati (tabella 3.5), per le Casse 103 si è registrato un più che discreto aumento (+8,5 milioni dai 15 del 2020) probabilmente legato alle sospensioni temporanee e alle dilazioni nei versamenti concesse agli iscritti nel 2020 a causa della pandemia in corso.

Tabella 3.5 - Recuperi per omissioni, sanzioni e interessi per ritardati versamenti degli Enti del 103/1996 per gli anni 2021 e 2020 (importi in milioni di euro)

	2021	EPPI	ENPAP	ENPAPI	ENPAB	ENPAIA AGR	ENPAIA PA	EPAP	INPGI 2	TOTALE 103
Contributi prestazioni pensionistiche		103,4	170,7	88,6	63,7	4,8	9,7	67,3	52,0	560,2
Recuperi per omissioni, sanzioni e interessi per ritardati versamenti		3,5	4,8	12,1	0,0	0,1	0,3	1,0	1,7	23,5
Percentuale		3,34%	2,84%	13,65%	0,01%	2,68%	2,88%	1,56%	3,19%	4,20%
	2020									
Contributi prestazioni pensionistiche		96,5	155,5	92,7	45,9	4,0	8,2	56,6	41,9	501,4
Recuperi per omissioni, sanzioni e interessi per ritardati versamenti		2,6	3,6	5,9	0,0	0,0	0,1	1,3	1,4	15,0
Percentuale		2,67%	2,34%	6,35%	0,02%	1,12%	1,64%	2,36%	3,24%	2,99%

3.3 Gli altri indicatori di sostenibilità, costi di gestione e dati di bilancio. Il secondo indicatore di sostenibilità di lungo periodo è dato dal **saldo generale tra tutte le entrate contributive e finanziarie e tutte le uscite per prestazioni e spese di funzionamento** che evidenzia un quadro il più completo possibile della situazione economica globale delle singole Casse. Pertanto, a partire dal 2014 vengono rilevati non solo i dati della gestione previdenziale (entrate contributive e spese per prestazioni pensionistiche) ma l'insieme di tutte le poste contabili dell'ente, ovvero, sia le altre entrate (contributi per welfare, rendimenti della gestione del patrimonio ed entrate straordinarie) sia gli altri costi (prestazioni welfare, spese di gestione e spese straordinarie). In pratica viene evidenziato il **saldo contabile**, ovvero il risultato complessivo della gestione economica dell'ente, e monitorato il suo andamento nel tempo. Nel 2021 per entrambe gli Enti il saldo contabile ha registrato una ripresa sostenuta rispetto agli scarni risultati dell'anno prima, con particolare riferimento ai 103 per i quali è quasi raddoppiato superando gli effetti della pandemia COVID. Nel dettaglio, per i 509 il saldo contabile totale è aumentato di 1,19 miliardi di euro, recuperando praticamente gli 1,36 miliardi in meno dell'anno precedente, nonostante il permanere dello squilibrio fra entrate contributive e prestazioni previdenziali dell'INPGI. I ricavi prodotti dalla gestione patrimoniale hanno praticamente recuperato il miliardo perso lo scorso anno. Ancora più accentuato

l'aumento del saldo per i 103 che passa dagli 89 milioni del 2020 a 173 milioni, sostenuto, come per i 509, dall'incremento delle entrate della gestione patrimoniale (+114 milioni) e dal miglioramento del rapporto entrate contributive e prestazioni previdenziali per gli stessi motivi soprariportati per i 509. Da ultimo, essendo di particolare interesse, il Rapporto rileva anche l'incidenza dei costi di funzionamento sul **valore della produzione** (somma delle entrate e uscite totali). Nel 2021 per i 509 l'indice ha continuato a diminuire passando al 2,61% dal 2,88% del 2020 grazie all'aumento del valore della produzione (+9,6%) e ad una riduzione delle spese di funzionamento. Per l'insieme dei 103, nonostante l'aumento delle spese, il forte incremento dei ricavi della gestione patrimoniale porta l'indice al 3,53% dal precedente 5,62%. Le **tabelle 3.6** e **3.7** riassumono i sopracitati indicatori rispettivamente per gli Enti 509 e 103.

Tabella 3.6 - Altri indicatori degli enti privatizzati ai sensi del Decreto 509/1994
(importi in milioni di euro, incidenza sul valore della produzione in %)

	ENPACL	ENPAV	ENPAF	CF	INARCASSA	CASSA GEOMETRI	CNPR	CDC	CNN	INPGI	ENPAM	TOTALE
Contributi prestazioni pensionistiche	197,53	143,85	267,89	1.745,29	1.209,81	536,13	272,54	939,46	334,27	346,13	3.227,46	9.220,34
Contributi prestazioni assistenziali	26,41	2,40	3,84	91,00	12,90	29,48	15,84	8,43	1,89	23,51	16,40	232,09
Rendimenti gestione ed altre entrate	34,01	49,63	112,82	446,92	446,92	95,66	241,72	395,96	81,24	51,85	1.102,98	3.059,71
Totale ricavi	257,95	195,88	384,55	2.668,32	1.669,63	661,27	530,10	1.343,85	417,41	421,48	4.346,83	12.897,26
Spesa prestazioni pensionistiche	135,62	57,42	155,43	892,43	784,82	517,45	239,91	337,43	216,78	552,53	2.333,28	6.223,11
Spesa prestazioni assistenziali	6,84	6,40	10,50	92,71	31,43	13,03	7,31	27,75	42,89	10,42	35,24	284,50
Spese funzionamento altre uscite	26,82	46,89	34,95	92,68	92,68	94,17	165,11	181,54	54,96	59,70	836,95	1.686,44
Totale Costi	169,28	110,71	200,88	1.283,31	908,93	624,65	412,32	546,71	314,63	622,65	3.205,47	8.399,54
Saldo contabile	88,67	85,17	183,67	1.385,01	760,70	36,62	117,78	797,13	102,78	-201,17	1.141,36	4.497,72
Totale ricavi + prestazioni	400,41	259,69	550,48	3.653,46	2.485,88	1.191,74	777,32	1.709,02	677,07	984,43	6.715,35	19.404,86
Spese di funzionamento	16,06	16,03	14,51	178,23	36,26	87,04	19,50	22,56	22,61	33,60	59,55	505,95
Incidenza sul valore della produzione	4,01%	6,17%	2,64%	4,88%	1,46%	7,30%	2,51%	1,32%	3,34%	3,41%	0,89%	2,61%

A completamento del quadro sulle "Casse" è utile una sintetica analisi sulla composizione ed evoluzione del numero complessivo degli iscritti (versanti e non) nel corso degli anni. Dai dati relativi al 2020, ultimi disponibili, si evidenzia un ritorno alla crescita dell'insieme dei contribuenti (+0,47% contro il -0,30% del 2019) trascinata dal continuo e sensibile incremento del numero dei pensionati ancora attivi (+10,01 nel 2020 dopo il +4,16% nel 2019) unito a una sostanziale stabilità dei contribuenti attivi (-0,07 nel 2020 dopo la diminuzione dello 0,54% del 2019). Il fenomeno non è di breve durata; infatti, dal 2005 la crescita è stata del 131,92% per i pensionati e del 24,97% per gli attivi. A fine 2020 i pensionati attivi sono il 6,21% del totale dei contribuenti. L'aumento di chi prosegue a versare i contributi anche dopo il raggiungimento della pensione è attribuibile sia alle recenti riforme che hanno gradualmente aumentato la componente contributiva nel calcolo della pensione sia alle ormai ricorrenti crisi economico-finanziarie che inducono a proseguire la

professione per salvaguardare il proprio tenore di vita. L'analisi demografica degli iscritti suddivisi in fasce d'età decennali (fino a 30 anni, 30-40, 40-50, 50-60, 60-70, over 70, inclusi gli iscritti pensionati, indica che la classe d'età più numerosa è quella compresa tra i 40 e i 50 anni (27,5%), seguita da quella fra i 50 e i 60 anni (25%). In pratica più del 50% degli iscritti ha un'età compresa fra 40 e 60 anni. Inoltre, si evidenzia anche come le Casse siano molto eterogenee in relazione all'età degli iscritti dato che nelle varie fasce troviamo una distribuzione molto ampia. Ad esempio, considerando la classe 30-40 anni troviamo che il minimo è 3% degli iscritti mentre il massimo è circa il 37%. A ciò si aggiunge la constatazione che l'età media nei vari Enti passa regista un minimo di 42 ed un massimo di 56 anni.

Tabella 3.7 - Altri indicatori degli Enti privatizzati ai sensi del Decreto 103/96
(importi in milioni di euro, incidenza sul valore della produzione in %)

	EPPI	ENPAP	ENPAPI	ENPAB	ENPAIA AGR	ENPAIA PA	EPAP	INPGI 2	TOTALE
Contributi prestazioni pensionistiche	103,42	170,67	88,55	63,75	4,83	9,69	67,30	52,00	560,22
Contributi prestazioni assistenziali	0,02	11,50	1,34	2,68	0,06	0,04	0,61	4,00	20,24
Rendimenti gestione altre entrate	102,37	129,37	103,02	30,72	3,34	8,10	54,93	12,70	444,55
Totale ricavi	205,81	311,55	192,91	97,14	8,23	17,83	122,84	68,70	1.025,00
Spesa prestazioni pensionistiche	22,49	15,18	6,09	7,58	0,08	1,68	11,52	6,77	71,38
Spesa prestazioni assistenziali	3,58	18,91	4,24	3,94	0,05	0,07	2,07	0,92	33,78
Spese funzionamento ed altre uscite	120,47	199,61	246,82	60,54	7,39	14,54	82,49	14,54	746,41
Totale Costi	146,54	233,70	257,15	72,06	7,52	16,29	96,08	22,23	851,58
Saldo contabile	59,27	77,85	-64,24	25,08	0,70	1,54	26,75	46,47	173,42
Totale ricavi + prestazioni	231,88	345,64	203,23	108,67	8,36	19,58	136,42	76,39	1.130,17
Spese di funzionamento	9,78	7,94	6,21	-3,10	0,53	1,29	5,17	12,03	39,85
Incidenza sul valore della produzione	4,22%	2,30%	3,06%	-2,85%	6,30%	6,60%	3,79%	15,75%	3,53%

L'evoluzione nel tempo, considerando il periodo 2005-2020, evidenzia l'invecchiamento della platea degli iscritti; le maggiori variazioni riguardano le fasce degli iscritti con età compresa tra i 40 e i 50 anni (nel 2005 erano il 31,2% del totale degli iscritti, nel 2020 si sono ridotti al 27,5%), quella tra i 50 e i 60 anni, passata dal 18% del totale al 25,1%, e gli under 40, ridottisi al 28,1% dal quasi 41% del 2005. Il progressivo invecchiamento è dovuto principalmente alle riforme previdenziali che hanno alzato l'età pensionabile e correlato maggiormente le pensioni ai contributi versati ma anche al desiderio di rimanere attivi e mantenere al meglio la propria condizione economica.

Prosegue la crescita della componente femminile che passa dal 40,6% del 2019 a oltre il 41% del 2020 sul totale degli iscritti confermando un trend di crescita che in 14 anni ha portato le donne dal 30% all'attuale valore. L'età media è stabile a 45 anni contro i 50 degli uomini. Analizzando le fasce d'età, per i professionisti sotto i 40 anni la componente femminile sul totale rimane stabile al 53% del totale contro un 46% di uomini. La situazione si inverte ovviamente all'aumentare dell'età dove le percentuali femminili sul totale si riducono al 45,6% tra i 40-50 anni, al 34,7% tra i 50-60 anni, tra 27,8% fra i 60-70 anni e al 14,4% oltre i 70 anni. Tra i nuovi iscritti la differenza di genere non è significativa: le donne sono il 51% con ma con una

differenza di età: 31 anni per le donne e 34 per gli uomini. Territorialmente, il numero medio di professionisti per mille abitanti è di circa 27 a livello nazionale e a livello regionale va dal minimo di 22 del Trentino-Alto Adige al massimo di 31 del Lazio. Le regioni con il maggior numero percentuale di professionisti sono la Liguria (30) e quelle del centro Italia: Marche (28), Toscana 29, Umbria e Abruzzo con 30 e il Lazio con 31. Quelle con il numero più basso sono Friuli-Venezia Giulia con 24 e Piemonte, Veneto, Puglia e Sicilia con 25».

Dal 2040 in poi la sostenibilità delle Casse di previdenza dipenderà dall'andamento dei mercati finanziari il che significa trasferire sugli iscritti il rischio dei mercati finanziari il che non mi pare in linea con l'art. 38 della nostra Carta Costituzionale.

«Più nel dettaglio, una determinata attività patrimoniale si definisce rischiosa nel caso in cui il suo andamento non possa essere, del tutto o almeno in parte, previsto con anticipo e certezza; viceversa, viene considerata a basso rischio, quando non addirittura risk free, nel caso in cui il suo andamento nel tempo risulti più facilmente prevedibile e/o sia in grado di garantire un flusso monetario certo, esponendosi in misura più contenuta all'eventualità di oscillazioni o perdite. Semplificando e di molto la questione, si potrebbe ad esempio dire che un investimento è a basso rischio quando garantisce al risparmiatore quantomeno la conservazione del proprio patrimonio iniziale; è invece ad alto rischio, quando diventa più difficile stabilire l'entità finale del patrimonio investito, che potrebbe persino (e nella peggiore delle ipotesi) subire perdite ingenti» (Pensioni & lavoro).

«Cosa si intende per rischio finanziario? A differenza del rendimento, che è una grandezza misurabile, il rischio finanziario è un parametro tanto rilevante quanto soggettivo: in questo contesto, infatti, per rischio si intende la quota di incertezza intrinsecamente associata a una determinata attività finanziaria. Tanto che, quando si parla di propensione al rischio di un investitore, ci si riferisce di consueto al "livello di disponibilità" con cui è pronto ad accogliere perdite patrimoniali dovute alle oscillazioni dei mercati finanziari, al fallimento dell'emittente di un determinato strumento finanziario o, più in generale, con cui è disposto a sopportare che i propri risparmi non siano semplicemente sottratti alla sua immediata disponibilità ma anche soggetti a una variabilità estrema di fattori che possono condizionare i risultati prefissati (al di là di ogni aspettativa iniziale). Posto che è quasi impossibile individuare strategie o strumenti del tutto risk free, una determinata attività finanziaria è di solito definita a basso rischio quando il suo andamento può essere, del tutto o almeno in parte, previsto con anticipo e con buoni margini di certezza, garantendo un certo flusso monetario per quanto magari contenuto; al contrario, è invece considerata ad alto rischio quando i margini di variabilità sono così elevati da

non dare all'investitore neppure la certezza di conservare quantomeno il patrimonio inizialmente investito, a fronte tuttavia della possibilità di subire perdite quanto guadagni ingenti. Rischio e rendimento tendono infatti a crescere in maniera direttamente proporzionale tra loro: detto quindi in parole semplici, chi vuole guadagnare di più deve essere pronto ad assumersi più rischi!» (Fidelity international).

PROFESSIONE

PREVIDENZA FORENSE

17/05/2023

Le contraddizioni e i numeri di Cassa Forense

Cassa Forense, come tutte le altre Casse, rientra nell'elenco delle amministrazioni pubbliche alla voce "enti nazionali di previdenza e assistenza sociale" (Istituto Nazionale di Statistica – elenco delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato individuate ai sensi dell'art. 1, comma 3, della legge 31.12.2009, n. 196 e successive modificazioni).

di Paolo Rosa

Le **Casse dei professionisti** sono caratterizzate da un quadro normativo di riferimento molto complesso e in continua evoluzione. Dopo la **privatizzazione**, di cui al d.lgs. 509/1994 e 103/1996, sono andate incontro ad un processo legislativo di ripubblicizzazione in considerazione della finalità di rilievo nazionale e comunitario da loro perseguita. Oggi si cerca, da un lato di arrestare il processo di ripubblicizzazione in corso, e dall'altro di aumentare la loro autonomia. Gli **aspetti demografici e reddituali** sono due passaggi fondamentali per la sostenibilità di lungo periodo delle Casse di previdenza dei professionisti avendo, volontariamente, rinunciato alla garanzia finale dello Stato.

Cassa Forense, come vedremo nell'espressione dei numeri, denuncia una diminuzione degli iscritti, la progressiva femminilizzazione della professione, un aumento del reddito medio, un aumento dei pensionati. La diminuzione degli iscritti è un dato reale perché, nell'ultimo ventennio, vi è stata una progressività geometrica nel numero degli iscritti a fronte di una diminuzione della popolazione italiana nel suo complesso. Il reddito medio degli italiani è più basso di 30 anni fa di almeno € 150,00 in termini reali rispetto al 1995.

Questa dinamica molto negativa, registrata dall'indagine Confcommercio – Censis, tiene inoltre conto del **progredire dell'inflazione**. L'aumento del reddito medio dell'avvocatura italiana dovrà pertanto essere attentamente monitorato anche in considerazione che il reddito medio delle donne non va oltre il 50% rispetto a quello dei colleghi maschi e questo è un problema che Cassa Forense non può risolvere da sola se non stimolando il Legislatore a garantire una migliore distribuzione dei redditi con politiche attive in favore delle donne. Il rapporto Censis ha segnalato che all'inizio della carriera il reddito tra donne e uomini è quasi equivalente: successivamente la forbice tende ad allargarsi. Il 54,2% degli intervistati ha indicato

negli impegni familiari e nella difficoltà di conciliare famiglia e professione la causa principale. Le intervistate donne tendono a rimarcare la presenza di discriminazioni dal lato della clientela (51%) e, soprattutto, a segnalare una valorizzazione non adeguata del proprio lavoro (50,3%). Sempre dal lato femminile, trovano un minore riscontro le cause che riguardano una sorta di specializzazione delle donne in materie di fatto meno remunerative. Tutti gli aspetti analizzati segnalano però una maggiore esposizione delle donne avvocato a fattori di rischio che possono provenire dall'esterno della professione e che possono essere generalmente ricondotti all'andamento generale delle attività economiche, ma anche a forme di discriminazione della clientela, a una scarsa valorizzazione del lavoro che svolgono le donne, o ancora a impegni familiari. Tutte queste difficoltà, non basta declamarle ma bisogna affrontarle e possibilmente risolverle così da garantire quella parità di trattamento economico che, visto da Cassa Forense, è fondamentale per la sua sostenibilità nel tempo.

CNF, OCF e COA debbono svolgere il loro ruolo di stimolo al Legislatore per l'adozione di politiche attive in favore della donna avvocato.

Teniamo anche conto dei dati pubblicati oggi dal MEF – Ragioneria Generale dello Stato, sui dati contributivi che riporto:

«1. Le entrate contributive.

Gli incassi contributivi nei primi tre mesi del 2023 sono risultati pari a 67.004 milioni di euro, in aumento di 3.598 milioni di euro (+5,7 per cento) rispetto al corrispondente periodo dell'anno precedente.

<i>Entrate contributive - Enti di previdenza</i>				
Gen-Mar (mln.)	2022	2023	diff.	var %
(a) INPS	57.193	60.694	3.501	6,1
INAIL	3.710	3.881	171	4,6
(b) ENTI PREVIDENZIALI PRIVATIZZATI	2.503	2.429	-74	-3,0
TOTALE	63.406	67.004	3.598	5,7

(a) Dato elaborato in base ai flussi mensili dell'INPS.

(b) Gli Enti previdenziali privatizzati forniscono i dati di cassa su base trimestrale, pertanto i dati relativi ai mesi non comunicati sono stimati.

Le entrate contributive dell'INPS ammontano a 60.694 milioni di euro, in aumento di 3.501 milioni di euro rispetto al 2022 (+6,1 per cento), per effetto sia dell'andamento delle entrate contributive del settore privato - in crescita del 5,7 per cento - sia di quello degli incassi delle gestioni dei lavoratori dipendenti pubblici, che osservano un aumento del 6,6 per cento rispetto al corrispondente periodo dell'anno precedente. La crescita rilevata per le entrate contributive delle

gestioni dei dipendenti pubblici sconta gli effetti economici dei rinnovi dei contratti del pubblico impiego per il triennio 2019-2021 siglati nel corso dell'esercizio precedente.

I premi assicurativi dell'INAIL ammontano a 3.881 milioni di euro, in aumento di 171 milioni di euro rispetto al mese di marzo 2022. Le entrate contributive degli Enti previdenziali privatizzati risultano pari a 2.429 milioni di euro, in riduzione del 3 per cento rispetto al corrispondente periodo dell'anno precedente. Nell'analisi di tale andamento deve tenersi conto della non omogeneità dei dati relativi alle due annualità in esame. Infatti, a seguito del trasferimento all' INPS della gestione sostitutiva dell'AGO dell'INPGI dal 1° luglio 2021, a partire da tale data gli incassi contributivi della predetta gestione sono registrati nelle entrate contributive dell'INPS.

Pertanto, i dati del primo trimestre 2023 degli enti previdenziali privatizzati non includono più gli incassi contributivi della gestione ex-INPGI, che risultano, invece, contabilizzati nell'aggregato in esame nel corrispondente trimestre del 2022».

Vediamo ora i numeri di Cassa Forense che traggio direttamente dalla fonte ufficiale e cioè dal Bilancio consuntivo 2022, da pag. 6 a pag. 14.

«Gli scenari demografici e reddituali

La popolazione degli avvocati e praticanti iscritti alla Cassa al 31/12/2022, per il secondo anno consecutivo mostra una flessione nella sua consistenza numerica rispetto a quanto registrato nell'anno precedente. Il numero degli iscritti alla Cassa è passato, infatti, da 241.830 posizioni di contribuenti (iscritti e pensionati contribuenti) presenti al 31.12.2021 a 240.019 posizioni presenti alla data del 31.12.2022, con un decremento di circa lo 0,7% come mostra la tabella di seguito riportata (l'anno precedente la contrazione era stata dell'1,7%).

AVVOCATI ISCRITTI ALLA CASSA E POPOLAZIONE ITALIANA					
ANNO	AVVOCATI ISCRITTI ALLA CASSA	POPOLAZIONE RESIDENTE	N° AVVOCATI OGNI MILLE ABITANTI	TASSO ANNUO DI CRESCITA DELLA POPOLAZIONE RESIDENTE	TASSO ANNUO DI CRESCITA DEGLI AVVOCATI ISCRITTI ALLA CASSA
1985	37.495	56.597.823	0,7	0,0%	5,4%
1986	38.642	56.594.487	0,7	0,0%	3,1%
1987	39.004	56.609.375	0,7	0,0%	0,9%
1988	39.923	56.649.201	0,7	0,1%	2,4%
1989	40.718	56.694.360	0,7	0,1%	2,0%
1990	42.366	56.778.031	0,7	0,1%	4,0%
1991	45.076	56.772.923	0,8	0,0%	6,4%
1992	46.913	56.821.250	0,8	0,1%	4,1%
1993	49.054	56.842.392	0,9	0,0%	4,6%
1994	52.645	56.844.408	0,9	0,0%	7,3%
1995	58.289	56.844.197	1,0	0,0%	10,7%
1996	64.456	57.460.977	1,1	1,1%	10,6%
1997	71.282	57.554.025	1,2	0,2%	10,6%
1998	77.618	57.612.615	1,3	0,1%	8,9%
1999	82.637	57.679.895	1,4	0,1%	6,5%
2000	88.658	57.844.017	1,5	0,3%	7,3%
2001	94.070	56.993.742	1,7	-1,5%	6,1%
2002	100.036	57.321.070	1,7	0,6%	6,3%
2003	105.307	57.888.245	1,8	1,0%	5,3%
2004	111.873	58.462.375	1,9	1,0%	6,2%
2005	121.766	57.460.977	2,1	-1,7%	8,8%
2006	129.359	59.131.287	2,2	2,9%	6,2%
2007	136.818	59.619.290	2,3	0,8%	5,8%
2008	144.070	60.045.068	2,4	0,7%	5,3%
2009	152.089	60.388.000	2,5	0,6%	5,6%
2010	156.934	60.626.442	2,6	0,4%	3,2%
2011	162.820	59.394.207	2,7	-2,0%	3,8%
2012	170.106	59.685.227	2,9	0,5%	4,5%
2013	177.088	60.782.668	2,9	1,8%	4,1%
2014	223.842	60.795.612	3,7	0,0%	26,4%
2015	235.055	60.665.551	3,9	-0,2%	5,0%
2016	239.848	60.589.445	4,0	-0,1%	2,0%
2017	242.227	60.483.973	4,0	-0,2%	1,0%
2018	243.073	59.816.673	4,1	-1,1%	0,3%
2019	244.952	59.641.488	4,1	-0,3%	0,8%
2020	245.030	59.236.213	4,1	-0,7%	0,0%
2021	241.830	59.030.133	4,1	-0,3%	-1,3%
2022*	240.019	58.887.359	4,1	-0,2%	-0,7%


* Il dato relativo alla popolazione residente è riferito al 31 ottobre 2022 (ultimo dato disponibile)

I dati riportati in tabella mostrano come negli anni antecedenti il 2021 si era giunti a una stabilizzazione del numero degli iscritti; la contrazione del numero degli iscritti registrata negli ultimi anni è in realtà riconducibile oltre che a una contrazione del numero di nuove iscrizioni, in particolare ad un incremento consistente del numero di cancellazioni/sospensioni dagli albi e, pertanto di cancellazioni dalla Cassa. Così come si evince dalla tabella che segue

EVOLUZIONE ISCRIZIONI E CANCELLAZIONI ISCRITTI CASSA FORENSE NON PENSIONATI PERIODO 2010 -2022						
ANNO DELIBERA	ISCRIZIONI			CANCELLAZIONI		
	Donne	Uomini	Totale	Donne	Uomini	Totale
2010	3.978	3.230	7.208	872	501	1.373
2011	4.451	3.784	8.235	970	532	1.502
2012	5.846	4.869	10.715	1.475	845	2.320
2013	5.840	4.717	10.557	1.488	871	2.359
2014	25.913	17.855	43.768	969	610	1.579
2015	9.281	8.172	17.453	793	520	1.313
2016	6.485	4.472	10.957	2.562	1.413	3.975
2017	5.298	3.916	9.214	3.134	1.708	4.842
2018	5.294	3.879	9.173	3.814	1.879	5.693
2019	4.677	3.369	8.046	3.573	1.857	5.430
2020	3.850	2.914	6.764	3.398	1.657	5.055
2021	4.071	3.032	7.103	5.998	2.709	8.707
2022	4.540	3.717	8.257	5.873	2.825	8.698

La tabella riporta l'evoluzione per il periodo 2010-2022 del numero delle nuove iscrizioni e delle cancellazioni alla Cassa, distinto per genere. I dati fanno emergere, innanzitutto una prevalenza del genere femminile per entrambi i flussi di entrata e di uscita e, come anticipato, una flessione del numero di nuovi iscritti a cui si associa una importante crescita del numero di cancellazioni che passa da 1.373 del 2010 a 8.698 nel 2022. L'andamento dei dati di flusso qui riportati ha fatto sì che il tasso medio annuo di crescita degli avvocati italiani nel quinquennio che ha preceduto l'anno 2021 ha mostrato comunque valori estremamente contenuti e inferiori al 2% (0% nell'ultimo anno), niente a che vedere con i livelli dell'8-10% registrati negli anni '90. Tale andamento va comunque contestualizzato nell'analogo andamento del numero della popolazione residente che ha mostrato nel medesimo periodo tassi di crescita in costante diminuzione.


Il grosso afflusso di giovani nuovi professionisti dell'Avvocatura osservato negli anni antecedenti l'approvazione della nuova legge professionale che, a partire dall'anno 2014, ha previsto la contestualità dell'iscrizione agli Albi Forensi con l'iscrizione alla propria cassa di previdenza, ha comunque prodotto un aumento dell'incidenza di avvocati sulla popolazione italiana che, invece, ha mostrato un progressivo decremento: si è passati da circa 1,5 avvocati ogni mille abitanti del 1995 a 4,1 avvocati ogni mille abitanti nel 2020-2022 (con una sorta di stazionarietà negli ultimi sette anni). Così come si evince dal grafico di seguito riportato.



La media di circa quattro avvocati ogni mille abitanti (ormai ferma nell'ultimo quinquennio) è piuttosto alta rispetto agli altri paesi UE, ma la distribuzione del dato a livello regionale evidenzia l'esistenza di realtà molto differenti.

NUMERO AVVOCATI OGNI MILLE ABITANTI - ANNO 2022


DISTRIBUZIONE PER REGIONE



Come mostra il grafico sopra riportato, il “numero di avvocati ogni mille abitanti” vede punte di quasi il 7% per la Calabria, 6,2% per la Campania e 5,9% per il Lazio a fronte dell'1,3% per la Valle d'Aosta, dell'1,7% per il Trentino Alto Adige

e il 2,1% per il Friuli Venezia Giulia.

La quota di rappresentanza femminile nella professione forense, fortemente lievitata negli ultimi decenni passando infatti dal 30% del 2001, al 42% del 2011 fino al 47% del 2022 (vedi grafico seguente) è comunque diminuita rispetto agli ultimi due anni: 48% nel 2021 e nel 2020.



Circoscrivendo l'analisi ai soli iscritti non pensionati e analizzando la distribuzione territoriale degli iscritti alla Cassa al 31/12/2022, emerge che comunque in molte regioni del centro-nord il numero di donne avvocato ha superato il numero dei colleghi uomini.

AVVOCATI ISCRITTI ALLA CASSA FORENSE ALLA DATA DEL 31/12/2022									
DISTRIBUZIONE PER REGIONE E SESSO									
REGIONE	ATTIVI			PENSIONATI CONTRIBUENTI			TOTALE ISCRITTI		
	Donne	Uomini	Totale	Donne	Uomini	Totale	Donne	Uomini	Totale
VALLE D'AOSTA	70	85	155	2	4	6	72	89	161
PIEMONTE	4.978	4.155	9.133	116	520	636	5.094	4.675	9.769
LOMBARDIA	17.942	15.521	33.463	428	1.583	2.011	18.370	17.104	35.474
LIGURIA	2.579	2.842	5.421	77	355	432	2.656	3.197	5.853
VENETO	6.311	5.448	11.759	100	642	742	6.411	6.090	12.501
EMILIA ROMAGNA	6.958	5.724	12.682	192	713	905	7.150	6.437	13.587
FRIULI VENEZIA GIULIA	1.284	1.105	2.389	23	150	173	1.307	1.255	2.562
TRENTINO ALTO ADIGE	803	908	1.711	22	127	149	825	1.035	1.860
TOSCANA	6.272	5.379	11.651	151	696	847	6.423	6.075	12.498
LAZIO	14.988	16.153	31.141	404	1.942	2.346	15.392	18.095	33.487
UMBRIA	1.595	1.344	2.939	28	143	171	1.623	1.487	3.110
MARCHE	2.452	2.290	4.742	54	285	339	2.506	2.575	5.081
ABRUZZO	2.506	2.679	5.185	40	273	313	2.546	2.952	5.498
MOLISE	656	751	1.407	14	71	85	670	822	1.492
CAMPANIA	14.107	18.518	32.625	171	1.678	1.849	14.278	20.196	34.474
PUGLIA	8.365	10.521	18.886	157	1.090	1.247	8.522	11.611	20.133
BASILICATA	1.156	1.294	2.450	21	142	163	1.177	1.436	2.613
CALABRIA	5.909	6.091	12.000	91	488	579	6.000	6.579	12.579
SICILIA	10.157	10.951	21.108	122	1.087	1.209	10.279	12.038	22.317
SARDEGNA	2.327	2.339	4.666	64	240	304	2.391	2.579	4.970
TOTALE	111.415	114.098	225.513	2.277	12.229	14.506	113.692	126.327	240.019
NORD	40.925	35.788	76.713	960	4.094	5.054	41.885	39.882	81.767
CENTRO	25.307	25.166	50.473	637	3.066	3.703	25.944	28.232	54.176
SUD E ISOLE	45.183	53.144	98.327	680	5.069	5.749	45.863	58.213	104.076
TOTALE	111.415	114.098	225.513	2.277	12.229	14.506	113.692	126.327	240.019

Insieme all'analisi demografica assume una notevole importanza l'analisi dello scenario reddituale degli avvocati.

Tale indicatore è importante non solo dal punto di vista previdenziale, ma è utile per individuare il livello di sviluppo economico della professione e la sua affermazione sul mercato.

A tal proposito appare indicativo un commento ai dati reddituali dichiarati dagli avvocati iscritti alla Cassa e riportati nella tabella che segue.

EVOLUZIONE DEL REDDITO IRPEF DEGLI AVVOCATI ISCRITTI ALLA CASSA FORENSE					
Anno di produzione	Reddito complessivo Irpef	Incremento % annuo del monte reddituale	Reddito medio annuo	Incremento % annuo del reddito medio	Reddito medio Irpef rivalutato
1996	€ 2.578.044.619		€ 38.336		€ 55.666
1997	€ 2.948.635.594	14,4%	€ 39.789	3,8%	€ 56.810
1998	€ 3.253.966.468	10,4%	€ 41.223	3,6%	€ 57.816
1999	€ 3.476.601.590	6,8%	€ 41.242	0,0%	€ 56.932
2000	€ 3.827.748.127	10,1%	€ 43.333	5,1%	€ 58.302
2001	€ 4.147.856.131	8,4%	€ 44.828	3,4%	€ 58.728
2002	€ 4.510.879.809	8,8%	€ 45.812	2,2%	€ 58.610
2003	€ 4.684.281.352	3,8%	€ 44.444	-3,0%	€ 55.474
2004	€ 5.328.208.984	13,7%	€ 46.476	4,6%	€ 56.872
2005	€ 5.648.927.942	6,0%	€ 47.383	2,0%	€ 57.013
2006	€ 6.311.871.790	11,7%	€ 49.039	3,5%	€ 57.848
2007	€ 6.984.105.914	10,7%	€ 51.314	4,6%	€ 59.520
2008	€ 7.104.080.859	1,7%	€ 50.351	-1,9%	€ 56.592
2009	€ 7.203.601.852	1,4%	€ 48.805	-3,1%	€ 54.473
2010	€ 7.379.417.146	2,4%	€ 47.563	-2,5%	€ 52.251
2011	€ 7.639.790.420	3,5%	€ 47.561	0,0%	€ 50.875
2012	€ 7.924.736.311	3,7%	€ 46.921	-1,3%	€ 48.729
2013	€ 7.881.971.945	-0,5%	€ 38.627	-17,7%	€ 39.679
2014	€ 8.034.442.182	1,9%	€ 37.505	-2,9%	€ 38.450
2015	€ 8.414.280.162	4,7%	€ 38.385	2,3%	€ 39.391
2016	€ 8.525.531.438	1,3%	€ 38.437	0,1%	€ 39.484
2017	€ 8.545.536.744	0,2%	€ 38.620	0,5%	€ 39.240
2018	€ 8.888.036.658	4,0%	€ 39.473	2,2%	€ 39.670
2019	€ 8.896.333.216	0,1%	€ 40.180	1,8%	€ 40.180
2020	€ 8.534.669.500	-4,1%	€ 37.785	-6,0%	€ 38.503
2021	€ 9.446.941.248	10,7%	€ 42.386	12,2%	€ 42.386

Nella tabella si riporta, per ogni anno considerato, il monte reddituale Irpef complessivamente dichiarato dagli iscritti alla Cassa, il tasso di variazione annuo del monte, il reddito Irpef medio con il relativo tasso di variazione annuo e infine, nell'ultima colonna, l'evoluzione del reddito medio dal punto di vista reale ottenuto mediante la rivalutazione monetaria degli importi all'inflazione annua registrata, così da riportare tutti i valori nella stessa moneta del 2021.

Dall'analisi dei dati risulta che la ricchezza complessivamente prodotta dagli avvocati iscritti alla Cassa per l'anno 2021 ammonta a 9.447 milioni di euro con un forte incremento rispetto all'anno precedente di quasi un miliardo di euro, con un tasso di crescita medio annuo di circa il 10,7%. Tale ricchezza, che aveva mostrato nell'anno precedente una contrazione del 4,1% quale conseguenza degli effetti negativi legati agli avvenimenti pandemici, mostra quest'anno non

solo il recupero di quanto perso ma un'ulteriore crescita non legata all'aumento del numero degli iscritti. Si sottolinea infatti come, contestualmente alla crescita del monte reddituale, si rileva una crescita del reddito medio di quasi 5.000 euro per professionista con un tasso di incremento medio superiore al 12%. L'aumento ha effetti positivi anche sull'evoluzione del reddito medio rivalutato che si attesta ad importi in media dichiarati negli anni 2012- 2013.

Può essere interessante inoltre approfondire l'analisi dei redditi prodotti dall'avvocatura non solo con riferimento al suo valore medio ma anche in relazione alla dislocazione territoriale in cui si svolge l'attività professionale e alle caratteristiche demografiche del dichiarante.

**EVOLUZIONE DEL REDDITO MEDIO DICHIARATO AI FINI IRPEF DAGLI AVVOCATI
ISCRITTI ALLA CASSA FORENSE PER GLI ANNI 2014 - 2021**

DISTRIBUZIONE PER REGIONE DI APPARTENENZA

Regione	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Var % 2019/2018	Var % 2020/2019	Var % 2021/2020
VALLE D'AOSTA	€ 45.740	€ 48.547	€ 47.673	€ 50.826	€ 51.747	€ 51.965	€ 46.433	€ 54.059	0,4%	-10,6%	16,4%
PIEMONTE	€ 45.507	€ 45.665	€ 46.251	€ 45.737	€ 48.088	€ 47.163	€ 42.524	€ 47.632	-1,9%	-9,8%	12,0%
LOMBARDIA	€ 66.397	€ 67.857	€ 67.382	€ 67.523	€ 69.213	€ 70.154	€ 67.037	€ 74.849	1,4%	-4,4%	11,7%
LIGURIA	€ 47.702	€ 46.375	€ 46.444	€ 47.641	€ 47.784	€ 48.932	€ 45.885	€ 50.362	2,4%	-6,2%	9,8%
VENETO	€ 45.126	€ 46.858	€ 48.123	€ 47.766	€ 48.264	€ 48.830	€ 45.480	€ 49.314	1,2%	-6,9%	8,4%
EMILIA ROMAGNA	€ 44.657	€ 45.437	€ 44.912	€ 45.561	€ 46.283	€ 45.919	€ 42.138	€ 47.557	-0,8%	-8,2%	12,9%
FRIULI VENEZIA GIULIA	€ 45.394	€ 46.917	€ 46.862	€ 46.838	€ 47.803	€ 48.751	€ 44.603	€ 47.932	2,0%	-8,5%	7,5%
TRENTINO ALTO ADIGE	€ 61.099	€ 61.334	€ 63.576	€ 62.225	€ 63.941	€ 64.456	€ 58.562	€ 61.850	0,8%	-9,1%	5,6%
TOSCANA	€ 35.673	€ 37.105	€ 37.656	€ 37.751	€ 37.503	€ 38.805	€ 36.049	€ 40.709	3,5%	-7,1%	12,9%
LAZIO	€ 46.995	€ 47.653	€ 47.155	€ 46.680	€ 48.555	€ 49.279	€ 46.975	€ 52.986	1,5%	-4,7%	12,8%
UMBRIA	€ 29.195	€ 30.597	€ 31.091	€ 31.362	€ 32.647	€ 32.221	€ 31.271	€ 34.305	-1,3%	-2,9%	9,7%
MARCHE	€ 30.323	€ 31.946	€ 32.199	€ 32.089	€ 33.355	€ 34.245	€ 32.539	€ 35.906	2,7%	-5,0%	10,3%
ABRUZZO	€ 24.009	€ 24.626	€ 26.143	€ 25.927	€ 27.586	€ 27.352	€ 25.719	€ 28.896	-0,8%	-6,0%	12,4%
MOLISE	€ 17.922	€ 19.581	€ 19.501	€ 21.305	€ 21.505	€ 22.916	€ 21.936	€ 24.713	6,0%	-4,3%	12,7%
CAMPANIA	€ 25.733	€ 25.733	€ 24.967	€ 24.893	€ 24.905	€ 25.027	€ 23.266	€ 26.033	0,5%	-7,0%	11,9%
PUGLIA	€ 21.461	€ 22.178	€ 22.630	€ 22.856	€ 23.058	€ 23.978	€ 21.814	€ 24.790	4,0%	-9,0%	13,6%
BASILICATA	€ 19.725	€ 20.331	€ 20.691	€ 21.696	€ 21.894	€ 21.729	€ 20.552	€ 23.073	-0,8%	-5,4%	12,3%
CALABRIA	€ 16.657	€ 16.920	€ 17.587	€ 17.985	€ 18.369	€ 19.796	€ 18.331	€ 20.122	7,8%	-7,4%	9,8%
SICILIA	€ 21.252	€ 21.650	€ 22.131	€ 22.776	€ 23.289	€ 23.932	€ 23.137	€ 25.811	2,8%	-3,3%	11,6%
SARDEGNA	€ 25.265	€ 26.694	€ 27.448	€ 26.746	€ 27.259	€ 28.313	€ 25.430	€ 28.773	3,9%	-10,2%	13,1%
NAZIONALE	€ 37.505	€ 38.385	€ 38.437	€ 38.620	€ 39.473	€ 40.180	€ 37.785	€ 42.386	1,8%	-6,0%	12,2%

Dall'analisi della distribuzione territoriale del reddito medio dichiarato dagli avvocati iscritti alla Cassa Forense emerge una forte dicotomia tra Nord e Sud: le regioni del Nord dichiarano redditi professionali superiori al valore medio nazionale (pari, nel 2021, a euro 42.386), mentre le regioni del centro-sud, fatta eccezione esclusivamente per il Lazio, mostrano importi inferiori a tale valore medio. In tutte le regioni si rileva un aumento del reddito medio professionale dichiarato per l'anno 2021 rispetto all'esercizio precedente. I tassi di crescita più elevati si registrano in Sardegna, Valle d'Aosta, Puglia, mentre aumenti più contenuti riguardano Trentino alto Adige, Veneto e Umbria.

Inoltre, il fenomeno della forte femminilizzazione che ha caratterizzato sempre

più, negli ultimi decenni, la professione forense, può costituire un ulteriore elemento di valutazione per gli scenari previdenziali se è vero, come è vero, che il reddito medio delle donne avvocato è inferiore di circa il 50% rispetto a quello dei colleghi uomini.

Reddito Professionale Irpef e Volume d'affari Iva prodotto dagli iscritti alla Cassa nell'anno 2021 (Mod 5/2022)

Classi di età	Reddito IRPEF medio			Volume d'affari IVA medio		
	Donne	Uomini	Totale	Donne	Uomini	Totale
< 30	€ 12.929	€ 14.957	€ 13.824	€ 15.867	€ 18.522	€ 17.038
30 - 34	€ 16.257	€ 22.100	€ 18.683	€ 20.041	€ 27.700	€ 23.220
35 - 39	€ 19.798	€ 34.013	€ 25.841	€ 24.287	€ 43.622	€ 32.506
40 - 44	€ 22.605	€ 44.768	€ 32.630	€ 29.327	€ 61.464	€ 43.864
45 - 49	€ 26.322	€ 54.648	€ 39.535	€ 35.686	€ 81.444	€ 57.031
50 - 54	€ 32.888	€ 67.250	€ 49.926	€ 47.424	€ 104.440	€ 75.695
55 - 59	€ 35.098	€ 74.147	€ 57.458	€ 50.866	€ 115.976	€ 88.150
60 - 64	€ 34.408	€ 77.673	€ 62.719	€ 51.953	€ 122.594	€ 98.178
65 - 69	€ 35.263	€ 69.977	€ 60.923	€ 54.681	€ 112.355	€ 97.312
70 - 74	€ 34.587	€ 58.904	€ 55.339	€ 56.585	€ 102.932	€ 96.138
74 +	€ 21.310	€ 41.849	€ 40.251	€ 40.444	€ 73.350	€ 70.790
Totale	€ 26.686	€ 56.768	€ 42.386	€ 36.900	€ 86.695	€ 62.888

Gli avvocati di sesso maschile realizzano guadagni di gran lunga superiori rispetto alle loro colleghe, tuttavia l'aumento del reddito professionale Irpef 2021 rispetto all'anno 2020 è stata più elevata per le donne che hanno avuto un incremento medio di circa il 13,2% mentre per gli uomini dell'11,6%. Si rileva inoltre che negli ultimi otto anni, malgrado i livelli di reddito professionale femminile siano palesemente inferiori a quelli dei loro colleghi uomini, la crescita temporale è avvenuta a tassi più elevati per le donne rispetto agli uomini.

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Variazione % 2015/2014	Variazione % 2016/2015	Variazione % 2017/2016	Variazione % 2018/2017	Variazione % 2019/2018	Variazione % 2020/2019	Variazione % 2021/2020
UOMINI	€ 51.503	€ 52.763	€ 52.729	€ 52.777	€ 53.681	€ 54.496	€ 50.933	€ 56.768	2,4%	-0,1%	0,1%	1,7%	1,5%	-6,5%	11,5%
DONNE	€ 22.070	€ 22.772	€ 23.115	€ 23.500	€ 24.378	€ 25.073	€ 23.576	€ 26.686	3,2%	1,5%	1,7%	3,7%	2,9%	-6,0%	13,2%
TOTALE	€ 37.505	€ 38.385	€ 38.437	€ 38.620	€ 39.473	€ 40.180	€ 37.785	€ 42.386	2,3%	0,1%	0,5%	2,2%	1,8%	-6,0%	12,2%

Tuttavia, gli eventi, verificatisi nel corso del 2020 e l'elevato numero di cancellazioni osservate nel corso del 2021 e del 2022, richiedono un attento monitoraggio del comportamento della categoria nei prossimi mesi. Occorre, infatti, tener presente che questa Avvocatura, già soggetta a forti impulsi trasformativi ha subito importanti cambiamenti nei suoi elementi caratterizzanti a causa delle difficoltà riscontrate durante la pandemia.

La tenuta di un sistema previdenziale, pur con la presenza di elevati livelli di patrimonializzazione, che fonda il suo equilibrio su un patto generazionale di finanziamento, è garantita dalla presenza di contingenti di nuova generazione

che siano in grado, sia numericamente che nelle potenzialità contributive, di sostituire le generazioni che progressivamente escono dal sistema e percepiscono trattamenti pensionistici.

Pertanto, una buona gestione previdenziale non può prescindere dall'analisi delle trasformazioni demografiche ed economiche della popolazione assicurata. L'insieme di queste informazioni possono fornire utili spunti di intervento agli Amministratori dell'Ente, per eventuali, tempestivi, interventi di carattere strutturale necessari per tenere in equilibrio il sistema previdenziale forense».

PROFESSIONE

PREVIDENZA FORENSE

19/05/2023

Il bilancio consuntivo 2022 di Cassa Forense

Tutti gli iscritti dovrebbero esaminarlo con attenzione per rendersi conto della situazione. Mi limiterò a pubblicare una serie di tabelle che, visivamente, dovrebbero aiutare a capire lo stato dell'arte.

di Paolo Rosa

Le tabelle sono tutte tratte dal consuntivo 2022.

«La sostenibilità di lungo periodo della Cassa presuppone che il rapporto del tasso di dipendenza tra numero di iscritti in attività per ogni pensionato migliori (al 2022 era pari al 7,1)» **nel 2050 è stimato in 1 a 1** (mia nota); «che giovani e donne non fuggano dal Foro; che la distribuzione della ricchezza della categoria per regione sia più omogeneo; che il reddito medio sia sorretto dall'esplorazione di settori di attività più remunerativi e meno tradizionali; che il Disegno di Legge sull'equo compenso, varato nelle scorse settimane, restituisca piena dignità economica alle prestazioni professionali; che l'azione di recupero dei crediti contributivi e di *compliance* sull'osservanza degli obblighi dichiarativi, lo scambio di informazioni con l'Anagrafe Tributaria e, più in generale, l'educazione e la *mora/ suasion* sull'importanza della fedeltà contributiva e tributaria, facciano sempre più emergere i redditi nella loro effettiva consistenza.


Avanzo da Bilancio tecnico attuariale

Il presente Bilancio utilizza i dati contenuti nel bilancio tecnico attuariale base 31.12.2020; i grafici che seguono forniscono una rappresentazione grafica del confronto previsto per l'andamento del:

- saldo previdenziale e saldo totale,
- patrimonio a fine anno

Si evidenzia che la redazione del bilancio tecnico base 31.12.2020 ha rispettato la tempistica dettata dall'art. 41 dello Statuto che prevede la redazione del documento con cadenza almeno triennale.

Valori in migliaia di euro



Il bilancio tecnico prevede una negativizzazione del saldo previdenziale a partire dal 2041 e del saldo totale a partire dal 2049; tali valori pur rimanendo negativi fino al termine dell'intervallo temporale considerato nel documento (2070) inizieranno a risalire rispettivamente dal 2061 e dal 2066.

Il patrimonio, pur conservando valori positivi per tutto l'intervallo temporale, dopo una crescita che caratterizza il periodo 2021-2048 inizierà a decrescere dal 2049 come conseguenza della negativizzazione del saldo totale.


Avanzo economico da bilancio consuntivo

L'avanzo economico dell'esercizio 2022 è pari a Euro 1.005.591.999,04 e segna un decremento rispetto alla gestione 2021 pari al -27% circa.

Il delta tra i due anni si deve principalmente alla minore contribuzione all'avanzo annuale da parte della gestione mobiliare (-53% rispetto al 2021) che non è stato compensato dal pur notevole incremento del saldo previdenziale (+29,4% rispetto al 2021).

■

Il grafico che segue fotografa l'andamento dei risultati d'esercizio del periodo 2015-2022.



Dal momento che costituisce il secondo parametro del raggiungimento degli obiettivi previsti dal piano, si propone il grafico che rappresenta la capacità degli avanzi d'esercizio del periodo 2015-2022 di allineare, senza ricorso ad altre fonti, la Riserva legale alle cinque annualità delle pensioni in essere. Si sottolinea che i dati esposti sono caratterizzati da uno sfasamento temporale di un anno dal momento che l'avanzo 2022 verrà utilizzato per allineare la riserva legale del bilancio d'esercizio 2023; per quanto detto i dati relativi all'esercizio 2022 sono stimati ipotizzando una percentuale di crescita della riserva legale al 2023 del 2,7% pari alla crescita media del triennio 2020-2022 (di qui la diversa colorazione).

Tabella 1: reddito medio professionale degli avvocati negli ultimi 10 anni (2012/2021), con relativa percentuale di incremento/decremento

Evoluzione del reddito medio degli avvocati ultimi 10 anni				
Anno	Reddito Medio Annuo	Incremento % annuo del reddito medio	Reddito Medio Irpef rivalutato	Incremento % annuo del reddito medio rivalutato
2012	46.921	-1,3%	48.729	-4,4%
2013	38.627	-17,7%	39.679	-18,6%
2014	37.505	-2,9%	38.450	-3,1%
2015	38.385	2,3%	39.391	2,4%
2016	38.437	0,1%	39.484	0,2%
2017	38.620	0,5%	39.240	-0,6%
2018	39.473	2,2%	39.670	1,1%
2019	40.180	1,8%	40.180	1,3%
2020	37.785	-6,0%	38.503	-4,2%
2021	42.386	12,2%	42.386	10,1%




Tabella 2: Evoluzione del numero del totale dei pensionati negli ultimi 10 anni

Evoluzione numero pensionati ultimi 10 anni		
Anno	Pensionati Contribuenti	Pensionati Totali
2012	12.477	26.058
2013	12.535	26.632
2014	12.483	27.963
2015	12.935	27.162
2016	13.086	27.988
2017	13.030	28.351
2018	13.261	28.913
2019	13.529	29.425
2020	13.742	29.777
2021	13.928	30.243
2022	14.506	30.986



Tabella 3: Evoluzione del numero dei pensionati contribuenti negli ultimi 10 anni





Tabella 4: Evoluzione del patrimonio netto negli ultimi 10 anni

Patrimonio Netto		
Anno	Riserva Legale	Patrimonio netto
2012	3.361.062.000	6.086.291.366
2013	3.537.048.000	7.058.149.689
2014	3.732.862.000	8.118.870.992
2015	3.826.648.000	9.233.083.630
2016	3.941.594.000	10.244.277.898
2017	4.010.327.000	11.159.530.621
2018	4.101.009.000	11.894.212.255
2019	4.308.404.000	12.831.994.998
2020	4.374.006.000	13.832.072.951
2021	4.473.890.000	15.217.081.434
2022	4.670.448.000	16.222.673.433




Tabella 5: Evoluzione della riserva legale negli ultimi 10 anni





Tabella 6: Evoluzione dei crediti verso gli iscritti negli ultimi 5 anni

Crediti verso gli iscritti ultimi 5 anni					
	2022	2021	2020	2019	2018
Crediti vs iscritti immobilizzati	1.217.018.765	921.967.988	801.788.146	730.381.562	1.109.334.183
Fondo Svalutazione Crediti	-437.264.614	-407.994.559	-354.338.383	-297.310.011	-188.745.701
Credito vs iscritti immobilizzato netto	779.754.151	513.973.429	447.449.763	433.071.551	920.588.483
Crediti vs iscritti circolante	1.447.437.529	1.750.328.093	1.407.761.182	1.014.265.867	1.109.334.183
Fondo Svalutazione Crediti	-66.988.150	-66.586.392	-38.269.503	-35.374.947	-41.573.485
Credito vs iscritti circolante netto	1.380.449.379	1.683.741.701	1.369.491.679	978.890.920	1.067.760.699
Totale crediti vs iscritti	2.664.456.294	2.672.296.081	2.209.549.328	1.744.647.429	2.218.668.367
Totale Fondo Svalutazione crediti	-504.252.764	-474.580.951	-392.607.886	-332.684.958	-230.319.185
Totale credito vs Iscritti netto	2.160.203.530,00	2.197.715.130,00	1.816.941.442,00	1.411.962.471,00	1.988.349.181,75




Tabella 7: composizione percentuale del patrimonio al 31.12.2022

Asset Allocation	2022	2021	Variazione
	a	b	a-b
Immobiliare	12,9%	11,3%	1,6%
Liquidità	6,8%	9,2%	-2,4%
Obbligazioni	40,7%	41,8%	-1,1%
Azioni	25,3%	26,2%	-0,9%
Altern. Liquidi/Absolute return	3,7%	3,1%	0,6%
Alternativi illiquidi	10,5%	8,4%	2,1%
<i>Private equity</i>	4,4%	3,4%	1,0%
<i>Private debt</i>	1,5%	1,4%	0,1%
<i>Infrastrutture</i>	4,6%	3,7%	1,0%





Tabella 8: confronto tra bilancio civilistico e bilancio tecnico anno 2022

	Bilancio Tecnico al 31/12/2020 a	Bilancio civilistico b	Differenza b-a	Differenza percentuale b/a-1
Oneri pensionistici	927,8	931,7	3,9	0,4%
Entrate contributive	1.905,0	2.104,4	199,4	10,5%
Entrate patrimoniali	291,5	381,5	90,0	30,9%
Avanzo di esercizio	1.162,0	1.005,6	-156,4	-13,5%
Patrimonio netto	16.232,4	16.222,7	-9,7	-0,1%





Tabella 9: Rendimento patrimonio mobiliare ultimi 5 anni

Rendimento Patrimonio mobiliare		
Anni	Finanziario	Contabile
2018	-2,62%	2,85%
2019	11,46%	3,43%
2020	3,03%	4,28%
2021	6,63%	6,84%
2022	-8,04%	2,79%



» (Bilancio d'esercizio al 31/12/2022 di Cassa Forense)

Non aggiunto commenti personali lasciando al lettore ogni valutazione.

Risulta particolarmente condivisibile un passaggio della relazione sulla gestione del CdA, dove si osserva che: **«la tenuta di un sistema previdenziale, pur con la presenza di elevati elementi di patrimonializzazione, che fonda il suo equilibrio su un patto generazione di finanziamento, è garantita dalla presenza di contingenti di nuova generazione che siano in grado, sia numericamente che nelle potenzialità contributive, di sostituire le generazioni che progressivamente escono dal sistema e percepiscono trattamenti pensionistici. Pertanto una buona gestione previdenziale non può prescindere**

dall'analisi delle trasformazioni demografiche ed economiche della popolazione assicurata».

Francamente questi nuovi contingenti e queste potenzialità contributive non li vedo. La riforma poi, ora al vaglio dei Ministeri Vigilanti, si struttura sulla opzione al contributivo per anzianità secondo la legge Dini che, modificata dalla legge Fornero con l'estensione a tutti del contributivo pro rata, a mio giudizio è *contra legem* e sulla riduzione della pensione minima che è un *unicum* nel panorama previdenziale perché certifica l'impossibilità di garantire previdenza a tutti se non abbassando il quantum della prestazione a chi ne avrebbe maggior bisogno.

La maggior parte dei sistemi pensionistici "bismarckiani" che si poggia oggi sul meccanismo di finanziamento a ripartizione, è soggetta infatti ad un rischio demografico che consiste nella possibilità che il numero dei beneficiari aumenti più che proporzionalmente rispetto al numero dei contribuenti; pertanto, il perdurare dell'attuale declino demografico contribuirà a rendere insostenibile il peso degli anziani sugli attivi a parità di reddito prodotto.

Per **Alessandro Rosina, professore ordinario di Demografia e Statistica sociale alla Facoltà di Economia dell'Università Cattolica di Milano**, «occorre un passo in più, cioè uno sforzo maggiore di tutto il Sistema Paese». Nel suo saggio intitolato "Crisi Demografica, politiche per un Paese che ha smesso di crescere", Rosina evidenzia come l'Italia sia una delle nazioni al mondo «in cui l'inverno demografico è più accentuato».

Dunque, secondo l'economista della Cattolica, «se gli attuali trend non verranno invertiti, inevitabilmente si andrà incontro a criticità irrimediabili». Questo perché l'Italia, oltre ad avere una popolazione longeva come molte altri paesi industriali avanzati, purtroppo anche un basso **tasso di natalità**. Non che i nostri connazionali desiderino meno figli rispetto agli stranieri; piuttosto, per Rosina a sud delle Alpi ci sono «politiche meno efficienti a favore delle famiglie e delle nuove generazioni».

Per questo Rosina nel suo libro indica politiche di sistema (dai servizi per l'infanzia all'assegno unico e universale per i figli, fino a incisive riforme del lavoro) per consentire alle «nuove generazioni di sentirsi davvero protagoniste in un Paese che cresce con loro».

Come ha detto proprio in questi giorni il Presidente Mattarella «La coesione sociale del Paese si misura sulla capacità di dare un futuro alle giovani generazioni creando un clima di fiducia» che oggi nell'avvocatura non si vede, impegnata solo nella difesa di rendite di posizione di quel 7% che dichiara col Modello 5 più di centomila euro all'anno. La stessa opzione al contributivo per anzianità risponde a questa logica che è divisiva e non inclusiva.

Da qui al 2042, ha detto il Ministro dell'economia Giorgetti, con questi tassi di fecondità il nostro Paese rischia di perdere il 18% del PIL.

Demografia e redditività della professione forense dovrebbero essere al centro della attenzione a cominciare ... da ieri.

Se poi si pensa che le pensioni possano dipendere dal rendimento del patrimonio ... vi rinvio alla tabella 9, di cui sopra, proprio per sfatare ogni illusione della narrazione corrente.

L'autonomia è, per fortuna degli iscritti, vigilata e prendersela con i Ministeri non mi pare una grande idea, soprattutto a bilancio. «...Un percorso accidentato nei rapporti con i Ministeri vigilanti hanno incontrato, nell'anno 2022, anche il regolamento dell'Assistenza e il nuovo Statuto, entrambi non ritenuti meritevoli di approvazione e riproposti dall'Ente, con alcune modifiche. Questa situazione sorprendentemente conflittuale ha, peraltro, indotto il Consiglio di Amministrazione a tutelare gli interessi dell'Ente anche in via giudiziaria mediante specifici ricorsi al TAR, con riferimento ai rilievi ministeriali che non potevano essere accolti. Ciò al fine di ricondurre in termini corretti il rapporto tra controllore e controllato, nel reciproco rispetto dei ruoli e dell'autonomia riconosciuta all'Ente dal [D. Lgs. 509/94](#)».

La pretesa che sia il vigilato a indirizzare il vigilante a me pare un fuor d'opera.

«Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali svolge attività di vigilanza sulla previdenza obbligatoria gestita dagli enti previdenziali di diritto privato (associazioni e fondazioni) di cui al [Decreto legislativo n. 509 del 30 giugno 1994](#) e al [Decreto legislativo n. 103 del 10 febbraio 1996](#), di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze e con il Ministero della Giustizia, limitatamente alla Cassa di Previdenza Forense e alla Cassa del Notariato. Sotto il profilo giuridico-amministrativo, il Ministero, tramite la Direzione Generale per le Politiche previdenziali e assicurative, esamina e approva le delibere, adottate dagli enti, in materia di contributi e prestazioni, di modifica degli statuti e dei regolamenti di organizzazione e dei regolamenti elettorali. Verifica, inoltre, la sostenibilità e adeguatezza delle prestazioni previdenziali, interagendo con COVIP nel controllo sulle politiche di investimento e sulla composizione del patrimonio degli enti. Svolge i procedimenti finalizzati all'emanazione dei Decreti di commissariamento degli Enti, in presenza delle condizioni previste dalla normativa di riferimento. Esprime le linee di indirizzo su organizzazione e funzionamento degli Enti, anche nei confronti dei rappresentanti ministeriali negli organi statutari. La Direzione Generale per le Politiche previdenziali e assicurative cura altresì la tenuta e l'aggiornamento dell'albo delle associazioni e delle fondazioni che gestiscono attività di previdenza e assistenza e predispone i decreti di nomina dei componenti degli organi degli enti

privati e privatizzati e dei componenti. Per quanto riguarda la vigilanza tecnico-finanziaria sui medesimi enti di previdenza privati, la Direzione esamina i bilanci preventivi, le note di variazione e i bilanci consuntivi, formulando eventuali osservazioni e rilievi. Effettua inoltre l'analisi dei bilanci tecnico-attuariali, finalizzata alla verifica della sostenibilità finanziaria e dell'adeguatezza delle prestazioni previdenziali. Approva i regolamenti di contabilità e amministrazione e verifica la legittimità e congruità dei piani triennali di investimento degli enti previdenziali finalizzata al rispetto dei saldi strutturali di finanza pubblica» (dal sito del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali).

Geopolitica dell'infosfera è il tema della lezione che Paolo Savona ha tenuto l'11 maggio 2023 al Master di Intelligence dell'Università della Calabria che invito tutti a leggere perché affronta tematiche di estrema attualità analizzando le conseguenze delle profonde trasformazioni in atto, nonché sulle decisioni relative al presente e al futuro dell'essere umano.

«Paolo Savona è stato coautore nel 1970 del primo modello econometrico dell'economia italiana sviluppato durante suo periodo di permanenza in Banca d'Italia, nonché collaboratore di Franco Modigliani al Massachusetts Institute of Technology (MIT), fondatore della Libera università internazionale degli studi sociali Guido Carli (LUISS), nonché Ministro dell'Industria e Ministro per gli Affari Europei, oggi Presidente della Consob. Per introdurre il tema, il docente ha evidenziato come gli sviluppi delle tecnologie della comunicazione hanno creato connessioni senza soluzione di continuità fra gli esseri umani che oramai fanno parte di quella che il filosofo Luciano Floridi ha definito "infosfera globale". La dimensione informatica della Quarta Rivoluzione Industriale è composta da svariate tecnologie digitali come l'Intelligenza Artificiale (IA), l'Internet delle cose (IoT-Internet of Things), i Big Data, il Cloud Computing, la robotica, le piattaforme digitali, i social media, la Blockchain, le criptovalute e le produzioni additive come la stampa 3D, che stanno trasformando tutte le attività umana creando un mercato fatto da nuovi individui. In ogni campo, le tecnologie e l'incedere tumultuoso dell'intelligenza artificiale sono diventate forze che definiscono l'ambiente in cui viviamo, creando e trasformando la realtà. Nel volume "Geopolitica dell'Infosfera" che Paolo Savona ha scritto insieme a Fabio Vanorio ha appunto lo scopo di analizzare le conseguenze delle profonde trasformazioni in atto, nonché sulle decisioni relative al presente e al futuro dell'essere umano. Il docente ha ricordato la figura del generale Stefano Orlando, alla cui memoria il libro è dedicato, che avviò la riflessione sulla riforma dei Servizi di intelligence, su incarico del presidente Cossiga, ponendo alla base il principio ricorrente "prima di tutto, l'essere umano". Il libro, che è un materiale di testo per gli studenti del Master, focalizza lo sguardo sulle implicazioni geopolitiche dello sviluppo tecnologico, sulle relazioni tra stati e su come questi strumenti influenzino le decisioni politiche. In

questo modo si intende contribuire a una diffusa consapevolezza di questi problemi, per definire politiche interne e internazionali oltre che stimolare spunti di analisi all'attività di intelligence svolta dai Servizi. Savona ha evidenziato come, già a livello semantico, il termine "Intelligenza artificiale" richiami due aspetti rilevanti, che spostano il piano dell'attività principale del cervello umano dall'uomo alla macchina. La creazione di macchine che riescono a pensare con i metodi del cervello umano crea innanzitutto dei problemi etici, legati al rifiuto di sostituire il cervello umano con cervello artificiale, l'intelligenza umana per intelligenza artificiale. E' una ritrosia che si avverte anche all'interno delle organizzazioni in cui si avverte spesso l'esigenza di ribadire la centralità del fattore umano. A livello terminologico, sarebbe preferibile parlare di intelligenza rafforzata, insistendo sul fatto che i computer non possono operare se dietro non c'è un uomo, che gli algoritmi sono una tecnica di rafforzamento della mente umana, che nelle sue espressioni più alte può arrivare al massimo alla genialità di Leonardo da Vinci, Galileo Galilei o Isaac Newton. I geni, per quanto eccezionali, non sono però in grado di elaborare nella loro mente un numero gigantesco di variabili, mentre la macchina, opportunamente istruita, è in grado di farlo e in tempi rapidi. Il docente ha citato gli esempi più illuminanti, a cominciare da Alan Turing, padre dei calcolatori, che riuscì a decrittare i codici cifrati tedeschi al programma di potenziamento delle macchine di calcolo della Marina americana per potenziarne la capacità offensiva rispetto alle forze di terra ed a quelle aeree. Le precedenti rivoluzioni industriali consistevano nell'interazione tra scienziati, che sviluppavano tecnologie o prodotti, e macchine, che replicavano e automatizzavano il processo. La Quarta Rivoluzione Industriale, quella in cui siamo immersi, è totalmente incentrata sulla Internet delle cose, in cui i computer sono diventati sempre più importanti per progettare i prodotti. In tal modo si attribuisce alle macchine il ruolo di innovatore, mentre l'essere umano è relegato a un ruolo di esecutore. Le imprese che operano in competizione sono state le prime a capire e sfruttare le potenzialità di questo nuovo paradigma di produzione e consumo. Accanto all'Internet delle cose si sta cominciando a sfruttare l'internet degli uomini, come evocato dal nome di Avatar, inteso come il gemello digitale e la sua esperienza nella sfera digitale, in particolare nel metaverso, una realtà tutta virtuale, alternativa a quella fisica e reale. Quest'ultimo assetto prefigura internet del futuro, attualmente allo stato nascene, con il superamento dei computer, destinati a diventare obsoleti ed essere soppiantati dalle macchine del metaverso, attualmente non ottimali per costi e performance. Il docente ha ricordato come il tema dell'influenza decisiva dell'Innovazione tecnologica sulla finanza abbia sempre formato argomento dei suoi interessi di studio sia in Banca d'Italia e sia passando per l'analisi degli strumenti derivati preconizzando la crisi del 2008, sino all'attuale tema caldo delle crypto-valute. Le crypto-valute e il loro uso nel metaverso attualmente restituiscono un perimetro ristretto proprio di un mercato astratto e costoso in cui ancora non tutti possono entrare. Nell'ipotesi probabile di allargamento

del livello digitale, potrebbe affermarsi la tendenza a operare non più nella realtà fisica e a sostituire la vita con la nuova dimensione virtuale. Ne risulterebbe sacrificata la libertà in quanto diventerebbe dominante la spinta al consumo che è lo scopo esclusivo dell'esperienza nel metaverso tramite lo acquisto di beni o servizi. Anche le strutture convenzionali dell'architettura del sistema finanziario sono state aggredite dalla innovazione tecnologica, come dimostrato dalla nascita di strutture di finanza decentralizzata (DeFi, Decentralized Finance) per transazioni e interazioni peer-to-peer (P2P) mediante applicazioni basate su processi di blockchain. Poggiando su un consenso individuale, quasi sempre disinformato, le contabilità decentrate e criptate sono rivoluzionarie in quanto basate sull'interazione tra agenti distanti e sconosciuti, che concludono contratti in sicurezza e si scambiano assets, senza bisogno di terze parti come garanti fiduciari o stanze di compensazione. Il docente ha poi fatto cenno alle molte polemiche rivolte alle piattaforme che negoziavano in borsa con le tecnologie HFD- High Frequency Trading. Si tratta di macchine pensanti utilizzate nella finanza per impartire ordini di compravendita in autonomia. In sostanza, l'algoritmo che le governa, in presenza di possibilità di un guadagno, interviene con una serie di offerte di titoli o strumenti finanziari sul mercato, per influenzare il prezzo e quindi sfruttare eventuali vantaggi. L'aspetto di maggiore turbativa è rappresentato però dal fatto che queste "decisioni" se trasmesse anche ai soci, generano un effetto moltiplicatore dei risultati rispetto a una normale offerta sul mercato. E' un terreno dove si generano disequilibri in cui l'operatore fisico incomincia a diventare sempre meno importante rispetto all'operatore virtuale. L'intelligence economica deve distinguere tra operatori fisici, che impartiscono ordini facendosi sostenere da tecniche di intelligenza rafforzata, e i potenziali operatori virtuali che sorretti da una macchina influenzano quantità e prezzi di mercato alterando profondamente l'economia tradizionale. Oggi l'economia va studiata secondo principi che potrebbero definirsi di economics machine Learning, basati sul ruolo politico dell'informazione sia nei rapporti interni che in quelli internazionali. I rapporti internazionali si stabiliscono fra stati che sono in grado di competere nel campo dell'infosfera, cioè controllarne informazioni e utilizzare le stesse con rapidità. L'esempio dell'Ucraina, nel conflitto in atto con la Russia, evidenzia l'utilità di disporre di sistemi di intercettazione dei movimenti nemici con "palloni sonda" e l'uso di droni, rendendo evidente come il vero potere nell'infosfera si giochi sul terreno dell'informazione. Atteso che la supremazia nelle tecnologie assume un ruolo sempre più cruciale nella competizione internazionale, i grandi produttori sono quelli che dominano il mercato, offrendo dispositivi sempre più potenti ed efficienti, alleandosi con lo Stato ed emarginando l'individuo. Gli stati sono sempre più condizionati nella competizione geopolitica dalle capacità tecniche degli operatori di mercato, favorendo processi non sempre favorevoli per l'individuo, come la rapida obsolescenza delle condizioni di vita, delle idee, persino del cibo o delle cose usualmente oggetto di consumo. Un mercato dominato dalle tecnologie

esercita un notevole impatto sulla propensione al risparmio ed agli investimenti degli individui. La storia sembra avere imboccato una direttrice opposta a quanto accaduto nel diciannovesimo secolo con le lotte per ottenere carte costituzionali in cui furono consacrati diritti dell'uomo e forme di governo progressivamente più democratiche. Per contro, il conflitto tra Stato e individuo nell'era digitale si esprime attraverso tendenze a un controllo sempre più pervasivo sul comportamento umano, modificando le norme sociali e ottenendo un'influenza che attraversa interi settori dell'economia e della collettività. Lo Stato impone, in tal modo, un nuovo ordine che ha il suo campo di battaglia nella mente delle persone, sempre più nella morsa tra potere digitale delle imprese e potere di sorveglianza dello Stato attraverso processi automatizzati. Alla tradizionale contrapposizione tra Stato e mercato e individuo si è sostituita una nuova contrapposizione fondata sull'alleanza tra Stato e mercato a scapito dell'individuo, in cui dal mercato beneficiano pochi e ben professionalizzati individui. L'uomo comune appare oggi sempre più al margine dei fenomeni geopolitici, incapace di ribadire la forza dei propri diritti. Savona ha messo in guardia dal dare una interpretazione di destra o sinistra a questi fenomeni, in quanto si tratta di prospettive fuorvianti. In particolare si tratta di comprendere le tendenze del sistema tecnologico il cui sviluppo può essere frenato o governato ma non arrestato. Il docente ha poi evidenziato come questi movimenti di fondo della geopolitica possano essere aggravati da retaggi culturali che sempre più appaiono come inadeguati alle sfide della contemporaneità. A riguardo, ha citato la vicenda della discussione in ambito UE sulla natura delle criptovalute e più in generale della iper regolamentazione tipica dei paesi di civil law che spesso porta a normare fatti o situazioni in maniera non tempestiva e adeguata. Se nella sfida cognitiva il campo di battaglia è nella mente delle persone, un ruolo cruciale può e deve essere svolto dall'educazione con la formazione di scienziati e imprenditori ambiziosi che potranno disporre del futuro dell'umanità».

[\(https://ildispaccio.it/calabria/cosenza/2023/05/11/paolo-savona-al-master-delluniversita-della-calabria-nellinfosfera-lindividuo-soccombe-la-mente-delle-persone-e-il-vero-campo-di-battaglia/\)](https://ildispaccio.it/calabria/cosenza/2023/05/11/paolo-savona-al-master-delluniversita-della-calabria-nellinfosfera-lindividuo-soccombe-la-mente-delle-persone-e-il-vero-campo-di-battaglia/).

PROFESSIONE

PREVIDENZA FORENSE

26/05/2023

La Corte Costituzionale e il contributo integrativo versato dai professionisti

La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 104/2022 del 27 aprile 2022, ha risolto, ritengo definitivamente, il problema dell'obbligo di iscrizione per i professionisti che, pur svolgendo attività il cui esercizio comporta l'iscrizione ad appositi albi o elenchi, non sono però iscritti, per ragioni reddituali, alla Cassa di previdenza professionale.

di Paolo Rosa

La [Corte Costituzionale](#) ha fissato due massime, la n. 44723 e la n. 44724, che qui ripropongo:

«È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale, sollevata dal Tribunale di Catania, in funzione di Giudice del lavoro, in riferimento all'art. 3 Cost., dell'art. 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995, come interpretato dall'art. 18, comma 12, del d.l. n. 98 del 2011, come conv., che prevede, con decorrenza dal 1° gennaio 1996, l'obbligo di iscrizione alla Gestione separata costituita presso l'INPS dei soggetti che esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo. La norma censurata ha il fine di realizzare l'estensione dell'assicurazione generale obbligatoria alle attività di lavoro autonomo rimaste escluse dai regimi pensionistici di categoria già precedentemente operanti o che sarebbero stati successivamente istituiti; essa ha dunque una funzione di chiusura del sistema e trova il suo fondamento nell'esigenza della "universalizzazione" della tutela previdenziale, sia sul piano soggettivo che oggettivo. In tal modo, l'istituto in esame, risultante dalla disposizione interpretata e da quella interpretativa, si iscrive nella coerente tendenza dell'ordinamento previdenziale verso la progressiva eliminazione delle lacune rappresentate da residui vuoti di copertura assicurativa. Esso, pertanto, non introduce elementi di irrazionalità, incoerenza e illogicità nel sistema giuridico previdenziale ma, al contrario, assume una funzione di chiusura del sistema stesso e rinviene il suo fondamento costituzionale nell'obbligo dello Stato di dare concretezza al principio della universalità delle tutele assicurative obbligatorie relative a tutti i lavoratori, rispetto agli eventi previsti nell'art. 38, secondo comma, Cost., nei modi indicati dallo stesso parametro al quarto comma. Né ciò si pone in contraddizione con l'autonomia regolamentare riconosciuta dallo stesso legislatore in generale alle casse categoriali, laddove queste prevedano un perimetro dell'obbligo

assicurativo meno esteso di quello della Gestione separata. Il rapporto tra il sistema previdenziale categoriale e quello della Gestione separata si pone in termini non già di alternatività, bensì di complementarità.

Una disposizione può qualificarsi di interpretazione autentica quando opera la selezione di uno dei plausibili significati di una precedente disposizione, quella interpretata, la quale sia originariamente connotata da un certo tasso di polisemia e, quindi, sia suscettibile di esprimere più significati secondo gli ordinari criteri di interpretazione della legge. In tal senso, la disposizione interpretativa si limita ad estrarre una delle possibili varianti di senso dal testo della disposizione interpretata e la norma, che risulta dalla saldatura tra le due disposizioni, assume tale significato sin dall'origine, dando luogo ad una retroattività che, nella logica del sintagma unitario, è solo apparente. Lo è nel senso che il sopravvenire della disposizione interpretativa non fa venir meno, né sostituisce, la disposizione interpretata, ma l'una e l'altra si saldano in un precetto normativo unitario. Quando invece una disposizione, pur autoqualificantesi interpretativa, attribuisce alla disposizione interpretata un significato nuovo, non rientrante tra quelli già estraibili dal testo originario della disposizione medesima, essa è innovativa con efficacia retroattiva. In tale evenienza, l'autoqualificazione della disposizione come norma di interpretazione autentica, esprime la volontà del legislatore di assegnarle un'efficacia retroattiva, soggetta a scrutinio stretto in sede di sindacato di legittimità costituzionale.»

Nella motivazione la Corte Costituzionale, a proposito del contributo integrativo versato dal professionista, afferma che: *«In proposito va osservato che, in base alla disciplina dettata dalla relativa lex specialis, i professionisti in generale sono tenuti a versare alle proprie casse di previdenza essenzialmente due contributi: quello soggettivo, commisurato al reddito dichiarato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), e quello integrativo, rapportato al volume di affari dichiarato ai fini dell'imposta sul valore aggiunto (IVA). L'obbligo di versare il contributo integrativo trova il suo presupposto nella iscrizione all'albo professionale e al suo pagamento non segue la costituzione di una vera e propria posizione previdenziale, ma solo il diritto a prestazioni di carattere mutualistico-solidaristico; l'obbligo di versare il contributo soggettivo consegue, invece, all'iscrizione alla cassa previdenziale categoriale e il suo pagamento attribuisce il diritto alle prestazioni previste dall'assicurazione obbligatoria per la vecchiaia, l'invalidità e i superstiti. L'iscrizione all'albo, di norma, non comporta automaticamente l'iscrizione alla cassa professionale. Tale ultima iscrizione, anzi, può essere addirittura preclusa, non ostante l'iscrizione all'albo e l'esercizio in concreto di attività professionale, allorché il professionista sia iscritto ad altre forme di previdenza obbligatoria in dipendenza di un rapporto di lavoro subordinato o comunque di altra attività esercitata (come accade, ad esempio, per gli ingegneri e gli architetti). Anche quando non è preclusa,*

l'iscrizione alla cassa si basa, di regola, su presupposti diversi da quelli dell'iscrizione all'albo, sicché il professionista, pur iscritto a quest'ultimo, può non essere tenuto all'iscrizione alla relativa cassa categoriale di previdenza, restando obbligato al versamento del solo contributo integrativo e senza conseguire la costituzione della posizione previdenziale. 5.1.– In questa condizione versavano gli avvocati del libero foro nel periodo precedente alla riforma operata con legge n. 247 del 2012, la quale ha previsto la regola dell'automatica iscrizione alla Cassa forense all'atto dell'iscrizione all'albo professionale (art. 21, comma 8). Prima dell'introduzione di tale automatismo, infatti, in base alla disciplina dettata dalla legge n. 576 del 1980, l'iscrizione all'albo di avvocato e di procuratore non comportava anche l'obbligo di iscriversi alla relativa cassa previdenziale, ma soltanto il diverso obbligo di versare il contributo cosiddetto integrativo (art. 11), che costituiva presupposto per l'ottenimento di prestazioni assistenziali di carattere mutualistico (art. 9) ma non anche delle prestazioni previdenziali per vecchiaia, anzianità, inabilità e invalidità (artt. 2, 3, 4, 5 e 6), nonché di quelle di reversibilità e indirette dovute, per il caso di morte dell'assicurato, al coniuge e ai figli minorenni superstiti (art. 7). L'obbligo di iscriversi alla Cassa forense scattava, invece, soltanto quando l'esercizio della professione era svolto con carattere di «continuità» (art. 22, comma 1) e soltanto al raggiungimento del «minimo di reddito» o del «minimo di volume di affari», di natura professionale, fissati, ogni quinquennio, con delibera del Comitato dei delegati «per l'accertamento dell'esercizio continuativo della professione» (art. 22, commi 2 e 3). Con l'ultima delibera del 2007, le soglie di reddito e di volume di affari erano state fissate, rispettivamente, in 10.000,00 e in 15.000,00 euro annui».

In questi passaggi la Corte Costituzionale ha dimenticato di valutare la portata della legge n. 133/2011, conosciuta come legge "Lo Presti" che consente alle Casse di previdenza dei liberi professionisti di cui al decreto n. 103/996 e 509/1994 che adottano il sistema di calcolo contributivo, di deliberare l'aumento del contributo integrativo, a partire dal 24 agosto 2011, fino ad un limite massimo del 5%. Lo scopo della legge è quello di finanziare la pensione dei professionisti destinando il 25% della contribuzione integrativa ad incrementare il montante individuale accumulato al fine di accrescere le pensioni, o quote di pensione, in regime di calcolo contributivo. Ed infatti prima dell'entrata in vigore della legge "Lo Presti" il contributo integrativo era destinato a finanziare attività assistenziali, spese di gestione e la copertura di eventuale deficit previdenziale. Dopo la legge "Lo Presti" il contributo integrativo ha cambiato natura e da assistenziale, è diventato sia pure nella quota del 25%, di natura previdenziale. Riprova ne sia che la stessa Cassa Forense, con la recentissima riforma, di cui non è noto il testo, ma che è tutt'ora all'esame dei Ministeri Vigilanti, ha destinato una parte del contributo integrativo ad aumentare il montante pensionistico individuale.

Nel comunicato ufficiale di CF di presentazione della riforma si legge infatti: *«L'adeguatezza delle prestazioni per i nuovi iscritti resta garantita da un meccanismo di calcolo che aggiunge al montante contributivo anche un punto percentuale di quanto versato a titolo di contributo integrativo».*

Anche la giurisprudenza di merito (Tribunale Pesaro, sezione lavoro, 06.08.2022, n. 12 e Tribunale Roma, sezione lavoro, 06.11.2020, n. 5601) e di legittimità (Cass. civile, sezione lavoro, 03.08.2022, n. 24047), dove si afferma la natura esclusivamente solidaristica del contributo integrativo, andrebbero rivedute proprio alla luce della legge "Lo Presti", da tutti dimenticata.

PROFESSIONE

PREVIDENZA

01/06/2023

Gli investitori istituzionali e l'obbligatorietà dell'iscrizione

È in discussione al Senato il disegno di legge n. 674 “*Interventi a sostegno della competitività dei capitali*” il cui iter è iniziato il 16 maggio 2023 di iniziativa del Ministro dell'Economia e delle Finanze Giancarlo Giorgetti.

di Paolo Rosa

A me interessa, per questa disamina, l'art. 14 che prevede:

L'articolo 14 (Disposizioni in materia di Enti di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103) modifica l'articolo 6, comma 2-*quater*, lettera d), numero 1, del TUF, estendendo agli enti previdenziali privati e privatizzati della qualifica di controparti qualificate ai fini della prestazione dei servizi di investimento.

Al fine di conferire maggiore attenzione alla categoria degli investitori professionali, che in Italia potrebbe essere ampliata in modo da favorire il flusso di investimenti verso i mercati dei capitali, è stata, infatti, favorevolmente considerata l'inclusione degli Enti di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103 tra le controparti qualificate. La finalità è quella di evitare a tali soggetti e alle controparti con cui interagiscono, le procedure e i costi connessi alla necessità di vedersi riconosciuti come “*clienti professionali su richiesta*” e a cui non corrispondono effettivi benefici in termini di protezione e tutela, così riconoscendo in via definitiva le conoscenze e le esperienze di mercato che li contraddistinguono. Si tratta, in ogni caso, di Enti che sono sostanzialmente già investitori professionali e che hanno capacità di valutare in maniera adeguata i propri investimenti. La norma non abbassa, pertanto, i livelli di tutela degli iscritti.

Art. 14.

(Disposizioni in materia di enti di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103)

1. All'articolo 6, comma 2-[quater](#), lettera d), numero 1), del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.58, dopo le parole: «i fondi pensione,» sono inserite le seguenti: «gli enti di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n.509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996,n.103,».

A questo punto si tratta di capire chi sono gli investitori istituzionali e per fare questo utilizzo le definizioni delle autorità preposte e cioè la Borsa italiana, la Treccani e la Covip.

«Intermediario la cui attività caratteristica è quella di investire un patrimonio per conto di un soggetto che si trova in surplus finanziario.

Alla categoria degli investitori istituzionali appartengono:

- gli organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR), i fondi comuni di investimento mobiliari, immobiliari, speculativi e le Sicav;*
- i fondi pensione;*
- le compagnie di assicurazione.*

L'attività svolta dall'investitore istituzionale può derivare da un mandato specifico, pertanto l'investimento avviene su base collettiva, come negli OICR e nei fondi pensione, oppure può derivare dall'intermediazione in senso stretto, come nel caso delle compagnie di assicurazione relativamente alle polizze vita» (fonte Borsa Italiana).

«Operatore economico che esercita in modo continuativo e professionale l'attività di investimento, in valori mobiliari o immobiliari, di rilevanti risorse finanziarie, frutto di raccolta presso comunità, spesso molto ampie, di risparmiatori. Rientrano in questa categoria le compagnie di assicurazioni, le banche di investimento e di affari, i fondi comuni di investimento (→ fondo comune di investimento), i fondi pensione (→ fondo pensione), gli hedge fund (→), le Società di Gestione del Risparmio (→ SGR), gli enti pubblici previdenziali. Nel suo rapporto annuale, la Banca d'Italia li suddivide in 4 macroclassi: Fondi comuni e Società di Investimento a Capitale Variabile (→ SICAV), imprese di assicurazioni, fondi pensione, gestioni patrimoniali – offerte da banche, SGR, Società di Intermediazione Mobiliare – (→ SIM). L'ammontare complessivo di fondi investiti era, alla fine del 2010, di oltre 1200 miliardi di euro, circa 470 ciascuno per gestioni patrimoniali e riserve tecniche delle imprese di assicurazioni, 230 per fondi comuni e poco meno di 60 per fondi pensione. Il rapporto volume complessivo dello stock (→) di investimenti su PIL è in Italia relativamente basso, non solo rispetto agli Stati Uniti e alla Gran Bretagna, ma anche rispetto alla media dell'Unione Europea.

Questi soggetti, pur operando sulla base di presupposti obiettivi e regole anche molto differenti, sono caratterizzati da tratti comuni nell'attività di investimento. Il primo di questi è l'orizzonte temporale, che è, o dovrebbe essere, di lungo periodo, anche se la consuetudine di presentare rendiconti a cadenza semestrale o addirittura trimestrale ha determinato effetti di miopia (→) nell'attenzione ai risultati di breve periodo, deprecata dagli analisti più avveduti. Il secondo è l'adozione di metodi scientifici nella selezione degli investimenti, con l'impiego di una vasta gamma di strumenti di analisi e previsione, resi disponibili dagli straordinari progressi della finanza quantitativa a partire dagli anni 1960. Il terzo è la stretta, e spesso poco

trasparente, interconnessione fra gli investitori istituzionali. L'importanza crescente di questi intermediari ha determinato senza dubbio a livello globale un eccesso di finanziarizzazione (→) dell'economia. Si sostiene che tali eccessi siano alla radice della crisi economica, iniziata nel 2008 proprio con il crollo di potenti investitori istituzionali. L'interconnessione ha determinato, e potrebbe ancora determinare, pericolosissimi effetti di contagio (→ contagio finanziario)» (fonte Treccani).

Per la Covip *“gli investitori istituzionali sono soggetti che investono risorse finanziarie per conto di altri. I principali investitori istituzionali sono i fondi comuni di investimento, i fondi pensione e le imprese di assicurazione”.*

A questo punto ho ragione di ritenere che se le Casse di previdenza dei professionisti diventeranno, anche formalmente, investitori istituzionali verrà meno **l'obbligatorietà dell'iscrizione** perché si porrebbe in contrasto con la legislazione europea in tema di aiuto di Stato.

Per il Dipartimento per le Politiche Europee *“per aiuti di Stato si intende qualsiasi trasferimento di risorse pubbliche a favore di alcune imprese o produzioni che, attribuendo un vantaggio economico selettivo, falsa o minaccia di falsare la concorrenza. Tranne in alcuni casi, gli aiuti di Stato sono vietati dalla normativa europea e dal trattato sul funzionamento dell'Unione Europea che disciplina la materia agli artt. 107 e 108”.*

Il compito di verificare se vi sia il giusto equilibrio tra gli effetti negativi sulla concorrenza e gli effetti positivi in termini di comune interesse è affidato alla Commissione Europea **che ha competenza esclusiva in materia di aiuti di Stato.**

PROFESSIONE

PREVIDENZA FORENSE

07/06/2023

L'adeguatezza delle future pensioni

La Corte dei Conti nel suo Rapporto sul coordinamento della finanza pubblica, presentato il 25 maggio scorso, ha affrontato anche questo delicato aspetto della nostra spesa previdenziale esaminando, in prospettiva, la posizione degli attuali lavoratori attivi 40enni che rientrano nel sistema di calcolo interamente contributivo.

di Paolo Rosa


«Isolando i lavoratori attivi che rientrano nel sistema di calcolo interamente contributivo, si individua una platea di 575 posizioni assicurative per corrispondenti 56 mila giovani rappresentativi di una popolazione di quarantenni assicurata pari a 486 mila unità. Attingendo a tale platea nella Tavola 16 viene costruita una squadra di 11 specifiche figure tipo. Premesso che nell'ambito dei soggetti corrispondenti alla platea di cui si è detto, in circa 235 posizioni su 575 complessive (40,8 per cento) si riscontra una retribuzione lorda inferiore a 20 mila euro (28 per cento dei giovani coinvolti), emergono figure connotate da particolare fragilità³⁰.

³⁰ Un altro confronto che viene spontaneo attiene alle differenze con le medesime figure tipo presentate nella Tavola 15, in particolare si possono verificare le differenze retributive di un lavoratore quarantenne rispetto al totale della medesima categoria di appartenenza. Fra i lavoratori dipendenti nel settore privato, le retribuzioni mediane sono generalmente più alte, presumibilmente in ragione di attività più qualificate svolte da questi lavoratori "più giovani": i dipendenti uomini quarantenni mostrano oltre due mila euro in più rispetto al complesso, meno marcata è la differenza per le lavoratrici (1.600 euro). Molto evidente la differenza della retribuzione mediana presentata dai lavoratori parasubordinati con 40 anni di età (13.500 euro) rispetto al valore presentato dalla totalità di categoria (6.400 euro).

I segnali emergenti dal panorama retributivo si consolidano del resto nella posizione relativa alla ricchezza pensionistica intesa quale stock del montante contributivo il quale, trattandosi di figure tutte a regime di calcolo interamente contributivo, rappresenta in definitiva il parametro cruciale per la determinazione della futura pensione.

GRAFICO 9

LA "RICCHEZZA PENSIONISTICA" DEI QUARANTENNI IN REGIME INTERAMENTE CONTRIBUTIVO (MONTANTE CONTRIBUTIVO AL 31/12/2020 PER FIGURE TIPO – DISTRIBUZIONE MEDIANA IN MIGLIAIA DI EURO)



Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati INPS

Dal Grafico 10 risaltano i montanti contributivi, accumulati dai lavoratori quarantenni attivi del comparto delle forze armate e in quello sanitario, accomunati da retribuzioni medie che si collocano molto al di sopra di quelle presentate dalle altre tipologie di lavoratori, in corrispondenza di anzianità contributive comunque differenziate e molto consistenti nel primo caso (19 anni nel valore mediano, quello di gran lunga superiore al valore associato a tutte le altre figure tipo considerate) e non particolarmente elevate nel secondo (11 anni la mediana, probabilmente a ragione dell'entrata nel mercato del lavoro dopo molti anni di specializzazione). Per tutte le altre tipologie di lavoratori considerate, la consistenza degli "zaini" previdenziali appare relativamente modesta: non supera i 100 mila euro in 6 casi su 11. Di questi, le figure rappresentative delle tre Gestioni dei lavoratori autonomi presentano una distribuzione per anzianità comparabile con quella posseduta dai lavoratori dipendenti, ma retribuzioni medie più basse e piuttosto "appiattite" nella distribuzione per quartili, in particolare i coltivatori diretti, coloni e mezzadri mostrano retribuzioni medie comprese tra 11 e 12 mila euro nel 50 per cento dei casi. Quanto ai lavoratori dipendenti del settore privato, alla differenza retributiva per genere (le retribuzioni medie delle donne si attestano intorno al 70-75 per cento di quelle vantate dagli uomini) si associa quella presentata dai montanti contributivi, a sostanziale parità di anzianità posseduta.

In definitiva, retribuzioni e montanti accumulati dai lavoratori quarantenni, entrati nel mondo del lavoro in tempi relativamente recenti, già preludono a confermare le differenze sui trattamenti pensionistici oggi presentate dai pensionati nelle corrispondenti Gestioni. Pensionati che, però, si sono totalmente o parzialmente avvantaggiati di sistemi di calcolo della pensione più favorevoli.

Le evidenze confermano dunque l'importanza, per questi lavoratori, di una adeguata progressione retributiva e continuità lavorativa, che potranno tuttavia essere garantite solo da un contesto economico di maggiore e migliore (più stabile e inclusiva) crescita. Negli ultimi anni, peraltro, i coefficienti di rivalutazione dei montanti si sono appiattiti intorno all'unità, sfavorendo, in particolare, i lavoratori giovani le cui carriere hanno attraversato tre fasi recessive acute e la cui pensione è unicamente correlata all'avanzamento del loro montante. Alcune soluzioni adottate – oggi come nel recente passato – per sostenere i redditi dei lavoratori dipendenti (i più numerosi), hanno optato per l'aumento del reddito netto tramite bonus Irpef o agevolazioni contributive, senza incidere quindi sulla base di calcolo utile ai fini degli accrediti contributivi».

Come diceva Seneca “non possiamo dirigere il vento, ma possiamo orientare le vele”.

PROFESSIONE

PROFESSIONE FORENSE

09/06/2023

I controlli della Corte dei Conti

«La Corte dei Conti in base alla Costituzione (art. 100) svolge: un controllo preventivo di legittimità sugli atti del governo; un controllo successivo sulla gestione del bilancio dello Stato; un controllo sulla gestione finanziaria degli enti cui lo Stato contribuisce in via ordinaria».

di Paolo Rosa

«[Segue] Il controllo di legittimità serve ad assicurare che un atto o un'attività siano conformi alla legge.

Il controllo sulla gestione, invece, serve a verificare l'efficacia, l'efficienza e l'economicità dell'azione amministrativa rispetto agli obiettivi posti dalla legge.

Il procedimento inizia con l'invio, da parte dell'Amministrazione proponente, dell'atto sottoposto a controllo al competente ufficio della Corte dei conti che lo esamina nel termine di trenta giorni dalla ricezione e, ove lo ritenga legittimo, lo ammette al visto e alla registrazione.

Da quel momento l'atto acquista efficacia, cioè produce effetti giuridici.

Se la Corte, invece, dubita della legittimità dell'atto, formula rilievo invitando l'Amministrazione a fornire chiarimenti o elementi integrativi di giudizio. In questo caso il termine di 30 giorni dal ricevimento è interrotto d'ufficio in attesa della risposta.

La legge 20/1994, art. 3, c. 2, prevede che: "Decorsi trenta giorni dal ricevimento delle controdeduzioni dell'amministrazione, il provvedimento acquista efficacia se l'ufficio non ne rimetta l'esame alla sezione del controllo. La sezione del controllo si pronuncia sulla conformità a legge entro trenta giorni dalla data di deferimento dei provvedimenti o dalla data di arrivo degli elementi richiesti con ordinanza".

Per accelerare ulteriormente il compimento dell'azione amministrativa è intervenuto, da ultimo, l'art. 27 della legge 24 novembre 2000, n. 340 (legge di semplificazione 1999) che prevede che "in ogni caso" gli atti sottoposti al controllo preventivo di legittimità "divengono esecutivi trascorsi sessanta giorni dalla loro ricezione senza che sia intervenuta una pronuncia della Sezione del controllo" (salvo eccezionali

ipotesi di sospensione conseguenti l'aver sollevato questione di legittimità costituzionale, per violazione dell'articolo 81 della Costituzione, delle norme aventi forza di legge che costituiscono il presupposto dell'atto, ovvero in relazione all'atto, conflitto di attribuzione.).

Come illustrato sopra, la Corte ha, al massimo, non più di complessivi sessanta giorni per svolgere l'istruttoria ed esaminare gli atti sottoposti a controllo preventivo di legittimità, fatto salvo il periodo intercorrente tra le eventuali richieste istruttorie e le risposte delle amministrazioni o del Governo, che non può complessivamente essere superiore a trenta giorni» (dal sito della Corte dei Conti).

Con l'art. 22 del d.l. n. 76/2020 è stato affidato alla Corte dei Conti anche il controllo concomitante che rinviene però la sua origine all'interno dell'art. 11 della legge n. 15/2009. L'art. 22 così recita:

«Controllo concomitante della Corte dei conti per accelerare gli interventi di sostegno e di rilancio dell'economia nazionale.

1. La Corte dei conti, anche a richiesta del Governo o delle competenti Commissioni parlamentari, svolge il controllo concomitante di cui all'articolo 11, comma 2, della legge 4 marzo 2009, n. 15, sui principali piani, programmi e progetti relativi agli interventi di sostegno e di rilancio dell'economia nazionale. L'eventuale accertamento di gravi irregolarità gestionali, ovvero di rilevanti e ingiustificati ritardi nell'erogazione di contributi secondo le vigenti procedure amministrative e contabili, è immediatamente trasmesso all'amministrazione competente ai fini della responsabilità dirigenziale ai sensi e per gli effetti dell'articolo 21, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

2. Il Consiglio di presidenza della Corte dei conti, nell'esercizio della potestà regolamentare autonoma di cui alla vigente normativa, provvede all'individuazione degli uffici competenti e adotta le misure organizzative necessarie per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e nell'ambito della vigente dotazione organica del personale amministrativo e della magistratura contabile».

«Il controllo concomitante della Corte dei Conti sul PNRR.

Le delibere n. 17 e n. 18 del 3 maggio 2023

La **Corte dei Conti** esercita il controllo sulla gestione, svolgendo in particolare valutazioni di economicità, efficienza ed efficacia circa l'acquisizione e l'impiego delle risorse finanziarie provenienti dai fondi di cui al **PNRR**. La Corte dei conti riferisce almeno semestralmente al Parlamento sullo **stato di attuazione del PNRR**, ai sensi dell'art. 7, comma 7, del D.L. n. 77 del 2021, svolgendo in particolare valutazioni di economicità, efficienza ed efficacia circa l'acquisizione e l'impiego delle risorse finanziarie provenienti dai fondi di cui al PNRR. In aggiunta a tale funzione, la Corte dei conti, in attuazione dell'**art. 22, comma 2, del D.L. n. 76 del 2020**, ha istituito il

[Collegio del controllo concomitante](#) presso la **Sezione centrale di controllo sulle amministrazioni dello Stato**. L'obiettivo del controllo concomitante è quello di **intervenire in itinere durante l'attuazione di un piano, programma o progetto**, esercitando un'azione acceleratoria e propulsiva dell'azione amministrativa e assicurando, al contempo, il corretto impiego delle risorse rimesse alla gestione pubblica. Il Collegio del controllo concomitante della Corte dei conti ha approvato, nel febbraio 2023, la [Relazione](#) sullo stato di attuazione del PNRR nel 2022, nel quale ha adottato ventisei delibere, per complessivi 23 miliardi del PNRR e per complessivi 2 miliardi del PNC. Con **due delibere del 3 maggio 2023** ([n. 17/2023/CCC](#) e n. [18/2023/CCC](#)) il Collegio del controllo concomitante ha esaminato **l'attuazione degli investimenti** riguardanti la **Sperimentazione dell'idrogeno per il trasporto stradale** (M2C2 I.3.3) e **l'Installazione di infrastrutture di ricarica elettrica** (M2C2 I.4.3), mettendo in luce alcune criticità riguardanti il raggiungimento dei relativi traguardi previsti per il semestre in corso. Per una panoramica più approfondita sulla governance del PNRR e sulle funzioni attribuite alla Corte dei conti in materia di monitoraggio dello stato di attuazione del Piano, si rinvia al [Portale PNRR](#) curato dal Servizio Studi della Camera dei deputati» (Camera dei Deputati - Documenti Parlamentari).

Ora è accaduto che recentemente la Corte dei Conti, nell'ambito del controllo concomitante, ha evidenziato dei ritardi nella messa a terra del PNRR e così il Governo ha presentato un emendamento diretto, da un lato a prorogare al 30.06.2024 lo scudo per la responsabilità erariale e, dall'altro a sottrarre alla Corte dei Conti il controllo concomitante.

A mio giudizio, il controllo concomitante "in itinere" svolge una funzione collaborativa e compulsiva nel processo di autocorrezione che riguarda la macchina amministrativa nell'interesse del cittadino e confido che, nel dialogo tra Governo e Corte dei Conti, possa essere trovata la soluzione.

Come ha scritto Jacopo Sportoletti in *"Il Collegio del controllo concomitante. Origine, aspetti sostanziali e procedurali"* in Rivista Corte Conti n. 6/2022, pag.42, *"Tale forma di controllo è il frutto di un potenziamento dei controlli attuato mediante l'introduzione di una fattispecie che si pone a metà strada tra il controllo ex ante e quello ex post"* cioè tra il controllo di legalità e quello sulla gestione.

Per comprendere appieno il problema è utile leggere la delibera del 9 maggio 2023, disponibile in allegato.

Allegati

[Delibera Corte dei Conti 19/2023/CC](#)

PROFESSIONE

PREVIDENZA FORENSE

16/06/2023


La cultura è l'unica droga che crea indipendenza per chi la assume

La COVIP il 7 giugno 2023 ha pubblicato la Relazione per l'anno 2022 per i fondi pensione e le Casse di previdenza dei professionisti. Contiene una miniera di dati che tutti gli iscritti, sia ai fondi pensione che alle Casse di previdenza, dovrebbero leggere per aumentare la cultura previdenziale dato che, secondo l'ultimo rapporto BES - ISTAT, vi è stato un crollo dal 35 all'8%.

di Paolo Rosa

Estrapolo questo dato che è molto significativo per chi vuole capire:

Tav. 8.2



Nel quinquennio 2017–2021 l'evoluzione delle singole classi di attivo rispetto al totale mostra (cfr. Tav. 8.2):

– l'aumento rilevante del peso degli OICR diversi dai fondi immobiliari, che nel 2021 raggiunge il 39,7 per cento del totale dell'attivo rispetto al 29,1 del 2017;

- la riduzione dell'incidenza degli investimenti immobiliari, comprensivi dei fondi immobiliari, che passano dal 22,8 per cento del 2017 al 18,3 del 2021;
- la riduzione del peso dei titoli di capitale dal 9,5 per cento del 2017 al 7,2 del 2021;
- la diminuzione dell'incidenza dei titoli di Stato, dal 16,5 per cento del 2017 al 13,7 per cento del 2021; è scesa anche la quota degli altri titoli di debito, dal 5,9 al 5,3 per cento» (dalla *Relazione Covip per l'anno 2022*, pagg. 190 e 191).

Il tutto **senza regole cogenti** che entro il mese, dopo 10 anni, dovrebbero arrivare, sia pure annacquate. In particolare, il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e sentita la COVIP, è chiamato ad emanare il decreto entro il termine (ordinatorio) del 30 giugno 2023. A loro volta, le Casse, per l'adozione dei regolamenti interni che daranno seguito al decreto interministeriale, avranno a disposizione sei mesi per adeguarsi.

Un'ulteriore novità apportata dalla Legge di bilancio è data dalla previsione secondo cui il decreto interministeriale tratterà, sempre in termini generali e di indirizzo, anche di «informazione nei confronti degli iscritti, nonché ... [di] obblighi relativamente alla governance degli investimenti e alla gestione del rischio» oltre che di «...investimento delle risorse finanziarie degli enti di diritto privato di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, di conflitti di interessi e di banca depositaria ...».

In parallelo sono aumentate le **presenze negli Advisory Board**. L'asset OICVM comprende fondi comuni di investimento mobiliare aperti, italiani ed esteri, e le SICAV che sono società di investimento a capitale variabile.

I dati di Cassa Forense sono significativi, si vedano i seguenti link:

- <https://www.cassaforense.it/media/9688/comitati-consultivi-advisory-board-incarichi-2020.pdf>
- <https://www.cassaforense.it/media/10323/comitati-consultivi-advisory-board-incarichi-2021.pdf>

La Commissione bicamerale di controllo sugli enti di previdenza, nella sua relazione del 5 ottobre 2022, già aveva stigmatizzato il “poltronificio” evidenziando la necessità di indagini più approfondite volte a valutare: «l'efficacia e la correttezza di sistemi di remunerazione che prevedono l'erogazione di rilevanti compensi a esponenti di vertice delle Casse per la partecipazione a comitati consultivi/d'investimento degli OICR (organismi di investimento collettivo del risparmio) oggetto di investimento. Tali schemi schiudono a valutazioni in termini di conflitti di interesse, di

indipendenza, di contenuti, tempistiche e attività effettivamente svolte da parte dei rappresentanti degli Enti».

Ma la relazione è finita agli atti **senza effetti pratici**, come sempre accade, e nella nuova legislatura la Commissione non è stata ancora istituita.

La Covip predispone e trasmette ai Ministeri Vigilanti, nella seconda metà dell'anno con riferimento al 31 dicembre dell'anno precedente, un referto annuale su ogni singola Cassa di Previdenza, secondo quanto previsto dal DM Lavoro del 5 giugno 2012:

«Art. 2 (Modalità di controllo e referto)

1. Entro il 31 ottobre di ogni anno la COVIP trasmette al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Direzione generale per le politiche previdenziali e assicurative, e al Ministero dell'economia e delle finanze una relazione dettagliata, unitamente alle schede di rilevazione, predisposte ai sensi del comma 3, compilate dagli Enti previdenziali privati di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103. La relazione è elaborata sulla base dei dati raccolti con le modalità di cui ai successivi commi 3 e 4, primo periodo. Nella relazione sono evidenziati per ciascuno degli Enti:

- a) nel rispetto delle disposizioni adottate con il provvedimento di cui all'art. 14, comma 3, del decreto legge n. 98 del 2011, l'indicazione delle politiche di investimento e disinvestimento relative alla componente mobiliare e immobiliare, con particolare riferimento al monitoraggio e alla gestione del rischio, in un'ottica di gestione integrata e coerente tra le poste dell'attivo e del passivo;
- b) la composizione del patrimonio distinto in mobiliare e immobiliare;
- c) la disaggregazione della componente mobiliare e immobiliare per tipologia di investimento;
- d) il risultato della gestione finanziaria, evidenziando i fattori positivi o negativi che hanno contribuito a determinare il risultato stesso, nonché le iniziative assunte dagli Enti previdenziali privati con riguardo agli eventi che hanno inciso negativamente sul risultato conseguito;
- e) le modalità seguite nella gestione diretta e/o indiretta, con evidenza degli advisor e gestori che hanno partecipato al processo di investimento e delle modalità di selezione e remunerazione degli stessi;
- f) i sistemi di controllo adottati;
- g) la banca, distinta dal gestore, scelta per il deposito delle risorse affidate in gestione, nonché le modalità di selezione della stessa;
- h) il tasso di rendimento medio delle attività, realizzato nell'ultimo quinquennio, nonché i risultati attesi dall'ultimo piano degli investimenti adottato, da prendere a riferimento ai sensi del decreto ministeriale 29 novembre 2007.

2. I Ministeri vigilanti assumono la relazione elaborata dalla COVIP ai sensi del precedente comma 1 quale elemento di valutazione ai fini della formulazione dei rilievi di cui all'art. 3, comma 3, del decreto legislativo n. 509 del 1994 e ai fini dell'assunzione dei provvedimenti di cui all'art. 2, commi 4, 5 e 6 del medesimo decreto legislativo.

3. Gli Enti previdenziali privati trasmettono alla COVIP, entro il 30 giugno di ogni anno, i dati sugli investimenti delle risorse finanziarie e sulla composizione del patrimonio, aggiornati al 31 dicembre dell'anno precedente la rilevazione. Nel rispetto delle disposizioni adottate con il provvedimento di cui all'art. 14, comma 3, del decreto legge n. 98 del 2011, la COVIP, con propria deliberazione, stabilisce omogenee modalità di rilevazione per tutti i predetti Enti, funzionali all'acquisizione delle informazioni di cui al comma 1, mediante la predisposizione di apposite schede, preventivamente sottoposte al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze, da compilare a cura degli Enti medesimi.

4. Nell'esercizio dei compiti di cui all'art. 14, comma 1, del decreto legge n. 98 del 2011, nonché ai fini del referto ai Ministeri vigilanti elaborato con le modalità di cui al presente decreto, la COVIP attiva ulteriori interventi di controllo presso gli Enti previdenziali privati, anche di carattere ispettivo, e richiede la trasmissione delle informazioni, degli atti e dei documenti ritenuti necessari per l'esercizio dei suddetti compiti. Tale attività è svolta anche su specifica richiesta del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero dell'economia e delle finanze, per la valutazione dei processi finalizzati all'assunzione, da parte dei citati Enti, di iniziative aventi natura di investimento finanziario».

Referto che non viene reso pubblico agli iscritti, obbligati per legge ad esserlo. Ma quasi tutti gli iscritti non conoscono la previdenza e lasciano mano libera al manovratore, salvo poi lamentarsi al momento del pensionamento.

Nel frattempo sono stati convocati gli **Stati Generali dell'Avvocatura** per il 14 giugno, ma non per la previdenza.

Secondo l'OCF, infatti, «le notizie pervenute negli ultimi giorni circa l'adozione di imminenti provvedimenti da parte del Governo in tema di giustizia hanno destato e destano particolare preoccupazione per le conseguenze che possono avere nei confronti degli Avvocati italiani».

PROFESSIONE

PREVIDENZA FORENSE

23/06/2023

Il calcolo della pensione degli avvocati

Com'è noto, in Cassa Forense vi è il tetto pensionabile e quindi i redditi professionali degli avvocati sono pensionabili solo fino ad un certo "tetto reddituale", che ogni anno viene rivalutato da Cassa Forense.

di Paolo Rosa

In questi ultimi anni si è aperto un **contenzioso nei confronti di Cassa Forense** che, secondo le sentenze di merito emanate, ha errato nella rivalutazione annuale del tetto pensionabile per un errore iniziato negli anni 1980/1983 che si riverbera sul calcolo della pensione ancora oggi effettuato. Gli avvocati interessati alla vicenda sono coloro che hanno avuto un reddito superiore al tetto pensionabile anche se si sono iscritti alla Cassa dopo il periodo 1980/1983.

In buona sostanza Cassa Forense ha commesso due errori:

- il primo errore consiste nel fatto che Cassa Forense rivalutò il tetto reddituale pensionabile solo a partire dal 1° gennaio 1982, ovvero dalla stessa decorrenza della rivalutazione delle pensioni, così mangiandosi la rivalutazione del tetto per i primi 2 anni e cioè per il 1980 e il 1981;
- il secondo errore Cassa Forense lo ha commesso quando ha ritenuto di poter differire di un ulteriore anno la rivalutazione del tetto reddituale pensionabile al 1983, applicando in sostanza lo stesso criterio che regolava la diversa ipotesi della rivalutazione della pensione.

Ma rivalutazione del reddito pensionabile per costruire la pensione e rivalutazione della pensione sono due aspetti diversi.

«Art. 47 comma 7 Regolamento unico della previdenza:

I redditi annuali dichiarati, escluso l'ultimo, sono rivalutati in base alla variazione dell'indice annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati e operai rilevata dall'Istat di cui all'art. 60. A tal fine il Consiglio di Amministrazione redige, entro il 28 febbraio di ciascun anno, sulla base dei dati pubblicati dall'Istat, apposita tabella dei coefficienti di rivalutazione relativi ad ogni anno. La delibera viene comunicata ai

Ministeri Vigilanti per la relativa approvazione, ai sensi dell'art.3, secondo comma del Decreto Legislativo n.509/1994.

Art. 60 Aumento dei trattamenti

1. Gli importi delle pensioni erogate dalla Cassa sono aumentati annualmente, a partire dal secondo anno successivo a quello di decorrenza, con delibera del Consiglio di Amministrazione da adottare entro il 28 febbraio, in proporzione alla variazione dell'indice annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, rilevata dall'Istituto Nazionale di Statistica per l'anno precedente.
2. La delibera viene comunicata ai Ministeri Vigilanti per la relativa approvazione, ai sensi dell'art.3 secondo comma del Decreto Legislativo n.509/1994.
3. Gli aumenti hanno decorrenza dall'1 gennaio dell'anno della delibera del Consiglio di Amministrazione.
4. Le pensioni sono pagate in tredici mensilità di eguale importo. La tredicesima mensilità è pagata nel mese di dicembre».

Operando in questo modo Cassa Forense, nella sostanza, ha congelato la rivalutazione dei tetti reddituali per la costruzione della pensione per i primi tre anni e cioè per il 1980, 1981 e 1982.

Come ricorderete, negli anni passati è stato portato all'attenzione della Magistratura il secondo dei problemi sopra indicati e cioè se l'avvocato già pensionato avesse diritto alla sua prima rivalutazione della pensione a partire dal 1° oppure dal 2° anno successivo al pensionamento.

La Suprema Corte di Cassazione con due distinte pronunce con l'autorità delle Sezioni Unite, la prima la n. 8684/1996 e la seconda 7281/2004, confermò l'orientamento favorevole alla domanda dei pensionati e, dopo la seconda sentenza delle Sezioni Unite, Cassa Forense diede applicazione generalizzata al principio ribadito dalla Suprema Corte di Cassazione.

Ora dopo numerose sentenze di merito, favorevoli agli avvocati pensionati, si è finalmente pronunciata anche la Suprema Corte di Cassazione con la sentenza n. 16585 del 12.06.2023, già pubblicata in questa Rivista *Cassa Forense: la parziale omissione del contributo non incide sul diritto dell'avvocato a pensione*.

La Suprema Corte, in relazione agli errori commessi da Cassa Forense sulla rivalutazione dei tetti pensionabili per gli anni 1980, 1981 e 1982 ha affermato il seguente principio di diritto: **«in tema di pensioni a carico della Cassa di previdenza e assistenza a favore degli avvocati procuratori, il sistema di adeguamento introdotto dalla legge 20.09.1980, n. 576, art. 16 – che prevede**

aumenti annuali, da determinarsi con apposito decreto interministeriale ricognitivo della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, e da corrispondersi con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno successivo alla data del decreto stesso – comporta che i titolari del diritto a pensione maturato nell'anno di emissione del decreto interministeriale possono fruire dell'adeguamento ivi determinato, pur essendo l'epoca di riferimento considerato dal decreto medesimo per la ricognizione della suddetta variazione anteriore al momento di maturazione del diritto».

Il Supremo Collegio è giunto ad affermare che, non facendo riferimento alcuno all'anno precedente alla maturazione del diritto a pensione a fini della rivalutazione dei vari redditi da attualizzare, il sistema contenesse effettivamente un vuoto relativamente alla quantificazione del reddito pensionabile, lacuna che le stesse Sezioni Unite sono intervenute a colmare, disponendo che, poiché nell'attualizzare il reddito da porre a base della pensione non si tiene conto della rivalutazione intervenuta l'anno precedente il sorgere del diritto a pensione, di siffatta esigenza di attualizzazione si terrà conto provvedendo a rivalutare la pensione sin da 1° gennaio dell'anno successivo al sorgere del diritto; quindi la Corte ha introdotto siffatto correttivo per via interpretativa, onde far sì che il vuoto normativo non ridondasse ingiustamente a carico del professionista, pensionatosi nel 1980.

Altri ricorsi pendono avanti la Suprema Corte di Cassazione.

Cassa Forense riterrà di adeguarsi al principio fissato dalla Suprema Corte o insisterà nella sua opposizione? Ho notizia che in seno alla riforma della previdenza forense, attualmente all'attenzione dei Ministeri Vigilanti, è stata inserita una norma diretta a riempire quel vuoto normativo sul quale è intervenuta la Suprema Corte di Cassazione. La mia impressione è però che l'intervento non sia risolutivo perché, sempre in base ai *rumors*, il testo della riforma è segretato agli iscritti, si è agito sull'art. 60 del Regolamento unico delle pensioni invece che sull'art. 47, comma 7, del Regolamento unico delle pensioni che disciplina giustappunto la rivalutazione dei redditi ai fini della costruzione della pensione.

PROFESSIONE

PREVIDENZA

30/06/2023

Le distorsioni della doppia contribuzione per lo svolgimento della stessa attività attraverso gli ordini “feudali”

«Secondo la narrazione corrente, le professioni ordinistiche sono tutti quei lavori regolamentati e intellettuali che nel nostro ordinamento fanno riferimento ad un Ordine professionale inteso come organismo, riconosciuto dalla legge, di autogoverno della professione con il fine di garantire la qualità delle attività svolte dai lavoratori nel rispetto di uno specifico codice deontologico e a vantaggio generale dei cittadini» (Massimiliano Franceschetti, *Il contenuto del lavoro delle professioni ordinistiche in Italia*).

di Paolo Rosa

La Banca d'Italia, nel febbraio del 2021, ha lanciato un *Occasional Papers* sul tema “*Le professioni ordinistiche: misure ed effetti della regolamentazione*” di Sauro Mocetti e Giacomo Roma. Gli autori si chiedono: «*perché alcune professioni sono regolamentate? È possibile misurare l'intensità della regolamentazione? E quali sono gli effetti che essa produce sul mercato?*»

«L'esistenza di professioni regolamentate non è un fenomeno recente, sebbene l'intensità e le caratteristiche del fenomeno si siano modificate nel corso dei secoli. Antesignani degli attuali ordini professionali possono essere trovati in Italia, per esempio, nei *collegia* dell'antica Roma e, andando più avanti nel tempo, nelle corporazioni medievali, che conobbero il loro maggiore sviluppo tra il Duecento e il Trecento e andarono declinando fino a scomparire tra il Seicento e il Settecento. Considerando l'età contemporanea, il numero delle professioni ordinistiche è cresciuto significativamente nel secolo scorso (prima negli anni venti e, successivamente, nel secondo dopoguerra fino agli novanta). Anche l'analisi degli effetti economici della regolamentazione ha una lunga e illustre tradizione, che va indietro nel tempo fino ad Adam Smith. Perché esistono dunque professioni (così strettamente) regolamentate? E quali sono gli effetti sulla concorrenza? La giustificazione teorica della regolamentazione è legata all'esistenza di fallimenti del mercato. In primo luogo, il mercato può fornire un equilibrio subottimale in presenza di asimmetrie informative: a causa della mancanza di conoscenze specialistiche e

della natura immateriale dei servizi, i consumatori non sono in grado di valutare la qualità del prodotto o del servizio che ricevono. La regolamentazione, stabilendo standard minimi di competenze per esercitare la professione e imponendo regole di condotta, permette un guadagno di benessere garantendo che i consumatori ricevano un servizio più omogeneo e di più elevata qualità (Akerlof, 1970; Leland, 1979; Law e Kim, 2005). Un secondo caso di fallimento del mercato è connesso all'esistenza di potenziali esternalità negative che la scarsa qualità della fornitura di un servizio può generare per la società nel suo insieme. L'esempio classico è quello di un medico che fa una diagnosi sbagliata e che può, pertanto, causare la diffusione di una malattia epidemica. Tuttavia, la regolamentazione può anche generare risultati indesiderabili dal punto di vista della concorrenza, dell'efficienza economica e del benessere collettivo.

Il diritto romano prevedeva l'esistenza del *collegium*, che era un'associazione retta da un proprio statuto (la *lex collegii*) che ne stabiliva finalità e organi, oltre ai criteri di ammissione degli associati. Tra le associazioni più rilevanti vi erano i *collegia funeraticia*, anche a causa della grande importanza che la cultura romana attribuiva alla celebrazione dei riti funebri, e quelle di artigiani, medici, insegnanti, ecc. (*collegia opificum*).

Nell'Europa medievale si chiamavano corporazioni – arti o mestieri in Italia e gilde nei paesi di lingua germanica – le associazioni di tutti coloro che esercitavano lo stesso mestiere (mercanti, banchieri, fabbri, calzolai, ecc.). Nate anche per scopi mutualistici, le corporazioni divennero associazioni strutturate che stabilivano riserve di attività (per esempio, nessuno, senza essere iscritto a una corporazione che lo rappresentava, poteva esercitare certe attività) e disciplinavano tutto ciò che riguardava l'esercizio della professione (per esempio, stabilivano prezzi, salari, condizioni di lavoro dei sottoposti, criteri di accesso alla corporazione e provvedevano anche alla formazione professionale di coloro che intendevano diventarne membri, gli apprendisti).

Smith metteva in discussione il ruolo delle corporazioni sostenendo che queste istituzioni servissero soprattutto per limitare la concorrenza e garantire salari più elevati ai loro membri e criticando, soprattutto, la lunghezza dei periodi di apprendistato e le limitazioni al numero di apprendisti.

Alcuni sostengono, inoltre, che la regolamentazione incentivi i lavoratori a investire in capitale umano specifico per la professione, proteggendo i rendimenti dell'investimento dalla concorrenza (Akerlof, 1970; Shapiro, 1986)» (Banca d'Italia Eurosystema, Questioni di Economia e Finanza, *Occasional Papers*, *Le professioni ordinistiche: misure ed effetti della regolamentazione* di Sauro Mocetti e Giacomo Roma, n. 600, febbraio 2021).

Fatta questa premessa, va detto che ci sono tre categorie di professionisti i quali, per lo svolgimento della medesima attività, sono costretti a **versare una doppia**

contribuzione previdenziale, una all'INPS e una all'Ente di categoria. Sono i medici dipendenti dal SSN, i farmacisti dipendenti e gli agenti di commercio.

I medici dipendenti del SSN

In sintesi: i medici dipendenti del SSN versano i contributi in INPS ma, in quanto iscritti all'Ordine dei medici, sono obbligati ad iscriversi anche in ENPAM e a versare contributi previdenziali in quota A. Dal Bilancio consuntivo 2022 i contributi versati in quota A sono pari a 463.846.587 milioni di euro, mentre le entrate contributive della quota B (per i medici liberi professionisti) sono pari a 1.031.323.246 milioni di euro. Agli interessati consiglio la lettura della guida dell'ENPAM "*Dalla laurea alla pensione – la guida completa per i medici dipendenti*". Non mi risulta che a tutt'oggi pendano proposte di legge per l'abolizione della doppia contribuzione dei medici dipendenti, come invece è avvenuto per i farmacisti come si dirà più avanti. «I contributi di Quota A si possono pagare in **unica soluzione** oppure in **quattro o otto rate senza interessi**. Il pagamento a rate è possibile solo attivando la domiciliazione bancaria con Enpam. Puoi anche pagare a rate **attivando gratuitamente la carta di credito** che Enpam mette a disposizione in convenzione con la Banca popolare di Sondrio. In questo caso, però, dovrai **disattivare l'addebito diretto** con l'Enpam nel caso tu l'abbia già attivato.

Gli importi aggiornati al 2023 sono:

- € 128,87 all'anno per gli **studenti**;
- € 257,73 all'anno **fino a 30 anni** di età;
- € 500,26 all'anno dal compimento dei **30 fino ai 35 anni**;
- € 938,75 all'anno dal compimento dei **35 fino ai 40 anni**;
- € 1.733,72 all'anno dal compimento dei **40 anni fino all'età del pensionamento di Quota A**;
- € 938,75 all'anno per gli **iscritti oltre i 40 anni ammessi a contribuzione ridotta** (a questa categoria appartengono solo gli iscritti che hanno presentato la scelta prima del 31 dicembre 1989. Dal 1990 non esiste più la possibilità di chiedere la contribuzione ridotta).

A queste somme va aggiunto anche il **contributo di maternità**, adozione e aborto di 69,70 euro all'anno. I contributi sono dovuti dal mese successivo all'iscrizione all'Albo fino al mese di compimento dell'età per la pensione».

Il rapporto fra i contributi versati in riferimento alle prestazioni si è attestato, nel 2022, sul valore di 1,01 per la quota A. (463,85 contributi v 458,91 pensioni) (www.enpam.it).

«Gestione Quota A

Nel consuntivo 2022 i ricavi contributivi complessivi della gestione (€ 463.846.587) risultano sostanzialmente in linea con il medesimo dato del 2021. I contributi ordinari aumentano dello 0,54% e i ricavi contributivi a titolo di ricongiunzione passano da € 13.711.954 del 2021 ad € 14.978.202 (+9,23%). La quota capitale dei contributi di riscatto di allineamento (istituto soppresso dal 2013) invece presenta un decremento del 28,12%.

Per quanto concerne gli oneri per prestazioni, la spesa totale, al netto della maternità, pari ad € 474.596.706, è superiore del 12,49% rispetto a quella registrata in consuntivo 2021. In particolare si evidenzia un aumento delle uscite per pensioni (al netto dei recuperi) del 12,97% ed in particolare della spesa per pensioni ordinarie, che passa da € 306.789.592 del 2021 a € 354.396.217 del 2022 (+15,52%) connesso all'aumento del numero di iscritti che accedono al pensionamento.

L'importante incremento della spese per pensioni determina, per la prima volta, un disavanzo della gestione di € 10.750.119». (dal Bilancio consuntivo d'esercizio 2022 di Enpam, pag. 21).

I farmacisti dipendenti

Anche loro versano la contribuzione previdenziale all'INPS e, in quanto iscritti all'Ordine dei farmacisti, anche in ENPAF. I contributi versati all'ENPAF dai farmacisti dipendenti, essendo coincidenti dal punto di vista temporale con quelli versati in INPS, non sono cumulabili o totalizzabili e, quindi, se il farmacista dipendente non raggiunge i requisiti di anzianità contributiva richiesta da ENPAF, quei contributi restano silenti. I farmacisti dipendenti sono 32.917, pari al 30% del totale. È stata presentata una proposta di legge per abolire l'obbligatorietà dell'iscrizione (n. 595, Gribaudo, Sarracino presentata il 17.11.2022): «In Italia, due terzi dei circa 100.000 iscritti agli albi dei farmacisti sono lavoratori dipendenti e di questi la maggioranza sono donne. Si tratta di una categoria professionale con un reddito medio-basso, soprattutto per quello che riguarda il farmacista dipendente di una farmacia privata, una categoria molto colpita dai fenomeni della disoccupazione e del precariato, nonché dall'abbandono della professione in seguito alla cancellazione dall'albo. Per fare un esempio, solo nel 2018 si sono cancellati dall'albo ben 2.467 farmacisti di età inferiore ai 60 anni. Sono interamente a carico del farmacista dipendente, oltre al costo della tassa annuale di iscrizione all'ordine professionale, anche la quota previdenziale dovuta all'ENPAF, costi che contribuiscono a ridurre la retribuzione del farmacista dipendente, già di per sé non elevata, e a renderla spesso equivalente o inferiore a quella percepita dal personale non laureato delle farmacie stesse. La quota dovuta all'ENPAF da parte del farmacista dipendente può variare, in base alla data della prima iscrizione all'albo e ai requisiti di lavoro dipendente e disoccupazione, dettati da un farraginoso

regolamento di previdenza dell'Ente, da un minimo di 69 euro a un massimo di 4.565 euro all'anno, indipendentemente dal reddito percepito. Si ricorda che l'ENPAF prevede che i contributi vengano pagati anche in caso di disoccupazione e che il regolamento dell'Ente stabilisce che dopo cinque anni di disoccupazione, anche in questo delicato momento di crisi economica, la quota venga aumentata a circa 2.300 euro. L'ENPAF è l'unica cassa previdenziale tra quelle privatizzate ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e tra quelle istituite ai sensi del decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103 (necessarie a garantire una copertura previdenziale e assistenziale ai liberi professionisti, non ai lavoratori dipendenti), a non applicare aliquote contributive sul reddito degli iscritti, ma a prevedere un sistema a quota fissa e a prestazione definita. La quota intera fissa di 4.541 euro (quota dell'anno 2020) avvantaggia i liberi professionisti con alti redditi e svantaggia i liberi professionisti con un basso reddito. Sono assenti anche minimi contributivi per i liberi professionisti. Inoltre, il regolamento dell'Ente prevede che la scadenza dell'invio della documentazione (per la domanda di riduzione) sia perentoria: il ritardo comporta l'attribuzione della quota intera di 4.541 euro (quota dell'anno 2020) anche se si tratta di farmacisti disoccupati o stagisti, quindi senza reddito o con redditi esigui. Anche se i farmacisti dipendenti e disoccupati iscritti all'ENPAF possono chiedere di pagare delle quote ridotte, queste riduzioni non vengono riconosciute loro d'ufficio. Infatti, l'articolo 21 del citato regolamento di previdenza prevede che al fine di ottenere la riduzione del contributo previdenziale obbligatorio non è sufficiente che l'iscritto si trovi nella condizione prevista dal regolamento al momento in cui presenta la domanda, ma è necessario che dimostri il possesso della condizione medesima, almeno per un periodo pari a sei mesi e un giorno nell'anno, oppure, in caso di prima iscrizione, per un numero di giorni pari alla metà più uno del periodo di iscrizione. In mancanza di questi requisiti viene applicata la quota del 50 per cento, pari a circa 2.271 euro annui (quota dell'anno 2020), ovviamente insostenibile in assenza di reddito. Inoltre, lo stesso articolo 21 prevede che la riduzione del contributo previdenziale in qualità di disoccupato temporaneo e involontario non possa essere conservata dall'iscritto per un periodo complessivamente superiore a cinque anni, da computare nell'arco dell'intero rapporto previdenziale con l'ENPAF. Il superamento di tale limite temporale comporta la perdita della riduzione massima di cui si usufruiva. Questa norma, denominata «perdita bonus disoccupati», rappresenta, inoltre, un ostacolo per l'accesso ai concorsi da parte dei farmacisti disoccupati che hanno superato i cinque anni di disoccupazione con concomitante iscrizione all'albo, in quanto rende difficile l'iscrizione all'albo e quindi all'ENPAF. I requisiti chiesti dall'Ente per erogare la pensione a 68 anni e 9 mesi di età, cioè trenta anni di versamenti e venti anni di esercizio della professione, sono molto difficili da raggiungere da parte delle nuove generazioni di laureati in farmacia, soprattutto dei farmacisti dipendenti, considerato che le carriere lavorative sono sempre più discontinue ed eterogenee. Una modifica regolamentare dell'ENPAF ha

abolito l'istituto della restituzione a partire dall'anno 2004 e ha comportato che coloro i quali non raggiungano i requisiti per il trattamento pensionistico con l'ENPAF hanno la possibilità di richiedere, dopo la cancellazione dall'albo, la restituzione dei contributi previdenziali versati fino all'anno 2003. Non è possibile la restituzione di quelli versati dall'anno 2003 in poi. I contributi versati all'ENPAF dai farmacisti che svolgono una carriera lavorativa interamente da dipendenti, essendo versati in periodi coincidenti con quelli dei contributi versati all'INPS, sono contributi «non cumulabili e non totalizzabili», quindi non recuperabili in nessun modo se non si raggiungono i requisiti di anzianità contributiva richiesti dall'Ente. Si tratta, pertanto, di risorse economiche sottratte a una categoria professionale già fragile. Il doppio obbligo contributivo per i professionisti, che svolgono da dipendenti un unico lavoro, riguarda oggi ormai soltanto i medici e i farmacisti. Infatti, alcune casse di previdenza private, come quelle degli ingegneri, dei veterinari e dei commercialisti, hanno già abolito, nei decenni scorsi, l'obbligo contributivo dei professionisti già provvisti di un'altra previdenza obbligatoria. L'insieme delle criticità esposte, in un contesto lavorativo oggi aggravato dalla crisi del lavoro generata dalla pandemia di COVID-19, rende inderogabile sollevare i farmacisti dipendenti da questo obbligo contributivo, che erode le loro esigue retribuzioni, senza garantire, in molti casi, nessun vantaggio previdenziale. L'articolo 1 della presente proposta di legge mira a mettere fine all'ingiustizia della doppia imposizione contributiva a carico dei farmacisti dipendenti e dell'imposizione sui farmacisti disoccupati. Il comma 1 prescrive l'obbligo dell'iscrizione all'ENPAF solo per i farmacisti che esercitano la libera professione e il comma 2 prevede la possibilità di annullare l'iscrizione all'ENPAF per coloro che si trovano in determinate condizioni. L'articolo 2 obbliga l'ENPAF ad adottare il criterio della proporzionalità dei contributi previdenziali ed esclude alcune categorie dal versamento del contributo di solidarietà. L'articolo 3 introduce delle deroghe all'istituto del cumulo contributivo per consentirne un utilizzo più semplice da parte degli ex iscritti all'ENPAF. L'articolo 4 consente il cumulo di periodi contributivi coincidenti, ai fini del solo montante contributivo. L'articolo 5 individua i costi derivanti dall'attuazione della legge e ne prevede la copertura».

Gli agenti di commercio

Com'è noto, gli agenti e rappresentanti di commercio, operanti sul territorio nazionale, sono soggetti ad una doppia contribuzione e in particolare:

- alla contribuzione INPS – IVS Commercianti, dovuta sul reddito d'impresa prodotto nell'anno e
- alla contribuzione Enasarco, dovuta su tutte le somme spettanti in dipendenza del contratto di agenzia.

I contributi Enasarco, da corrispondere trimestralmente, devono essere calcolati sulle provvigioni dovute all'agente ancorché non pagate, ossia sulle provvigioni maturate.

Vale la pena leggere l'intervento del Governo dell'8 marzo 2023, XIX Legislatura, Bollettino delle Giunte e delle Commissioni Parlamentari, Lavoro pubblico e privato (XI) e la Relazione sui contributi silenti della Commissione bicamerale di controllo sugli enti previdenziali della scorsa *Legislatura, Allegato 1, "Enasarco: criticità gestionali, processo di nomina e regolare funzionamento del Consiglio di Amministrazione e vicende giudiziarie"*.

«ALLEGATO 1

5-00494 Tenerini: Misure volte a consentire agli iscritti all'Enasarco il recupero dei contributi silenti giacenti presso il medesimo ente previdenziale.

TESTO DELLA RISPOSTA

Con il presente atto di sindacato ispettivo l'Onorevole interrogante richiama l'attenzione del Governo in ordine a eventuali provvedimenti da adottare affinché gli iscritti all'Enasarco possano recuperare dall'Ente in questione i cosiddetti contributi silenti.

Ciò detto, sentita la competente direzione ministeriale, si rappresenta quanto segue. La Fondazione Enasarco è un ente privato di previdenza obbligatoria di cui al decreto legislativo n. 509 del 1994, che eroga prestazioni di natura integrativa rispetto a quelle liquidate dall'INPS – Gestione commercianti. Gli agenti e rappresentanti di commercio devono pertanto essere contemporaneamente iscritti sia all'INPS che all'Enasarco.

Il numero degli iscritti attivi, indicati nell'ultimo bilancio tecnico al 31 dicembre 2020, è pari a 204.346 unità, a cui si aggiungono gli agenti di commercio non ancora pensionati che non hanno contribuito nell'ultimo anno, ma che, per effetto della discontinuità lavorativa tipica della professione di agente di commercio, hanno una posizione previdenziale in sospenso presso l'Ente, i cosiddetti «silenti» pari a circa 685.000 unità.

Relativamente ai requisiti di accesso per l'erogazione delle prestazioni, il vigente Regolamento delle attività istituzionali prevede per la pensione di vecchiaia almeno 67 anni di età e 20 anni di anzianità contributiva (purché la somma di età e anzianità contributiva sia pari almeno a 92), mentre per la pensione di vecchiaia anticipata almeno 65 anni di età e 20 anni di anzianità contributiva (quando la somma di età anagrafica e di anzianità contributiva risulti pari almeno a 90 con la riduzione dell'importo della pensione del 5 per cento per ciascuno degli anni di anticipazione rispetto all'età anagrafica di 67 anni).

Ciò posto, la problematica dei «contributi silenti» riguarda gli iscritti che, in mancanza del requisito contributivo minimo di 20 anni maturato presso l'Enasarco, vedono negarsi la corresponsione di qualsiasi trattamento pensionistico e non possono valorizzare in qualche modo i propri versamenti contributivi, tramite gli istituti all'uopo previsti dalla normativa primaria (totalizzazione e cumulo), in quanto l'Enasarco adduce a ostacolo la coincidenza dei contributi riscossi con quelli

contemporaneamente versati dagli agenti presso la Gestione commercianti dell'INPS, alla quale sono obbligatoriamente iscritti, senza che se ne possa ottenere la restituzione poiché non prevista nell'ordinamento.

Tale irripetibilità dei contributi versati è peraltro avallata anche da varie pronunce della Corte costituzionale che sottolineano la natura solidaristica di tutti i sistemi previdenziali, compresi quelli dei liberi professionisti.

Per contro, i predetti istituti della totalizzazione e del cumulo giuridico – orientati alla massima valorizzazione ai fini pensionistici della contribuzione ovunque versata – consentono all'INPS – Gestione commercianti di tener conto, ai fini del requisito minimo ventennale, delle diverse contribuzioni maturate eventualmente dall'agente o rappresentante presso altre gestioni sia pubbliche che private, purché non temporalmente coincidenti.

Va, peraltro, rilevato che, benché l'articolo 16 del Regolamento attività istituzionali di Enasarco preveda, con decorrenza dal 2024, una prestazione in rendita contributiva – che può essere richiesta da coloro che si sono iscritti all'ente a far data Pag. 181 dal 1° gennaio 2013 e che abbiano 67 anni di età e almeno 5 anni di anzianità contributiva – tale prestazione è comunque esclusa per l'amplissima platea di coloro che risultino già iscritti alla Fondazione in data antecedente al 1° gennaio 2013. Tale prestazione, reversibile ai superstiti, viene calcolata con il metodo contributivo, ed è ridotta in misura del 2 per cento per ciascuno degli anni mancanti al raggiungimento della quota necessaria per il diritto alla pensione (quota 92).

Inoltre, ai sensi dell'articolo 9 del Regolamento attività istituzionali, per gli iscritti che cessano temporaneamente o definitivamente l'attività e che non sono titolari di pensione di invalidità, inabilità o rendita contributiva, è ammessa la possibilità di versare la contribuzione volontaria purché abbiano un'anzianità contributiva minima di 5 anni, di cui almeno 3 nel quinquennio precedente la cessazione dell'attività stessa. La richiesta di ammissione alla prosecuzione volontaria deve essere presentata, a pena di decadenza, entro il termine di due anni decorrenti dal 1° gennaio successivo alla cessazione dell'attività.

Tale situazione fa sì che le somme, versate obbligatoriamente all'Enasarco in favore dei silenti e trattenute dall'Ente, non pervenendo al riconoscimento di una prestazione pensionistica, risultino carenti dello scopo previdenziale e possano rappresentare al contempo un indebito arricchimento da parte dell'Enasarco.

Tutto ciò considerato, in coerenza con il più recente quadro normativo orientato alla massima valorizzazione, ai fini pensionistici, della contribuzione ovunque versata, si potrà valutare la possibilità di un intervento normativo atto a consentire agli agenti e rappresentanti di commercio che, a causa della discontinuità tipica della professione, non hanno maturato presso l'Enasarco i 20 anni di contribuzione richiesti dal sistema generale, e quindi a coloro che hanno periodi assicurativi non valorizzabili tramite gli istituti legislativi esistenti, di utilizzare ai fini pensionistici la contribuzione versata, ad integrazione della pensione base erogata dall'INPS.

Tale possibilità andrà comunque valutata, tenendo conto della sostenibilità della gestione, stante i profili di onerosità per la Fondazione Enasarco. Infatti possono emergere impatti finanziari rilevanti sull'equilibrio di lungo periodo della Fondazione che, come evidenziato anche nel bilancio tecnico al 31 dicembre 2020, presenta elementi di criticità in ordine alla sostenibilità nel medio e lungo periodo».

«La gestione dei c.d. "silenti"»

L'analisi della complessiva operatività della Fondazione evidenzia poi la necessità di trovare soluzioni - oggetto di continue denunce e esposti da parte degli iscritti alla stessa Fondazione e alla Commissione - alla gestione dei c.d. "silenti", ossia degli iscritti che non avendo maturato i requisiti di anzianità contributiva richiesti per l'accesso alle pensioni di vecchiaia (almeno 20 anni di anzianità contributiva) restano - in caso di assenza dei requisiti di anzianità contributiva previsti anche dall'INPS - sprovvisti di alcuna pensione di vecchiaia. In sintesi, i contributi versati ad Enasarco non possono essere ricongiunti con i contributi Inps. Ciò si rende ancor più necessario in ragione della sentenza della Corte di Cassazione n. 8887 del 4 maggio 2016 (che richiama anche la sentenza della Corte di Cassazione n. 20425 del 2010 che ha riconosciuto la facoltà di trasferire i contributi per la pensione di ex dipendente nelle gestioni speciali autonome, in ottemperanza alla L. n. 29 del 1979), che, tra l'altro, ha disposto: *Il trattamento pensionistico degli agenti di commercio, gravante sul fondo di previdenza gestito dal Fondo ENASARCO, introdotto originariamente dal D.M. 10 settembre 1962 con caratteri di esclusività ed autonomia, pur essendo, successivamente (in forza della L. 22 luglio 1966, n. 613, art. 29 del D.P.R. 30 aprile 1968, n. 758, e della L. 2 febbraio 1973, n. 12), divenuto integrativo nei confronti della pensione Inps, non ha perciò acquistato natura di previdenza e assistenza sociale, trattandosi, nei due casi (Inps e Fondazione ENASARCO), di eventi diversi coperti da separate forme di assicurazione, e consistendo la peculiarità del suddetto trattamento integrativo nell'essere lo stesso erogato sulla base di conti individuali, alimentati esclusivamente dal versamento, da parte dei preponenti, di talune percentuali sulle provvigioni da essi liquidate agli agenti nonche' da un pari contributo a carico di questi ultimi (cfr. in questo senso Cass. n. 1327/2013, n. 8467/2007, n. 8201/1995). La Fondazione, quindi, non si sostituisce al regime generale ma si limita a gestire una forma integrativa di tutela, con conseguente persistente obbligatorietà di iscrizione presso l'Inps. Ne consegue la coincidenza dei periodi assicurativi presso l'Inps, e presso la Fondazione ENASARCO, con l'inapplicabilità del regime di cumulo dettato dal D.Lgs. n. 42 del 2006».*

Se ci sono tanti silenti significa che la permanenza degli agenti nella attività è precaria e discontinua il che stride con il regolamento che per la erogazione delle prestazioni richiede una anzianità minima di venti anni.

La cosa singolare però è che la doppia contribuzione per i veterinari è stata abolita dall'art. 24 della legge 12.04.1991, n. 136: «Iscrizione all'Ente. 1. Sono iscritti obbligatoriamente all'Ente tutti gli iscritti agli albi professionali che esercitano la libera professione o svolgono attività professionale come lavoratori autonomi convenzionati con associazioni, enti o soggetti pubblici o privati. 2. Sono iscritti facoltativamente all'Ente, oltre agli assicurati che si trovano nelle condizioni di cui al comma 2 dell'articolo 2, gli iscritti agli albi professionali che esercitano esclusivamente attività di lavoro dipendente o attività di lavoro autonomo, per le quali siano iscritti ad altre forme di previdenza obbligatoria. 3. L'iscrizione ed il passaggio dalla forma obbligatoria a quella facoltativa avviene su richiesta o d'ufficio. La facoltà di rinuncia all'iscrizione deve essere esercitata dall'interessato con espressa dichiarazione da redigere seguendo le modalità dell'articolo 24, primo comma, della legge 13 aprile 1977, n. 114. 4. E' inefficace a tutti gli effetti l'iscrizione all'Ente di coloro che non siano iscritti agli albi professionali dei veterinari, o la cui iscrizione a tali albi sia nulla o sia stata annullata. In tal caso i contributi versati devono essere restituiti dall'Ente senza interessi. 5. Non comportano la perdita dell'anzianità di iscrizione i periodi di inattività professionale, purché sia mantenuta l'iscrizione all'Albo, dovuti a: a) inabilità, debitamente provata, per malattia o altre cause; b) permanenza all'estero per motivi di studio; c) esercizio delle funzioni di membro del Parlamento nazionale od europeo, di consigliere regionale, di presidente della provincia o di sindaco di comune capoluogo di provincia o con più di 50.000 abitanti. 6. Durante i periodi di cui al comma 5 sono comunque dovuti i contributi previsti dagli articoli 11 e 12».

Sulla questione si è pronunciata anche la Corte Costituzionale con la sentenza n. 248/1997 su una fattispecie ante 1991, escludendo che la doppia previdenza concreti violazione dell'art. 38 della Costituzione **in ragione del carattere programmatico del principio che ne impone il superamento.**

La conseguenza che mi pare di poter trarre, a conclusione di questo approfondimento, è che la doppia contribuzione previdenziale, in ragione dello svolgimento della medesima attività professionale, è contraria all'art. 38 della nostra Carta Costituzionale.

La "doppia previdenza", non comportando un'accentuazione del grado di copertura dell'assicurato ma in molti casi solo la creazione di contributi silenti, contrasta con la tendenza legislativa diretta a superare tale fenomeno.

Non credo che sia con i contributi silenti che può sostenersi la previdenza dei professionisti (Enasarco) e che i vantaggi collaterali alla iscrizione alle Casse di categoria, vedi Enpam che pure ci sono, ne possano giustificare il perdurare anche

considerando che il rapporto di 1,01 tra contributi e pensioni per la quota A di Enpam è più che un campanello d'allarme sulla sostenibilità.

Perché ai veterinari l'obbligatorietà della doppia contribuzione è stata tolta mentre ai medici dipendenti, farmacisti dipendenti e agenti di commercio no?

PROFESSIONE

PREVIDENZA

05/07/2023

La spesa out of pocket delle famiglie italiane

Il 26 giugno 2023 la Banca d'Italia ha depositato al Senato della Repubblica, 10^a Commissione permanente (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) una memoria dal titolo "*Indagine conoscitiva sulle forme integrative di previdenza e di assistenza sanitaria nel quadro dell'efficacia complessiva dei sistemi di Welfare e di tutela della salute*".

di Paolo Rosa

La memoria è scaricabile andando direttamente sul sito ufficiale della Banca d'Italia ma, per comodità dei miei lettori, offro qui i dati più rilevanti.

La spesa di tasca propria delle famiglie italiane è particolarmente elevata nel confronto con la media europea per essere pari a circa € 570,00 pro capite contro circa € 470,00 nei Paesi della UE. Su tale spesa ha influito:

- il **razionamento delle risorse pubbliche** destinate alla sanità nell'ultimo decennio, a fronte di una domanda crescente di prestazioni indotta dal processo di invecchiamento della popolazione;
- da **consumi sanitari impropri**, indotti da una tendenza crescente alla medicalizzazione della società (secondo la Fondazione GIMBE almeno il 40% della spesa out off pocket è frutto di consumismo sanitario senza alcun impatto documentato sullo stato di salute della popolazione).

L'incidenza degli esborsi per motivi di salute delle famiglie italiane sul reddito si riduce stabilmente al crescere di quest'ultimo. In media i consumi sanitari costituiscono il 4-5% della spesa delle famiglie italiane destinata all'acquisto di farmaci e dispositivi medici. In termini assoluti, la spesa sanitaria privata è molto concentrata tra le famiglie più abbienti. Risulta infatti che i 2/3 della spesa sanitaria privata è effettuata da nuclei con redditi lordi superiore ad € 85.000,00. Il peggioramento delle condizioni reddituali spinge le famiglie a contenere i consumi, inclusi quelli di tipo sanitario.

«Secondo le informazioni contenute nell'ultimo rapporto dell'Osservatorio sulla povertà sanitaria la pandemia ha determinato un incremento consistente delle persone in condizione di povertà assoluta (circa un milione in più fra il 2019 e il 2020); i gruppi sociali più vulnerabili sono le famiglie con stranieri e quelle più numerose con figli minori. Sono contestualmente divenuti più frequenti i casi segnalati di restrizioni volontarie nell'accesso alle cure per ragioni economiche: anche i cittadini più poveri devono talvolta farsi carico degli eventuali ticket sui farmaci e sulle cure dispensati dal SSN, e in ogni caso sostenere l'onere dei farmaci di classe C nonché di quelli da banco che non richiedono prescrizione medica. Secondo i dati dell'Osservatorio fra il 2019 e il 2020 le famiglie povere che hanno rinunciato a visite e accertamenti diagnostici per ragioni economiche sono aumentate del 27 per cento (mentre quelle non povere sono diminuite del 6 per cento). Nel complesso le rinunce alle prestazioni sanitarie per motivi economici avrebbero interessato poco meno di un sesto delle famiglie italiane.

C'è il rischio che il mancato soddisfacimento dei bisogni di salute degli individui più fragili riduca a sua volta la loro capacità di lavorare e di sostentarsi, innescando un circolo vizioso fra povertà economica e povertà sanitaria.

L'offerta sanitaria in Italia si articola su tre pilastri: il primo è rappresentato dal servizio sanitario pubblico, che eroga livelli essenziali di prestazioni (LEA) secondo criteri di universalità, uguaglianza ed equità nell'accesso alle cure; il secondo è costituito da schemi collettivi di assistenza sanitaria (quali fondi sanitari, società di mutuo soccorso, casse ed altri enti no profit), che erogano prestazioni integrative rispetto ai LEA ed agiscono sulla base della ripartizione del rischio fra gli aderenti; il terzo pilastro è infine identificato da forme individuali di assistenza sanitaria (polizze sanitarie individuali), che operano secondo una logica assicurativa sulla base di stime probabilistiche relative alle frequenze e al costo dei sinistri.

La copertura offerta dai "terzi paganti" (ossia dai soggetti privati che operano nell'ambito del secondo e del terzo pilastro) può essere di tipo sostitutivo, aggiuntivo o complementare rispetto al servizio sanitario pubblico se riguarda rispettivamente prestazioni già incluse, accessorie o escluse dai LEA7.

I fondi sanitari svolgono un ruolo preminente nell'ambito del secondo pilastro; essi si distinguono in fondi di tipo A, con una finalità esplicitamente integrativa del SSN, e fondi di tipo B, con un'operatività più ampia. Secondo le informazioni più recenti del Ministero della salute negli ultimi anni si è osservata una crescita continua sia nel numero di fondi (soprattutto quelli di tipo B, che rappresentano la parte prevalente) sia nel numero di iscritti (pressoché raddoppiati fra il 2014 e il 2020, a 10,6 milioni)8. L'espressione "sanità integrativa", con la quale si dovrebbe designare l'insieme dei soggetti e delle prestazioni ricompresi nel secondo pilastro, appare tuttavia fuorviante.

L'erogazione di prestazioni non sostitutive del SSN riveste difatti un ruolo minoritario nell'ambito delle attività dei fondi sanitari, poiché ai fini del riconoscimento di benefici fiscali è sufficiente che appena un quinto delle risorse dei fondi sia destinato a prestazioni integrative. Inoltre i fondi sanitari sono molto spesso assicurati o gestiti direttamente da compagnie assicurative, per cui è formalmente difficile ricondurre le prestazioni intermedie all'una o all'altra tipologia di enti (che sono assoggettati a discipline molto diverse).

4 <https://www.opsan.it/cm-files/2021/12/15/bilanciopoverta-2021-web.pdf>

7 Ad esempio rientrano nella prima tipologia gli accertamenti diagnostici e le visite specialistiche spesso offerte a condizioni vantaggiose per l'erogatore e con tempi di attesa più brevi rispetto al servizio pubblico; nella seconda tipologia sono compresi i rimborsi delle quote di compartecipazione a carico del cittadino o servizi accessori quali le camere a pagamento; la terza tipologia di copertura riguarda infine prestazioni quali quelle odontoiatriche o di cura domiciliare (cfr. Gimbe, 2019, op. cit. p. 12).

8 Fra il 2014 e il 2020 il numero di fondi sanitari di tipo B iscritti all'anagrafe del Ministero della Salute è aumentato da 276 a 306 unità, quelli di tipo A da 4 a 12 (cfr. https://www.salute.gov.it/imgs/C_17_pubblicazioni_3215_allegato.pdf).

9 I fondi sanitari formalmente sono enti senza scopo di lucro; il rapporto con l'assistito è disciplinato da un regolamento o uno statuto, è prevista la corresponsione di un contributo fisso e non si applicano criteri di selezione all'entrata, le malattie pregresse sono coperte e non è prevista la possibilità di recesso da parte del fondo. Le compagnie assicurative sono invece enti con finalità lucrative, agiscono in base ad un rapporto di tipo contrattuale che prevede la corresponsione di un premio variabile; sono applicati criteri di selezione all'ingresso, le malattie pregresse non sono coperte e la compagnia assicurativa può recedere dal contratto.»

(Banca d'Italia, "Indagine conoscitiva sulle forme integrative di previdenza e di assistenza sanitaria nel quadro dell'efficacia complessiva dei sistemi di Welfare e di tutela della salute", 26 giugno 2023)


Dall'analisi dei dati emerge che nel 2020 circa il 13% delle famiglie italiane aveva sottoscritto almeno un'**assicurazione sanitaria privata**. Il 61% delle famiglie assicurate aveva come principale percettore di reddito un lavoratore dipendente, il 25% un lavoratore autonomo e il 14% una persona non occupata. La quota di adesione alle polizze sanitarie aumenta al crescere dei livelli di iscrizione e reddito.

Emergono differenze significative anche tra le principali **aree geografiche**. Nel nord-ovest circa il 40% dei nuclei familiari possedevano un'assicurazione sanitaria, il 27% nel nord-est, solo poco più del 5% nel sud che nelle isole.

La mia conclusione è molto amara: la sanità pubblica è al collasso, i pronto soccorso invasi e a Brescia è stato aperto il primo PS privato, chi ha disponibilità finanziarie si avvale della sanità privata, chi non ha mezzi non si cura. Il sistema mi pare molto distorto. Il profitto della sanità è il benessere dei cittadini non il guadagno. Infatti, sul sito del Ministero della salute sta scritto: «La salute è diritto di tutti, tutelato dalla Costituzione italiana. Il Servizio sanitario nazionale (SSN) è un sistema di strutture e servizi che hanno lo scopo di garantire a tutti i cittadini, in condizioni di uguaglianza, l'accesso universale all'erogazione equa delle prestazioni sanitarie, in attuazione dell'art. 32 della Costituzione, che recita: "La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti. Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana».

I principi fondamentali su cui si basa il SSN dalla sua istituzione, avvenuta con la legge n.833 del 1978, sono l'universalità, l'uguaglianza e l'equità.

Figura 1. Spesa sanitaria come percentuale del PIL. Anno 2021



Fonte: OECD Health Statistics 2022⁶. Health expenditure and financing

NOTE:

- Canada, Germania, Italia, Svezia, Regno Unito: dati provvisori
- Francia: il dato della spesa sanitaria pubblica è da riferirsi al 2020; il dato della spesa totale è da riferirsi al 2021 ed è provvisorio
- Spagna: i dati sono da riferirsi al 2020
- USA: il dato della spesa sanitaria pubblica è da riferirsi al 2020; il dato della spesa totale è da riferirsi al 2021 ed è stimato

L'Italia risulta **ultima a livello di spesa sanitaria pubblica totale in rapporto al PIL**: il dato 2021 è pari al **7,1%** del prodotto interno lordo. Da notare la spesa pubblica statunitense, che si colloca al **15,9%** (picco dei paesi considerati), nonché la spesa pubblica dei Paesi con sistemi Bismarck (Francia, Germania), risulta più elevata rispetto a quella dei Paesi con sistemi Beveridge.

⁶ Per gli aspetti metodologici delle statistiche OCSE sulla sanità, cfr. OECD (2016).

Peraltro, questa "foto" del 2021 va messa in relazione alle tendenze di più lungo periodo: il grafico che segue illustra l'andamento della spesa sanitaria pubblica nel periodo 1990 – 2020.

Nella parte alta della classifica, relativamente agli ultimi anni del periodo considerato, figurano: al primo posto, per distacco, gli Stati Uniti, che fanno registrare un picco a partire dal 2013; in seconda e terza posizione, rispettivamente, Germania e Francia. Quindi i primi tre posti vanno a tre Paesi caratterizzati da sistemi sanitari "non Beveridge".

Al penultimo e ultimo posto si collocano Spagna e Italia, due sistemi Beveridge, che hanno valori vicini e un andamento della spesa simile negli ultimi dieci anni del periodo considerato.

(grafico e testo tratti da Documento di analisi n. 26 del 18 maggio 2023 a cura di Silvio Biancolatte e Simone Bonanni, Ufficio Valutazione Impatto, Senato della Repubblica).

Attenzione a quello che sta avvenendo nella vicina Francia perché anticipa sempre gli eventi.

PROFESSIONE

PROFESSIONE FORENSE

06/07/2023

Ineleggibilità dei Consiglieri CNF: nuovo ricorso al Tribunale di Roma

Nel rispetto dell'equilibrio fra i generi

Come un fulmine a ciel sereno, si è abbattuta sull'avvocatura italiana la notizia di un nuovo ricorso avanti il Tribunale di Roma per far accertare l'ineleggibilità di 17 Consiglieri del CNF per violazione dell'art. 34 della legge professionale (l. n. 247/2012).

di Paolo Rosa

La notizia è stata diffusa sulla pagina facebook *I martellatori*. Non conosco gli atti di causa e, quindi, mi limito a delle considerazioni di carattere generale alla luce però delle difese che il Consiglio Nazionale Forense ebbe a svolgere nei precedenti giudizi, ai quali anch'io ho partecipato.

L'[art. 34 della legge 247/2012](#) così recita:

«Art. 34 - Durata e composizione

1. Il CNF, previsto e disciplinato dagli articoli 52 e seguenti del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, e dagli articoli 59 e seguenti del [regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37](#), ha sede presso il Ministero della giustizia e dura in carica quattro anni. I suoi componenti non possono essere eletti consecutivamente più di due volte nel rispetto dell'equilibrio tra i generi. Il Consiglio uscente resta in carica per il disbrigo degli affari correnti fino all'insediamento del Consiglio neoeletto.

2. Le elezioni per la nomina dei componenti del CNF non sono valide se non risultano rappresentati entrambi i generi.

3. Il CNF è composto da avvocati aventi i requisiti di cui all'articolo 38.

Ciascun distretto di corte d'appello in cui il numero complessivo degli iscritti agli albi è inferiore a diecimila elegge un componente. Risulta eletto chi abbia riportato il maggior numero di voti. Non può appartenere per più di due mandati consecutivi allo stesso ordine circondariale il componente eletto in tali distretti.

Ciascun distretto di corte di appello in cui il numero complessivo degli iscritti agli albi è pari o superiore a diecimila elegge due componenti; in tali distretti risulta primo eletto chi abbia riportato il maggior numero di voti, secondo eletto chi abbia riportato il maggior numero di voti, garantendo la rappresentanza tra i generi, tra gli iscritti ad un ordine circondariale diverso da quello al quale appartiene il primo eletto. In tutti i distretti, il voto è comunque espresso per un solo candidato. In ogni caso, a parità di voti, è eletto il candidato più anziano di iscrizione. Le elezioni per la nomina dei componenti del CNF devono svolgersi nei quindici giorni prima della scadenza del Consiglio in carica. La proclamazione dei risultati è fatta dal Consiglio in carica, il quale cessa dalle sue funzioni alla prima riunione del nuovo Consiglio convocato dal presidente in carica.

4. A ciascun consiglio spetta un voto per ogni cento iscritti o frazione di cento, fino a duecento iscritti; un voto per ogni successivi trecento iscritti, da duecentouno fino ad ottocento iscritti; un voto per ogni successivi seicento iscritti, da ottocentouno fino a duemila iscritti; un voto per ogni successivi mille iscritti, da duemilauno a diecimila iscritti; un voto per ogni successivi tremila iscritti, al di sopra dei diecimila.

5. Il CNF elegge il presidente, due vicepresidenti, il segretario ed il tesoriere, che formano il consiglio di presidenza. Nomina inoltre i componenti delle commissioni e degli altri organi previsti dal regolamento.

6. Si applicano le disposizioni di cui al [decreto legislativo luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 382](#), per quanto non espressamente previsto».

In relazione a tale norma proprio il CNF, nel precedente giudizio, ebbe a sostenere, riassumo, che il **richiamo al rispetto dell'equilibrio fra i generi** non era una mera affermazione di un principio ma che l'obbligatorietà del rispetto di tale principio era sancita autonomamente proprio dal secondo comma dell'art. 34, con norma che addirittura afferma l'invalidità delle elezioni qualora non siano rappresentati entrambi i generi. Se, nella vicenda in esame, la norma dal contenuto chiarissimo, risulterà violata, le conseguenze mi sembrano ovvie e non credo proprio che il CNF, dopo così poco tempo, potrà cambiare opinamento. Nel caso di specie l'art. 34, della legge citata, esclude l'eleggibilità nello stesso Distretto, dopo due consiglieri dello stesso genere, di un terzo consigliere dello stesso genere degli ultimi due che lo hanno preceduto. Personalmente sono sempre stato contrario all'introduzione del criterio "del genere" perché penso che la rappresentanza abbia bisogno del **merito e**

della professionalità, a prescindere dal genere. Ma tant'è: se la legge dice questo, la legge deve essere rispettata.

È mia convinzione, e lo ho già scritto in altri interventi, che il sistema “ordinistico” abbia le ore contate e quindi questa nuova disavventura potrebbe essere l'occasione per la rivisitazione dell'intero sistema che, mi si passi l'espressione, fa acqua da tutte le parti.

PROFESSIONE

PREVIDENZA FORENSE

07/07/2023

Cassa Forense e la banca depositaria

In attesa del regolamento investimenti annunciato per fine giugno, ormai trascorso ma i tempi della politica non sono mai perentori, Cassa Forense si è portata avanti, anche perché sarà introdotto l'obbligo, e il CdA, nella seduta dell'8 giugno 2023, ha deliberato l'espletamento di una procedura aperta per la scelta dell'operatore economico cui affidare il servizio di banca depositaria e servizi connessi al patrimonio mobiliare.

di Paolo Rosa

La cosa curiosa è che il CdA non ha approvato una proposta di sé stesso o delle Commissioni dei delegati ma la proposta degli uffici. Il patrimonio di CF, attualmente, è tutto in gestione diretta ma la Cassa si riserva la facoltà di attivare mandati di gestione e/o costituire veicoli multicomparto dedicati SICAV e/o SICAF, preferibilmente di diritto italiano, con importo assegnato fino ad 1 miliardo di euro per ciascuna struttura multicomparto.

Gli iscritti capiscono poco o nulla di questi passaggi e quindi cercherò di analizzarli con la dovuta semplicità.

Cominciamo con il dire che la **banca depositaria** è il **soggetto preposto alla custodia del patrimonio di CF** e al **controllo della gestione** al fine di garantire criteri di separatezza contabile e i principi di correttezza e di trasparenza amministrativa. Una funzione non da poco direi, a fronte di un patrimonio a valore di mercato, alla data del 31.12.2021, di 15,4 miliardi di euro con un flusso annuo netto di entrate stimato di circa 1 miliardo di euro. La base d'asta complessiva è di € 7.850.000 oltre IVA, per una durata di 5 anni rinnovabile, a facoltà della Cassa, per ulteriori 2 anni.

Non capisco sulla base di quali criteri sia stata determinata la base d'asta complessiva, posto che il bando di gara riguarderà inizialmente circa il 20% del patrimonio complessivo attuale costituito da fondi aperti UCITS (dal momento che la custodia del restante è in capo alla banca tesoriere e cioè alla Banca Popolare di Sondrio il cui incarico verrà a scadere nel 2025) più tutti gli investimenti mobiliari che saranno effettuati successivamente all'assegnazione dell'incarico con l'impiego

dell'avanzo di esercizio ad insindacabile giudizio della Cassa. (Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio, Provvedimento del 19 gennaio 2015 come da ultimo modificato dal Provvedimento del 16 novembre 2022).

«II. Oggetto del Servizio

Sono oggetto del Servizio di Banca Depositaria il complesso delle seguenti attività:

- 1. Custodia ed Amministrazione*
- 2. Regolamento*
- 3. Fiscalità (Tax reclaim)*
- 4. Supporto al Sistema interno gestionale di middle e back office (Xchanging) e di Contabilità (SAP)*
- 5. Controlli della Depositaria*
- 6. Valorizzazione del Patrimonio*
- 7. Calcolo dei rendimenti e misure di rischio».*

Di queste attività, il contenuto delle quali si può leggere direttamente sul sito di Cassa Forense alla voce “bandi di gara”, riporto solo la funzione di controllo.

«La Banca Depositaria, nell'ambito delle funzioni di controllo dell'attività è tenuta:

a) al controllo giornaliero dei dati relativi al patrimonio gestito e di quanto previsto dai mandati conferiti ai Gestori Terzi, dalle deliberazioni assunte dagli organi collegiali di Cassa Forense, nonché dalla legislazione vigente in quanto compatibile. Rientra nella attività di controllo giornaliero la verifica di scoperti sui saldi di conti corrente;

b) alla verifica almeno settimanale del rispetto delle linee di indirizzo di gestione e dei limiti di investimento fissati sia per la gestione diretta che per eventuali mandati conferiti ai Gestori Terzi e/o veicoli costituiti multicomparto SICAV/SICAF;

c) alla comunicazione contestuale a Cassa Forense e/o al Gestore Terzo interessato e/o al veicolo multicomparto costituito di SICAV/SICAF di eventuali violazioni entro 24 ore dall'attività di controllo sub lett. a) e b);

Le tempistiche indicate sub lettere a), b) e c) di controllo dell'attività, verifica del rispetto delle linee di indirizzo di gestione e dei limiti di investimento e di segnalazione di eventuali violazioni commesse dai Gestori e /o al veicolo multicomparto costituito (SICAV/SICAF) sono il requisito minimo richiesto alla Banca Depositaria che nell'ambito dell'offerta qualitativa potrà proporre tempistiche inferiori. Le modalità operative di dettaglio saranno indicate in apposito Documento Tecnico Allegato alla Convenzione, in conformità a quanto presentato dalla candidata in sede di offerta qualitativa.

Per il controllo del rispetto di limiti di investimento la Banca dovrà acquisire autonomamente i componenti dei benchmarks di riferimento adottati sia per la gestione diretta che per ogni mandato di gestione ivi inclusa SICAV/SICAF. La Banca, pertanto, dovrà provvedere a stipulare appositi accordi con i providers dei benchmarks utilizzati da Cassa Forense per l'acquisizione dei suddetti dati.

Ai soli fini di una stima dei potenziali costi che la banca potrebbe sostenere per gli accordi di accesso con i diversi providers, si riportano nell'Allegato Tecnico A. al Capitolato d'Oneri foglio 15 la lista dettagliata dei benchmark adottati attualmente dall'Advisor ex post per l'attuale controllo del portafoglio in gestione diretta, precisando che i benchmark sono soggetti a modifiche e che non attengono a mandati di gestione esterni e/o a SICAV/SICAF detenuti interamente dall'Ente.

Ai fini di chiarimento si precisa che non sono previsti rimborsi di eventuali costi sostenuti dalla Banca per l'accesso ai dati dei componenti dei benchmarks. Tali costi sono ritenuti ricompresi nel costo del Servizio di Banca Depositaria oggetto della offerta economica».

PROFESSIONE

PROFESSIONE FORENSE

14/07/2023

Scacco matto

Scacco matto è una situazione del gioco degli scacchi nel quale il re di uno dei giocatori è posto sotto diretto attacco e tale giocatore non ha la possibilità di effettuare alcuna mossa, tale da eliminare la minaccia.

di Paolo Rosa

Orbene, il gioco di questa estate dell'avvocatura italiana, più al mare che ai monti, è questo: saprà il CNF parare la nuova minaccia portata dalla violazione dell'equilibrio di genere? Per capire di cosa parlo si dovrà rileggere il mio articolo "*Inleggibilità dei Consiglieri CNF: nuovo ricorso al Tribunale di Roma*" del 06.07.2023 su questa Rivista.

I Colleghi in vacanza potrebbero interrogarsi sulla portata dell'art. 2909 c.c. che disciplina la cosa giudicata. L'espressione "cosa giudicata" fa riferimento alla situazione di immodificabilità del provvedimento del Giudice. Il giudicato determina l'incontrovertibilità, tra le stesse parti, delle regole dettate dal Giudice con l'effetto preclusivo di chiedere ad altro Giudice di pronunciarsi nuovamente sulla medesima questione (*ne bis in idem*).

In base all'art. 2909 c.c. "*l'accertamento contenuto nella sentenza passata in giudicato fa stato ad ogni effetto fra le parti, i loro eredi o aventi causa*".

Nel caso di specie tra le parti ricorrenti e il CNF è passata in giudicato la sentenza della Corte di Appello di Roma del 21.07.2021 nella causa 5538/2020 nella quale così è stato scritto:

3. La complementarietà rappresentativa dei due organismi e la saldatura istituzionale e rappresentativa degli stessi consente di risolvere anche la questione di merito, della immediata applicabilità anche della regola del divieto di terzo mandato.

Né il diverso tenore testuale dell'art 34 comma 1 L.247/2012, il quale prevede che "[i] suoi componenti non possono essere eletti consecutivamente più di due volte nel rispetto dell'equilibrio dei generi", appare ostativo.

Il richiamo nel divieto di triplo mandato al “rispetto dell’equilibrio dei generi” ha, infatti, una funzione meramente rafforzativa, ma non incide sull’essenza del divieto e non innova un principio che la complementarietà dei due organismi ed il rinvio di cui all’art 34 comma 6 l 247/2012 vale a saldare anche sul piano elettorale. Il rispetto dell’equilibrio dei generi non incide, infatti, sull’essenza del divieto, semmai ne integra la portata, necessaria data la composizione del CNF per quei distretti che esprimono un solo consigliere e non due.

Dal punto di vista sistematico si osserva infatti che i divieti di rieleggibilità costituiscono una nota ormai comune nei sistemi elettorali, specie per le cariche pubbliche, come evidenziato dalla Corte Costituzionale nella sentenza n.173/2019.

Giova infatti richiamare *in parte qua* la suddetta esaustiva pronunzia della Corte Costituzionale:

“ 3.1.3.1.- *Pur essendo effettivamente non pertinente l’analogia tra il divieto di rielezione dei consiglieri dell’ordine circondariale forense e quello relativo ai sindaci, sta di fatto che la previsione di un limite ai mandati che possono essere espletati consecutivamente è un principio di ampia applicazione per le cariche pubbliche - membri elettivi del Consiglio superiore della magistratura (CSM); componenti del Consiglio degli avvocati e procuratori dello Stato; membri del Consiglio nazionale forense; componenti del Consiglio nazionale del notariato, tra gli altri - ed è, comunque, un principio di portata generale nel più specifico ambito degli ordinamenti professionali....*3.1.3.2.- *Non è poi esatto ritenere che il bilanciamento, operato dalla disposizione censurata, tra il valore dell’elettorato (attivo e passivo) e l’obiettivo antagonista del ricambio e dell’avvicendamento, si risolva in violazione del primo, né tantomeno che le finalità cui risponde il divieto del terzo mandato consecutivo siano - come sostiene il giudice a quo - prive di tono costituzionale.*

3.1.3.3.- *La peculiare ed essenziale finalità - che ha di mira la previsione che circoscrive (provvisoriamente, come si è detto) il diritto di accesso di taluni soggetti alla carica di consigliere dell’ordine circondariale forense - è quella, infatti, di valorizzare le condizioni di eguaglianza che l’art. 51 Cost. pone alla base dell’accesso «alle cariche elettive».*

Uguaglianza che, nella sua accezione sostanziale, sarebbe evidentemente compromessa da una competizione che possa essere influenzata da coloro che ricoprono da due (o più mandati) consecutivi la carica per la quale si concorre e che abbiano così potuto consolidare un forte legame con una parte dell’elettorato, connotato da tratti peculiari di prossimità.

Il divieto del terzo consecutivo mandato favorisce il fisiologico ricambio all’interno dell’organo, immettendo “forze fresche” nel meccanismo rappresentativo (nella prospettiva di assicurare l’ampliamento e la maggiore fluidità dell’elettorato passivo), e - per altro verso - blocca l’emersione di forme di cristallizzazione della rappresentanza; e ciò in linea con il principio del

buon andamento della amministrazione, anche nelle sue declinazioni di imparzialità e trasparenza, riferito agli ordini forensi, e a tutela altresì di valori di autorevolezza di una professione oggetto di particolare attenzione da parte del legislatore, in ragione della sua diretta inerenza all'amministrazione della giustizia e al diritto di difesa.

Valori, questi, riconducibili, dunque, agli artt. 3, 24, 51 e 97 Cost., che la disposizione censurata tutela in termini di ragionevolezza e proporzionalità, attesa la già sottolineata temporaneità (per una sola tornata) della descritta ipotesi di incandidabilità.

Né è sostenibile in contrario, come deduce il rimettente, che i descritti valori controbilanciabili (con il diritto di elettorato) non avrebbero "tono costituzionale", per la ragione che, diversamente dai vertici monocratici di natura politica delle autonomie locali, i consigli circondariali degli ordini forensi sarebbero organi collegiali riconducibili a un fenomeno associativo con valenza prettamente privatistica.

Una tale prospettazione (non coerente alla evocazione dell'art. 51 Cost. con riguardo alle elezioni di organi di mere associazioni di diritto privato) è, comunque, in contrasto con le numerose funzioni pubblicistiche di vigilanza e rappresentanza esterna, sottese alla regolamentazione ordinistica delle professioni, tra le quali: la tutela dell'indipendenza e del decoro professionale degli iscritti; la tenuta degli albi; l'approvazione dei regolamenti interni; il controllo dell'efficace esercizio del tirocinio forense; l'organizzazione di corsi e scuole di specializzazione; la vigilanza sulla condotta degli iscritti; la costituzione di camere arbitrali, di conciliazione ed organismi di risoluzione alternativa delle controversie; la vigilanza sulla corretta applicazione nel circondario delle norme dell'ordinamento giudiziario. Funzioni, queste ed altre, di pari rilievo istituzionale, il cui insieme conferisce, appunto, ai predetti ordini forensi il carattere di enti di diritto pubblico a carattere associativo, che devono, come tali, sottostare alle esigenze di buon andamento e imparzialità di cui all'art. 97 Cost.

Esigenze rispetto alle quali risulta, dunque, coerente la previsione del divieto del terzo mandato consecutivo...3.3.- Neppure la disposizione di cui all'art. 11-quinquies del d.l. n. 135 del 2018, inserito dalla legge di conversione n. 12 del 2019, incorre nella violazione dei parametri costituzionali evocati dal Consiglio rimettente.

La norma censurata - che riproduce alla lettera il testo dell'art. 1 del decreto-legge 11 gennaio 2019, n. 2 (Misure urgenti e indifferibili per il rinnovo dei consigli degli ordini circondariali forensi), abrogato (con salvezza degli effetti prodotti e dei rapporti giuridici sorti sulla base di esso) dall'art. 1, comma 3, della stessa legge n. 12 del 2019 - è dichiaratamente volta a fornire l'«interpretazione autentica» dell'art. 3, comma 3, secondo periodo, della legge n. 113 del 2017.

E, a tal fine, appunto dispone che, «ai fini del rispetto del divieto di cui al predetto [secondo] periodo [del comma 3 dell'art. 3 della legge n. 113 del 2017], si tiene conto dei mandati espletati, anche solo in parte, prima della sua entrata in vigore».

In sede di esegesi dell'art. 3 della legge n. 113 del 2017, le Sezioni unite della Corte di cassazione (con la ricordata sentenza n. 32781 del 2018) avevano già peraltro in tal senso affermato la riferibilità del divieto della terza candidatura consecutiva «ai mandati pregressi e cioè anche a quelli espletati pure solo in parte prima dell'entrata in vigore della norma»; e avevano escluso che ciò ne implicasse una interpretazione retroattiva.

Queste conclusioni, revocate in dubbio dal rimettente, meritano, invece, di essere condivise.

3.3.1.- La finalità "interpretativa" (dell'art. 3, comma 3, secondo periodo, della legge n. 113 del 2017) esibita dall'art. 11-quinquies, inserito nel d.l. n. 135 del 2018 dalla legge di conversione n. 12 del 2019, anticipata dal d.l. n. 2 del 2019, risponde all'effettiva intenzione del legislatore (già espressamente enunciata nel disegno legge di conversione del predetto d.l. n. 2 del 2019) di eliminare, nell'imminenza del rinnovo dei consigli circondariali, ogni residua incertezza applicativa in merito al periodo intertemporale di riferimento del limite del doppio mandato, dopo che la soluzione interpretativa, cui era pervenuto, al riguardo, il CNF in sede giudiziaria, era stata ritenuta non corretta dalle Sezioni unite della Corte di Cassazione, e in risposta anche a specifica richiesta, rivolta al Parlamento, in un deliberato dell'Organismo congressuale forense del 21 dicembre 2018, affinché ogni dubbio al riguardo fosse tempestivamente superato con un intervento appunto di normazione primaria.

3.3.2.- Il contenuto precettivo attribuito alla disposizione interpretata dal legislatore del 2019 si uniforma puntualmente alla lettura offertane dalle Sezioni unite della Corte di cassazione (in data, peraltro, antecedente a quella di formalizzazione delle candidature avverso cui è reclamo nei giudizi a quibus) e riflette, quindi, il "diritto vivente" quanto alla regola di rilevanza dei mandati espletati prima della entrata in vigore della legge n. 113 del 2017, ai fini dell'operatività del divieto del terzo mandato consecutivo.

3.3.3.- La disposizione così interpretata non esige poi di essere giustificata sul piano della retroattività, poiché essa non ha la portata retroattiva (in senso proprio), che le attribuisce, e perciò censura, il rimettente.

Detta disposizione non regola, infatti, in modo nuovo fatti del passato (non attribuisce cioè direttamente ai precedenti mandati conseguenze giuridiche diverse da quelle loro proprie nel quadro temporale di riferimento), ma dispone "per il futuro", ed è solo in questa prospettiva che attribuisce rilievo, di requisito negativo, al doppio mandato consecutivo espletato prima della ricandidatura.

Il limite all'accesso alla carica elettiva, così introdotto dalla norma interpretata - come appunto già ritenuto dalla Corte di legittimità - «non implica altro che l'operatività immediata della legge e non una retroattività in senso tecnico e cioè con effetti ex tunc» (Corte di cassazione, sezioni unite civili, sentenza n. 32781 del 2018, che cita anche la sentenza di questa Corte n. 118 del 1994).

Il primo periodo dello stesso art. 3, comma 3, della legge n. 113 del 2017, a sua volta, del resto prevede una condizione di ineleggibilità degli iscritti che abbiano riportato, nei cinque anni precedenti, una sanzione disciplinare esecutiva più grave dell'avvertimento; e, al riguardo, nessun dubbio è stato prospettato in ordine alla riferibilità di tale previsione anche alle sanzioni irrogate al candidato prima della entrata in vigore della legge stessa.

Allo stesso modo l'applicazione immediata del divieto del terzo mandato consecutivo a chi abbia già espletato i due precedenti consecutivi mandati costituisce, dunque, una misura ragionevolmente scelta dal legislatore del 2017, destinata ad operare, per il futuro, nelle successive competizioni elettorali forensi.

Questa Corte ha più volte già, del resto, affermato che attribuire, per via normativa, a determinati fatti o situazioni, anche antecedentemente verificatisi, rilievo immediato (per il soggetto cui si riferiscono) di requisito negativo o di condizione ostativa, rispetto all'accesso a cariche elettive (sentenza n. 236 del 2015) o al conseguimento di titoli abilitativi (sentenza n. 80 del 2019), non attiene al piano diacronico della retroattività (in senso proprio) degli effetti, ma a quello fisiologico della applicazione ratione temporis della norma stessa”

4. Per quanto attiene alla questione di legittimità costituzionale dell'art 34 , comma 2 della legge 247/2012, che in sè non costituisce un motivo di gravame in senso tecnico, questa Corte condivide e fa propria la motivazione dell'ordinanza impugnata.

Il giudicato per i suoi effetti riflessi vale anche per i nuovi componenti del CNF?

La questione è aperta sia in dottrina sia in giurisprudenza.

PROFESSIONE

PREVIDENZA FORENSE

17/07/2023

I numeri reddituali dell'Avvocatura a confronto

Cassa Forense, a cura dell'ottima dott.ssa Giovanna Biancofiore, ha pubblicato i numeri dell'Avvocatura italiana 2022 (*La previdenza forense n. 1/2023*, gennaio – aprile 2023).

di Paolo Rosa

REDDITO PROFESSIONALE DEGLI ISCRITTI ALLA CASSA – ANNO 2019

DISTRIBUZIONE PER CLASSI D'IMPORTO

REDDITO PROFESSIONALE IRPEF

Classi di importo	Monte reddito	Reddito medio IRPEF	N° posizioni	%	(% anno 2018)
<i>Mod.5 non pervenuto</i>	€ 0		23.616	9,6%	8,1%
< zero	-€ 11.769.503	-€ 8.341	1.411	0,6%	0,9%
zero	€ 0	€ 0	12.177	5,5%	6,0%
1 - 10.300	€ 289.667.903	€ 5.182	55.895	25,2%	25,8%
10.300 - 19.828	€ 646.908.359	€ 14.829	43.626	19,7%	19,9%
19.828 - 50.050	€ 2.239.595.123	€ 32.392	69.141	31,2%	28,3%
50.050 - 100.200	€ 1.557.247.234	€ 69.882	22.284	10,1%	11,2%
100.200 - 150.000	€ 926.643.876	€ 121.225	7.644	3,5%	3,7%
150.000 - 250.000	€ 980.579.487	€ 189.814	5.166	2,3%	2,3%
250.000 - 500.000	€ 922.621.217	€ 340.325	2.711	1,2%	1,3%
> 500.000	€ 1.333.070.016	€ 980.920	1.359	0,6%	0,6%
TOTALE	€ 8.896.333.216	€ 40.180	245.030	100%	100,0%

(Fonte: *I numeri dell'avvocatura 2020*, Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense, Ufficio Attuariale)

REDDITO PROFESSIONALE DEGLI ISCRITTI ALLA CASSA – ANNO 2020

DISTRIBUZIONE PER CLASSI D'IMPORTO

REDDITO PROFESSIONALE IRPEF

Classi di importo	Monte reddito	Reddito medio IRPEF	N° posizioni	%	(% anno 2019)
Mod. 5 non pervenuto			15.955	6,6%	9,6%
< zero	-€ 14.406.484	-€ 6.670	2.160	1,0%	0,6%
zero	€ 0	€ 0	13.887	6,1%	5,5%
1 - 10.300	€ 318.330.686	€ 5.010	63.535	28,1%	25,2%
10.300 - 19.931	€ 667.484.693	€ 14.828	45.016	19,9%	19,7%
19.931 - 50.300	€ 2.116.414.019	€ 32.409	65.304	28,9%	31,2%
50.300 - 100.700	€ 1.425.417.860	€ 70.653	20.175	8,9%	10,1%
100.700 - 150.000	€ 859.779.927	€ 121.989	7.048	3,1%	3,5%
150.000 - 250.000	€ 909.910.246	€ 189.604	4.799	2,1%	2,3%
250.000 - 500.000	€ 881.765.758	€ 338.880	2.602	1,2%	1,2%
> 500.000	€ 1.355.566.312	€ 1.004.868	1.349	0,6%	0,6%
TOTALE	€ 8.534.669.500	€ 37.785	241.830	100%	(100%)

(Fonte: *I numeri dell'avvocatura 2021*, Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense, Ufficio Attuariale)

REDDITO PROFESSIONALE DEGLI ISCRITTI ALLA CASSA – ANNO 2021

DISTRIBUZIONE PER CLASSI D'IMPORTO

REDDITO PROFESSIONALE IRPEF

Classi di importo	Monte reddito	Reddito medio IRPEF	N° posizioni	%	(% anno 2020)
Mod. 5 non pervenuto	€ 0		17.142	7,1%	6,6%
< zero	-€ 14.196.984	-€ 7.775	1.826	0,8%	1,0%
zero	€ 0	€ 0	12.094	5,4%	6,1%
1 - 10.300	€ 279.117.130	€ 5.142	54.285	24,4%	28,1%
10.300 - 19.267	€ 599.423.806	€ 14.657	40.897	18,3%	19,9%
19.267 - 50.300	€ 2.395.356.944	€ 32.345	74.057	33,2%	28,9%
50.300 - 105.000	€ 1.648.365.407	€ 72.142	22.849	10,3%	8,9%
105.000 - 150.000	€ 861.857.793	€ 124.726	6.910	3,1%	3,1%
150.000 - 250.000	€ 1.028.515.617	€ 189.379	5.431	2,4%	2,1%
250.000 - 500.000	€ 1.025.453.110	€ 341.363	3.004	1,3%	1,2%
> 500.000	€ 1.608.851.441	€ 1.055.677	1.524	0,7%	0,6%
TOTALE	€ 9.446.941.248	€ 42.386	240.019	100%	(100%)

(Fonte: *I numeri dell'avvocatura 2022*, Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense, Ufficio Attuariale)



EVOLUZIONE DEL REDDITO MEDIO DICHIARATO AI FINI IRPEF DAGLI AVVOCATI ISCRITTI ALLA CASSA FORENSE PER GLI ANNI 2014 - 2021

DISTRIBUZIONE PER REGIONE DI APPARTENENZA

Regione	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Var % 2015/2014	Var % 2016/2015	Var % 2017/2016	Var % 2018/2017	Var % 2019/2018	Var % 2020/2019	Var % 2021/2020
VALLE D'AOSTA	€ 45.740	€ 48.547	€ 47.673	€ 50.826	€ 51.747	€ 51.965	€ 46.433	€ 54.059	6,1%	-1,8%	6,6%	1,8%	0,4%	-10,6%	16,4%
PIEMONTE	€ 45.507	€ 45.665	€ 46.251	€ 45.737	€ 48.088	€ 47.163	€ 42.524	€ 47.632	0,3%	1,3%	-1,1%	5,1%	-1,9%	-9,8%	12,0%
LOMBARDIA	€ 66.397	€ 67.857	€ 67.382	€ 67.523	€ 69.213	€ 70.154	€ 67.037	€ 74.849	2,2%	-0,7%	0,2%	2,5%	1,4%	-4,4%	11,7%
LIGURIA	€ 47.702	€ 46.375	€ 46.444	€ 47.641	€ 47.784	€ 48.932	€ 45.885	€ 50.362	-2,8%	0,1%	2,6%	0,3%	2,4%	-6,2%	9,8%
VENETO	€ 45.126	€ 46.858	€ 48.123	€ 47.766	€ 48.264	€ 48.830	€ 45.480	€ 49.314	3,8%	2,7%	-0,7%	1,0%	1,2%	-6,9%	8,4%
EMILIA ROMAGNA	€ 44.657	€ 45.437	€ 44.912	€ 45.561	€ 46.283	€ 45.919	€ 42.138	€ 47.557	1,7%	-1,2%	1,4%	1,6%	-0,8%	-8,2%	12,9%
FRIULI VENEZIA GIULIA	€ 45.394	€ 46.917	€ 46.862	€ 46.838	€ 47.803	€ 48.751	€ 44.603	€ 47.932	3,4%	-0,1%	-0,1%	2,1%	2,0%	-8,5%	7,5%
TRENTINO ALTO ADIGE	€ 61.099	€ 61.334	€ 63.576	€ 62.225	€ 63.941	€ 64.456	€ 58.562	€ 61.850	0,4%	3,7%	-2,1%	2,8%	0,8%	-9,1%	5,6%
TOSCANA	€ 35.673	€ 37.105	€ 37.656	€ 37.751	€ 37.503	€ 38.805	€ 36.049	€ 40.709	4,0%	1,5%	0,3%	-0,7%	3,5%	-7,1%	12,9%
LAZIO	€ 46.995	€ 47.653	€ 47.155	€ 46.680	€ 48.555	€ 49.279	€ 46.975	€ 52.986	1,4%	-1,0%	-1,0%	4,0%	1,5%	-4,7%	12,8%
UMBRIA	€ 29.195	€ 30.597	€ 31.091	€ 31.362	€ 32.647	€ 32.221	€ 31.271	€ 34.305	4,8%	1,6%	0,9%	4,1%	-1,3%	-2,9%	9,7%
MARCHE	€ 30.323	€ 31.946	€ 32.199	€ 32.089	€ 33.355	€ 34.245	€ 32.539	€ 35.906	5,4%	0,8%	-0,3%	3,9%	2,7%	-5,0%	10,3%
ABRUZZO	€ 24.009	€ 24.626	€ 26.143	€ 25.927	€ 27.586	€ 27.352	€ 25.719	€ 28.896	2,6%	6,2%	-0,8%	6,4%	-0,8%	-6,0%	12,4%
MOLISE	€ 17.922	€ 19.581	€ 19.501	€ 21.305	€ 21.505	€ 22.916	€ 21.936	€ 24.713	9,3%	-0,4%	9,3%	0,9%	6,6%	-4,3%	12,7%
CAMPANIA	€ 25.733	€ 25.733	€ 24.967	€ 24.893	€ 24.905	€ 25.027	€ 23.266	€ 26.033	0,0%	-3,0%	-0,3%	0,0%	0,5%	-7,0%	11,9%
PUGLIA	€ 21.461	€ 22.178	€ 22.630	€ 22.856	€ 23.058	€ 23.978	€ 21.814	€ 24.790	3,3%	2,0%	1,0%	0,9%	4,0%	-0,0%	13,6%
BASILICATA	€ 19.725	€ 20.331	€ 20.691	€ 21.696	€ 21.894	€ 21.729	€ 20.552	€ 23.073	3,1%	1,8%	4,9%	0,9%	-0,8%	-5,4%	12,3%
CALABRIA	€ 16.657	€ 16.920	€ 17.587	€ 17.985	€ 18.369	€ 19.796	€ 18.331	€ 20.122	1,6%	3,9%	2,3%	2,1%	7,8%	-7,4%	9,8%
SICILIA	€ 21.252	€ 21.650	€ 22.131	€ 22.776	€ 23.289	€ 23.932	€ 23.137	€ 25.811	1,9%	2,2%	2,9%	2,2%	2,8%	-3,3%	11,6%
SARDEGNA	€ 25.265	€ 26.694	€ 27.448	€ 26.746	€ 27.259	€ 28.313	€ 25.430	€ 28.773	5,7%	2,8%	-2,6%	1,9%	3,9%	-10,2%	13,1%
NAZIONALE	€ 37.505	€ 38.385	€ 38.437	€ 38.620	€ 39.473	€ 40.180	€ 37.785	€ 42.386	2,3%	0,1%	0,5%	2,2%	1,8%	-6,0%	12,2%

(Fonte: I numeri dell'avvocatura 2022, Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense, Ufficio Attuariale)



IMPORTO MEDIO DELLE PENSIONI VIGENTI AL 31/12/2022

DISTRIBUZIONE PER ANNO DI PENSIONAMENTO, TIPO PENSIONE E SESSO

Anno decorrenza pensione	Anzianità			Vecchiaia			Contributive			Cumulo e Totalizzazione			Invalità e Inabilità			Indirette			Reversibilità		
	Donne	Uomini	Totale	Donne	Uomini	Totale	Donne	Uomini	Totale	Donne	Uomini	Totale	Donne	Uomini	Totale	Donne	Uomini	Totale	Donne	Uomini	Totale
< 2004	€ 30.082	€ 39.209	€ 37.299	€ 35.782	€ 42.212	€ 41.750							€ 10.051	€ 12.142	€ 11.619	€ 15.490	€ 15.799	€ 15.497	€ 16.606	€ 15.244	€ 16.566
2004	€ 32.295	€ 40.038	€ 38.563	€ 32.252	€ 46.476	€ 45.190							€ 11.210	€ 10.364	€ 10.740	€ 20.075	€ 22.155	€ 20.195	€ 19.904	€ 20.760	€ 19.914
2005	€ 33.815	€ 41.817	€ 39.699	€ 37.605	€ 44.551	€ 44.031	€ 3.652	€ 7.579	€ 7.275				€ 9.760	€ 15.924	€ 12.500	€ 17.619	€ 10.407	€ 17.113	€ 20.674	€ 19.457	€ 20.643
2006	€ 31.826	€ 42.257	€ 41.336	€ 38.447	€ 44.998	€ 44.358	€ 5.791	€ 6.159	€ 6.109	€ 17.038	€ 17.038		€ 11.427	€ 18.480	€ 15.767	€ 17.804	€ 12.367	€ 17.173	€ 18.655	€ 12.193	€ 18.544
2007	€ 32.974	€ 38.944	€ 37.617	€ 35.262	€ 44.224	€ 43.572	€ 5.355	€ 7.292	€ 7.006	€ 15.745	€ 35.015	€ 31.803	€ 9.481	€ 14.141	€ 12.630	€ 19.340	€ 15.768	€ 18.983	€ 18.365	€ 16.716	€ 18.305
2008	€ 37.613	€ 41.487	€ 40.593	€ 35.838	€ 44.508	€ 43.776	€ 4.483	€ 5.758	€ 5.466	€ 2.810	€ 12.872	€ 11.435	€ 10.635	€ 12.890	€ 11.903	€ 15.699	€ 12.031	€ 15.353	€ 20.326	€ 17.240	€ 20.276
2009	€ 36.942	€ 36.684	€ 36.768	€ 34.594	€ 40.068	€ 39.635	€ 5.569	€ 4.896	€ 4.964	€ 19.461	€ 33.593	€ 23.134	€ 16.764	€ 11.857	€ 13.084	€ 17.111	€ 12.949	€ 16.537	€ 19.286	€ 20.056	€ 19.307
2010	€ 28.108	€ 42.026	€ 37.728	€ 31.047	€ 39.275	€ 38.463	€ 3.573	€ 5.189	€ 4.897	€ 21.951	€ 21.951		€ 10.034	€ 11.575	€ 10.964	€ 17.633	€ 14.867	€ 16.999	€ 20.338	€ 19.017	€ 20.272
2011	€ 33.927	€ 33.825	€ 33.872	€ 41.551	€ 46.167	€ 45.779	€ 4.383	€ 5.329	€ 5.162	€ 21.383	€ 21.383		€ 9.050	€ 10.127	€ 9.650	€ 17.924	€ 14.856	€ 17.427	€ 20.415	€ 14.212	€ 20.240
2012	€ 34.481	€ 40.514	€ 38.736	€ 33.366	€ 39.691	€ 38.967	€ 5.471	€ 3.664	€ 3.834	€ 26.919	€ 26.919		€ 9.336	€ 10.200	€ 9.847	€ 16.394	€ 12.810	€ 15.913	€ 20.476	€ 18.952	€ 20.399
2013	€ 34.620	€ 38.166	€ 36.891	€ 30.304	€ 39.490	€ 38.499	€ 3.516	€ 5.257	€ 4.985	€ 15.942	€ 15.942		€ 8.683	€ 12.384	€ 11.237	€ 16.397	€ 13.356	€ 15.883	€ 21.050	€ 19.840	€ 20.973
2014	€ 33.776	€ 37.756	€ 36.171	€ 34.819	€ 42.954	€ 41.872	€ 6.059	€ 5.489	€ 5.543	€ 5.616	€ 8.008	€ 7.689	€ 10.734	€ 12.755	€ 11.892	€ 17.244	€ 13.371	€ 16.672	€ 20.274	€ 17.542	€ 20.173
2015	€ 34.822	€ 42.030	€ 39.327	€ 29.979	€ 39.352	€ 38.225	€ 3.449	€ 4.566	€ 4.411	€ 4.102	€ 20.287	€ 19.042	€ 10.601	€ 11.602	€ 11.163	€ 17.282	€ 14.746	€ 16.632	€ 20.778	€ 19.169	€ 20.702
2016	€ 33.368	€ 43.152	€ 39.472	€ 35.088	€ 38.035	€ 37.624	€ 5.776	€ 5.078	€ 5.167	€ 12.702	€ 20.490	€ 18.786	€ 9.780	€ 12.579	€ 11.319	€ 17.723	€ 15.303	€ 17.147	€ 21.690	€ 17.103	€ 21.385
2017	€ 32.834	€ 40.826	€ 38.055	€ 31.379	€ 44.937	€ 43.061	€ 8.162	€ 5.215	€ 5.579	€ 22.328	€ 26.354	€ 25.851	€ 11.311	€ 12.189	€ 11.798	€ 18.563	€ 15.053	€ 17.541	€ 22.268	€ 16.648	€ 21.777
2018	€ 33.652	€ 37.762	€ 35.887	€ 30.728	€ 37.916	€ 36.675	€ 5.045	€ 4.839	€ 4.881	€ 21.403	€ 25.721	€ 25.132	€ 10.896	€ 13.081	€ 12.057	€ 18.597	€ 14.569	€ 17.553	€ 23.342	€ 15.679	€ 21.973
2019	€ 22.398	€ 35.897	€ 31.188	€ 36.071	€ 39.686	€ 38.928	€ 5.515	€ 4.046	€ 4.277	€ 24.294	€ 27.074	€ 26.576	€ 11.085	€ 13.017	€ 12.131	€ 19.319	€ 14.995	€ 18.420	€ 22.836	€ 20.001	€ 22.650
2020	€ 34.552	€ 40.243	€ 37.071	€ 32.108	€ 37.858	€ 36.671	€ 3.510	€ 3.669	€ 3.635	€ 15.287	€ 20.571	€ 19.778	€ 10.797	€ 13.701	€ 12.334	€ 21.551	€ 15.698	€ 20.038	€ 22.877	€ 16.031	€ 22.450
2021	€ 37.021	€ 40.772	€ 38.594	€ 31.328	€ 38.273	€ 36.493	€ 3.348	€ 4.438	€ 4.191	€ 16.858	€ 20.516	€ 19.419	€ 10.503	€ 14.229	€ 12.405	€ 19.758	€ 15.261	€ 18.888	€ 22.543	€ 19.610	€ 22.397
2022	€ 33.821	€ 43.098	€ 38.625	€ 27.163	€ 38.035	€ 35.314	€ 4.984	€ 3.860	€ 4.169	€ 14.871	€ 18.751	€ 17.962	€ 10.706	€ 11.439	€ 11.147	€ 16.076	€ 12.237	€ 15.399	€ 22.648	€ 19.276	€ 22.524
TOTALE	€ 33.162	€ 39.721	€ 37.494	€ 32.753	€ 41.146	€ 40.065	€ 4.591	€ 5.179	€ 5.086	€ 17.724	€ 22.547	€ 21.837	€ 10.593	€ 12.663	€ 11.766	€ 16.565	€ 14.746	€ 16.395	€ 20.396	€ 17.565	€ 20.267

(Fonte: I numeri dell'avvocatura 2022, Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense, Ufficio Attuariale)

Ritengo utile un confronto dei soli numeri dei redditi IRPEF degli anni 2019, 2020 e 2021.

I “fantasmi”, cioè coloro che nemmeno inviano il Modello 5, erano 23.616, pari al 9,6% nel 2019, sono diminuiti a 15.955, pari al 6,6% nel 2020 **ma sono aumentati nel 2021** per essere pari a 17.142 posizioni, pari al 7,1%.

Gli avvocati che dichiaravano redditi inferiori a zero erano 1.411 nel 2019, 2.160 nel 2020 e 1.826 nel 2021.

Il dato è oltremodo significativo della povertà di larghi strati dell’Avvocatura italiana.

Il reddito pari a zero era di 12.177 posizioni nel 2019, per aumentare a 13.887 nel 2020, per diminuire leggermente a 12.094 nel 2021.

I redditi da 1 a 10.300 euro erano pari a 55.895 posizioni nel 2019 per aumentare a 63.535 nel 2020 e ridursi leggermente nel 2021 a 54.285.

Gli avvocati che dichiaravano un reddito da 50.000 al tetto pensionabile nel 2019 erano 22.284 per diminuire a 20.175 nel 2020 e 22.849 nel 2021.

Gli avvocati che hanno dichiarato redditi sopra il tetto pensionabile sono 16.880 nel 2019, nel 2020 15.798 e nel 2021 16.869.

Alla luce di questo confronto la conclusione che traggo, e che propongo alla vostra attenzione, è la seguente: l’avvocatura italiana è divisa in due fasce:

- una molto numerosa e povera,
- una molto contenuta, che aumenta la propria ricchezza, e che con il 3% versato, a titolo di solidarietà, non riesce più a garantire la sostenibilità del sistema previdenziale forense.

I 16.869 avvocati ricchi, pari al 7% del totale, detengono però il 48% del PIL totale dell’Avvocatura italiana e quindi 4.524 milioni su 9.447 milioni di euro.

La riforma, attualmente all’attenzione dei Ministeri Vigilanti, non migliora la situazione, anzi la peggiora con l’aumento della contribuzione soggettiva per tutti e con il taglio, a regime, del 30% delle pensioni minime.

I 16.869 avvocati ricchi si vedranno aumentare il tetto pensionabile con ovvia riduzione dell’ammontare della contribuzione di solidarietà.

L’opzione al sistema di calcolo contributivo per anzianità risponde solo all’egoismo delle coorti di delegati vicine al pensionamento che si vedono applicare solo una piccola penalizzazione nella costruzione della pensione.

La conseguenza sarà che gli avvocati ricchi continueranno ad aumentare la propria ricchezza, mentre gli avvocati poveri aggraveranno la propria situazione.

Lo dicono i numeri, tutti ufficiali.

Molto interessanti sono le ultime due tabelle che fotografano l'evoluzione del reddito medio dichiarato ai fini IRPEF dagli avvocati iscritti alla Cassa Forense per gli anni 2014 – 2021 e lo sviluppo dell'importo medio delle pensioni vigenti al 31.12.2022.

L'importo medio della pensione di vecchiaia al 31.12.2022 era pari ad € 35.314 mentre il reddito medio al 2021 è pari ad € 42.386.

L'importo medio delle pensioni contributive per il periodo indicato dal 2005 al 2022 è inferiore all'assegno sociale INPS.

L'assegno sociale INPS, nella sua misura piena, ammonta ad € 503,27 al mese, per il 2023, e viene erogato per 13 mensilità, in base alla perequazione delle prestazioni economiche assistenziali stabilite dal D.M. 10.11.2022.

Ognuno faccia le sue valutazioni.

PROFESSIONE

PREVIDENZA FORENSE

21/07/2023

Conflitto di interessi

Nel nostro ordinamento non esiste una norma che preveda analiticamente gli elementi costitutivi e le diverse ipotesi della fattispecie del conflitto di interessi (ANAC, sito istituzionale, voce conflitto di interessi).

di Paolo Rosa

Nel codice civile se ne occupa l'art. 1394 c.c. che così recita: il contratto concluso dal rappresentante in conflitto di interessi col rappresentato può essere annullato su domanda del rappresentato se il conflitto era conosciuto o riconoscibile dal terzo.

Per la giurisprudenza: «Conclusione del contratto in conflitto di interessi: l'applicazione dell'art. 1394 c.c. in ambito societario (Cass. Civ., Sez. II, 21 marzo 2022, n. 9054). Come noto, l'art. 1394 c.c. disciplina l'ipotesi del conflitto di interessi del rappresentante, disponendo che il contratto concluso da quest'ultimo "in conflitto d'interessi col rappresentato può essere annullato su domanda del rappresentato, se il conflitto era conosciuto o riconoscibile dal terzo". In merito all'applicazione di questa norma in ambito societario e, in particolare, al caso del contratto concluso da un amministratore in una situazione di conflitto di interessi, la Corte di Cassazione ha evidenziato che "nella fattispecie prevista dall'art. 1394 cod. civ., il conflitto di interessi si manifesta al momento dell'esercizio del potere rappresentativo, mentre nel caso previsto dagli artt. 2373 e 2391 cod. civ. il conflitto di interessi (rispettivamente, in sede di assemblea e di consiglio di amministrazione) si manifesta al momento dell'esercizio del potere deliberativo, di modo che, in assenza di una previa deliberazione, la disciplina del conflitto deve essere ricondotta a quella dettata dall'art. 1394 cod. civ., anziché alle norme degli artt. 2373 e 2391 cod. civ.". Si tratta, pertanto, di norme riguardanti momenti differenti nella conduzione dell'attività sociale: l'art. 1394 c.c. riguarda quello della rappresentanza, l'art. 2391 c.c. invece quello dell'esercizio del potere di gestione».

Mentre citando Cass. civ., Sez. II, sentenza n. 2529 del 31 gennaio 2017 «Il conflitto d'interessi idoneo, ex art. 1394 c.c., a produrre l'annullabilità del contratto, richiede l'accertamento dell'esistenza di un rapporto d'incompatibilità tra gli interessi del rappresentato e quelli del rappresentante, da dimostrare non in modo astratto od ipotetico ma con riferimento al singolo atto o negozio che, per le sue intrinseche caratteristiche, consenta la creazione dell'utile di un soggetto mediante il sacrificio

dell'altro. Tale situazione, riferendosi ad un vizio della volontà negoziale, deve essere riscontrabile al momento perfezionativo del contratto, restando irrilevanti evenienze successive eventualmente modificative della iniziale convergenza d'interessi. In tema di conflitto di interessi, la predeterminazione del contenuto del contratto e la specifica autorizzazione del rappresentato sono elementi richiesti unicamente dall'art. 1395 c.c. per la validità del contratto che il rappresentante conclude con sé stesso, quali cautele previste in via alternativa dal legislatore per superare la presunzione legale circa l'esistenza connaturale, in tal caso, del conflitto medesimo, attesa l'identità tra la persona del rappresentante e dell'altro contraente, mentre non rilevano ai fini dell'annullabilità del contratto concluso dal rappresentante in conflitto di interessi con il rappresentato, ex art. 1394 c.c.».

Ora il regolamento per gli investimenti per le Casse di previdenza, che sta per uscire, prevede la presenza della Banca depositaria (di questa realtà ho già trattato nel mio articolo [Cassa Forense e la banca depositaria](#)) Inarcassa ha già selezionato SGSS in Italia per i servizi di depositario, a seguito di bando indetto a livello europeo.

Da sito di SOGEN si legge che: «Societe Generale Securities Services (SGSS) Italia, presente a Milano e Torino, è riconosciuta tra i principali player del mercato italiano dei securities services per la qualità e la competitività delle sue soluzioni di post-trading. Presente in Italia dal settembre del 2006 con 2S Banca S.p.A., diventa SGSS S.p.A. nel gennaio del 2008. Dedicata esclusivamente ai securities services, vanta oltre 600 dipendenti che mettono a disposizione la loro ampia expertise del mercato italiano a oltre 300 clienti istituzionali. Nel 2016, SGSS Italia è stata nominata nel 2016 “Depositary Bank of the Year in Italy” dalla rivista European Pensions. Nel 2017, è stata inoltre stata premiata da Global Investor e Global Custodian per l'eccellenza dei servizi di custodia».

La dott.ssa Cecilia De Vitiis nel suo “*Il conflitto di interessi nella gestione collettiva del risparmio*” (LUISS, Libera Università Internazionale degli Studi Sociali Guido Carli) ha affrontato il tema del possibile conflitto di interessi tra la banca depositaria e i fondi pensione: «Tuttavia, nel nostro ordinamento si consente alla banca che controlla la SGR di assumere l'incarico di banca depositaria. Pertanto, il soggetto investito ex lege del compito di vigilare sulla legittimità dell'operato della SGR, nell'interesse dei partecipanti, è nella maggior parte dei casi quello che controlla la SGR in questione. Ovviamente, la banca che versa in siffatta posizione è istituzionalmente in posizione di conflitto di interessi con i partecipanti del fondo, visto il legame proprietario che la vincola alla SGR, di talché ogni comportamento di quest'ultima mirante a massimizzare la propria utilità in contrasto con l'interesse dei partecipanti realizza altresì l'interesse della banca depositaria a trarre il massimo vantaggio dall'attività svolta dalla controllata. La separazione organizzativa tra le

diverse attività svolte dal medesimo soggetto è un altro degli strumenti tipicamente finalizzati ad ostacolare la comparsa di situazioni di conflitto di interessi: i c.d. *chinese walls* (o *firewalls*) dovrebbero garantire l'indipendenza delle diverse divisioni di una *full-service investment firm*, impedendo il passaggio di informazioni tra i dipartimenti e quindi ostacolando l'eventualità che il compimento delle operazioni finanziarie di un certo segmento possa essere influenzato da considerazioni e valutazioni relative ad un settore diverso. Infatti, lo svolgimento di diverse attività finanziarie da parte della medesima entità, giacché moltiplica gli interessi potenzialmente facenti capo al soggetto in questione, incrementa in maniera esponenziale il rischio dell'insorgere di situazioni di potenziale conflitto fra gli stessi. Tuttavia, le "muraglie cinesi" si sono rivelate uno strumento sostanzialmente inadeguato a risolvere la problematica dei conflitti di interessi degli intermediari polifunzionali giacché non si concretizzano nella realtà in dispositivi di effettiva compartimentazione dei servizi offerti dall'intermediario e, quindi, le probabilità che si verifichino "infiltrazioni", e sorgano così delle occasioni di scorretta gestione, rimangono considerevoli. Con riferimento alla separazione organizzativa, infatti, la politica legislativa registra un'opportuna battuta di arresto. Il legislatore sembra aver acquisito la consapevolezza che, se da una parte è vero che l'innalzamento di un "muro" tra le varie attività, limitando la conoscenza di fatti rilevanti, riduce astrattamente la possibilità che il gestore sfrutti la polifunzionalità a danno del cliente, d'altra parte si pone il problema di verificare in quale misura questo sistema sia realmente idoneo a tutelare gli interessi degli investitori. Invero, il meccanismo della separazione organizzativa, ancorché sia senz'altro utile a prevenire le situazioni di conflitto, al contempo, riducendo le informazioni a disposizione del gestore, può cagionare una perdita dei vantaggi che comunque la polifunzionalità presenta e, per tal via, costituire causa di occasioni perdute per gli investitori. Per altro verso, si fa strada l'idea che tale strumento possa al contrario favorire l'interesse del gestore, il quale sarebbe messo in condizione di servirsi delle regole sulla separazione organizzativa al fine di esonerarsi dalla responsabilità per la gestione infedele. Nell'ambito delle problematiche relative alla prevenzione dei conflitti di interessi, infine, sono stati ricompresi anche i c.d. *inducements*, ossia le remunerazioni o gli altri benefici che il gestore riceve od ottiene in connessione alla prestazione del servizio di gestione. Da più parti si è rilevato come la presenza di accordi che prevedono la retrocessione di una quota delle commissioni pagate dagli OICR bersaglio non possa non influenzare l'attività svolta dal gestore. Infatti, mentre il previgente Regolamento Consob 11522/1998 imponeva soltanto dei presidi di trasparenza, il nuovo Regolamento Intermediari ha opportunamente esteso l'applicazione della disciplina degli incentivi, dalla dir. MiFID prevista solo per i servizi di investimento, anche all'ambito dei servizi di gestione collettiva».

In tema di conflitto di interessi soccorre anche il regolamento interno di Banca d'Italia per il quale: «L'esistenza di interessi personali, di carattere economico/finanziario o di altra natura, estranei all'attività lavorativa, è condizione naturale. La complessità delle relazioni che ruotano intorno ad ognuno rende fisiologica l'esistenza di situazioni di conflitto. Quando la situazione di conflitto non è conosciuta e/o non è adeguatamente gestita, può determinare l'assunzione di decisioni non improntate a imparzialità e al perseguimento del primario interesse pubblico, con conseguenti pregiudizi sia per l'Istituto - quali una perdita di reputazione ed eventualmente l'illegittimità dell'atto - che per lo stesso dipendente, sia sotto il profilo reputazionale che disciplinare. L'appropriata gestione delle situazioni di conflitto rappresenta, per questa ragione, un fattore fondamentale per garantire l'imparzialità delle decisioni che l'Istituto è chiamato ad assumere, rafforzare l'integrità dell'organizzazione e dei singoli dipendenti, preservare la fiducia della collettività nei riguardi dell'azione svolta. Il Regolamento del Personale e il Codice etico considerano il conflitto d'interessi, senza peraltro fornirne un'esplicita definizione. Ciò anche perché le concrete situazioni di conflitto di interessi sono varie e non sempre classificabili ex ante; per loro natura, esse evolvono e assumono connotazioni differenti a seconda dei contesti di riferimento. Risulta essenziale pertanto esplicitare alcuni principi di carattere generale che ne agevolino l'identificazione da parte di ciascuno in modo da contribuire a orientare i comportamenti. Affinché ci sia "conflitto di interessi", occorre la presenza di un interesse secondario proprio del dipendente (di tipo finanziario o di altra natura) e l'interferenza di questo interesse con l'interesse pubblico primario che il dipendente, in virtù dei doveri d'ufficio, è tenuto a perseguire. L'interesse primario può identificarsi nello svolgimento imparziale ed efficiente - in linea con le direttive impartite dai responsabili in conformità alle disposizioni vigenti - delle funzioni attribuite alla Banca dall'ordinamento nazionale ed europeo e delle relative attività di supporto. L'esistenza e l'intensità di tale interferenza dipendono dalla posizione/ruolo dell'agente portatore dell'interesse secondario e dalla rilevanza assunta da tale interesse. Gli interessi secondari che possono venire in rilievo sono:

- sia gli interessi economico-finanziari, suscettibili di una valutazione strettamente patrimoniale, sia quelli di diversa natura, purché possano concretizzare vantaggi o benefici per i soggetti considerati dalla norma;
- non solo gli interessi personali diretti del dipendente, ma anche quelli di soggetti legati al medesimo da vincoli e legami di varia natura, tali da far presumere che il dipendente sia portato a tutelarli come propri». (Fonte: Contenuti delle disposizioni applicative in tema di conflitto di interessi, Banca d'Italia)

A parere di chi scrive, è imprescindibile che tra controllato e controllore debba esserci una netta **separazione**, non solo formale ma proprio sostanziale. La logica del "fair treatment" di ciascuna delle parti come obiettivo da raggiungere e come

parametro per verificare la legittimità dell'operato dell'intermediario in situazioni di conflitto, che farebbe venir meno il conflitto d'interessi, è lontana dalla mia idea che separa nettamente il controllato dal controllore.

Se consulterete diversi soggetti tra Banche e Compagnie di assicurazione la frase ricorrente è la seguente: **Pur in presenza di potenziali conflitti di interesse la Compagnia opera sempre in modo da non recare pregiudizio ai Contraenti e si impegna ad ottenere per i Contraenti stessi il miglior risultato possibile, indipendentemente da tali conflitti.**

Si vedano, comunque, le disposizioni di vigilanza, in particolare l'art. 7 d.lgs. n. 252/2005 che prevede che la depositaria delle risorse dei fondi pensione possieda i requisiti e svolga i compiti previsti dall'art. 38 del TUF per le banche depositarie di OICR. Perché non pensare ad un organismo indipendente? Non credo si ingesserebbe il mercato e si eviterebbe la corsa dei soliti noti intorno al patrimonio delle Casse di Previdenza.

Consiglio la lettura del *Quaderno di ricerca giuridica della consulenza legale, Regole di settore, compliance e responsabilità da reato: l'applicazione del d.lgs. n. 231/2001 alle società bancarie*, a cura di Olina Capolino, n. 97, maggio 2023, rinvenibile sul sito della Banca d'Italia. Il Quaderno «si è proposto l'obiettivo di analizzare il grado di applicazione del d.lgs. n. 231/2001 in una prospettiva prevalentemente empirica, fondata sulla raccolta di dati sulla distribuzione territoriale dei procedimenti per responsabilità degli enti, sulla tipologia dei reati contestati, sugli esiti dei giudizi e in generale sull'efficacia in concreto della normativa, al fine di offrire una visione critica e costruttiva, anche in una prospettiva de *iure condendo*».

Condivido inoltre le slides del prof. Danilo Pappano sulle Autorità amministrative indipendenti ([consultabili qui](#)).

PROFESSIONE

GIUSTIZIA

26/07/2023

Abuso d'ufficio sì o abuso d'ufficio no?

La discussione è di grande attualità. L'art. 323 del nostro Codice penale così prevede: «salvo che il fatto non costituisca un più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, nello svolgimento delle funzioni o del servizio, in violazione di specifiche regole di condotta espressamente previste dalla legge o da atti aventi forza di legge e dalle quali non residuino margini di discrezionalità, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arreca ad altri un danno ingiusto, è punito con la reclusione da uno a quattro anni. La pena è aumentata nei casi in cui il vantaggio o il danno hanno carattere di rilevante gravità».

di Paolo Rosa

Più ampia la proposta della Commissione UE come dossier n. 23 della Camera dei Deputati:

Abuso di ufficio

Ricadono in tale fattispecie:

- l'**esecuzione o l'omissione** di un atto, in violazione delle leggi, da parte di un funzionario pubblico nell'esercizio delle sue funzioni **al fine di ottenere un indebito vantaggio per sé o per un terzo**;
- l'esecuzione o l'omissione di un atto, in violazione di un dovere, da parte di una persona che svolge a qualsiasi titolo **funzioni direttive o lavorative per un'entità del settore privato** nell'ambito di attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o commerciali al fine di ottenere un indebito vantaggio per sé o per un terzo.

Propongo una serie di valutazioni alla luce della Direttiva della Commissione Europea al Parlamento Europeo e al Consiglio del 3 maggio 2023 sulla lotta contro la corruzione, del dossier n. 23 del 28 giugno 2023 della Camera dei Deputati, Ufficio Rapporto con l'Unione Europea XIX Legislatura e delle osservazioni del Presidente dell'ANAC sulle proposte di legge in materia di modifica della disciplina dei reati di abuso d'ufficio e di traffico di influenze illecite.

Prima di tutto va detto che l'abuso d'ufficio è previsto in tutti gli Stati membri della UE e questo mi pare già indicativo.

Va evidenziato poi che l'indice di corruzione in Italia è valutato sotto la media UE mentre i Paesi con rischio di corruzione negli appalti pubblici superiore alla media UE sono Polonia, Romania, Lituania, Cipro e Croazia.

Il reato di abuso d'ufficio ha natura residuale e sussidiaria e si configura sostanzialmente come un "reato di chiusura", idoneo ad assicurare una copertura penale a fatti non perseguibili da altre fattispecie, e insieme come "reato – spia" di ulteriori comportamenti criminosi cosicché, scrive l'ANAC, appare ragionevole perseguire l'obiettivo di una più rigorosa tipizzazione della fattispecie, mediante una ancora più puntuale delimitazione dell'ambito applicativo rispetto all'intervento legislativo del 2020, senza tuttavia pervenire all'abrogazione dell'istituto.

L'abuso d'ufficio è stato portato anche all'attenzione della Corte Costituzionale la quale con la sentenza n. 8/2022, nel dichiarare non fondata la questione di legittimità costituzionale della citata norma – pur evidenziando come l'intervento riformatore nascesse, soprattutto, dall'esigenza contingente di assicurare le condizioni per una rapida ripartenza del Paese dopo il blocco delle attività imposto dall'emergenza pandemica – ha comunque mostrato di non rilevare criticità in relazione ad una limitazione della sfera applicativa del reato di abuso d'ufficio che fosse effettuata attraverso una più rigorosa tipizzazione della fattispecie.

Dalla sentenza 8/2022:

«Per meglio affrontare le questioni, è necessario ricostruire preliminarmente la genesi della disposizione sottoposta a scrutinio, ripercorrendo, in sintesi, la travagliata vicenda normativa e giurisprudenziale che si colloca alle sue spalle. La figura criminosa dell'abuso d'ufficio, assolvendo una funzione "di chiusura" del sistema dei delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione, rappresenta, infatti, il punto saliente di emersione della spigolosa tematica del sindacato del giudice penale sull'attività amministrativa: tematica percorsa da una perenne tensione tra istanze legalitarie, che spingono verso un controllo a tutto tondo, atto a fungere da freno alla mala gestione della cosa pubblica, e l'esigenza di evitare un'ingerenza pervasiva del giudice penale sull'operato dei pubblici amministratori, lesiva della sfera di autonomia ad essi spettante. Al tempo stesso, si tratta di fattispecie caratterizzata da congeniti margini di elasticità, generatori di persistenti problemi di compatibilità con il principio di determinatezza. Di tutto ciò è testimonianza la tormentata parabola storica della figura.

2.1.– Nel disegno originario del codice penale del 1930, l'abuso d'ufficio era

descritto all'art. 323 con formula semplice, ma, in pari tempo, estremamente comprensiva: veniva, infatti, punito il pubblico ufficiale che, «abusando dei poteri inerenti alle sue funzioni, commette[sse], per recare ad altri un danno o per procurargli un vantaggio, qualsiasi fatto non preveduto come reato da una particolare disposizione di legge». Le criticità di una ipotesi criminosa così congegnata rimanevano, peraltro, attutite dal fatto che essa era chiamata a recitare un ruolo marginale nel sistema. Si trattava, infatti, di una figura sussidiaria e blandamente punita, stretta, com'era, tra le due fattispecie delittuose cui risultava allora precipuamente affidato il controllo di legalità sull'attività amministrativa: il peculato per distrazione e l'interesse privato in atti d'ufficio (artt. 314 e 324 cod. pen.). Figure anch'esse, peraltro, dai contorni assai labili, che permettevano alla magistratura penale penetranti incursioni sulle scelte della pubblica amministrazione.

2.2.– Lo scenario mutava con la riforma operata dalla legge 26 aprile 1990, n. 86 (Modifiche in tema di delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione), la quale, onde arginare tale temperie, estromise dalla fattispecie del peculato la forma per distrazione e abrogò il reato di interesse privato in atti d'ufficio. Di riflesso, però, la riforma riscrisse l'art. 323 cod. pen., nella prospettiva di far refluire nell'abuso d'ufficio una parte delle condotte già colpite dalle fattispecie abrogate, con un filtro – almeno negli intenti – di maggiore selettività. A questo fine, si prevedeva che l'abuso d'ufficio – esteso anche agli incaricati di pubblico servizio – dovesse essere finalizzato ad un vantaggio, proprio od altrui, «ingiusto», o a un danno altrui del pari «ingiusto», con la previsione di un sensibile aumento della pena, qualora il vantaggio fosse di natura patrimoniale. I risultati non furono, tuttavia, quelli sperati. L'abuso d'ufficio acquistava di colpo una centralità applicativa in precedenza ignota, non accompagnata, però, da un reale incremento di determinatezza della fattispecie tipica, la quale restava incentrata su una condotta in sé vaga – quale quella di «abusa[re] dell'ufficio» – senza che il requisito dell'ingiustizia del vantaggio o del danno, oggetto del dolo specifico, si rivelasse capace di delimitare adeguatamente i confini del tipo. Il rivisitato art. 323 cod. pen. divenne, così, il nuovo strumento per un penetrante sindacato della magistratura penale sull'operato dei pubblici funzionari, adombrando il costante spettro dell'avvio di indagini in loro danno.

2.3.– A distanza di pochi anni, il legislatore corse quindi ai ripari, riscrivendo una seconda volta la norma incriminatrice con l'art. 1 della legge 16 luglio 1997, n. 234 (Modifica dell'art. 323 del codice penale, in materia di abuso d'ufficio, e degli articoli 289, 416 e 555 del codice di procedura penale). Dismesso il generico riferimento all'abuso dell'ufficio (che resta solo nella rubrica dell'art. 323 cod. pen.), la condotta tipica viene individuata nella «violazione di norme di legge o di regolamento», ovvero, in alternativa, nella omessa astensione «in

presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti». La fattispecie si trasforma, altresì, in reato di evento, essendo richiesta, ai fini del suo perfezionamento, l'effettiva verifica dell'ingiusto danno o dell'ingiusto vantaggio patrimoniale (il vantaggio non patrimoniale perde rilevanza); evento che deve essere oggetto di dolo intenzionale. Nel risagomare la figura, il legislatore del 1997 aveva agito con il trasparente intento di renderne più nitidi i confini, impedendo, in specie, un sindacato del giudice penale sull'esercizio della discrezionalità amministrativa. Il riferimento alla «violazione di norme di legge o di regolamento», evocando uno dei vizi tipici dell'atto amministrativo, doveva servire infatti a metter fuori, a contrario, l'eccesso di potere, non menzionato. Le intenzioni del legislatore hanno dovuto, però, fare i conti con le soluzioni della giurisprudenza, la quale, dopo una fase iniziale di ossequio allo spirito della novella, è virata verso interpretazioni estensive degli elementi di fattispecie, atte a travalicare i rigidi paletti che la novella legislativa aveva inteso fissare e a riaprire ampi scenari di controllo del giudice penale sull'attività amministrativa discrezionale. Per quanto qui più interessa, è venuto infatti a consolidarsi, da un lato, nella giurisprudenza di legittimità, l'indirizzo in forza del quale la «violazione di norme di legge», rilevante come abuso d'ufficio, può essere integrata anche dall'inosservanza del generalissimo principio di imparzialità della pubblica amministrazione, enunciato dall'art. 97 Cost.: principio che – secondo la Corte di cassazione – nella parte in cui vieta al pubblico funzionario di operare ingiustificati favoritismi o intenzionali vessazioni, esprimerebbe una precisa regola di comportamento di immediata applicazione (ex plurimis, Corte di cassazione, sezione sesta penale, sentenza 21 febbraio 2019-23 maggio 2019, n. 22871; Corte di cassazione, sezione sesta penale, sentenza 12 giugno 2018-29 ottobre 2018, n. 49549; Corte di cassazione, sezione seconda penale, sentenza 27 ottobre 2015-20 novembre 2015, n. 46096). Dall'altro lato, poi, si è assistito al recupero nell'area di rilevanza penale degli atti viziati da eccesso di potere, nella forma dello sviamento. Con soluzione ermeneutica avallata dalle sezioni unite, la Corte di cassazione ha ritenuto, infatti, che la violazione di legge cui fa riferimento l'art. 323 cod. pen. ricorra non solo quando la condotta del pubblico funzionario si ponga in contrasto con le norme che regolano l'esercizio del potere, ma anche quando sia volta alla sola realizzazione di un interesse collidente con quello per il quale il potere è attribuito, dando luogo appunto a un vizio di sviamento: vizio che integrerebbe la violazione di legge, perché sta a significare che la potestà non è stata esercitata secondo lo schema normativo che legittima l'attribuzione (Corte di cassazione, sezioni unite penali, sentenza 29 settembre 2011-10 gennaio 2012, n. 155). Si è venuta a creare, in questo modo, una situazione che riecheggia, per molti versi, quella registratasi all'indomani della legge n. 86 del 1990 e alla quale la successiva legge n. 234

del 1997 aveva inteso por rimedio. Ciò, peraltro, in presenza di un inasprimento della pena edittale del reato, che, già fissata da tale ultima legge nella reclusione da sei mesi a tre anni, è stata elevata dall'art. 1, comma 75, lettera p), della legge 6 novembre 2012, n. 190 (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione) alla reclusione da uno a quattro anni.

2.4.– La vicenda ora descritta non è rimasta, tuttavia, priva di ricadute. Per opinione ampiamente diffusa, deve individuarsi, infatti, proprio in tale stato di cose una delle principali cause della sempre maggiore diffusione del fenomeno che si è soliti designare come “burocrazia difensiva” (o “amministrazione difensiva”). I pubblici funzionari si astengono, cioè, dall'assumere decisioni che pur riterrebbero utili per il perseguimento dell'interesse pubblico, preferendo assumerne altre meno impegnative (in quanto appiattite su prassi consolidate e anelastiche), o più spesso restare inerti, per il timore di esporsi a possibili addebiti penali (cosiddetta “paura della firma”). A questi fini, poco conta l'enorme divario, che pure si è registrato sul piano statistico, tra la mole dei procedimenti per abuso d'ufficio promossi e l'esiguo numero delle condanne definitive pronunciate in esito ad essi. Il solo rischio, ubiquo e indefinito, del coinvolgimento in un procedimento penale, con i costi materiali, umani e sociali (per il ricorrente clamore mediatico) che esso comporta, basta a generare un “effetto di raffreddamento”, che induce il funzionario ad imboccare la via per sé più rassicurante. Tutto ciò, peraltro, con significativi riflessi negativi in termini di perdita di efficienza e di rallentamento dell'azione amministrativa, specie nei procedimenti più delicati.

2.5.– Benché l'esigenza di contrastare la “burocrazia difensiva” e suoi guasti, agendo sulle cause del fenomeno, fosse già da tempo avvertita, la scelta di porre mano all'intervento è maturata solo a seguito dell'emergenza pandemica da COVID-19, nell'ambito di un eterogeneo provvedimento d'urgenza volto a dare nuovo slancio all'economia nazionale, messa a dura prova dalla prolungata chiusura delle attività produttive disposta nella prima fase acuta dell'emergenza. Si allude al d.l. n. 76 del 2020, correntemente noto come “decreto semplificazioni”. Il provvedimento si occupa, in un apposito capo (il Capo IV del Titolo II), intitolato «[r]esponsabilità», delle due principali fonti di “timore” per il pubblico amministratore (e, dunque, dei suoi “atteggiamenti difensivistici”): la responsabilità erariale e la responsabilità penale. Entrambe vengono fatte oggetto di modifiche limitative e all'insegna della maggiore tipizzazione. Quanto alla responsabilità penale, l'art. 23 del decreto-legge in esame – norma oggi censurata, rimasta invariata all'esito della conversione operata dalla legge n. 120 del 2020 – ridefinisce per la terza volta, nel suo unico comma, il perimetro applicativo del delitto di abuso d'ufficio: nell'occasione, però, senza riscrivere per intero la disposizione del codice

penale, ma incidendo in modo “mirato” sulla prima delle due condotte tipiche, rappresentata dalla «violazione di norme di legge o di regolamento» (mentre quella alternativa dell’inosservanza di un obbligo di astensione resta invariata). La modifica consiste, in specie, nella sostituzione della locuzione «di norme di legge o di regolamento» con l’altra «di specifiche regole di condotta espressamente previste dalla legge o da atti aventi forza di legge e dalle quali non residuino margini di discrezionalità». In negativo, dunque, la recente novella estromette il riferimento ai regolamenti; in positivo, richiede che la violazione abbia ad oggetto regole specifiche previste in modo espresso da fonti primarie e che non lascino al funzionario pubblico spazi di discrezionalità. Particolarmente su questo secondo versante, risulta trasparente l’intento di sbarrare la strada alle interpretazioni giurisprudenziali che avevano dilatato la sfera di operatività della norma introdotta dalla legge n. 234 del 1997: la puntualizzazione che l’abuso deve consistere nella violazione di regole specifiche mira ad impedire che si sussuma nell’ambito della condotta tipica anche l’inosservanza di norme di principio, quale l’art. 97 Cost.; richiedendo che le regole siano espressamente previste dalla legge e tali da non lasciare «margini di discrezionalità» si vuol negare rilievo al compimento di atti viziati da eccesso di potere. Si è, dunque, al cospetto di una modifica di segno restrittivo dell’area di rilevanza penale – specie nel raffronto con la “norma vivente” disegnata dalle ricordate interpretazioni giurisprudenziali – con conseguenti effetti di abolitio criminis parziale, operanti, come tali, ai sensi dell’art. 2, secondo comma, cod. pen., anche in rapporto ai fatti anteriormente commessi (quali quelli oggetto del giudizio a quo). Della legittimità costituzionale di un simile intervento dubita, tuttavia, l’odierno rimettente, ponendo in discussione, sul piano costituzionale, sia la scelta di attuarlo tramite provvedimento d’urgenza, sia la correttezza, dal punto di vista sostanziale, delle soluzioni concretamente adottate».

Per l’ANAC «la spinta di intervento legislativo per venire incontro alle esigenze degli amministratori pubblici non si risolve esclusivamente intervenendo sulla struttura del reato di abuso d’ufficio. Il deficit di fluidità che incide sull’agire amministrativo trova le sue radici in una serie di concause, non soltanto collegate alla fattispecie penale e, pertanto, l’intervento legislativo potrebbe esercitarsi anche rispetto ai profili di carattere organizzativo e strutturale dell’apparato amministrativo che consentano ai funzionari pubblici di agire nel massimo dell’efficienza e della consapevolezza, superando l’arretratezza organizzativa (ad esempio di personale con qualificato) in cui spesso si trovano ad operare gli amministratori».

L’abolizione *tout court* del reato di abuso d’ufficio, a mio giudizio, ci porrebbe in contrasto sia con la legislazione internazionale che con quella europea e

probabilmente ci farebbe perdere quel giudizio positivo di cui ho parlato più sopra dove il rischio di corruzione negli appalti pubblici in Italia oggi è valutato sotto la media UE.

Dico questo perché in questi giorni, proprio la Camera dei Deputati, ha bocciato la direttiva UE sulla corruzione laddove ribadisce che l'abuso d'ufficio è un reato fondamentale nella lotta alla corruzione e che non può essere cancellato.

La questione merita quindi di essere attentamente rivalutata.

PROFESSIONE

PREVIDENZA

02/08/2023

Le tendenze di medio – lungo periodo del sistema pensionistico italiano

Il MEF ha pubblicato il Rapporto n. 24 sulle tendenze di medio – lungo periodo del sistema pensionistico e socio sanitario. Si tratta di un tomo di 515 pagine che il cittadino “informato” dovrebbe leggere per rendersi conto della situazione italiana.

di Paolo Rosa

In ogni sistema previdenziale la sostenibilità finanziaria e l’adeguatezza delle prestazioni sono due facce della stessa medaglia che, necessariamente, debbono essere perseguite congiuntamente. Infatti, un sistema pensionistico non sostenibile sul piano finanziario non è in grado di garantire previdenza nel medio – lungo periodo e nello stesso tempo una sostenibilità finanziaria, perseguita a scapito di una compressione eccessiva delle prestazioni, non sarebbe socialmente tollerabile con la conseguenza, come accade sempre, di inevitabili successive revisioni del quadro normativo con interventi a sostegno delle posizioni, economicamente più deboli.

Per questo, utilizzo le tavole della sostenibilità (rapporto spesa per pensioni e PIL) e quelle del tasso di sostituzione (rapporto tra ultima retribuzione, o reddito per l’autonomo, e primo rateo di pensione), tra le tante pubblicate. Riporto 4 grafici, utilizzando lo scenario base, e mi occupo solo dello sviluppo pensionistico, illustrando, grafico per grafico, la situazione per facilitare il lettore.

Tabella1: previsione della spesa pubblica⁽¹⁾ per pensioni, sanità, LTC, scuola ed ammortizzatori sociali in percentuale del PIL - Scenario *baseline* EPC-WGA

	2010	2015	2020	2025	2030	2035	2040	2045	2050	2055	2060	2065	2070
Pensioni ⁽²⁾⁽³⁾	14,7	15,6	16,9	16,1	16,7	17,3	17,3	16,8	15,8	14,7	13,9	13,6	13,8
Sanità ⁽²⁾⁽⁴⁾	6,9	6,6	7,4	6,2	6,4	6,6	6,9	7,1	7,2	7,3	7,3	7,3	7,2
- di cui componente LTC	0,7	0,7	0,7	0,6	0,7	0,7	0,8	0,8	0,9	1,0	1,0	1,0	1,0
LTC - comp. socio-assistenziale ⁽²⁾⁽⁴⁾	1,1	1,1	1,1	1,0	1,0	1,1	1,1	1,2	1,3	1,4	1,5	1,5	1,4
Scuola ⁽⁵⁾	3,9	3,6	4,0	3,8	3,5	3,4	3,4	3,5	3,5	3,5	3,5	3,4	3,4
Totale ⁰	26,6	26,9	29,5	27,2	27,6	28,4	28,7	28,6	27,8	26,9	26,2	25,8	25,8

(1) Per il quadriennio 2023-2026, sono state adottate ipotesi di crescita in linea con le indicazioni del quadro macroeconomico tendenziale del 31/3/2023 sottostante al DEF 2023. Per il periodo successivo si adotta lo scenario che EPC-WGA ha predisposto per le previsioni di spesa age-related del Round 2021, fatta eccezione per le ipotesi di convergenza della produttività totale dei fattori (PTF) per le quali si adottano le innovazioni metodologiche stabilite ai fini dell'Ageing Report del 2024.

(2) Fino al 2022, la spesa per prestazioni sociali è riferita ai dati di Contabilità Nazionale. Per il periodo 2023-2026, i valori di previsione sono in linea con quelli sottostanti alla previsione del quadro di finanza pubblica.

(3) Le disposizioni contenute nella L 197/22 (legge di Bilancio 2023) prevedono una parziale revisione del meccanismo di indicizzazione ai prezzi delle pensioni per il biennio 2023-2024, un incremento transitorio per le pensioni complessivamente pari o inferiori al trattamento minimo INPS per il biennio 2023-2024. In materia di accesso al pensionamento la medesima L 197/22 prevede la possibilità di accedere al pensionamento anticipato, oltre ai requisiti ordinari, anche per i soggetti che maturano i requisiti congiunti di 62 anni di età e 41 anni di contributi nell'anno 2023 (con un posticipo della decorrenza di tre mesi per i lavoratori dipendenti privati e di sei mesi per i lavoratori dipendenti pubblici). Viene altresì prevista la possibilità di accesso al pensionamento anticipato per le lavoratrici che hanno maturato nel 2022 35 anni di contributi e 60 anni di età, con riduzione di un anno per ogni figlio nel limite massimo di due anni, e a condizione che tali lavoratrici soddisfino determinati requisiti selettivi in relazione a specifiche condizioni di bisogno.

(4) A partire dal 2015, il dato della spesa sanitaria tiene conto della revisione delle serie storiche dei conti nazionali, basate sul SEC 2010. Tale revisione è avvenuta in coordinamento con Eurostat e con gran parte dei paesi UE. Relativamente al periodo 2022-2026, la previsione ingloba: i) le spese per l'attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) che ammontano a quasi 3.700 milioni ('Missione 6: Salute'); ii) la previsione sconta gli effetti previsti dalla legge di bilancio per il 2023. Nello specifico, l'articolo 1, comma 535, della legge n. 197 del 2022 ha preordinato il rifinanziamento del fabbisogno sanitario standard aumentando il livello complessivo di 2.150 milioni di euro nel 2023, di 2.300 milioni di euro nel 2024 e di 2.600 milioni di euro a decorrere dal 2025. Con riferimento alla prima annualità del succitato triennio, una quota dell'incremento, pari a 1.400 milioni di euro, è destinata a fronteggiare i maggiori costi determinati dalla crescita dei prezzi delle fonti energetiche. La legge di bilancio per il 2023 ha individuato anche specifiche ragioni di spesa a valere sul fondo sanitario nazionale. Il comma 536 del medesimo articolo 1 ha, invece, previsto per il 2023 l'incremento di 650 milioni di euro del fondo di cui all'articolo 1, comma 447, della legge n. 178 del 2020 ai fini dell'acquisto dei vaccini anti SARS-COV-2 e dei farmaci per la cura dei pazienti affetti da COVID-19. In aggiunta, specifiche disposizioni hanno permesso la finalizzazione di ulteriori risorse per assicurare l'accesso alle prestazioni sanitarie a seguito dell'accoglienza umanitaria derivante dalla crisi in Ucraina nonché per garantire miglioramenti economici al personale dipendente del SSN. Con particolare riferimento ai consumi intermedi, la previsione sconta una revisione a ribasso della spesa in virtù dell'ipotesi di un introito di pay back sia per i prodotti farmaceutici sia per i dispositivi medici. In via generale, l'aggiornamento dei valori previsionali presuppone una dinamica di crescita della spesa più sostenuta rispetto a quanto preventivato in occasione della predisposizione della NADEF2022. A partire dal 2026, la previsione è effettuata con la metodologia del reference scenario.


(5) L'aggregato comprende i livelli di istruzione ISCED 1-8 secondo la classificazione OECD (ISCED 2011 level). Non comprende la spesa per istruzione degli adulti (formazione permanente) e la scuola dell'infanzia (pre-primary). L'aggregato di spesa è costruito sui dati di fonte UNESCO/OECD/EUROSTAT (UOE). La previsione recepisce i dati UOE aggiornati all'anno finanziario 2019. Per gli anni 2020 e 2021, la spesa viene stimata applicando al valore del 2019 la variazione della spesa per istruzione derivante dai dati Cofog. A partire dal 2022, la previsione riflette la maggiore spesa per il personale, necessaria per fronteggiare l'emergenza epidemiologica legata alla diffusione del virus COVID 19 (DL n. 18/2020, DL n. 34/2020, DL n. 104/2020, DL n. 137/2020, L n. 178/2020, DL n. 30/2021, DL n. 41/2021, DL n. 105/2021, L n. 234/2021, DL n.24/2022 e DL n.36/2022) nonché gli effetti ascrivibili al DL n.21/2022, DL n.24/2022, DL n.36/2022, DL n.115/2022, DL n.176/2022 DL 198/2022, L. 197/2022, DL 198/2022 e DL 13/2023. La previsione della spesa per istruzione in rapporto al PIL include le misure di parte corrente e in conto capitale finanziate tramite il programma NextGenerationEU per le classi di ISCED 1-8. Tali spese ammontano, nel periodo 2022-2026, complessivamente a circa 22 miliardi di euro al 2026.

(6) Gli arrotondamenti alla prima cifra decimale possono determinare incongruenze con i valori presentati in tabella.

Questo grafico, alla prima riga, descrive l'evoluzione dal 2010 al 2070 della spesa per pensioni in percentuale rispetto al PIL. Si può notare che la spesa è in continuo aumento sino al 2040 e questo è dovuto all'elevata indicizzazione delle prestazioni imputabile al notevole incremento del tasso di inflazione registrato nel 2022 e per via delle agevolazioni al pensionamento introdotte (quota 100, quota 102 e quota 103). L'aumento della spesa per pensioni raggiunge il picco tra il 2035 e il 2040 per poi iniziare a scendere sino al 2070. La rapida riduzione del rapporto fra spesa pensionistica e PIL è determinata dall'applicazione generalizzata del sistema di calcolo contributivo che va a regime.

Figura A: spesa pubblica per pensioni - Scenario nazionale base

Spesa in rapporto al PIL



Il grafico rappresenta esattamente l'evoluzione del rapporto tra la spesa pubblica per pensioni e il PIL (Prodotto Interno Lordo).

A3 - Scenario nazionale base: spesa pubblica per pensioni

A3.1 - Spesa pensionistica in % del PIL e sua composizione

	2010	2015	2020	2025	2030	2035	2040	2045	2050	2055	2060	2065	2070
Spesa pensionistica/PIL	14,7%	15,6%	16,9%	16,1%	16,4%	16,8%	17,0%	16,8%	16,1%	15,1%	14,4%	14,1%	14,1%
Pensione media/produttività	17,1%	18,5%	20,8%	20,7%	20,3%	19,7%	18,7%	17,4%	16,4%	15,6%	15,3%	15,4%	15,7%
Numero pensioni/numero occupati	86,2%	84,5%	81,6%	78,2%	80,8%	85,0%	90,8%	96,5%	98,1%	96,3%	93,8%	91,4%	89,8%

A3.2 - Spesa per pensioni a prezzi 2015 (in milioni di €)

	2010	2015	2020	2025	2030	2035	2040	2045	2050	2055	2060	2065	2070
Spesa totale per pensioni	254.193	258.884	275.082	282.588	298.336	315.132	329.274	338.576	337.559	332.569	333.322	342.343	356.926
Sistema pensionistico obbligatorio	249.954	254.144	270.352	277.601	292.890	309.199	322.625	330.783	329.061	323.593	324.182	333.396	348.341
Pensioni dirette	209.219	212.638	227.842	236.069	250.864	265.289	276.730	284.120	282.314	277.088	278.538	289.371	306.096
per i dipendenti privati	124.868	121.974	128.115	131.029	137.833	153.157	171.594	187.059	195.438	200.433	207.902	218.240	227.849
per i dipendenti pubblici	53.286	57.539	65.309	69.619	75.035	74.376	69.394	62.694	54.730	47.310	43.670	45.062	50.419
per i lavoratori autonomi	31.065	33.125	34.418	35.421	37.996	37.755	35.741	34.367	32.146	29.346	26.966	26.070	27.829
Pensioni indirette	40.735	41.506	42.510	41.532	42.026	43.910	45.895	46.663	46.747	46.504	45.644	44.025	42.244
per i dipendenti privati	25.116	27.011	27.218	25.496	24.751	25.490	27.202	28.623	29.935	31.323	32.484	32.897	32.560
per i dipendenti pubblici	9.167	8.948	9.562	9.281	9.431	10.106	10.609	10.330	9.428	8.197	6.937	5.907	5.234
per i lavoratori autonomi	6.453	5.547	5.730	6.755	7.845	8.314	8.084	7.710	7.384	6.984	6.223	5.221	4.451
Pensioni e assegni sociali ^(a)	4.239	4.740	4.730	4.988	5.446	5.933	6.649	7.793	8.498	8.976	9.140	8.947	8.585

A3.3 - Numero di pensioni (in migliaia)

	2010	2015	2020	2025	2030	2035	2040	2045	2050	2055	2060	2065	2070
Numero totale di pensioni	19.250	18.690	18.268	18.555	19.358	20.068	20.721	21.128	20.899	20.180	19.356	18.518	17.815
Sistema pensionistico obbligatorio	18.412	17.815	17.466	17.676	18.411	19.074	19.651	19.942	19.697	19.011	18.264	17.533	16.935
Pensioni dirette	13.697	13.183	12.992	13.241	13.890	14.507	15.110	15.463	15.266	14.648	14.069	13.610	13.313
per i dipendenti privati	7.598	7.120	6.793	6.755	7.111	8.026	9.133	9.998	10.416	10.427	10.317	10.094	9.744
per i dipendenti pubblici	2.113	2.228	2.427	2.628	2.863	2.884	2.755	2.529	2.226	1.911	1.695	1.608	1.632
per i lavoratori autonomi	3.986	3.835	3.772	3.858	3.916	3.597	3.221	2.935	2.624	2.310	2.057	1.908	1.938
Pensioni indirette	4.715	4.632	4.473	4.435	4.521	4.568	4.541	4.480	4.431	4.363	4.195	3.922	3.622
per i dipendenti privati	2.940	2.788	2.592	2.449	2.406	2.457	2.555	2.645	2.743	2.836	2.872	2.814	2.675
per i dipendenti pubblici	641	654	643	662	688	716	714	677	617	543	463	392	337
per i lavoratori autonomi	1.134	1.190	1.238	1.325	1.427	1.395	1.272	1.157	1.071	985	860	717	610
Pensioni e assegni sociali ^(a)	838	876	802	879	947	994	1.070	1.186	1.202	1.169	1.092	986	879

A3.4 - Importi medi di pensione (prezzi 2015)

	2010	2015	2020	2025	2030	2035	2040	2045	2050	2055	2060	2065	2070
Importo medio di pensione (€)	13.205	13.851	15.058	15.229	15.412	15.703	15.891	16.025	16.152	16.480	17.221	18.487	20.036
Sistema pensionistico obbligatorio	13.575	14.266	15.479	15.705	15.908	16.210	16.418	16.587	16.706	17.021	17.750	19.016	20.569
Pensioni dirette	15.275	16.130	17.536	17.829	18.061	18.287	18.315	18.375	18.493	18.917	19.798	21.261	22.992
per i dipendenti privati	16.435	17.131	18.859	19.397	19.384	19.084	18.788	18.709	18.764	19.223	20.151	21.621	23.385
per i dipendenti pubblici	25.213	25.824	26.906	26.495	26.207	25.790	25.184	24.790	24.586	24.757	25.765	28.025	30.902
per i lavoratori autonomi	7.794	8.638	9.125	9.181	9.703	10.496	11.095	11.708	12.249	12.702	13.111	13.661	14.358
Pensioni indirette	8.639	8.961	9.503	9.364	9.296	9.613	10.107	10.416	10.550	10.658	10.880	11.224	11.663
per i dipendenti privati	8.541	9.689	10.501	10.411	10.286	10.373	10.645	10.820	10.911	11.047	11.311	11.692	12.171
per i dipendenti pubblici	14.294	13.679	14.863	14.025	13.717	14.118	14.860	15.253	15.280	15.107	14.970	15.059	15.545
per i lavoratori autonomi	5.692	4.662	4.628	5.100	5.496	5.961	6.357	6.663	6.897	7.089	7.236	7.285	7.294
Pensioni e assegni sociali ^(a)	5.059	5.413	5.897	5.673	5.752	5.970	6.211	6.572	7.071	7.677	8.372	9.077	9.764

A3.5 - Numero pensionati^(b) (in migliaia)

	2010	2015	2020	2025	2030	2035	2040	2045	2050	2055	2060	2065	2070
Numero totale di pensionati	15.720	15.200	14.761	15.035	15.705	16.306	16.958	17.315	17.106	16.482	15.767	15.043	14.402
- di cui con età 65+	11.952	12.500	12.633	12.967	14.022	14.994	15.927	16.434	16.316	15.731	15.044	14.363	13.768
Pensionati maschi	7.261	7.066	7.072	7.323	7.673	7.893	8.164	8.351	8.226	7.911	7.579	7.328	7.136
- di cui con età 65+	5.318	5.665	5.918	6.175	6.802	7.218	7.623	7.870	7.788	7.489	7.167	6.935	6.761
Pensionati femmine	8.459	8.134	7.689	7.712	8.032	8.413	8.793	8.964	8.881	8.571	8.187	7.714	7.267
- di cui con età 65+	6.635	6.835	6.714	6.792	7.220	7.776	8.305	8.564	8.527	8.242	7.877	7.428	7.008

(a) Assegni sociali se liquidati dopo il 1995, al netto del recupero prestazioni ex fondo sociale.

(b) Comprensivo dei non residenti.

Queste tabelle nella prima parte in alto riproducono le percentuali che abbiamo già trattato sopra e, nella sezione A3.2 riportano il dato numerico della spesa per

pensioni, distinguendo tra pensioni dirette, dipendenti privati, pubblici e autonomi e pensioni indirette, dipendenti privati, pubblici e autonomi.

Nella sezione A3.3 sono riportati il numero totale delle pensioni con la distinzione di cui sopra. Si può constatare come il numero delle pensioni aumenti sino al 2045 che, come abbiamo visto più sopra, rappresenta il picco della spesa, per poi iniziare a scendere.

Nella sezione A3.4 sono indicati gli importi medi delle pensioni che, a differenza del numero, sono sempre in aumento passando da € 13.205 all'anno del 2010 a € 20.036 del 2070 e questo per via della indicizzazione.

Nella sezione A3.5 sono indicati, in migliaia, il numero dei pensionati che vedono il picco nel 2045 (17.315) per ridursi a 14.402 nel 2070.

Tab. 6.1: tassi di sostituzione lordi della previdenza obbligatoria nell'ipotesi base e con i requisiti minimi - Scenario nazionale base (valori in %)⁽¹⁾

Tab. 6.1.a: dipendenti privati

	2010	2020	2030	2040	2050	2060	2070
	Anzianità contributiva: 38 anni						
Ipotesi base ⁽²⁾ (età)	73,6 (65+4m) ⁽²⁾	71,7 (67)	68,2 (67+4m)	59,4 (65+5m)	59,0 (66+3m)	58,6 (66+11m)	58,6 (67+7m)
	Anzianità contributiva parametrata all'età						
Vecchiaia (età/anz.)	68,4 (65+4m/35+4m) ⁽³⁾	69,8 (67/37)	66,9 (67+4m/37+4m)	66,4 (68+5m/38+5m)	67,3 (69+3m/39+3m)	68,1 (69+11m/39+11m)	69,1 (70+7m/40+7m)
	Anzianità contributiva parametrata all'età - Assunti dall'1/1/1996						
Pensionamento anticipato ⁽⁴⁾ (età/anz.)	- -	- -	55,4 (64+4m/34+4m)	55,5 (65+5m/35+5m)	56,4 (66+3m/36+3m)	57,0 (66+11m/36+11m)	58,0 (67+7m/37+7m)
	Canale anzianità contributiva - Età d'ingresso 19 anni						
Pensionamento anticipato - Femmine (età/anz.)	77,4 (60/41)	72,7 (61+1m/42+1m)	66,3 (61+5m/42+5m)	62,6 (62+6m/43+6m)	62,5 (63+4m/44+4m)	63,0 (64/45)	63,7 (64+8m/45+8m)
Pensionamento anticipato - Maschi (età/anz.)	77,4 (60/41)	81,9 (62+1m/43+1m)	69,7 (62+5m/43+5m)	66,0 (63+6m/44+6m)	65,7 (64+4m/45+4m)	66,2 (65/46)	66,9 (65+8m/46+8m)

Tab. 6.1.b: autonomi

	2010	2020	2030	2040	2050	2060	2070
	Anzianità contributiva: 38 anni						
Ipotesi base ⁽²⁾ (età)	72,1 (65+7m) ⁽²⁾	54,9 (67)	47,3 (67+4m)	45,5 (68+5m)	47,1 (69+3m)	47,3 (69+11m)	47,3 (70+7m)
	Anzianità contributiva parametrata all'età						
Vecchiaia (età/anz.)	67,6 (65+7m/35+7m) ⁽³⁾	52,9 (67/37)	46,0 (67+4m/37+4m)	45,5 (68+5m/38+5m)	48,5 (69+3m/39+3m)	49,5 (69+11m/39+11m)	50,3 (70+7m/40+7m)
	Anzianità contributiva parametrata all'età - Assunti dall'1/1/1996						
Pensionamento anticipato ⁽⁵⁾ (età/anz.)	- -	- -	36,9 (64+4m/34+4m)	38,8 (65+5m/35+5m)	40,9 (66+3m/36+3m)	41,5 (66+11m/36+11m)	42,2 (67+7m/37+7m)
	Canale anzianità contributiva - Età d'ingresso 19 anni						
Pensionamento anticipato - Femmine (età/anz.)	75,8 (60+6m/41+6m)	59,4 (61+1m/42+1m)	48,7 (61+5m/42+5m)	42,7 (62+6m/43+6m)	44,3 (63+4m/44+4m)	45,8 (64/45)	46,3 (64+8m/45+8m)
Pensionamento anticipato - Maschi (età/anz.)	75,8 (60+6m/41+6m)	77,9 (62+1m/43+1m)	51,5 (62+5m/43+5m)	44,9 (63+6m/44+6m)	46,4 (64+4m/45+4m)	48,1 (65/46)	48,7 (65+8m/46+8m)

(1) La dinamica della retribuzione/reddito individuale è stata ipotizzata pari al tasso di variazione nominale della retribuzione lorda per unità di lavoro dipendente, per il periodo storico, e pari al tasso medio di variazione della produttività per occupato, per il periodo 2024-2070. Per il 2023, i valori del tasso di inflazione, del PIL e della retribuzione lorda per unità di lavoro dipendente, utilizzata come retribuzione di riferimento, sono desunti dal quadro macroeconomico elaborato per il DEF 2023.

(2) Con riferimento al D.L. 4/2019, per il periodo 2019-2021, è prevista la possibilità di andare in pensionamento con un requisito di età pari ad almeno 62 anni ed un requisito di anzianità non inferiore a 38 anni. Sulla base di questi requisiti il tasso di sostituzione lordo che si ottiene è pari a 65,3%, nel caso di un lavoratore dipendente e a 51,3%, nel caso di un lavoratore autonomo.

(3) Per le donne è possibile andare in pensione 5 anni prima.

(4) È consentito solo ai lavoratori assunti dall'1/1/1996 (regime contributivo) ed è vincolato ad un importo di pensione non inferiore a circa 1.200 euro mensili nel 2012 (2,8 volte l'assegno sociale nello stesso anno) indicizzato con la media quinquennale del PIL.

(5) È consentito solo ai lavoratori assunti dall'1/1/1996 (regime contributivo). Dato il più basso livello di aliquota contributiva rispetto al lavoro dipendente, l'accesso al pensionamento anticipato richiede redditi da lavoro significativamente superiori alla retribuzione media per unità di lavoro dipendente, al fine di soddisfare il requisito pensionistico minimo. Considerando, inoltre, che il reddito medio imponibile di un lavoratore autonomo risulta notevolmente inferiore alla retribuzione lorda per unità di lavoro dipendente, ne consegue che l'accesso al pensionamento anticipato con un requisito di età fino a 3 anni inferiore a quello di vecchiaia rappresenta, per tale categoria di lavoratori, un'eventualità poco probabile.

In questa tabella sono riportati i tassi di sostituzione lordi della previdenza obbligatoria. Il tasso di sostituzione rappresenta il rapporto tra l'ultima retribuzione, o l'ultimo reddito per l'autonomo, e il primo rateo di pensione. La tabella distingue, alla sezione 6.1.a, i dipendenti privati e, nella sezione 6.1.b, gli autonomi. Rinvio alle spiegazioni del Report alle pag. 188,189,190. Per i privati, se guardiamo all'ipotesi base, il tasso di sostituzione dal 2010 al 2060 è in continua riduzione per assestarsi poi sino al 2070. Questo è dovuto all'entrata in vigore, a regime, del sistema di calcolo contributivo della pensione. Lo stesso dicasi anche per l'ipotesi base degli

autonomi con una riduzione però molto più marcata perché si parte dal 72.1 del 2010 al 47.3 del 2060 che si mantiene stabile sino al 2070.

I numeri certificano che la riforma Fornero del 2011 aveva messo in sicurezza il sistema pensionistico italiano, tranne che per gli esodati, e che le successive deroghe (quota 100, 102, 103) lo hanno, progressivamente, indebolito con impennata al 2040 della relativa spesa.

La previdenza non si fa con gli slogan elettorali ma con la massima attenzione sui numeri.